

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
PARLAMENTO EUROPEO		
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA		
(2001/C 72 E/001)	E-0326/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Quote di cattura dei pesci spada	1
(2001/C 72 E/002)	E-0487/00 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Procedura di comitato	2
(2001/C 72 E/003)	E-0539/00 di Raffaele Costa al Consiglio Oggetto: Remunerazioni dei funzionari della Banca europea per gli investimenti (BEI)	3
(2001/C 72 E/004)	E-0554/00 di Theodorus Bouwman e Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Orario lavorativo del personale tecnico di bordo in relazione alla sicurezza dei trasporti aerei e al funzionamento del mercato interno	4
(2001/C 72 E/005)	E-0696/00 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Snellimento delle procedure per l'elaborazione di relazioni da parte della Corte dei conti	5
(2001/C 72 E/006)	E-0711/00 di Ioannis Marinos al Consiglio Oggetto: Dichiarazione del ministro degli esteri britannico su Cipro	6
(2001/C 72 E/007)	E-0823/00 di Michiel van Hulten alla Commissione Oggetto: Misura relativa alla distribuzione di latte nelle scuole	7
(2001/C 72 E/008)	E-0860/00 di Rosa Miguélez Ramos e Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Accordo con il Messico sulla pesca	8
(2001/C 72 E/009)	E-0862/00 di Marielle De Sarnez alla Commissione Oggetto: Posizione della Commissione sull'introduzione della pubblicità negli edifici destinati all'insegnamento pubblico	8
(2001/C 72 E/010)	E-0947/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Reddito e protezione sociale delle raccoglitrici di frutti di mare in Galizia	9
(2001/C 72 E/011)	E-0956/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Abbandono di terre coltivate	10

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/012)	E-0972/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Sostegni di fondi comunitari (Risposta complementare)	11
(2001/C 72 E/013)	E-0980/00 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Disposizioni discriminatorie nel diritto patrimoniale di diversi paesi candidati	12
(2001/C 72 E/014)	E-0981/00 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Disposizioni discriminatorie nel diritto patrimoniale della Repubblica ceca	12
(2001/C 72 E/015)	E-0982/00 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Sviluppi giuridici nel diritto patrimoniale di alcuni paesi candidati	12
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0980/00, E-0981/00 e E-0982/00	12
(2001/C 72 E/016)	E-1035/00 di Ulla Sandbæk alla Commissione Oggetto: OMC	13
(2001/C 72 E/017)	E-1047/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Trasferimento di 3.000 t di acciughe tra il Portogallo e la Francia	14
(2001/C 72 E/018)	P-1049/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: OLAF	15
(2001/C 72 E/019)	E-1051/00 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Taglia minima per i pesci piatti in conformità del regolamento UE n. 850/98?	16
(2001/C 72 E/020)	E-1052/00 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 850/98: controllo degli obblighi di cui al titolo III, art. 29 (potenza motrice non superiore a 221 kW)	17
(2001/C 72 E/021)	E-1093/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Antibiotici nelle uova	18
(2001/C 72 E/022)	E-1115/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto	19
(2001/C 72 E/023)	E-1159/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea.	20
(2001/C 72 E/024)	P-1169/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Semi modificati di cotone	21
(2001/C 72 E/025)	P-1170/00 di Arlindo Cunha alla Commissione Oggetto: Quote latte del Portogallo	22
(2001/C 72 E/026)	E-1171/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Aiuti all'energia nucleare e alle energie rinnovabili	23
(2001/C 72 E/027)	E-1173/00 di Malcolm Harbour alla Commissione Oggetto: Finanziamenti della società dell'informazione nel settore automobilistico	24
(2001/C 72 E/028)	E-1174/00 di Malcolm Harbour alla Commissione Oggetto: Ricerca nel settore automobilistico	25
(2001/C 72 E/029)	E-1197/00 di Margrietus van den Berg alla Commissione Oggetto: Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale	27
(2001/C 72 E/030)	E-1199/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Farmaci somministrati ai bambini	28
(2001/C 72 E/031)	E-1207/00 di Ursula Schleicher al Consiglio Oggetto: Direttiva relativa alle acque di balneazione	29
(2001/C 72 E/032)	E-1214/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Interrogazioni parlamentari concernenti Van Buitenen	29
(2001/C 72 E/033)	E-1240/00 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Situazione del cormorano <i>Phalacrocorax (carbo carbo)</i> di cui nella direttiva 79/409/CEE	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/034)	E-1243/00 di Giuseppe Di Lello Finuoli alla Commissione Oggetto: Appalto di lavori del comune di Messina per una linea tranviaria finanziata con fondi europei	30
(2001/C 72 E/035)	P-1247/00 di Pasqualina Napoletano alla Commissione Oggetto: Sottrazione di bambini somali a famiglie affidatarie italiane	31
(2001/C 72 E/036)	E-1256/00 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Bome radioattive sul Kosovo	32
(2001/C 72 E/037)	E-1261/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Trasferimento del complesso industriale Empresa Nacional de Celulosa-Electroquímica del Noroeste (ENCE-ELNOSA), situato nella città di Pontevedra, sulle rive dell'estuario omonimo, in Galizia	33
(2001/C 72 E/038)	P-1278/00 di Eurig Wyn alla Commissione Oggetto: Agricoltura — Lino e Canapa	34
(2001/C 72 E/039)	E-1283/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Esportazioni di rifiuti verso paesi terzi/Convenzione di Basilea	35
(2001/C 72 E/040)	E-1285/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni per il carbone e l'energia nucleare	36
(2001/C 72 E/041)	E-1289/00 di Pasqualina Napoletano al Consiglio Oggetto: Sottrazione di bambini somali a famiglie affidatarie italiane	37
(2001/C 72 E/042)	E-1290/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: L'alta Autorità per le telecomunicazioni	39
(2001/C 72 E/043)	E-1295/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Patenti di guida e diabete	40
(2001/C 72 E/044)	E-1306/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Benessere dei polli da carne (broilers)	40
(2001/C 72 E/045)	E-1308/00 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Disposizioni relative ai trasporti da paesi terzi	41
(2001/C 72 E/046)	E-1317/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Prelievo eccessivo di risorse idriche (comuni di S. Giovanni in Persiceto e Crevalcore)	42
(2001/C 72 E/047)	E-1319/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Programma europeo?latte alle scuole'	43
(2001/C 72 E/048)	E-1321/00 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Interventi per porre rimedio alla fame in Etiopia e in altri paesi africani	44
(2001/C 72 E/049)	P-1325/00 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: Allevamento industriale di animali	45
(2001/C 72 E/050)	E-1331/00 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Possibilità per i cittadini dell'Unione di far valere violazioni di diritti fondamentali dinanzi alla Corte di giustizia	46
(2001/C 72 E/051)	E-1341/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Zone chiuse alla pesca con reti a strascico nel Golfo di Biscaglia	47
(2001/C 72 E/052)	E-1351/00 di Helmuth Markov alla Commissione Oggetto: Relazione sulla contaminazione radioattiva di talune acque minerali causata dal radio 226	47
(2001/C 72 E/053)	E-1352/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: L'olio di oliva spagnolo e l'Europa	48
(2001/C 72 E/054)	E-1380/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Firma e ratifica della Convenzione CEDAW e dell'«Optional Protocol»	49
(2001/C 72 E/055)	E-1381/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Istituzione di un Consiglio dei ministri competente per la parità uomini/donne	50
(2001/C 72 E/056)	P-1395/00 di Hans-Peter Mayer alla Commissione Oggetto: Aiuti agli investimenti per i magazzini frigoriferi di produzione	50

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/057)	E-1397/00 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva 92/61/CEE in Germania: tipo di pneumatici	51
(2001/C 72 E/058)	E-1399/00 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Certificato di prodotti farmaceutici	52
(2001/C 72 E/059)	E-1400/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Esistenza di rischi in taluni bacini minerari spagnoli	52
(2001/C 72 E/060)	P-1414/00 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Progetti riguardanti colture biotecnologiche nei paesi in via di sviluppo	54
(2001/C 72 E/061)	E-1417/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Investimenti di capitale	54
(2001/C 72 E/062)	E-1421/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Corruzione alla Commissione europea (restituzione di fondi indebitamente sottratti)	55
(2001/C 72 E/063)	E-1424/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Integrazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella versione consolidata del Trattato sull'Unione europea	56
(2001/C 72 E/064)	E-1425/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Violazioni del Trattato	56
(2001/C 72 E/065)	E-1426/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Violazioni dei trattati (consolidati)	57
(2001/C 72 E/066)	E-1427/00 di Charles Tannock, John Bowis, Philip Bushill-Matthews, Carlos Coelho, Gianfranco Dell'Alba, Carlo Fatuzzo, Francesco Fiori, Jacqueline Foster, José García-Margallo y Marfil, Piia-Noora Kauppi, Mario Mantovani, Adriana Poli Bortone, José Ribeiro e Castro, Lennart Sacrédeus, Dana Scallon, Mariotto Segni, Francesco Speroni, Robert Sturdy, Margie Sudre, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Rainer Wieland e Jürgen Zimmerling alla Commissione Oggetto: Ruolo della Commissione a difesa dei trattati, con specifico riferimento ai discendenti maschi delle Case Asburgo e Savoia	57
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1425/00, E-1426/00 e E-1427/00	57
(2001/C 72 E/067)	E-1434/00 di Malcolm Harbour alla Commissione Oggetto: Fluorizzazione delle acque	58
(2001/C 72 E/068)	E-1443/00 di Carmen Cerdeira Morterero al Consiglio Oggetto: L'articolo 13 e la Conferenza intergovernativa	59
(2001/C 72 E/069)	E-1448/00 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Sostegno finanziario da parte della DG Commercio ad organizzazioni non governative brasiliane attive in campo ambientale	60
(2001/C 72 E/070)	E-1454/00 di Béatrice Patrie alla Commissione Oggetto: Pubblicazione di uno studio di fattibilità per la creazione di una struttura europea incaricata della verifica e della valutazione della sanità	61
(2001/C 72 E/071)	E-1464/00 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Aiuto finanziario per la discarica pubblica Nantygwyddon	61
(2001/C 72 E/072)	E-1477/00 di Harlem Désir e Jean-Claude Fruteau alla Commissione Oggetto: Posizione della Commissione sull'OCM banane	62
(2001/C 72 E/073)	E-1479/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Inchiesta in merito alla bibita energetica Red Bull	62
(2001/C 72 E/074)	E-1483/00 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Riduzione dei contingenti di ecopunti	63
(2001/C 72 E/075)	E-1484/00 di Paul Rübig al Consiglio Oggetto: Competenza della Corte di giustizia riguardo all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea.	64

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/076)	E-1485/00 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Completamento della A6 come via di comunicazione Parigi-Praga — sovvenzioni per il tratto nella Repubblica ceca.	65
(2001/C 72 E/077)	E-1486/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Riunione delle scuole pilota per un progetto di parità educativa per gay e lesbiche finanziato dall'UE ad Oulu, Finlandia	65
(2001/C 72 E/078)	P-1497/00 di Mathieu Grosch alla Commissione Oggetto: Accordo UE-Svizzera e conseguenze della quarta direttiva assicurazione autoveicoli su questo accordo	66
(2001/C 72 E/079)	E-1499/00 di Hiltrud Breyer al Consiglio Oggetto: Pericolosità degli aerei da combattimento NATO per le centrali nucleari della Slovacchia occidentale	67
(2001/C 72 E/080)	E-1503/00 di Ilka Schröder alla Commissione Oggetto: Nuovo round di negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	68
(2001/C 72 E/081)	E-1504/00 di Ilka Schröder alla Commissione Oggetto: Entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Messico	68
(2001/C 72 E/082)	E-1524/00 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Quartiere residenziale nelle vicinanze di una discarica di residui di dragaggio	69
(2001/C 72 E/083)	P-1528/00 di José Ribeiro e Castro al Consiglio Oggetto: «Caso Bosman» — Revisione del trattato CE, Protocollo allegato sul calcio professionale o lo sport in generale	70
(2001/C 72 E/084)	P-1543/00 di Mikko Pesälä alla Commissione Oggetto: progressi del piano orizzontale di sviluppo delle aree rurali	71
(2001/C 72 E/085)	P-1544/00 di Vitaliano Gemelli al Consiglio Oggetto: Politiche economiche e monetarie	72
(2001/C 72 E/086)	P-1545/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Modifica della legge sulle spese sanitarie eccezionali (AWBZ) nei Paesi Bassi e libertà di circolazione delle persone nell'UE	73
(2001/C 72 E/087)	E-1546/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Diritti umani in Turchia e adesione all'UE	74
(2001/C 72 E/088)	E-1551/00 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Validità dell'applicazione della parità del potere di acquisto (PPC)	75
(2001/C 72 E/089)	E-1553/00 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Prezzi e valori di mercato	75
(2001/C 72 E/090)	E-1555/00 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Libertà di religione in Macedonia	76
(2001/C 72 E/091)	E-1565/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Aiuti statali per le produzioni audiovisive	77
(2001/C 72 E/092)	P-1572/00 di Nicholas Clegg al Consiglio Oggetto: Dichiarazioni pubbliche di funzionari del Consiglio	78
(2001/C 72 E/093)	E-1574/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Lottizzazione sul monte Penteli	78
(2001/C 72 E/094)	E-1575/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Tasso di mortalità e inquinamento atmosferico	79
(2001/C 72 E/095)	E-1579/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Progetto «Museo d'Europa»	80
(2001/C 72 E/096)	P-1580/00 di Baroness Sarah Ludford alla Commissione Oggetto: Macellazione rituale di animali	81
(2001/C 72 E/097)	P-1585/00 di Kyösti Virrankoski alla Commissione Oggetto: Piano orizzontale finlandese di sviluppo delle aree rurali	82

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/098)	E-1587/00 di Jürgen Zimmerling alla Commissione Oggetto: Effetti delle risoluzioni su Cipro	83
(2001/C 72 E/099)	E-1591/00 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Progetto sulla rete di trasporto delle isole Canarie	84
(2001/C 72 E/100)	E-1596/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Detenzione preventiva	84
(2001/C 72 E/101)	E-1605/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Reti fognarie a Pendeli	85
(2001/C 72 E/102)	E-1606/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Gare di atletica per nefropatici	86
(2001/C 72 E/103)	E-1607/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Raccolta illegale di oli usati	86
(2001/C 72 E/104)	E-1615/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Armonizzazione diritti traduttori letterari	87
(2001/C 72 E/105)	E-1616/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: L'euro	88
(2001/C 72 E/106)	E-1625/00 di Andre Brie al Consiglio Oggetto: Guerra civile in Sudan	89
(2001/C 72 E/107)	E-1626/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Dati statistici sulla disoccupazione in Grecia	89
(2001/C 72 E/108)	E-1632/00 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Crollo della AY Bank nell'ex Jugoslavia	90
(2001/C 72 E/109)	E-1634/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Dazi sul trasporto transfrontaliero di carburante	91
(2001/C 72 E/110)	E-1635/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Proposte IVA	92
(2001/C 72 E/111)	E-1645/00 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Videogiochi e uranio impoverito	93
(2001/C 72 E/112)	P-1660/00 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Riassetto del Ballymun, Dublino, Irlanda	94
(2001/C 72 E/113)	P-1661/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Euro 2000 – Strutture per un incontro di calcio	94
(2001/C 72 E/114)	E-1666/00 di Mario Mauro al Consiglio Oggetto: Violazione dei diritti del bambino	95
(2001/C 72 E/115)	E-1673/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Pagamento di imprenditori e fornitori	96
(2001/C 72 E/116)	E-1674/00 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Risoluzione sulla libertà religiosa	96
(2001/C 72 E/117)	E-1675/00 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Viaggiatori disabili	97
(2001/C 72 E/118)	E-1676/00 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Metilfenidato	97
(2001/C 72 E/119)	E-1678/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Relay Europe	98
(2001/C 72 E/120)	E-1680/00 di Michel Hansenne alla Commissione Oggetto: Imposta sul valore aggiunto – lavori di confezione e finitura	99

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/121)	E-1683/00 di Per Stenmarck alla Commissione Oggetto: Monopolio sulla revisione degli autoveicoli	100
(2001/C 72 E/122)	E-1689/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Sostegno statale svedese al comune di Bengtsfors in Svezia	100
(2001/C 72 E/123)	E-1691/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Divieto di praticare il pugilato a livello professionistico in Svezia	101
(2001/C 72 E/124)	E-1694/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Sostegno alla Svezia per una campagna di informazione sull'UEM	102
(2001/C 72 E/125)	E-1708/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Nuova violazione dell'articolo 44 del regolamento del Parlamento europeo da parte del Consiglio	102
(2001/C 72 E/126)	E-1709/00 di Diana Wallis alla Commissione Oggetto: Commercializzazione a distanza di servizi finanziari e commercio elettronico: coerenza dei requisiti di informazione nella proposte della Commissione	102
(2001/C 72 E/127)	E-1714/00 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Huerta de la Punta (Valencia, Spagna)	103
(2001/C 72 E/128)	E-1719/00 di Raffaele Costa, Francesco Fiori, Stefano Zappalà, Mario Mantovani, Vittorio Sgarbi, Luigi Cesaro, Amalia Sartori, Renato Brunetta, Antonio Tajani, Giuseppe Gargani, Francesco Musotto, Guido Viceconte, Giorgio Lisi, Mario Mauro, Giuseppe Nisticò, Marcello Dell'Utri, Guido Podestà, Raffaele Fitto, Umberto Scapagnini, Pier Casini e Raffaele Lombardo alla Commissione Oggetto: La crisi dell'euro	104
(2001/C 72 E/129)	P-1721/00 di Andrew Duff al Consiglio Oggetto: CIG	105
(2001/C 72 E/130)	E-1725/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Messa in dubbio da parte della Turchia dei diritti sovrani sulle isole greche dell'Egeo	105
(2001/C 72 E/131)	E-1728/00 di Ioannis Souladakis, Ulpu Iivari e Michel Rocard al Consiglio Oggetto: Tutela dei diritti d'autore dei compositori europei negli Stati Uniti	106
(2001/C 72 E/132)	E-1741/00 di Andrew Duff al Consiglio Oggetto: CIG	107
(2001/C 72 E/133)	E-1744/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Emofilia	107
(2001/C 72 E/134)	E-1745/00 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Trasporti	108
(2001/C 72 E/135)	E-1751/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Installazione di una linea elettrica sotterranea ad alta tensione in una zona abitata	108
(2001/C 72 E/136)	E-1752/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Numero dei detentori di patenti di guida	109
(2001/C 72 E/137)	E-1760/00 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Qualità dell'acqua per consumo umano nelle Azzorre	109
(2001/C 72 E/138)	E-1761/00 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Viaggi connessi alle elezioni in Grecia	110
(2001/C 72 E/139)	P-1763/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Crisi del mercato degli oli d'oliva: proposta di modifica del reg. CEE n. 2568/91 e istituzione di una banca dati comunitaria	111
(2001/C 72 E/140)	P-1764/00 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Libertà della stampa in Russia	112
(2001/C 72 E/141)	E-1768/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Marchio dei metalli preziosi	112

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/142)	P-1771/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Servizi ferroviari in Irlanda	113
(2001/C 72 E/143)	P-1772/00 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Operazioni di compensazione e trattenuta prelievo su dati di produzione lattiera non convalidati e non notificati alla Commissione	114
(2001/C 72 E/144)	E-1774/00 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Contributori netti nell'Unione europea	115
(2001/C 72 E/145)	E-1775/00 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Tassazione degli interessi su conti esteri e dei dividendi di azioni estere in Austria	116
(2001/C 72 E/146)	E-1776/00 di Ioannis Souladakis al Consiglio Oggetto: Pubblicazioni erronee dell'Unione europea	117
(2001/C 72 E/147)	E-1782/00 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Consiglio delle autorità di regolamentazione nel settore energetico	117
(2001/C 72 E/148)	E-1783/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Uso obbligatorio della macchina da scrivere	118
(2001/C 72 E/149)	E-1786/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Apposizione dell'emblema dell'Unione europea sugli aeromobili delle compagnie aeree degli Stati membri	119
(2001/C 72 E/150)	P-1799/00 di Jens-Peter Bonde al Consiglio Oggetto: Ritiro dalla cooperazione UEM	120
(2001/C 72 E/151)	P-1801/00 di Christian Rovsing alla Commissione Oggetto: Aiuti statali danesi irregolari alle Poste danesi domanda:	120
(2001/C 72 E/152)	P-1802/00 di Marietta Giannakou-Koutsikou alla Commissione Oggetto: Il caso Özgür	121
(2001/C 72 E/153)	P-1803/00 di Neil MacCormick alla Commissione Oggetto: Servizi ferry nelle zone ultraperiferiche	121
(2001/C 72 E/154)	E-1812/00 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Studi riguardanti gli effetti radiologici, in Irlanda, del funzionamento dell'impianto di Sellafield	122
(2001/C 72 E/155)	E-1815/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Etichettatura del torrone	123
(2001/C 72 E/156)	E-1816/00 di Mauro Nobilia alla Commissione Oggetto: Recupero delle somme versate ex art. 29 bis della legge 427/1993 sul polietilene vergine	124
(2001/C 72 E/157)	P-1989/00 di Giovanni Procacci alla Commissione Oggetto: Recupero delle somme versate ex art. 29 bis della legge 427/93 sul polietilene vergine	124
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1816/00 e P-1989/00	125
(2001/C 72 E/158)	P-1827/00 di Raimon Obiols i Germà al Consiglio Oggetto: Accordo di associazione tra l'Algeria e l'Unione europea	125
(2001/C 72 E/159)	P-1829/00 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Sfruttamento idrico Lago Trasimeno	126
(2001/C 72 E/160)	P-1834/00 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Produzione e distribuzione di prodotti farmaceutici nei PECO candidati all'adesione e relative conseguenze a livello dell'UE	127
(2001/C 72 E/161)	P-1835/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Autostrada transpirenea Navarra-Aquitania	128
(2001/C 72 E/162)	E-1845/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei capitali	129

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/163)	E-1846/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Brevetti di volo e controllo dei piloti d'aereo	130
(2001/C 72 E/164)	E-1847/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Inquinamento acustico provocato dagli aerei	131
(2001/C 72 E/165)	E-1851/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Reciprocità in materia sanitaria	131
(2001/C 72 E/166)	E-1853/00 di Baroness Sarah Ludford alla Commissione Oggetto: Fondi per la Turchia	132
(2001/C 72 E/167)	E-1854/00 di Baroness Sarah Ludford alla Commissione Oggetto: Il Tribunale penale internazionale (TPI)	133
(2001/C 72 E/168)	E-1855/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Tariffe differenziali praticate dalle società aeree	134
(2001/C 72 E/169)	E-1856/00 di Joan Colom i Naval e Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Lingue utilizzate nei comunicati stampa della Commissione	134
(2001/C 72 E/170)	E-1861/00 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Zone di protezione speciale per gli uccelli nella comunità autonoma di Valencia	135
(2001/C 72 E/171)	E-1862/00 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm al Consiglio Oggetto: Catture di tonno rosso a Dènia e Gandía	135
(2001/C 72 E/172)	E-1865/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Rischi per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini in seguito all'applicazione di norme nazionali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai lavori di costruzione di tunnel	136
(2001/C 72 E/173)	E-1870/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Carceri e «terzo pilastro»	137
(2001/C 72 E/174)	E-1871/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Rischi del piercing e informazione	138
(2001/C 72 E/175)	P-1874/00 di Michiel van Hulten alla Commissione Oggetto: Aiuti alimentari europei alla Russia	139
(2001/C 72 E/176)	E-1881/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Prezzo dei carburanti nello Stato spagnolo	140
(2001/C 72 E/177)	E-1884/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Armonizzazione dei sistemi di notifica di atti pubblici	141
(2001/C 72 E/178)	E-1885/00 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Aiuti della UE alla Turchia per la cooperazione doganale	142
(2001/C 72 E/179)	E-1887/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia di New York	143
(2001/C 72 E/180)	E-1890/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Lingue utilizzate dalla Commissione europea nella regione di Bruxelles capitale	144
(2001/C 72 E/181)	P-1894/00 di Jan Wiersma alla Commissione Oggetto: Incendi boschivi nelle aree contaminate della Bielorussia e dell'Ucraina	145
(2001/C 72 E/182)	E-1899/00 di Hans-Peter Martin alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di Fondi comunitari per il sito Web di Internet «Südtirol-Online»	145
(2001/C 72 E/183)	P-1905/00 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Contratti di matrimonio	146
(2001/C 72 E/184)	P-1907/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Beal Valley Contract: Appalti pubblici	147
(2001/C 72 E/185)	E-1911/00 di Christine De Veyrac alla Commissione Oggetto: Borse di studio di scambio	148

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/186)	E-1921/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Prestiti alla Turchia	149
(2001/C 72 E/187)	E-1924/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Ampliamento e decentramento	150
(2001/C 72 E/188)	E-1925/00 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Raccomandazione concernente un gasdotto per le Baleari	150
(2001/C 72 E/189)	E-1930/00 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Iniziativa Equal nei Paesi Bassi	151
(2001/C 72 E/190)	E-1939/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Voce di bilancio A-3021	152
(2001/C 72 E/191)	E-1940/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Voci di bilancio relative alla cultura	152
(2001/C 72 E/192)	E-1941/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Voce di bilancio A-3025	153
(2001/C 72 E/193)	E-1944/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Compatibilità dell'«azione d'oro» esercitata dal governo spagnolo nella fusione di Telefónica e KPN con il mercato unico europeo	153
(2001/C 72 E/194)	E-1945/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Operazioni di acquisizione nel mercato spagnolo di energia elettrica	154
(2001/C 72 E/195)	E-1946/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Valutazione dei costi di transizione alla concorrenza nell'operazione di acquisizione di un'impresa elettrica spagnola	155
(2001/C 72 E/196)	P-1948/00 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Restituzione beni immobili espropriati dal regime comunista jugoslavo	155
(2001/C 72 E/197)	E-1949/00 di Ulla Sandbæk alla Commissione Oggetto: Etica della biomedicina e bioetica	156
(2001/C 72 E/198)	E-1955/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Indennizzo dei mitilicoltori della Grecia settentrionale	157
(2001/C 72 E/199)	E-1956/00 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Affiliazione professionale e curriculum dei membri del gruppo di esperti in materia di energia atomica	157
(2001/C 72 E/200)	E-1962/00 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Sfruttamento dei contingenti di filetti di tonno	158
(2001/C 72 E/201)	E-1967/00 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Nuova politica nei confronti dell'Indonesia	158
(2001/C 72 E/202)	E-1968/00 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Adesione di Timor orientale alla Convenzione di Lomé	159
(2001/C 72 E/203)	E-1969/00 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Contributi dell'Unione europea e degli Stati membri per il Timor orientale	159
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1968/00 e E-1969/00	160
(2001/C 72 E/204)	E-1982/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Ricorsi contro la proroga dell'abilitazione di An Post a pagare prestazioni sociali in Irlanda	160
(2001/C 72 E/205)	P-1985/00 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Irresponsabilità e rischi in Spagna in relazione al morbo della mucca pazza	161
(2001/C 72 E/206)	P-1988/00 di Carlos Coelho alla Commissione Oggetto: Mercato interno: ritardi nel recepimento delle direttive europee	162
(2001/C 72 E/207)	E-1992/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Televisione danese	163

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/208)	E-1994/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Trattamento dei rifiuti liquidi urbani nelle città greche	163
(2001/C 72 E/209)	E-1996/00 di Pat Gallagher alla Commissione Oggetto: Differenze tra le tariffe postali per gli stampati	164
(2001/C 72 E/210)	E-1998/00 di Didier Rod alla Commissione Oggetto: Contratti della DG I relativi alla concessione di sovvenzioni a ONG brasiliane	165
(2001/C 72 E/211)	E-2001/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Mancanza di informazioni da parte delle società ferroviarie europee per quanto riguarda gli orari ferroviari internazionali	165
(2001/C 72 E/212)	E-2002/00 di Erik Meijer e Helmuth Markov alla Commissione Oggetto: Soppressione del collegamento ferroviario diretto tra i Paesi Bassi ed Emmerich, città tedesca di frontiera prevista per il mese di novembre 2000	166
(2001/C 72 E/213)	P-2004/00 di Margot Keßler alla Commissione Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che fissa l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne e dei paesi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo	167
(2001/C 72 E/214)	P-2005/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Legge 196 del 1997 (Pacchetto TREU)	168
(2001/C 72 E/215)	E-2010/00 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Cambio di vecchie monete in euro	169
(2001/C 72 E/216)	E-2016/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Industria europea delle costruzioni navali	169
(2001/C 72 E/217)	E-2025/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Contributi di bilancio agli Stati membri	170
(2001/C 72 E/218)	E-2027/00 di Reino Paasilinna alla Commissione Oggetto: Posizione dei lavoratori, tutela giuridica e del posto di lavoro nei casi di pedofilia	171
(2001/C 72 E/219)	E-2031/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Vietnam: incontro fra R. Prodi e Lê Kha Phiêu	171
(2001/C 72 E/220)	E-2035/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Collegamenti aerei internazionali a partire dalla Galizia	172
(2001/C 72 E/221)	E-2036/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: La disoccupazione in Galizia	173
(2001/C 72 E/222)	E-2061/00 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Obbligo del visto per la Romania e la Bulgaria	174
(2001/C 72 E/223)	P-2064/00 di Luciana Sbarbati alla Commissione Oggetto: Ruolo delle società di consulenza e monitoraggio dei progetti nell'attuazione del programma LIFE-Natura	174
(2001/C 72 E/224)	P-2065/00 di Vitaliano Gemelli alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei titoli di studio	175
(2001/C 72 E/225)	E-2067/00 di Joachim Wuermeling alla Commissione Oggetto: Requisiti eccessivi in materia di certificazione che provocano restrizioni all'importazione di stoviglie in Turchia	176
(2001/C 72 E/226)	E-2104/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Lobby	177
(2001/C 72 E/227)	E-2109/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Voce A-3026	177
(2001/C 72 E/228)	E-2114/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Effetti degli aiuti pubblici alle imprese spagnole del settore dell'elettricità: concorrenza effettiva nel mercato della generazione	178

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/229)	E-2115/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Quantificazione dei costi di transizione alla concorrenza (CTC) per il settore spagnolo dell'elettricit� nella pratica aperta dalla Commissione	178
(2001/C 72 E/230)	E-2119/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Futuro del programma comunitario sui gemellaggi tra citt�	179
(2001/C 72 E/231)	E-2135/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Mancata osservanza del regolamento CITES da parte della Grecia	180
(2001/C 72 E/232)	E-2136/00 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Divieto di andare a cavallo su determinate strade	181
(2001/C 72 E/233)	E-2137/00 di Mar�a Sornosa Mart�nez alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento della procedura di infrazione avviata nei confronti della Spagna per incorretto recepimento della direttiva sugli appalti pubblici di lavori	181
(2001/C 72 E/234)	E-2146/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Latte per l'industria dolciaria	182
(2001/C 72 E/235)	P-2153/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Etica e diritto europeo	182
(2001/C 72 E/236)	P-2159/00 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Domanda di prestiti per studenti	183
(2001/C 72 E/237)	E-2175/00 di Jorge Hern�andez Mollar alla Commissione Oggetto: Statuto sociale europeo della casalinga	184
(2001/C 72 E/238)	E-2181/00 di Bertel Haarder alla Commissione Oggetto: Autorit� responsabile del controllo delle imbarcazioni da diporto marchiate CE	185
(2001/C 72 E/239)	E-2212/00 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Finanziamento di opuscoli informativi	186
(2001/C 72 E/240)	P-2214/00 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Esclusione delle case automobilistiche giapponesi che hanno una sede nell'UE	186
(2001/C 72 E/241)	E-2224/00 di B�atrice Patrie alla Commissione Oggetto: Riconoscimento della professione di odontoprotesista	187
(2001/C 72 E/242)	E-2242/00 di Hanja Maij-Weggen e Maria Martens alla Commissione Oggetto: Legislazione degli Stati membri concernente il prestito di opere conservate nei musei	188
(2001/C 72 E/243)	P-2249/00 di Diana Wallis alla Commissione Oggetto: Progetto di posizione comune sulla direttiva concernente il diritto d'autore	189
(2001/C 72 E/244)	E-2262/00 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria dei trasporti: merci che circolano nell'Unione europea sotto il regime TIR – transport international routier -	190
(2001/C 72 E/245)	E-2285/00 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Autorizzazione ad assumere un cittadino tedesco come guardiacaccia in Francia	191
(2001/C 72 E/246)	E-2296/00 di Concepci� Ferrer alla Commissione Oggetto: Brevetto comunitario unico	191
(2001/C 72 E/247)	E-2300/00 di Rosa Migu�lez Ramos alla Commissione Oggetto: «Pacchetto portuale» della Commissione e porti di pesca	192
(2001/C 72 E/248)	P-2323/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Inserimento di Schini�s (Attica) nella rete Natura 2000	193
(2001/C 72 E/249)	P-2325/00 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Foro europeo dei migranti	193
(2001/C 72 E/250)	E-2355/00 di Mario Mauro, Giorgio Lisi e Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Violazione del principio di non discriminazione e della concorrenza in relazione alla situazione degli insegnanti nelle scuole parificate	194

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 72 E/251)	P-2422/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione delle merci tra la Spagna e il Portogallo	195
(2001/C 72 E/252)	E-2434/00 di Michel Hansenne alla Commissione Oggetto: Tassa sul valore aggiunto – lavoro di manifattura	196
(2001/C 72 E/253)	E-2489/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Il lavoro carcerario	196
(2001/C 72 E/254)	P-2530/00 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Incendi nell'Europa meridionale	197
(2001/C 72 E/255)	E-2545/00 di José Pomés Ruiz alla Commissione Oggetto: Cooperazione decentrata con l'America latina	197
(2001/C 72 E/256)	E-2564/00 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Soppressione del visto per Bulgaria e Romania	198
(2001/C 72 E/257)	E-2575/00 di Ilda Figueiredo e Arlindo Cunha alla Commissione Oggetto: Regole di applicazione delle misure agro-ambientali in Portogallo	198
(2001/C 72 E/258)	E-2703/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Cittadini della UE residenti in uno Stato membro diverso dal proprio	199
(2001/C 72 E/259)	E-2807/00 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Assegnazione di un terreno industriale rivalorizzato grazie ad aiuti dell'UE	199
(2001/C 72 E/260)	P-2811/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Utilizzo ottimale dei mattatoi nei paesi candidati	200

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2001/C 72 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0326/00

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(11 febbraio 2000)

Oggetto: Quote di cattura dei pesci spada

Nella XVI riunione plenaria della Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICAT), in cui sono state fissate le quote di cattura del tonno, la posizione della delegazione dell'Unione europea in materia di difesa delle quote del pesce spada, di grande importanza per la sopravvivenza di una parte della flotta di pesca spagnola, è stata nettamente discriminatoria e passiva visto che la Francia e l'Italia hanno difeso i propri interessi per quanto riguarda il tonno rosso mentre invece lo Stato spagnolo ha perso più del 5 % della propria quota di pesce spada nell'Atlantico settentrionale.

Questa diminuzione della quota interessa la flotta di pesca della Galizia che continua a perdere più di 1 000 tonnellate all'anno. Di fronte a questo gravissimo problema, quale sarà l'atteggiamento della Commissione europea nella riunione del gruppo di lavoro della ICAT sui criteri di assegnazione delle quote, che avrà luogo a Madrid il 6, 7 e 8 del prossimo mese di aprile? La Commissione intende continuare con il suo atteggiamento passivo in mancanza di una strategia politica per difendere gli interessi della flotta galiziana?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(20 marzo 2000)

Il contingente comunitario per il pesce spada fissato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nel corso dell'ultima riunione annuale del novembre 1999 deve essere valutato nel contesto più ampio del dibattito sulla gestione di tale risorsa.

Tutti gli scienziati dell'ICCAT concordavano sul fatto che il pesce spada dell'Atlantico è sottoposto attualmente a eccessivo sfruttamento e tutte le parti hanno riconosciuto la necessità di adottare un programma inteso a ricostituire lo stock e riportarlo al livello di resa massima sostenibile. La misura finale adottata dall'ICCAT consiste in un piano decennale di gestione finalizzato alla ricostituzione dello stock. La scelta di un programma decennale ha permesso di escludere misure più drastiche.

Una volta fissato il totale ammissibile di cattura (TAC), il contingente comunitario è stato calcolato sulla base della percentuale assegnata a Spagna e Portogallo nel 1997, a cui è stata aggiunta la parte corrispondente alle catture degli altri Stati membri effettuate nell'ambito del contingente «altri», ai sensi della stessa raccomandazione ICCAT del 1997.

È necessario rammentare che, in base ai precedenti limiti ICCAT di cattura (anteriori cioè all'adesione della Comunità), venivano assegnati contingenti specifici solamente a Spagna e Portogallo, mentre le catture di altri paesi (compresi altri Stati membri) venivano disciplinate da una disposizione generale che raccomandava di mantenere le catture al livello presente. Come specificato dalla raccomandazione ICCAT del 1997, il contingente assegnato agli Stati membri diversi da Spagna e Portogallo, da sommare a quello degli ultimi due paesi per ottenere il contingente ICCAT totale da assegnare alla Comunità, corrisponde alle loro catture complessive effettuate nel 1995 e nel 1996.

Le misure adottate sono state accettate dagli Stati membri nel corso di riunioni di coordinamento in loco. La posizione della Comunità relativamente al pesce spada è stata elaborata indipendentemente dalla posizione relativa al tonno rosso. Tra le due questioni non c'è nessun rapporto.

Per concludere, i contingenti fissati rispondono alla necessità di ricostituire tale fondamentale risorsa, nell'interesse di tutte le parti, compresa la Comunità. Le riduzioni di cattura intese a raggiungere tale obiettivo saranno suddivise tra tutte le parti ICCAT a cui viene assegnato un contingente, e non solo tra gli Stati membri. La ripartizione interna del contingente comunitario si ottiene applicando le precedenti misure ICCAT in materia di limiti di cattura; non sono stati quindi introdotti elementi di novità.

(2001/C 72 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0487/00
di Jens-Peter Bonde (EDD) alla Commissione

(24 febbraio 2000)

Oggetto: Procedura di comitato

Quante riunioni sono state tenute rispettivamente nel 1998 e nel 1999 con un finanziamento integrale o parziale della Commissione nelle seguenti categorie:

- riunioni con meno di 6 esperti
- incontri organizzati singolarmente
- comitati comuni con Stati non membri
- comitati COST?

Si prega altresì la Commissione di trasmettere un elenco esaustivo di tutti i partecipanti alle riunioni cui sono state erogate indennità di viaggio.

Si richiede un analogo panorama per i 385 e i 366 comitati, rispettivamente nel 1998 e 1999, nonché per i 376 e 381 gruppi di esperti provvisori, sempre nel 1998 e 1999.

Risposta del Presidente Prodi a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

L'on. parlamentare ha sollevato diverse questioni relative al numero di riunioni tenute nel corso del 1998 e del 1999, con un finanziamento integrale o parziale della Commissione, in diverse categorie.

Per quanto riguarda i comitati e i relativi gruppi di lavoro, la Commissione ha già inviato all'on. parlamentare un tabulato di tutte le riunioni dei comitati tenutesi nel 1997, in risposta alla sua interrogazione scritta P-2282/99 ⁽¹⁾. La Commissione aggiungerà i dati per il 1998, che sono i più recenti attualmente disponibili.

Per quanto riguarda i comitati comuni con Stati che non sono membri dell'Unione e i comitati COST nel settore della ricerca, la Commissione attualmente sta controllando i dati relativi ai settori interessati e li comunicherà all'onorevole parlamentare non appena saranno disponibili.

L'identificazione del numero di riunioni tenutesi con la partecipazione di meno di 6 esperti e le varie disposizioni particolari comporterebbe una lunga e costosa ricerca, caso per caso, che la Commissione attualmente non è in grado di intraprendere a causa di altre priorità.

Lo stesso vale per la richiesta dell'on. parlamentare circa un elenco esaustivo dei partecipanti a riunioni per i quali sono state rimborsate le spese di viaggio. Inoltre, i nominativi dei partecipanti che sono designati personalmente in qualità di membri devono essere ritenuti dati personali nell'ambito delle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽²⁾. Pertanto, in virtù di quanto disposto all'articolo 7, a) della citata direttiva, è necessario che «la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile» per la divulgazione dei nomi in questione. Ciò comporterebbe molteplici procedure individuali per ottenere il consenso di diverse migliaia di persone che hanno partecipato a queste riunioni.

⁽¹⁾ GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 138.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

(2001/C 72 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0539/00

di Raffaele Costa (PPE-DE) al Consiglio

(2 marzo 2000)

Oggetto: Remunerazioni dei funzionari della Banca europea per gli investimenti (BEI)

Premesso che il bilancio della Banca europea per gli investimenti (BEI) stanZIA circa 129 mecu (250 miliardi di lire italiane) per gli stipendi di circa 1000 (998 per l'esattezza) dipendenti dell'istituto; nella cifra citata sono compresi non solo taluni dirigenti per i quali la spesa sarebbe anche di circa 260.00 ecu (500 milioni di lire) all'anno, ma anche i semplici amministratori.

Può il Consiglio rendere noto quanto segue:

1. la composizione degli organi dirigenziali della BEI
2. il trattamento retributivo e fiscale (retribuzione lorda e netta comprensiva degli accessori)
3. quale sia il trattamento economico medio complessivo dei dirigenti (dipendenti della BEI)
4. se sia vero che per i circa 1000 dipendenti della BEI la spesa — calcolata facendo una media delle remunerazioni assegnate a ciascun livello, relativa alle remunerazioni ed oneri a carico dell'istituto ammonti a 250 milioni di lire annui (circa 130 milioni di euro), e cioè più del doppio rispetto alla media europea dei bancari, pari a circa 100 milioni di lire annui (meno di 52 000 euro annui)
5. se sia vero che i componenti del comitato di direzione dell'istituto percepiscano complessivamente 50 milioni di lire netti al mese
6. se sia vero che i direttori generali percepiscono 40 milioni di lire netti al mese
7. se sia vero che siano pubblici solo gli stipendi fino al livello di capo divisione;
8. se sia vero che taluni amministratori della banca abbiano, a vario titolo, redditi provenienti dall'istituto pari a 500 000 euro all'anno (circa un miliardo di lire italiane);
9. se non si ritenga di provvedere ad una riduzione del 30% del citato trattamento retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2000
10. quanto hanno percepito esattamente tutti gli amministratori e tutti i dipendenti della BEI nel corso del 1998?

Risposta

(18/19 settembre 2000)

Il Consiglio richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che la Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo 266 del trattato che istituisce la Comunità europea i cui membri sono gli Stati membri è dotata di personalità giuridica.

La Banca è disciplinata da uno statuto, che costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al trattato, il cui articolo 8 prevede che essa sia amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo. La loro composizione è descritta rispettivamente agli articoli 9, 11 e 13 del Protocollo sullo statuto della Banca.

Lo stesso statuto dispone che i funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente del comitato direttivo, il quale li assume e li licenzia.

Il Consiglio invita pertanto l'Onorevole Parlamentare a contattare la Banca europea per gli investimenti per ottenere le informazioni specifiche richieste.

(2001/C 72 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0554/00

di Theodorus Bouwman (Verts/ALE) e Karla Peijs (PPE-DE) alla Commissione

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Orario lavorativo del personale tecnico di bordo in relazione alla sicurezza dei trasporti aerei e al funzionamento del mercato interno

Nel corso del programma televisivo olandese Netwerk del 21 gennaio 2000, dedicato agli orari di lavoro del personale tecnico di bordo, si è appreso che orari di lavoro molto lunghi, di 14 ore o più, non costituiscono un'eccezione, in particolare presso le compagnie di charter.

Studi recenti dell'Istituto tedesco di ricerca aerospaziale (DLR) di Colonia hanno dimostrato che un orario di lavoro troppo lungo compromette la sicurezza. Nel caso del personale tecnico di bordo, al di là di 10 ore di servizio ininterrotto di notte, e di 12 ore di giorno, sopravvengono sovraccarico e perdita di concentrazione.

Ricerche analoghe condotte dalla NASA negli Stati Uniti hanno prodotto gli stessi risultati; in base a tali studi è stato fissato un tempo di lavoro massimo, valido per tutti gli Stati Uniti, di 10 ore di notte e 12 ore di giorno.

La normativa degli Stati membri non è uniforme. Le regole previste dall'Olanda sono tutt'altro che severe, con un massimo di 16 ore e una possibilità di prolungamento di 1,5 ore in caso di imprevisti.

- E' la Commissione al corrente degli studi realizzati dalla NASA e dal DLR?
- Conviene la Commissione che, date le risultanze di questi studi, è irresponsabile lasciare che il personale tecnico di bordo lavori senza interruzioni per un periodo più lungo di quello raccomandato dalla NASA e dal DLR?
- Conviene la Commissione che per il buon funzionamento del mercato interno è importante che tutti gli Stati membri applichino gli stessi orari di lavoro basati sulla sicurezza?

Al punto 5 della motivazione della relazione Smet (A5-0041/1999) sulla modifica della direttiva 93/104/CE⁽¹⁾, concernente alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, si afferma che la Commissione ha promesso di presentare una proposta per il personale navigante.

- Intende la Commissione proporre di riprendere in tale contesto le raccomandazioni scientifiche di cui sopra e ancorarle nella direttiva? In caso affermativo, quando?

⁽¹⁾ GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(5 maggio 2000)

La durata dei periodi di riposo e di volo degli equipaggi degli aeromobili rientra chiaramente tra gli elementi che influiscono sulla sicurezza dei trasporti aerei ed è per questo che, su raccomandazione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, gli Stati membri hanno messo a punto quadri normativi nazionali in tale ambito. La Commissione è al corrente del fatto che queste disposizioni non sono armonizzate a livello comunitario e che ciò potrebbe avere effetti negativi sul buon funzionamento del mercato interno, nonché abbassare il livello di sicurezza dei trasporti aerei europei. Essa sta quindi valutando la possibilità di proporre un quadro normativo comune.

Nel mettere a punto tale quadro la Commissione si è servita delle conoscenze scientifiche esistenti, come raccomandato dagli onorevoli parlamentari. Sono dunque stati presi in considerazione gli studi della NASA (National Aeronautics and Space Administration) e dell'Istituto tedesco di ricerca aerospaziale (Deutsches Institut für Luft- und Raumfahrt -DLR), così come quelli realizzati da altri enti. La Commissione non ritiene sia possibile affermare che turni di lavoro più lunghi di quelli indicati negli studi della NASA o del DLR comportino necessariamente un aumento dei rischi. Negli studi infatti non sono fornite indicazioni in tal senso, quanto piuttosto orientamenti e pratiche ottimali intesi a garantire la sicurezza dei turni di lavoro degli equipaggi degli aeromobili. La Commissione intende utilizzare i risultati di tali studi per ideare un metodo di valutazione affidabile degli effetti da affaticamento, che si manifestano a seguito di diverse combinazioni di periodi di riposo e servizio, da utilizzare nel definire il quadro normativo. A tale scopo sarà presto aggiudicato un contratto di studio.

L'orario di lavoro degli equipaggi degli aeromobili non è solo un elemento della sicurezza operativa dei trasporti aerei, di cui sopra, ma rientra anche nel settore della sicurezza e della salute del lavoro. Per diversi settori dell'economia gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro rientrano, per quanto riguarda gli orari, nel campo di applicazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cui si fa riferimento nell'interrogazione scritta. Il settore dell'aviazione civile ne è tuttavia escluso ed attualmente si sta lavorando per offrire una tutela appropriata ai lavoratori di questo settore. In questo contesto il 22 marzo 2000 le parti sociali di questo settore hanno concluso un accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile. Il personale navigante rientra nel campo di applicazione di detto accordo che definisce prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro degli equipaggi a bordo di aeromobili civili. Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 (ex-articolo 118 B) del trattato CE, e su richiesta delle parti firmatarie, la Commissione potrà proporre l'attuazione dell'accordo mediante una direttiva del Consiglio.

(2001/C 72 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0696/00

di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Snellimento delle procedure per l'elaborazione di relazioni da parte della Corte dei conti

Il Parlamento tiene molto alla tempestività con cui la Corte dei conti elabora le sue relazioni. C'è l'impressione che le attuali procedure — dalla conclusione delle trattative vere e proprie sulle verifiche fino all'elaborazione della relazione — potrebbero essere rese più rigorose. Ciò riguarda soprattutto i pareri della Commissione europea in merito alle lettere di settore della Corte e le procedure contraddittorie relative ai progetti di relazione della Corte stessa.

Intravede la Commissione possibilità di rendere queste procedure più rigorose sotto il profilo delle scadenze?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(7 giugno 2000)

La Commissione, al pari del Parlamento, attribuisce grande importanza alle relazioni della Corte dei conti tanto più che i rilievi di quest'ultima hanno fornito un contributo di primo piano all'attuale programma di riforme della Commissione.

Il regolamento finanziario⁽¹⁾ prevede che vi sia un periodo di dieci settimane tra l'elaborazione del progetto di relazione della Corte dei conti e la pubblicazione della relazione finale annuale o speciale. Nel corso di tali dieci settimane vengono inserite le risposte delle istituzioni chiamate in causa e viene effettuata la traduzione che permette di disporre del testo in undici lingue. Quest'ultima attività richiede la metà circa del tempo totale. Tale periodo regolamentare può dimostrarsi esiguo, specialmente quando prima di rispondere alla Corte dei conti è necessario consultare gli Stati membri o altri interlocutori.

Pertanto la Commissione sta esaminando insieme alla Corte dei conti le modalità con cui le procedure potrebbero essere snellite. Finora sono state individuate tre possibilità principali: chiarire il più possibile gli aspetti fattuali nella fase di preparazione delle lettere settoriali e applicare norme armonizzate e modernizzate per la loro trasmissione, distribuire nel modo più omogeneo possibile il carico di lavoro legato alle relazioni annuali e speciali nel corso dell'anno e sfruttare a pieno i vantaggi offerti dalla trasmissione elettronica.

La Commissione apprezza molto l'interrogazione e l'interesse dell'onorevole parlamentare e attende con impazienza l'esito dei prossimi dibattiti sull'argomento in seno alla commissione per il controllo del bilancio.

(¹) Regolamento del Consiglio (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del 13 dicembre 1999 recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità - GU L 326 del 18.12.1999.

(2001/C 72 E/006)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0711/00
di Ioannis Marínos (PPE-DE) al Consiglio**

(14 marzo 2000)

Oggetto: Dichiarazione del ministro degli esteri britannico su Cipro

Il ministro degli esteri britannico, Robin Cook, ha dichiarato alcuni giorni fa alla Camera dei comuni che «la libera circolazione tra la Repubblica cipriota e la parte settentrionale dell'isola occupata potrà essere ripristinata solo se la Turchia aderirà all'Unione europea». Questa dichiarazione ha suscitato la giusta reazione del parlamentare conservatore, Sir David Madel, che, ricordando la diversa posizione finora assunta dal governo britannico, ha chiesto di essere informato «se la riunificazione pacifica di Cipro dipenda ora dall'adesione della Turchia all'Unione europea e se il governo britannico consideri oggi la parte settentrionale di Cipro come territorio turco».

Può il Consiglio dire se condivide questa posizione del ministro degli esteri britannico, giacché ciò significherebbe la ritrattazione di quanto deciso ad Helsinki oltre che l'abbandono della posizione ufficiale dell'UE secondo cui nessun paese terzo ha il diritto di porre veti all'adesione di Cipro? Il sig. Cook e il Consiglio ritengono che l'accettazione della Turchia come paese candidato dia un siffatto diritto? Può inoltre il Consiglio precisare se ha chiesto spiegazioni al sig. Cook, se questi ha smentito quanto aveva dichiarato e comunque qual è stata la sua risposta?

Risposta

(26 settembre 2000)

Il Consiglio non è in grado di predire, né tanto meno di determinare, quando sarà ripristinata nella Repubblica di Cipro la libera circolazione. È opinione del Consiglio che questo problema debba essere risolto nel contesto di una soluzione negoziata sulla base delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e più particolarmente tramite i colloqui indiretti avviati nel dicembre 1999 conformemente alla risoluzione 1250 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che l'UE continua a sostenere energicamente. Come ha messo in rilievo il Consiglio europeo di Helsinki, l'UE è del parere che una soluzione

politica faciliti l'adesione di Cipro. Tuttavia, qualora non si raggiunga un accordo entro il termine per la conclusione dei negoziati di adesione, la decisione del Consiglio sull'adesione stessa sarà adottata senza considerare tale accordo come una pregiudiziale. Nel far ciò il Consiglio terrà conto di tutti i fattori pertinenti. Nell'ambito del processo di adesione, ciascun paese candidato è giudicato per i propri meriti sulla base degli stessi criteri oggettivi, pertanto l'adesione di un paese candidato non dipende dall'adesione di un altro.

(2001/C 72 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0823/00
di Michiel van Hulten (PSE) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Misura relativa alla distribuzione di latte nelle scuole

La relazione di valutazione della misura relativa alla distribuzione di latte nelle scuole del febbraio 1999 (COM(1999) 608 def.) giunge alle seguenti conclusioni: «Se si considerano soltanto gli obiettivi dichiarati e documentati della misura (in particolare, mantenere ed accrescere il consumo di prodotti lattiero-caseari e fornire un dispositivo per lo smaltimento delle eccedenze), il suo impatto positivo risulta marginale e la sua applicazione poco redditizia rispetto ad altri metodi di smaltimento delle eccedenze. La Commissione dovrebbe dunque prendere in seria considerazione l'ipotesi di revocarla». Ciò nondimeno, il 10 dicembre 1999 la Commissione ha proposto che la misura fosse non già revocata, ma adattata. Nella proposta della Commissione il contributo della Comunità passa dal 95% al 50% dei costi. Il resto dei costi dovrà essere finanziato dagli Stati membri. La Commissione basa la sua proposta sul fatto che la distribuzione di latte nelle scuole contribuisce alla realizzazione degli obiettivi comunitari in materia di salute pubblica.

1. Può la Commissione far sapere in quale misura la sua proposta è compatibile con il principio di sussidiarietà (articolo 5 del trattato CE) e con l'intenzione della nuova Commissione di limitare le sue attività ai compiti essenziali?
2. Può la Commissione far sapere quali obiettivi scientificamente giustificati in materia di salute pubblica si prefigge di realizzare con la sua proposta e in quale misura l'attuale misura e quella proposta contribuiscono effettivamente alla realizzazione di tali obiettivi?
3. Può la Commissione far sapere quale percentuale del bilancio previsto per la distribuzione di latte nelle scuole è destinata alle spese amministrative? Come evolverà tale percentuale quando entrerà in vigore la misura proposta?
4. Può la Commissione far sapere quali saranno le conseguenze finanziarie della misura proposta dopo la prevista adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(2 maggio 2000)

1. Nella sua proposta del 10 dicembre 1999⁽¹⁾, la Commissione raccomanda il mantenimento dell'aiuto comunitario per la distribuzione di latte nelle scuole, ma ad un livello ridotto e con il cofinanziamento degli Stati membri. L'aiuto, concesso nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è giustificato dalle sue conseguenze dirette e indirette sul consumo di prodotti lattiero-caseari. La misura d'aiuto quindi contribuisce alla realizzazione della politica agricola comune e riguarda una competenza conferita alla Comunità.
2. La Commissione, pur ammettendo che la distribuzione di latte nelle scuole contribuisca anche alla realizzazione di obiettivi di ordine sanitario, alimentare o sociale, è del parere che l'aiuto comunitario a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) debba essere accompagnato, proprio per questi motivi, da un contributo nazionale. Nella relazione di valutazione cui allude l'onorevole parlamentare, gli obiettivi in parola sono sviluppati e collocati nel contesto dell'operazione latte nelle scuole.
3. Il bilancio destinato all'operazione suddetta è integralmente destinato a ridurre il prezzo di vendita dei prodotti lattiero-caseari distribuiti nelle scuole. Il regime è gestito da un organismo nazionale e i costi operativi sono a carico delle autorità nazionali. La proposta della Commissione non modifica tale situazione.

4. Ora come ora la Commissione non dispone dei dati necessari per calcolare esattamente l'incidenza della sua proposta sui paesi candidati all'adesione.

(¹) GU C 89 E del 28.3.2000.

(2001/C 72 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0860/00

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) e Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Accordo con il Messico sulla pesca

A seguito della recente firma dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il Messico, le autorità messicane hanno espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti interallia nel capitolo dedicato alla pesca. Di recente un membro del governo messicano ha espresso il proprio compiacimento per il fatto che il Messico possiede vasti fondali di pesca e registra uno scarso consumo di pesce, contrariamente a quanto avviene in Europa. Dato che nell'accordo il Messico non si è impegnato a concedere licenze alla parte europea, secondo le stesse fonti sarebbe prevedibile un forte incremento delle esportazioni di pesce messicano in Europa.

Quali sono le previsioni per quanto riguarda il settore della pesca contemplato dall'accordo di libero scambio con il Messico? Sono state incluse licenze per i pescherecci europei intese ad autorizzarli a pescare in acque messicane?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 maggio 2000)

La decisione adottata il 23 marzo 2000 dal Consiglio congiunto CE-Messico, che entrerà in vigore il 1° luglio 2000, prevede in particolare la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e il Messico. In tale ambito, nel corso di un periodo transitorio di 10 anni al massimo, verrà liberalizzata la maggior parte degli scambi di prodotti della pesca, che rappresentano un importo di 74 milioni di € e lo 0,3 % del commercio totale.

La creazione di tale zona di libero scambio dovrebbe avere la naturale conseguenza di un aumento del volume degli scambi bilaterali, di cui beneficerebbero tanto l'Unione europea quanto il Messico. Occorre tuttavia sottolineare che si è tenuto conto delle sensibilità dell'industria comunitaria, con la liberalizzazione differita o parziale (contingenti) dei prodotti in causa.

D'altra parte, questo accordo commerciale non include disposizioni in materia di risorse della pesca. Il Messico non è dunque tenuto ad offrire licenze di pesca ai pescherecci comunitari. Inoltre, l'accordo non subordina l'entrata in vigore delle concessioni commerciali alla preventiva conclusione di un accordo in materia di pesca. Pertanto, un eventuale aumento delle esportazioni di pesce dal Messico verso la Comunità non sarebbe dovuto all'assenza di un accordo di pesca ma, più precisamente, all'accordo di libero scambio.

(2001/C 72 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0862/00

di Marielle De Sarnez (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Posizione della Commissione sull'introduzione della pubblicità negli edifici destinati all'insegnamento pubblico

Da diversi anni le imprese penetrano all'interno degli edifici destinati all'insegnamento pubblico attraverso la pubblicità, la sponsorizzazione, i marchi e il teleinsegnamento. Detta pratica, che mira a trasformare i giovani studenti in consumatori, sta assumendo proporzioni inquietanti in Francia e in diversi altri paesi dell'Unione europea, minando il principio di uguaglianza dell'istruzione pubblica. Le imprese approfittano troppo spesso della carenza di mezzi a disposizione degli insegnanti per compiere il loro lavoro.

Visto che il fenomeno si sta diffondendo e banalizzando allo stesso tempo in tutta l'Unione, può la Commissione far conoscere la sua opinione al riguardo nonché comunicare se è prevista l'introduzione di un testo legislativo che limiti la penetrazione del commercio nella scuola pubblica?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

La Commissione è consapevole dell'importanza del soggetto ricordato dall'on. parlamentare, nonché degli aspetti positivi e negativi di tali procedure commerciali, come si può constatare esaminando lo studio «Il marketing a scuola», finanziato dalla Commissione e disponibile dalla fine del 1998 su Internet ⁽¹⁾.

Se il ricorso a tali procedure ha come conseguenza la diffusione di pubblicità non rispondenti a verità ovvero di messaggi pubblicitari nascosti, risultano di applicazione le disposizioni di cui alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole ⁽²⁾.

Tuttavia la Commissione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, non considera che l'adozione di testi legislativi più precisi a livello comunitario sia la migliore iniziativa per trovare una soluzione a tale problema. In tale contesto, la Commissione si è già messa in contatto con le parti interessate, ivi comprese le organizzazioni di consumatori, per incoraggiarle ad avviare un dialogo in vista di negoziare l'adozione di regole non vincolanti in materia di procedure commerciali che si rivolgono ai bambini ed ai giovani.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/dg24/library/surveys/sur03_en.html.

⁽²⁾ GU L 250 del 19.9.1984.

(2001/C 72 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0947/00

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Reddito e protezione sociale delle raccoglitrice di frutti di mare in Galizia

In Galizia 8 500 donne si occupano della raccolta manuale dei frutti di mare con una licenza rilasciata dalla Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia. Nella legge sulla pesca in Galizia, approvata nel 1993, è stato disposto che queste raccoglitrice di frutti di mare dovevano essere iscritte, ai fini della previdenza sociale, nel Régimen especial del mar (Istituto di previdenza sociale della gente di mare) in qualità di lavoratrici autonome. Tenuto conto dell'esiguità del reddito di queste lavoratrici (mediamente 300 000 pesetas all'anno) e per tacito accordo tra l'amministrazione e il settore, finora non è stato effettuato alcun versamento dei contributi alla previdenza sociale che dovrebbero ammontare a 168 000 pesetas all'anno, pari al 56 % della totalità dei redditi.

Di recente, la Xunta de Galicia ha iniziato a chiedere a questa categoria l'iscrizione al Régimen especial del mar, pena il mancato rinnovo delle licenze. Dal canto loro, queste lavoratrici hanno chiesto di negoziare insieme ai rappresentanti dell'amministrazione autonoma e di quella nazionale le condizioni di contribuzione in funzione del reddito e dell'orario di lavoro (una media di 4 ore al giorno, durante 8 o 10 giorni al mese, 10 mesi all'anno).

Come valuta la Commissione la richiesta a questa categoria di lavoratrici di versare contributi alla previdenza sociale pari al 56 % del proprio reddito?

E' a conoscenza la Commissione di altri casi nell'Unione europea in cui i contributi alla previdenza sociale ammontano a più del 50 % del reddito dei lavoratori?

Potrebbe la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, prevedere aiuti a favore di questa categoria di lavoratrici, affinché esse possano continuare a lavorare senza subire una riduzione esorbitante dei loro già esigui redditi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 giugno 2000)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che il livello dei contributi sociali è di esclusiva competenza degli Stati membri.

Le informazioni sulla sicurezza sociale di cui la Commissione dispone sono raccolte nella pubblicazione intitolata «Mutual Information System on Social Protection in the Member States of the European Union» (MISSOC), che riporta nei minimi particolari le diverse prestazioni in ciascuno Stato membro. La pubblicazione è direttamente accessibile via Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/missoc98.

La Commissione non può prevedere un meccanismo di aiuto che consenta di prendere parzialmente a carico i contributi sociali. Una simile eventualità non rientra nelle possibilità di finanziamento delle linee di bilancio della Commissione.

(2001/C 72E/011)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0956/00
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Abbandono di terre coltivate

La progressiva perdita di reddito subita dagli agricoltori del settore della frutta secca in Catalogna ha comportato un continuo abbandono delle campagne che negli anni '90 ha raggiunto circa il 39,4% della superficie coltivata. Oltre ai problemi socioeconomici che tale abbandono comporta, occorre tener conto anche dell'aumento del rischio di incendi e di erosione del suolo.

Quali misure pensa di adottare la Commissione per ripopolare e riconvertire la campagna catalana, impedendo l'abbandono delle terre coltivate? Intende la Commissione fare ricorso ad azioni strutturali a tal fine?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 maggio 2000)

La nuova politica di sviluppo rurale, adottata dal Consiglio nel giugno 1999, è diventata il secondo pilastro della politica agricola comune. Elemento essenziale del modello agricolo europeo, essa è intesa a mettere in atto una struttura coerente e duratura che garantisca l'avvenire delle zone rurali favorendo il mantenimento e la creazione di posti lavoro. I grandi assi di tale sviluppo sono i seguenti: rafforzamento del settore agricolo e forestale, miglioramento della competitività delle zone rurali e tutela dell'ambiente e del patrimonio rurale.

Tra le misure strutturali previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, figurano segnatamente aiuti al rimboschimento dei terreni agricoli, indennità compensative nelle zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali nonché aiuti agroambientali, che dovrebbero contribuire a dissipare i timori espressi dall'onorevole parlamentare. Va osservato che talune misure agroambientali, presentate dalle autorità spagnole ed approvate in virtù del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽²⁾ (periodo 1995-1999), consentivano già di concedere aiuti ai produttori di frutta secca, alle condizioni previste nei relativi programmi.

Spetta allo Stato membro interessato presentare i programmi nazionali di sviluppo rurale, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Quanto alle zone che non rientrano nell'obiettivo 1, come la Catalogna, gli Stati membri interessati possono presentare programmi di sviluppo rurale che contengano le sopra citate misure, per ottenere un eventuale finanziamento a titolo del FEAOG garanzia. Tali programmi debbono descrivere in particolare la situazione della zona presa in esame, i problemi specifici, la strategia proposta e le priorità, nonché le misure previste per mettere in atto i programmi in parola.

La Commissione sta attualmente esaminando le proposte di programmi di sviluppo rurale, presentate segnatamente dalle autorità spagnole il 30 dicembre 1999, per giungere ad una rapida approvazione.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999.

(²) GU L 215 del 30.7.1992.

(2001/C 72 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0972/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Sostegni di fondi comunitari

Più di centocinquanta lavoratori della «Lisnave — Estaleiros Navais de Lisboa, Sar» (cantieri navali) sono in attesa, da 15 anni, di essere reintegrati nell'impresa dopo un licenziamento coatto mai accettato da loro.

Nel frattempo, consta che sia la Lisnave che la Gestnave — Serviços Industriais, SA, che le ha succeduto, hanno usufruito di sostegni dei fondi comunitari.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione:

1. far sapere se siano state accordate risorse comunitarie a dette imprese?
2. una volta accordati i sostegni comunitari è stata garantita la necessità di mantenere i posti di lavoro?

Risposta complementare
della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi, le imprese Lisnave Estaleiros Navais S.A. e Gestnave Prestação de Serviços Industriais S.A. (risultanti entrambe dalla ristrutturazione dell'impresa Lisnave Estaleiros Navais de Lisboa S.A.), hanno beneficiato nel periodo 1994/1999 del finanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) per azioni di formazione professionale.

Gestnave Prestação de Serviços Industriais S.A. ha ottenuto, nel quadro del programma operativo «Formação Profissional e Emprego», un cofinanziamento FSE di 5 041 072 € per un totale di 842 000 ore di formazione e di 1542 beneficiari. Tali beneficiari erano impiegati ovvero disoccupati (ex-impiegati di SODIA). Per quanto riguarda i disoccupati, le azioni di riconversione hanno permesso la loro integrazione nella Gestnave o in altre imprese e hanno permesso la creazione di progetti di auto-occupazione.

Lisnave Estaleiros Navais S.A. ha ottenuto, nel quadro del programma operativo «Modernização do Tecido Económico», sotto-programma Industria (PEDIP II), un cofinanziamento di 3 711 295 € per un totale di 501 000 ore di formazione e di 1907 beneficiari. Tali beneficiari erano impiegati e giovani senza qualifiche professionali che dovevano sostituire dipendenti che avevano aderito al programma di prepensionamento previsto dal piano di ristrutturazione. Tenuto conto della diminuzione degli ordinativi, Lisnave non ha potuto integrare tutti i giovani ed ha promosso la loro integrazione in altre imprese del settore o della regione. A tal fine, è stato creato da Lisnave un osservatorio per l'occupazione al fine di seguire l'occupabilità di tali giovani. I dati già disponibili, benché limitati, consentono di sperare in risultati positivi.

(2001/C 72 E/013)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0980/00
di Hartmut Nassauer (PPE-DE) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Disposizioni discriminatorie nel diritto patrimoniale di diversi paesi candidati

Con l'adesione all'Unione europea il diritto patrimoniale degli attuali paesi candidati deve corrispondere all'acquis comunitario. Disposizioni discriminatorie, in particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di restituzioni e privatizzazioni, sono considerate pertanto contrarie al diritto comunitario.

Finora la Commissione non si è ancora espressa in maniera esauriente sulla questione relativa alla conformità della legislazione in materia di privatizzazioni, indennizzi e restituzioni negli Stati che desiderano entrare a far parte dell'Unione europea. Non ritiene la Commissione che la pubblicazione di un suo Libro bianco su queste questioni che interessano quasi tutti i paesi candidati potrebbe contribuire ad una maggiore certezza del diritto?

(2001/C 72 E/014)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0981/00
di Hartmut Nassauer (PPE-DE) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Disposizioni discriminatorie nel diritto patrimoniale della Repubblica ceca

È vero che il Commissario Verheugen, responsabile dell'ampliamento, ha dichiarato nel corso di una sua breve visita nella Repubblica ceca che la Commissione veglierà affinché il mantenimento di determinate leggi e decreti emanati nella Repubblica ceca negli anni 1945 e 1946 non abbia effetti discriminatori, in particolare in materia di restituzioni, nelle vertenze sia presenti che future?

(2001/C 72 E/015)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0982/00
di Hartmut Nassauer (PPE-DE) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Sviluppi giuridici nel diritto patrimoniale di alcuni paesi candidati

Ritiene la Commissione conformi al diritto comunitario la legge vigente nella Repubblica ceca sulla restituzione dei beni espropriati nonché il progetto di legge sulla riprivatizzazione, approvato di recente dal governo polacco soprattutto per quanto riguarda le situazioni di esclusione, con particolare riferimento alle disposizioni sulla cittadinanza?

**Risposta comune
data dal sig. Verheugen in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0980/00, E-0981/00 e E-0982/00**

(15 maggio 2000)

Il trattato CE, per disposizione dello stesso trattato, lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri (articolo 295 — ex articolo 222). Non rientra pertanto tra le competenze della Commissione intervenire in questioni relative alla restituzione di proprietà in uno Stato membro o aderente.

Per questa ragione, la Commissione non prevede la pubblicazione di un libro bianco sull'argomento.

Per la stessa ragione, non spetta alla Commissione assumere una posizione sulle questioni specifiche sollevate dall'onorevole parlamentare.

(2001/C 72 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1035/00**di Ulla Sandbæk (EDD) alla Commissione***(4 aprile 2000)**Oggetto:* OMC

Numerosi paesi in via di sviluppo hanno incontrato serie difficoltà nel rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'Uruguay round. Ad esempio, gli obblighi in materia di dazi doganali e proprietà intellettuale richiedono rapidi meccanismi di attuazione che i paesi industrializzati hanno sviluppato nel tempo e che hanno costi di esecuzione notevoli.

Può la Commissione far sapere se l'Unione europea intende chiedere una proroga del termine per l'applicazione degli accordi in parola?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione*(17 maggio 2000)*

L'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) ha sancito i diritti minimi per i beneficiari, anche nel settore dei meccanismi di attuazione che interessano direttamente le autorità pubbliche.

Sono stati fissati periodi transitori, al fine di consentire a tutti i membri dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) di promulgare la necessaria legislazione compatibile con il TRIP. Il 1° gennaio 2000 era la data entro la quale i membri effettivi dei PVS e quelli «in fase di transizione» dovevano conformarsi agli obblighi di cui all'accordo TRIP. I paesi meno avanzati possono fruire di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2006.

Nel settore specifico delle dogane, tanto i paesi avanzati quanto quelli in via di sviluppo si stanno adoperando per semplificare e ammodernare le procedure doganali allo scopo di migliorare i controlli e l'applicazione delle normative alle frontiere. I meccanismi di controllo alle frontiere, contenuti nell'accordo TRIP, introducono tecniche doganali moderne che facilitano gli scambi e consentono alle dogane di concentrare le risorse su una migliore individuazione delle merci di cui è proibita o limitata l'importazione, ad esempio quelle che violano i diritti di proprietà intellettuale (IPR).

Per facilitare l'attuazione dell'accordo TRIP, compresi i meccanismi di controllo alle frontiere da parte dei PVS e dei paesi meno avanzati, i paesi industrializzati stanno mettendo a disposizione cooperazione tecnica e finanziaria, tra cui l'assistenza alla preparazione delle normative d'applicazione relativamente agli IPR. La cooperazione comprende altresì il sostegno al potenziamento delle agenzie nazionali, ad esempio la formazione del personale. Ai PVS è stata data la possibilità di chiedere la relativa assistenza nell'ambito dell'iniziativa comune di cooperazione tecnica creata dall'OMC e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

A parere della Commissione i periodi transitori a favore dei PVS non dovrebbero essere estesi, in quanto costituiscono un elemento essenziale dei negoziati dell'Uruguay Round, mentre invece andrebbe favorita l'assistenza e la cooperazione internazionale, in un quadro globale di promozione degli scambi.

Tuttavia, diversamente da quanto avviene nell'ambito del TRIP, si sono avute parecchie richieste di estendere il periodo necessario alla valutazione doganale. A differenza del TRIP, l'accordo sulla valutazione, sebbene applicabile dal 2000 in poi, riconosce esplicitamente che alcuni paesi necessitano di più tempo. La Comunità ha mostrato flessibilità nel concedere più tempo per l'attuazione ed è tra i primi membri OMC ad offrire assistenza tecnica per aiutare i PVS ad applicare l'accordo durante il periodo transitorio supplementare. La Comunità tiene un atteggiamento flessibile e favorevole anche in altri settori nei quali

singoli paesi possano avere problemi di attuazione, come ad esempio nell'accordo sulle misure di investimento collegate agli scambi e in quello sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. Di concerto con gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada, essa ha proposto che le proroghe vengano concesse caso per caso qualora i paesi abbiano presentato un piano di attuazione che, all'occorrenza, la Comunità stessa sosterrrebbe fornendo il proprio aiuto.

(2001/C 72 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1047/00
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Trasferimento di 3 000 t di acciughe tra il Portogallo e la Francia

Nella relazione scientifica annuale del Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare (CIEM) si raccomandava l'adozione di misure drastiche per garantire la conservazione di determinate specie, tra cui l'acciuga, la cui riproduzione negli ultimi due anni non era stata soddisfacente, e pertanto si consigliava il fermo biologico tra gennaio e giugno dell'anno 2000.

La proposta del Commissario Fischler al Consiglio dei ministri sulla riduzione di TAC e quote per questa specie prevedeva l'85 % del TAC. La decisione adottata dal Consiglio dei ministri ha stabilito il 51 %, ma nonostante i dati allarmanti contenuti nella relazione e rielaborati dalla stessa Commissione, il Consiglio ha mantenuto la possibilità di uno scambio di quote di 3 000 t tra Portogallo e Francia.

Nel 1995 il Consiglio aveva concesso l'autorizzazione di trasferire 5 000 t tra questi due paesi; la Spagna aveva sporto ricorso, che è stato però respinto dalla Corte di giustizia della Comunità europea nell'ottobre 1999.

Attualmente, alla luce della grave crisi della risorsa alieutica in questione, il settore spagnolo si propone di presentare un ricorso cui si associano alcuni dei governi regionali cui fanno capo le flotte interessate.

Qual è la posizione della Commissione in merito al ricorso alla Corte di giustizia presentato dal settore contro la decisione del Consiglio dei ministri che autorizzava il trasferimento di quote tra Portogallo e Francia?

Qual è la posizione della Commissione in merito alla proposta del comitato scientifico che un comitato di esperti effettui una campagna di valutazione della risorsa prima dell'inizio di ciascuna stagione di pesca, in base alla quale dedurre la quota annuale e il totale ammissibile di catture per la pesca di acciughe?

Non ritiene la Commissione che il fatto stesso di fissare quote semestrali destabilizzi e impedisca al settore di effettuare una corretta pianificazione della campagna?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 giugno 2000)

La Commissione ritiene che il trasferimento di una parte del contingente di acciughe dal Portogallo alla Francia, conformemente alla nota in calce (2) relativa allo stock di acciughe nelle divisioni CIEM (Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare) VIIIc e IXa, dell'allegato I D del regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (*), oltre ad essere parte integrante della gestione degli stock di acciughe, è compatibile con la legislazione ed i principi comunitari e costituisce una buona base per ottenere un equilibrio fra le necessità del settore della pesca della Francia e della Spagna.

Di conseguenza, la posizione della Commissione nella causa T-54/00, Federación de Cofradías de Guipúzcoa contro il Consiglio, che mette in discussione il sopra citato trasferimento, è stata quella di chiedere un intervento a favore del Consiglio.

Per quel che riguarda il suggerimento degli ittiologi di procedere ad una valutazione dello stock di acciughe all'inizio della campagna di pesca, in modo da adottare una decisione verso la metà dell'anno sul totale delle catture ammesse (TAC), la Commissione ha già adottato questo approccio per il 2000 e sta esaminando la possibilità di adottarlo come strategia di gestione ogni qual volta vi siano segni che lo stock è in pericolo. La Commissione ha anche chiesto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

La Commissione concorda con il fatto che la fissazione di un TAC provvisorio, da riesaminare nel corso dell'anno in attesa delle valutazioni scientifiche, può comportare qualche difficoltà per il settore della pesca. Essa tenta quindi di ricorrere a questo meccanismo unicamente nei casi di pericolo a livello biologico. In circostanze normali, si prediligerà invece l'approccio tradizionale dei TAC annui.

(¹) GU L 341 del 31.12.1999.

(2001/C 72 E/018)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1049/00
di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: OLAF

Con riferimento alla risposta del Commissario Kinnock all'interrogazione E-0262/00 (¹), è disposta la Commissione a:

- precisare se in seguito alla creazione dell'UCLAF si siano verificati tra il personale dipendente dell'UCLAF stesso e dell'OLAF comportamenti non conformi all'articolo 28 dello Statuto nonché agli articoli 12.2 e 55 dell'RAAA (regime applicabile agli altri agenti)? In caso affermativo è disposta la Commissione a riferire, nel rispetto della confidenzialità delle informazioni, i fatti e ad indicare le misure che essa ha intrapreso?
- Confermare che in caso di accuse che si rivelassero diffamatorie, essa non intende agire direttamente contro gli informatori autori di tali accuse, ma che in base all'articolo 24 essa intende lasciare il compito della difesa all'iniziativa della persona diffamata?

È disposta inoltre a precisare quali misure di assistenza può offrire alla persona diffamata in base all'articolo 24? In che modo intende la Commissione garantire che una detenzione di informazioni segrete ottenute da un funzionario dell'OLAF nell'esercizio delle sue funzioni ed un'eventuale attività sindacale dello stesso funzionario non comportino conflitti deontologici (di competenza)?

(¹) GU C 374 E del 28.12.2000, pag. 48.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(23 maggio 2000)

Prima di assumere un nuovo membro del personale, la Commissione esamina i documenti presentati dai candidati per accertarsi che questi ultimi siano in possesso dei requisiti fondamentali di cui all'articolo 28 dello statuto dei funzionari ed agli articoli 12, paragrafo 2, e 55 del regime applicabile agli altri agenti. Alla Commissione non risulta vi siano funzionari od altri agenti in servizio presso l'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) non rispondenti ai requisiti di cui sopra.

Ai sensi del regolamento applicabile, il direttore dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ha un obbligo analogo in veste di autorità autorizzata a procedere alla nomina del personale dell'OLAF. Qualsiasi infrazione allo statuto da parte del personale dell'OLAF è quindi soggetta alle stesse norme disciplinari che si applicano ai funzionari della Commissione in caso di comportamento illecito. Il direttore dell'OLAF, pur avendo comunicato alla Commissione di non essere al corrente di elementi comprovanti che alcuni funzionari od altri agenti dell'OLAF non si fossero conformati alle norme suddette, ha ammesso che una procedura disciplinare è effettivamente in corso nei confronti di un funzionario dell'OLAF. Ora come ora, non è stata ancora presa una decisione definitiva in merito; non possiamo quindi fornire ulteriori informazioni all'onorevole parlamentare.

Quando si formulano pesanti accuse infondate contro l'integrità professionale di un funzionario, l'articolo 24 dello statuto dei funzionari impone all'amministrazione l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti del caso per difendere la reputazione del funzionario incriminato. In simili casi l'amministrazione gode di ampio potere discrezionale — sia pure soggetto al controllo degli organi giurisdizionali della Comunità — quanto alla scelta dei mezzi più appropriati per assistere il funzionario. Essa deve respingere le accuse ed adoperarsi per ripristinare il buon nome del funzionario sotto accusa. Tale assistenza può assumere varie forme a seconda del tipo di minaccia o di azione e dei desiderata della vittima.

In virtù dell'articolo 17, il funzionario è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Le informazioni segrete di cui il funzionario dell'OLAF sia venuto a conoscenza non possono essere utilizzate a fini diversi dallo svolgimento delle mansioni assegnate al funzionario in questione.

Spetta al direttore dell'OLAF prendere le necessarie misure organizzative se ritiene che lo svolgimento dei compiti di un funzionario e la sua attività sindacale possano dare adito a conflitti di ordine etico.

(2001/C 72 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1051/00
di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Taglia minima per i pesci piatti in conformità del regolamento UE n. 850/98?

Nel nuovo regolamento n. 850/98⁽¹⁾ non figurano all'allegato XII i dati concernenti la taglia minima di alcune varietà di pesci piatti, viceversa contenuti nel vecchio regolamento (rombo chiodato, rombo liscio, sogliola, passera lingua di cane, passera pianuzza e limanda). Può la Commissione rispondere alle seguenti domande:

1. Si è ommesso di inserire le taglie minime di determinate varietà di pesci ovvero questi limiti sono stati soppressi?
2. Se tali limiti sono stati soppressi, quali motivi hanno indotto la Commissione ad agire in questo senso?
3. Conviene la Commissione che per garantire la sopravvivenza di ciascuna specie destinata al consumo è necessario indicare una taglia minima perché i pesci possano riprodursi almeno una volta?
4. Si rende conto la Commissione che i pesci di taglia piccola non possono essere commercializzati per la ridotta quantità di carne?
5. Conviene, di conseguenza, la Commissione che la taglia minima relativa alla passera non può essere fissata al di sotto di 25 cm. perché sia possibile classificare tale pesce come specie destinata al consumo?

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 63.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(31 maggio 2000)

L'omissione è deliberata ed è stata decisa dagli Stati membri in occasione del dibattito che ha portato alla revisione del pacchetto di misure tecniche per l'Atlantico nord-orientale come stabilito nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

Il proposito principale della Commissione nella revisione del pacchetto di misure tecniche era di migliorare, laddove e per quanto possibile, la selettività degli attrezzi da pesca per quanto riguarda le principali specie di pesci presenti nelle acque comunitarie. Salvo alcune eccezioni non rilevanti, le specie di pesci elencate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio sono quelle che sostengono le principali attività di pesca. La Commissione ha anche cercato, per quanto possibile, di stabilire misure minime di sbarco per queste specie in relazione alla selettività degli attrezzi da pesca utilizzati per la loro cattura.

I pesci piatti menzionati dall'onorevole parlamentare non rientrano nelle specie principali. Esemplari di tali specie incappano negli attrezzi da pesca impiegati innanzi tutto per catturare pesci delle specie principali. Dato che quasi tutti i pesci che dopo essere stati catturati e rigettati in mare, inclusi quelli menzionati nell'interrogazione, sono morti o moribondi, i vantaggi per la conservazione derivati dal rigetto in mare sono minimi o nulli.

Stabilire misure minime di sbarco per ogni specie affinché i pesci possano deporre le uova almeno una volta, implicherebbe l'adozione di maglie di grandi dimensioni al fine di evitare la cattura, e quindi la morte, degli esemplari di qualsiasi specie fino al momento in cui questi non raggiungano la prima maturità. Applicando le condizioni proposte dall'onorevole parlamentare riguardo alla passera, si dovrebbe adottare una misura di maglia superiore a 130 millimetri (mm). Sfortunatamente tale maglia permetterebbe di catturare poche sogliole. La passera si cattura spesso insieme alla sogliola, per cui la misura di maglia ottimale è di 80 mm. Utilizzando maglie di questa dimensione nella pesca mista della passera e della sogliola, si catturerebbero passere di misura uguale o superiore a 17 cm, mentre la dimensione alla prima maturità è molto superiore a 17 cm. Non esistono pertanto soluzioni soddisfacenti di questo problema né di problemi simili che si presentano in altre attività di pesca miste.

I pesci «sottomisura» non dovrebbero essere sbarcati ma rigettati in mare poiché hanno una lunghezza inferiore a quella prevista dal regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Qualora non sia stata stabilita alcuna misura minima, qualsiasi tipo di pesce può essere sbarcato, anche se non si è obbligati a farlo. I pescatori possono scartare i pesci piccoli per i quali non esistono sbocchi sul mercato. Tuttavia, se si trovasse un mercato per tali pesci, sarebbe preferibile sbarcarli e venderli invece di rigettarli in mare morti o moribondi.

Nei sistemi di pesca in cui si utilizzano reti con una maglia di 80 mm, insieme alle sogliole vengono catturate molte passere. In tali condizioni le passere di lunghezza uguale o superiore a 17 cm saranno conservate. E' questo il criterio su cui si è basata la Commissione nell'elaborazione della sua proposta iniziale per una misura minima di 17 cm per la passera. Il compromesso raggiunto ha stabilito una misura minima di 22 cm. Tuttavia, se si stabilisse ora una misura minima di 25 cm, tutte le passere di dimensione compresa tra i 17 ed i 24 cm dovrebbero essere rigettate in mare, morte o moribonde; ma così facendo non si contribuirebbe affatto alla conservazione della specie.

Va infine segnalato che non esiste nessuna classificazione del pesce che includa una categoria «pesci da consumo». Fatta eccezione per alcune condizioni applicabili alle aringhe, i pesci sbarcati possono essere utilizzati per qualsiasi scopo.

(2001/C 72 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1052/00
di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 850/98: controllo degli obblighi di cui al titolo III, art. 29 (potenza motrice non superiore a 221 kW)

A tutela dei pleuronettiformi, il regolamento (CE) n. 850/98⁽¹⁾ prevede delle cosiddette zone di divieto di pesca del pesce piatto, nelle quali sono ammessi solo pescherecci con una potenza motrice relativamente bassa (inferiore a 221 kW). Il Germanischer Lloyd ha tuttavia reso noto che, nonostante i controlli e il sigillo dei motori, tutti i tipi di motori, e in particolare quelli ad iniezione elettronica, sono manipolabili ai fini di un aumento della potenza motrice oltre la soglia massima consentita. Può la Commissione rispondere alle seguenti domande:

La Commissione reputa sufficiente:

1. un controllo della potenza motrice, sebbene vi siano dei fondati sospetti di possibili manipolazioni nonostante il sigillo?
2. conviene la Commissione sul fatto che le regolamentazioni tecniche (p.es. il numero delle catene poste davanti alle reti), pur apportando un analogo contributo alla conservazione della popolazione ittica, siano in primo luogo più facili da controllare e in secondo luogo meno manipolabili?

3. In che modo e con quale risultato la Commissione controlla le procedure di ispezione e quali misure sono previste per colmare eventuali lacune?

(¹) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 63.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 maggio 2000)

1. La Commissione è perfettamente consapevole del fatto che i motori possono essere manipolati in svariati modi e che, pertanto, il controllo della potenza motrice non sarà probabilmente mai sufficiente. Ciò nonostante, è necessaria una legislazione che definisca la soglia massima della potenza motrice per i pescherecci da traino; è quanto prevede l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse ittiche della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (¹).

2. Se è vero infatti che le norme tecniche possono forse essere controllate più facilmente e più rapidamente, è vero anche che, se esse dovessero sostituirsi completamente alle soglie imposte alla potenza motrice, non vi sarebbe alcun limite alle dimensioni ed alla potenza motrice dei pescherecci autorizzati ad entrare nella cosiddetta zona di protezione della passera di mare. Tale zona quindi cesserebbe di esistere con il risultato che gli effetti sulla conservazione del novellame della specie in parola verrebbero a scemare o sparirebbero del tutto. La Commissione è invece disposta a prendere in considerazione l'applicazione di misure tecniche — quali quelle proposte dall'onorevole parlamentare — in aggiunta alle limitazioni imposte alla potenza motrice.

3. Spetta ai singoli Stati membri controllare e garantire l'applicazione delle misure definite dalla normativa comunitaria; se uno Stato membro constata che un'imbarcazione contravviene alle norme stabilite, esso deve adottare i provvedimenti legali del caso. Purtroppo gli Stati membri, in talune occasioni, non hanno fatto ricorso a determinate facoltà quali, ad esempio, il controllo del consumo di combustibile di ciascuna imbarcazione, per determinare eventuali infrazioni ai requisiti legali.

Il servizio di ispezione della Commissione ha il compito di accertare che gli Stati membri assolvano adeguatamente le proprie responsabilità. Nel corso degli ultimi anni la Commissione ha svolto una serie di indagini che lasciano sospettare, sebbene sia difficile provarlo, che esistono effettivamente alcune lacune. Per eliminarle occorre trovare dei sistemi che consentano di misurare la potenza motrice in maniera omogenea in tutti gli Stati membri; non bisogna peraltro dimenticare la profonda divergenza esistente tra gli Stati membri sull'interpretazione giuridica delle caratteristiche che definiscono la potenza motrice.

La Commissione si sta adoperando a favore dell'elaborazione di una norma europea per il calcolo della potenza motrice dei pescherecci; in un secondo tempo potrà proporre che la legislazione comunitaria renda obbligatoria l'applicazione di tale norma.

(¹) GU L 125 del 27.4.1998.

(2001/C 72 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1093/00 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Antibiotici nelle uova

In novembre e dicembre la rivista italiana dei consumatori Altroconsumo ha acquistato in diversi supermercati delle città di Roma e Milano 32 confezioni diverse di uova e ne ha analizzato il contenuto. Le uova analizzate erano di categoria A, vale a dire erano uova da consumarsi fresche e in teoria di ottima qualità. In nove casi nelle uova sono stati riscontrati gli antibiotici proibiti Sulfonamid e Chinolonderivat.

Nel corso della crescita, per evitare malattie, agli animali vengono somministrati farmaci. Le uova deposte in questo periodo oppure immediatamente dopo dovrebbero ovviamente essere distrutte, anche quando il trattamento viene sospeso. E' assolutamente necessario lasciare passare il periodo indispensabile per l'espulsione delle sostanze dall'organismo delle galline e tale termine non è stato chiaramente rispettato. Il consumo di uova contaminate da antibiotici ha come effetto che determinati batteri diventano immuni e l'organismo umano si abitua a sostanze che riducono l'efficacia degli antibiotici in caso di malattia.

Può la Commissione comunicare se è al corrente del problema e se intende avviare misure per garantire la tutela dei consumatori e quindi la salute dei cittadini dell'Unione?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(9 giugno 2000)

Conformemente all'allegato II della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti⁽¹⁾, occorre sorvegliare la presenza nelle uova di sostanze antibatteriche, compresi i sulfamidici e i chinoloni, indipendentemente dal fatto che la somministrazione di tali sostanze sia o meno autorizzata per le galline ovaiole.

La Commissione non ha ricevuto dall'Italia la relazione nazionale per il 1999 sui risultati del programma di sorveglianza.

A seguito dell'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane una richiesta di informazioni su tali eventi e adotterà le misure che risulteranno opportune sulla base della risposta ricevuta.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996.

(2001/C 72 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1115/00 di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto

Cinque relazioni concernenti missioni veterinarie in vari Stati membri, pubblicate dalla Commissione nel corso del 1999, segnalano diffuse violazioni della direttiva del Consiglio 91/628/CEE⁽¹⁾ (modificata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CE⁽²⁾) sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Quali azioni intende adottare la Commissione per ricordare agli Stati membri che:

1. essi dovrebbero evitare programmi di trasporto che non prevedano soluzioni appropriate per quanto riguarda lo scarico di ovini e bovini, la somministrazione di cibo e acqua e un riposo di 24 ore dopo 29 ore di viaggio; e che
2. i veicoli «di base» non conformi al regolamento del Consiglio 411/98⁽³⁾ non dovrebbero essere utilizzati per i trasporti di animali di durata superiore alle 8 ore?

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 52 del 21.2.1998, pag. 8.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(22 maggio 2000)

La Commissione è consapevole del fatto che continuano ad aver luogo nella Comunità trasporti di animali in infrazione al disposto della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995⁽²⁾.

Spetta agli Stati membri garantire l'effettiva applicazione della normativa comunitaria nella pratica quotidiana. Tuttavia, gli esperti della Commissione effettuano periodicamente controlli in loco per accertare che la direttiva venga applicata in maniera uniforme e che le autorità degli Stati membri verifichino la conformità alle norme della direttiva in parola.

L'approvazione di ruolini di marcia inadeguati da parte delle autorità e l'impiego di veicoli che non rispettano le disposizioni del regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore⁽¹⁾ costituiscono vere e proprie infrazioni rilevate in occasione delle visite di ispezione effettuate dall'ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione. Alcune procedure di infrazione connesse alla protezione degli animali durante il trasporto sono già state avviate contro la Grecia ed altre sono attualmente in fase di preparazione nei confronti di altri Stati membri.

Nel frattempo, la Commissione ha di recente adottato diverse misure supplementari volte a migliorare vari aspetti della protezione degli animali durante il trasporto.

L'articolo 13 della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 95/29/CE, stabilisce che la Commissione debba presentare al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri da quando è entrata in applicazione la direttiva, accompagnata eventualmente da proposte. Tale relazione sarà presentata al Consiglio prima del mese di giugno 2000 e terrà conto di tutte le informazioni disponibili nonché, in particolare, dei risultati delle ispezioni effettuate dall'ufficio alimentare e veterinario cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Alla luce delle conclusioni della relazione, la Commissione presenterà proposte di modifica dell'attuale normativa, allo scopo di migliorarne l'applicazione.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995.

⁽³⁾ GU L 52 del 21.2.1998.

(2001/C 72 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1159/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea.

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) il cui capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea mentre il capitolo 5 si sofferma sugli aspetti normativi.

L'etichettatura è diventata una questione di politica commerciale in molti ambiti diversi tra cui quello della sicurezza alimentare. La Commissione seguirà orientamenti multilaterali in materia di etichettatura (punto 99). È evidente che ai prodotti alimentari importati dovrebbero essere applicate le stesse norme, in materia di etichettatura, alle quali sottostanno i prodotti alimentari dell'UE.

Ciò premesso, intende la Commissione adoperarsi affinché gli orientamenti multilaterali in materia di etichettatura si uniformino quantomeno alle corrispondenti direttive dell'UE? In caso affermativo, vengono già compiuti passi in questa direzione in seno agli organismi internazionali? In caso negativo, perché si oppone la Commissione a equivalenti orientamenti multilaterali in materia di etichettatura e di quali alternative dispone essa per applicare ai prodotti alimentari importati le stesse norme in materia di etichettatura applicabili ai prodotti alimentari dell'UE?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(16 giugno 2000)

Secondo la Commissione, l'obbligo dell'etichettatura dovrebbe riguardare indiscriminatamente sia i prodotti della Comunità, che i prodotti importati dai paesi terzi. L'attuale normativa comunitaria sull'etichettatura dei prodotti alimentari prevede già una serie di norme generali e specifiche riguardanti entrambi i tipi di prodotti. Fino ad oggi, tali disposizioni non sono state messe in discussione. Tuttavia, vi sono alcuni fattori importanti che andrebbero tenuti in considerazione nell'ambito degli scambi internazionali.

L'etichettatura rappresenta un termine generale che si presta ad una serie di finalità diverse, come ad esempio le informazioni ai consumatori sul contenuto dei prodotti, sui metodi di produzione e sugli ingredienti, le avvertenze sui potenziali rischi per la salute (ad es. eventuale presenza di allergeni). L'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie disciplina l'etichettatura laddove essa incide direttamente sulla sicurezza alimentare. Per altri aspetti, l'etichettatura è regolamentata dall'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (OTS) e anche dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). L'accordo OTS mira a garantire che le misure tecniche non ostacolino gli scambi internazionali. Le misure commerciali restrittive sono consentite solo se finalizzate al raggiungimento di un obiettivo legittimo. L'accordo OTS non menziona espressamente l'informazione del consumatore, tuttavia esso fa un riferimento esplicito ai problemi della salute e alla lotta contro le pratiche ingannevoli. Ciò non significa che l'accordo OTS non consideri l'informazione del consumatore come un obiettivo legittimo. Ciò è dimostrato in primo luogo dal fatto che l'accordo autorizza l'etichettatura quando viene utilizzata per combattere le pratiche ingannevoli e, in secondo luogo dal fatto che l'elenco degli obiettivi considerati legittimi non è completo.

La Commissione auspica l'avvio di negoziati multilaterali finalizzati al raggiungimento di un accordo internazionale sulle suddette questioni. Il Codex Alimentarius introduce una serie di norme generali e specifiche per determinate categorie di prodotti. La Commissione partecipa insieme agli Stati membri alle relative riunioni e continuerà ad impegnarsi al massimo per pervenire ad un accordo che soddisfi gli obiettivi comunitari dal punto di vista della tutela della salute e dell'informazione del consumatore.

(2001/C 72 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1169/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(10 aprile 2000)

Oggetto: Semi modificati di cotone

Malgrado le direttive comunitarie 90/220⁽¹⁾ e 98/95⁽²⁾ vietino l'importazione e la coltivazione di semi geneticamente modificati, in Grecia, stando a talune informazioni, sono stati importati semi di cotone di varietà convenzionali che precedentemente erano stati modificati. Come informa l'OSCA, che è l'organismo internazionale preposto alla certificazione dei semi, gli Stati Uniti non forniscono alcun certificato che attesti l'assenza di materiale geneticamente modificato nei semi importati da questo paese.

Poiché la legislazione europea vieta il commercio e l'impiego di semi geneticamente modificati, può la Commissione precisare:

1. se intende vietare l'importazione, dagli Stati Uniti e da altri paesi, nell'Unione europea, di semi di cotone e di altre piante per i quali manca una certificazione ufficiale che attesti l'assenza di materiale geneticamente modificato e,
2. se gli Stati membri, sulla base della vigente legislazione comunitaria, possono vietare unilateralmente l'importazione di questi semi?

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 25 del 1.2.1999, pag. 1.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(15 giugno 2000)

1. Nessuna varietà di cotone geneticamente modificato ha finora ricevuto l'autorizzazione per l'immissione sul mercato a norma della parte C della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Per due domande di autorizzazione relative all'immissione sul mercato di cotone resistente agli insetti ed agli erbicidi è in corso la procedura prevista dalla direttiva.

Secondo la normativa comunitaria in vigore, è vietata l'immissione sul mercato, compresa l'importazione, di sementi costituite da materiale geneticamente modificato (o contenenti tale materiale) che non è stato autorizzato nella Comunità ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio o in virtù di misure comunitarie equivalenti riferite a prodotti specifici. Questo principio si applica anche ai lotti di sementi di varietà convenzionali che contengono impurità di materiale geneticamente modificato non autorizzato.

Come indicato al punto 77 dell'allegato al Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare⁽¹⁾, la Commissione intende adottare, nell'ambito della normativa comunitaria vigente sulle sementi, norme di purezza riguardo alla presenza avventizia delle sementi geneticamente modificati nonché requisiti specifici di etichettatura dei semi con riferimento al materiale geneticamente modificato. In questo modo si garantirebbe l'integrazione delle suddette norme e dei requisiti di etichettatura nel procedimento di certificazione ufficiale per le sementi prodotte nella Comunità stabilito nella direttiva 69/208/CEE per il cotone. Le stesse misure sarebbero inoltre incluse nel regime di equivalenza che stabilisce i requisiti delle sementi importate nella Comunità, come è previsto nella stessa direttiva per il cotone.

Fino a tale data, ed in virtù dell'obbligo che ad essi incombe di controllare l'adempimento della normativa comunitaria, le autorità degli Stati membri devono valutare il rischio della possibile presenza di materiale geneticamente modificato non autorizzato e, in caso di sospetto, effettuare le prove opportune per intercettare i lotti contaminati ed impedire la loro commercializzazione ed il loro utilizzo.

Tenendo conto di quanto precede, la Commissione non propone per il momento di vietare le importazioni di sementi solo in considerazione del fatto che il paese esportatore non emette certificazioni ufficiali attestanti l'assenza di materiale geneticamente modificato nelle sementi.

2. Oltre ai controlli obbligatori prescritti dalle disposizioni comunitarie pertinenti, gli Stati membri possono includere unilateralmente qualsiasi altro controllo destinato a verificare la conformità con la normativa comunitaria nelle procedure applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi e prendere i provvedimenti necessari in caso di risultati che confermino la mancanza di detta conformità. Tuttavia, non esiste alcuna base che permetta agli Stati membri di vietare unilateralmente le importazioni di sementi solo in considerazione del fatto che il paese esportatore non rilascia certificazioni ufficiali del tipo citato dall'onorevole parlamentare nella prima interrogazione.

⁽¹⁾ COM(1999) 719 def.

(2001/C 72 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1170/00

di Arlindo Cunha (PPE-DE) alla Commissione

(10 aprile 2000)

Oggetto: Quote latte del Portogallo

1. La raccolta di latte vaccino in Portogallo ha registrato sensibili aumenti soprattutto nel 1999. Tali aumenti e la produzione lattiera sono più marcati in taluni poli regionali, come la Regione autonoma delle Azzorre.

2. La campagna 1999/2000 evidenzia già che le consegne di latte vaccino potranno superare il quantitativo di riferimento destinato al Portogallo. Secondo certi operatori, questo superamento potrebbe raggiungere un valore superiore a 100 000 tonnellate.

3. E' sorprendente quindi che il governo portoghese non abbia tentato di risolvere il problema nel quadro dei negoziati di riforma della PAC di cui all'Agenda 2000 come hanno fatto altri paesi, visto che in tale occasione esistevano già indizi sufficienti del fatto che il Portogallo aveva un problema grave per quanto riguarda le sue quote latte.

4. Il 13 marzo scorso, in un comunicato del Gabinetto del sottosegretario per i mercati agricoli e la qualità alimentare il governo sostiene di aver «chiesto alla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato sull'Unione, nell'ambito del trattamento da riservare alla regioni ultraperiferiche, un aumento delle quote della Regione autonoma delle Azzorre pari a 125 mila tonnellate, senza pregiudizio della quota nazionale attualmente detenuta dal Portogallo».

Secondo la Commissione, il governo portoghese ha adottato qualche iniziativa presso i servizi competenti della Commissione — e in particolare presso i servizi competenti facenti capo alla S.V. — al fine di negoziare un aumento delle quote portoghesi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 maggio 2000)

La Commissione è informata delle voci relative ad un superamento da parte del Portogallo della propria quota latte nel 1999/2000. Tale superamento sarebbe dovuto, tra l'altro, all'aumento della produzione nelle Azzorre. Tuttavia, nessun dato preciso sarà probabilmente disponibile prima della data prevista dalla normativa per la trasmissione da parte degli Stati membri alla Commissione dei risultati definitivi per la campagna 1999/2000, e cioè il 31 agosto 2000 al più tardi.

Da questo punto di vista le Azzorre si trovano in una situazione particolare, in quanto si tratta dell'unica regione ultraperiferica a produrre eccedenze, ben superiori al consumo interno. Tali eccedenze vengono esportate sul territorio continentale, dove esiste effettivamente il rischio di acquisti all'intervento a spese del bilancio comunitario. Tutte le altre regioni ultraperiferiche sono importatrici nette e la loro produzione complessiva non raggiunge un ventesimo di quella delle Azzorre.

Il governo portoghese ha trasmesso alla Commissione documenti datati novembre 1999 e marzo 2000 sulla revisione del regime «Poseima» e l'applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2, (ex articolo 227) del trattato CE, in cui non viene però sollevato il problema delle quote latte. Nel corso degli ultimi mesi, questo problema è stato evocato soltanto in occasione di contatti con parlamentari. Tuttavia, la Commissione ha ricevuto all'inizio del mese di aprile una domanda ufficiale dalle autorità portoghesi per l'aumento della quota latte delle Azzorre. Essa sta ora valutando tale domanda.

(2001/C 72 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1171/00

di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Aiuti all'energia nucleare e alle energie rinnovabili

Si chiede alla Commissione di rispondere all'interrogazione presentata (interrogazione E-2635/99)⁽¹⁾. In particolare, si chiede alla Commissione di elencare l'importo delle sovvenzioni in una tabella suddivisa per anni a partire dalla creazione della Comunità.

Il testo dell'interrogazione originale è il seguente:

1. Può la Commissione indicare l'ammontare degli aiuti imputabili ai corrispondenti titoli del bilancio delle Comunità europee destinati all'energia nucleare (inclusa la fusione), da un lato, e alle energie rinnovabili (solare ed eolica), dall'altro, a partire dalla data dell'istituzione delle Comunità?
2. In caso negativo, per quale motivo?

⁽¹⁾ GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 187.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(15 giugno 2000)

Come già precisato nella sua risposta alla Q.E. E-2635/99⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, la Commissione può fornire all'onorevole le informazioni richieste per il periodo 1990-1999. L'informazione, come ora richiesto, è fornita secondo una ripartizione per anno e in forma di tabella.

(Milioni di euro)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
JOULE I (Energia non nucleare) ⁽¹⁾	89,8	26,7	6,6							
JOULE II (Energia non nucleare) ⁽¹⁾		—	136,4	94,6	26,5					
Azioni di promozione (RES) ⁽¹⁾					24,9					
4° Programma quadro PRG (Energia non nucleare) ⁽¹⁾						313,3	163,5	266,5	260,1	
5° Programma quadro PRG (Energia non nucleare) ⁽¹⁾										211,6 ⁽²⁾
Altener I B4-1030				5,0	10,0	13,0	10,2	8,6		
Altener II B4-1030									11,0	15,4
Thermie B6-7151 ⁽³⁾	6,6	35,7	35,0	35,2	46,6					
Dimostrazione (Energia) ⁽³⁾						30,1	37,4	57,1	30,2	66,9
2° Programma quadro PRG (sicurezza nucleare/fusione)	242,2	156,8	46,0	3,8	3,3					
3° Programma quadro PRG (fissione/fusione)			134,8	222,9	222,3					
4° Programma quadro PRG (fissione/fusione)						340,1	258,6	197,8	206,4	
5° Programma quadro PRG (fissione/fusione)										237,8
Trasporto di materie radioattive B4-1020 ⁽⁴⁾	0,4	0,4	0,2	0,2	—	—	2,0	0,7	—	0,5
Formazione (Controlli di sicurezza)				0,3	0,7	0,9	1,3	1,8	0,1	1,1

⁽¹⁾ Le spese a favore delle energie rinnovabili sono parte integrante della linea di bilancio corrispondente al programma di RST sulle energie non nucleari, ossia non esclusivamente rinnovabili. Unicamente nel 1994, il bilancio «Ricerca» disponeva di una linea distinta — non legata ad un programma — per le energie rinnovabili; per il periodo 1995-1998 e per il 1999, le cifre menzionate comprendono la parte dimostrazione a cura della DG Energia.

⁽²⁾ Esecuzione degli stanziamenti.

⁽³⁾ Le cifre indicate riguardano soltanto le fonti energetiche rinnovabili (biomassa, energia geotermica, idraulica, solare, eolica, energie rinnovabili negli edifici e integrazione delle energie rinnovabili) e soltanto progetti di dimostrazione; alcune attività nel campo della diffusione, tra cui le attività della rete OPET concernenti le fonti energetiche rinnovabili, non sono incluse nelle cifre di cui sopra in quanto non sono classificate secondo la fonte energetica.

⁽⁴⁾ Compreso il programma SURE (1999).

⁽¹⁾ GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 187.

(2001/C 72 E/027)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1173/00
di Malcolm Harbour (PPE-DE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Finanziamenti della società dell'informazione nel settore automobilistico

In considerazione della ristrutturazione in corso nell'industria automobilistica dei West Midlands a seguito dello smembramento del gruppo Rover da parte della BMW, potrebbe la Commissione prendere in

considerazione la possibilità di concedere finanziamenti speciali alla regione dei West Midlands per progetti in materia della società dell'informazione incentrati su attività in cui potrebbero essere creati posti di lavoro per la forza lavoro qualificata ora alle prese con il problema della disoccupazione?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(8 giugno 2000)

Nel corso del periodo 2000-2006 saranno concessi contributi significativi dei fondi europei a finalità strutturale per i programmi di sviluppo economico nella regione West Midlands. A seguito dell'iniziativa e-Europe lanciata dal Consiglio europeo di Lisbona, lo sviluppo della società dell'informazione figura tra le priorità stabilite dalla Commissione e caratterizza numerosi piani di finanziamento europei. La Commissione intende assicurare che lo sviluppo della società dell'informazione sia adeguatamente tenuto presente nella prossima serie di programmi finanziati dai fondi strutturali in tale regione, in conformità con l'iniziativa e-Europe.

In primo luogo, gran parte della regione West Midlands è ammissibile agli aiuti dei fondi strutturali nel quadro dell'obiettivo 2 e del sostegno transitorio per l'obiettivo 2. Con uno stanziamento di oltre 850 milioni di €, il programma per la regione suddetta sarà il più importante del Regno Unito nel quadro dell'obiettivo 2 nel periodo 2000-2006.

Il piano di sviluppo per la regione West Midlands nell'ambito dell'obiettivo 2, presentato recentemente alla Commissione dalle autorità del Regno Unito, stabilisce le quattro priorità seguenti: 1) sviluppo di uno spirito imprenditoriale vario e dinamico; 2) creazione di una regione pronta a imparare e qualificata; 3) creazione delle infrastrutture e delle condizioni per la crescita; 4) rinascita delle comunità. Uno dei temi orizzontali del programma sarà il contributo a favore dell'innovazione e dello sviluppo della società dell'informazione. Nell'ambito di queste priorità, è possibile prevedere le seguenti azioni: aiuti alla formazione per l'utilizzazione e la promozione della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni; contributi a favore di PMI ad elevata tecnologia, compresi servizi specializzati di sostegno aziendale; concessione di capitali per l'avviamento tramite sovvenzioni, prestiti o finanziamenti in conto capitale. Nel piano presentato viene sottolineata la necessità di creare occupazione e ciascuna delle priorità proposte è valutata in termini di creazione di nuovi posti di lavoro.

In secondo luogo, la regione West Midlands beneficerà in parte del programma relativo all'obiettivo 3, che per il Regno Unito ammonta complessivamente a 4 500 milioni di €. A complemento dei programmi dell'obiettivo 2, tale finanziamento può essere utilizzato per ricollocare il personale specializzato in precedenza occupato nell'industria automobilistica.

Oltre a tali importi, la regione West Midlands potrebbe ricevere anche contributi a favore di progetti innovativi che comprendono ulteriori iniziative a livello della società dell'informazione. Attualmente, la Commissione sta sviluppando una serie di orientamenti concernenti tali azioni.

(2001/C 72 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1174/00 di Malcolm Harbour (PPE-DE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Ricerca nel settore automobilistico

In considerazione della ristrutturazione in corso nell'industria automobilista dei West Midlands, a seguito dello smembramento del gruppo Rover da parte della BMW, potrebbe la Commissione far sapere:

1. Qual è lo stato degli attuali progetti di ricerca nelle nuove tecnologie dell'automobile;
2. Quali sono le possibilità di far progredire promettenti nuove tecnologie mediante un programma speciale di finanziamenti iniziali per le nuove imprese stabilite nei West Midlands;
3. Se intende rendere disponibili finanziamenti speciali in considerazione del grave problema della disoccupazione fra i tecnici qualificati dell'industria automobilistica a seguito dello smembramento della Rover?

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

1. Dal 1992 il gruppo Rover ha partecipato a 79 progetti di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) finanziati dalla Comunità. La sua partecipazione in quanto coordinatore o partner ha abbracciato l'intera gamma delle attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione in campo automobilistico in settori quali le tecnologie avanzate di progettazione e fabbricazione, le tecnologie di informazione e di telecomunicazione, le tecnologie sulle energie rinnovabili ed efficienti, il miglioramento delle qualificazioni e della formazione. Trenta di questi progetti sono tuttora in corso.

2. Il Quinto programma quadro di ricerca promuove lo sfruttamento dei risultati dei progetti comunitari di ricerca e dispone di risorse limitate per sostenere la creazione di nuove imprese, soprattutto attraverso il programma specifico «Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI)».

Lo stesso vale per il terzo programma pluriennale a favore delle PMI, attuato principalmente partecipando ai bandi di gara o agli inviti a manifestare interesse pubblicati nella Gazzetta ufficiale e disponibili anche sul sito web di CORDIS.

Un'altra possibilità è l'accesso ad alcuni fondi, quali lo Strumento tecnologico europeo (ETF) e lo sportello MEP per l'avviamento (nell'ambito dell'iniziativa sulla crescita e sull'occupazione), attuati in associazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), incaricati della loro gestione. In questo caso, i fondi comunitari sono erogati attraverso imprese specializzate di capitali di rischio, che agiscono come intermediari qualificati per esaminare le richieste di finanziamento e, in seguito, sottoscrivono quote di partecipazione con le imprese selezionate basandosi su criteri commerciali.

Una vasta zona dei West Midlands, compresa una parte importante dello stabilimento Rover di Longbridge, è ammissibile agli aiuti concessi a titolo dell'obiettivo n. 2 o sta gradualmente uscendo dal suo campo di applicazione. Di conseguenza, i Fondi comunitari a finalità strutturale metteranno a disposizione della zona dei West Midlands compresa nell'obiettivo n. 2 un importo di 850 milioni di euro per il periodo 2000-2006. Stanno per iniziare le trattative su un piano di sviluppo dell'obiettivo n. 2 in cui saranno esaminate con particolare attenzione la crisi del settore automobilistico e la necessità di diversificare l'economia e di creare nuove imprese. Nell'ambito dei Fondi a finalità strutturale, e soprattutto del Fondo europeo di sviluppo regionale, sono possibili i seguenti interventi a favore delle PMI: sostegno delle imprese, finanziamento dei trasferimenti di tecnologie, miglioramento dell'accesso delle imprese ai finanziamenti e ai prestiti, creazione di infrastrutture e aiuti diretti agli investimenti. Il programma sarà orientato alla creazione di posti di lavoro di natura stabile e al sostegno dell'adeguamento strutturale della regione.

3. Per quanto riguarda l'alto tasso di disoccupazione di tecnici qualificati nel settore automobilistico, non è previsto alcun «finanziamento speciale o supplementare» a seguito dello smembramento della Rover. Oltre al contributo a titolo dell'obiettivo n. 2 sopra indicato, il Fondo sociale europeo fornirà ai West Midlands aiuti considerevoli a titolo dell'obiettivo n. 3, aiuti che possono essere utilizzati per affrontare, tra gli altri problemi, la possibile perdita di posti di lavoro a seguito della vendita della Rover da parte della BMW. I West Midlands riceveranno una quota considerevole dei fondi concessi nell'ambito del programma relativo all'obiettivo n. 3 del Regno Unito per un valore di 4500 milioni di euro. Il piano relativo all'obiettivo n. 3 è strutturato conformemente ai cinque campi d'azione indicati nel regolamento CEE n. 2084/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo⁽¹⁾. In relazione al caso Rover, due aspetti rivestono particolare interesse: il campo a), politiche attive nel mercato del lavoro (uno degli obiettivi strategici di questo campo d'azione prioritario è per l'appunto quello di ridurre la disoccupazione di lunga durata mediante misure destinate ai lavoratori disoccupati da recente data o minacciati dalla disoccupazione), e il campo d), adattabilità (uno degli obiettivi strategici di questo campo d'azione prioritario è di migliorare il livello di qualificazione e la capacità di adattamento della popolazione attiva).

Inoltre, il programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (seconda fase, periodo 2000-2006) sostiene le politiche di formazione continua degli Stati membri e può contribuire a creare gli adeguati strumenti di formazione (progetti pilota) necessari per l'organizzazione di

programmi di formazione che possano migliorare le competenze e il livello di qualificazione e facilitare il reinserimento dei lavoratori nella vita lavorativa.

(¹) GU L 193 del 31.7.1993.

(2001/C 72 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1197/00
di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale

Il Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR), istituito nel 1971, è un'associazione informale costituita da 58 membri del settore pubblico e privato che sostiene una rete di sedici centri di ricerca agricola internazionale. Compito del CGIAR è di contribuire a garantire la sicurezza alimentare e a debellare la povertà nei paesi in via di sviluppo attraverso la ricerca, la partnership, il rafforzamento delle istituzioni e il sostegno pubblico. Il CGIAR promuove lo sviluppo agricolo sostenibile basato su una gestione delle risorse naturali compatibile con l'ambiente. Per molti anni la Commissione europea ha fornito considerevoli aiuti finanziari al CGIAR, ma questo finanziamento è stato sospeso nel 1999 e la Commissione sta attualmente riesaminando le modalità per il futuro finanziamento del Gruppo.

Alla luce di tale riesame:

1. riconosce la Commissione l'utilità del contributo fornito dai centri di ricerca internazionale sostenuti dal CGIAR nel prevenire le carestie e migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali dei paesi meno sviluppati?
2. E' la Commissione a conoscenza di un'analisi del CGIAR effettuata recentemente da un rinomato gruppo internazionale di esperti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio della Terra, Maurice Strong, il quale ha concluso che il CGIAR rappresenta «in assoluto il migliore investimento nell'assistenza allo sviluppo»?
3. E' noto alla Commissione che il CGIAR sta ridefinendo i suoi programmi orientandoli più direttamente alle esigenze della ricerca in materia di risorse agricole e naturali nei paesi più poveri del mondo?
4. E' la Commissione consapevole del fatto che la presenza in loco nei paesi in via di sviluppo di scienziati CGIAR che lavorano in cooperazione con gli esperti locali pone il CGIAR in una posizione ineguagliabile che consente al Gruppo di fornire sostegno alla ricerca attuata nell'ambito dei sistemi nazionali di ricerca e agli agricoltori che da essa dipendono?
5. E' la Commissione al corrente del crescente impegno del CGIAR a lavorare sulle risorse ittiche, il bestiame, le risorse forestali e agroforestali, tutti settori che possono offrire grandi benefici alla popolazione povera e all'ambiente?

Se la Commissione è consapevole di tali fatti, sarebbe disposta a:

6. riconoscere pienamente il ruolo unico ed inestimabile del CGIAR nel trattare le priorità dell'UE in materia di assistenza allo sviluppo, ossia riduzione della povertà, maggiore sicurezza alimentare e protezione dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo?
7. Informare il Parlamento europeo quando riprenderà il finanziamento dei Centri CGIAR e con quali modalità?
8. Esaminare la possibilità di aumentare il livello di tale sostegno e assicurare che gli impegni siano contratti su base pluriennale?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(3 luglio 2000)

La Commissione è da lungo tempo partner e finanziatore del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR) ed è impegnata attivamente a favore dello sviluppo del sistema. Essa è pertanto al corrente sia del contributo del CGIAR alla ricerca agricola, sia degli sviluppi recenti a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Tenuto conto del suo notevole contributo agli obiettivi fondamentali dello sviluppo (alleviamento della povertà, sicurezza alimentare e gestione sostenibile delle risorse naturali), la Commissione considera molto redditizio investire nel CGIAR.

Pur riconoscendo tale importante contributo, la Commissione spera che il CGIAR proponga una visione di ampio respiro del sistema per il periodo 2005-2010 e metta a punto cambiamenti strutturali e nuovi partenariati al fine di adeguarsi ad un contesto in rapida evoluzione.

Nel frattempo, la Commissione sta definendo una strategia coerente a sostegno della ricerca agricola, tenendo conto dei vantaggi comparativi offerti dai vari operatori, incluso il CGIAR.

È attualmente in fase di studio una proposta di finanziamento per un programma triennale a sostegno del Gruppo. Per il primo anno (2000), la dotazione finanziaria ammonta a 20 milioni di euro.

Per il momento, non si prevede di aumentare l'attuale livello di finanziamento. La Commissione pensa, infatti, di confermare l'impostazione seguita nei confronti del CGIAR rispetto al livello globale. Al tempo stesso, viene attribuita grande importanza ai livelli regionale e subregionale, nell'ambito dei quali si continuerà a fornire assistenza ai sistemi nazionali di ricerca e ai loro organismi regionali attraverso programmi regionali di ricerca collaborativa. Quest'ultimo tipo di impostazione si è dimostrato molto efficace nel creare partenariati fra il CGIAR e le regioni.

(2001/C 72 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1199/00
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Farmaci somministrati ai bambini

Le statistiche del prestigioso British Medical Journal sottolineano che il 67% dei bambini ricoverati in ospedale nei reparti di pediatria generale riceve almeno una prescrizione farmacologica non rispondente ai criteri per i quali al farmaco è stata concessa la licenza d'uso.

Tenuto conto che, secondo l'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri», in Italia questa percentuale arriva anche all'86%, può la Commissione far sapere quali interventi prevede o ipotizza per affrontare questo grave problema che penalizza i bambini?

Può la Commissione inoltre far sapere se sono previste ricerche per migliorare le conoscenze scientifiche al fine di assicurare efficacia e sicurezza e l'uso più razionale dei farmaci somministrati ai bambini?

Può la Commissione infine indicare se sia possibile promuovere e sostenere il diritto del bambino ad un'assistenza farmacologica basata su «prove di efficacia» (evidence based medicine)?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(29 giugno 2000)

La Commissione è al corrente dei problemi sollevati dalla onorevole parlamentare: la situazione è infatti grave e non riguarda solo i bambini, bensì l'intera popolazione dell'Unione europea.

Effettivamente, nella maggior parte dei casi e per la maggior parte degli ambiti terapeutici i medicinali somministrati ai bambini non hanno una forma farmaceutica adeguata e non sono stati oggetto di sperimentazioni cliniche mirate per tale categoria di pazienti. Inoltre, le autorizzazioni all'immissione in commercio non prevedono specificatamente l'uso pediatrico. Per contro, i criteri di efficacia e sicurezza dei medicinali e quelli relativi al loro uso razionale devono applicarsi anche ai farmaci somministrati ai bambini.

In merito alle iniziative di ricerca comunitarie, due attività del programma specifico di ricerca «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche», del Quinto programma quadro, sono tese a garantire il migliore uso possibile delle risorse terapeutiche nelle cure sanitarie.

La prima attività è un'azione chiave «la cellula come fabbrica» che mira a migliorare la produzione delle sostanze terapeutiche incrementandone la sicurezza e l'efficacia; la seconda è un'attività generica concernente la valutazione di terapie specifiche in ambito ospedaliero mediante prove cliniche su vasta scala, per porre le basi di una medicina basata su prove per l'applicazione di terapie.

I progetti di ricerca attualmente in corso, selezionati in base ai risultati degli inviti a presentare proposte del 1999, studiano i migliori approcci terapeutici per i disturbi congeniti del metabolismo, le forme congenite di distrofia muscolare e le malattie rare del sangue che colpiscono in modo particolare i bambini. Purtroppo la Commissione non ha ricevuto proposte di progetti più mirati per il problema sollevato dalla onorevole parlamentare.

Nell'ottobre 2000 e in seguito nel 2001 e nel 2002 saranno pubblicati altri inviti a presentare proposte, secondo il calendario pubblicato nel programma di lavoro, a seguito dei quali la Commissione spera di ricevere progetti di ricerca che abbiano come obiettivo il miglioramento, l'efficacia e l'uso razionale delle terapie pediatriche.

(2001/C 72 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1207/00
di Ursula Schleicher (PPE-DE) al Consiglio

(27 aprile 2000)

Oggetto: Direttiva relativa alle acque di balneazione

In merito alla direttiva (COM(94) 0036)⁽¹⁾ presentata dalla Commissione europea nel 1994 concernente la modifica della direttiva 76/60/CEE⁽²⁾ relativa alle acque di balneazione il Parlamento europeo ha preso posizione in prima lettura il 12 dicembre 1996.

Può il Consiglio comunicare quando si potrà prevedere una posizione comune, affinché il Parlamento europeo possa prendere posizione in seconda lettura?

⁽¹⁾ GU C 112 del 22.4.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

Risposta

(18/19 settembre 2000)

Nel luglio 1998 le delegazioni degli Stati membri hanno optato per l'elaborazione da parte della Commissione di una nuova proposta di direttiva relativa alle acque di balneazione dato che, nel frattempo, la proposta della Commissione del 1994 era superata.

Il Consiglio è stato informato del fatto che la Commissione ha avviato un intenso programma di consultazione e lavori al fine di presentare, entro il giugno 2000, una comunicazione che tenga conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri e da tutti gli esperti scientifici, tecnici e gestionali coinvolti.

(2001/C 72 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1214/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Interrogazioni parlamentari concernenti Van Buitenen

Può la Commissione indicare quante interrogazioni scritte riguardanti le affermazioni di Van Buitenen sono ancora in attesa di risposta?

Da quanto tempo ciascuna interrogazione attende una risposta?

Quali sono le ragioni di tale ritardo in ogni singolo caso?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione*(17 luglio 2000)*

La Commissione risponde a tutte le interrogazioni scritte nel modo più rapido ed esauriente possibile, con un notevole dispendio di risorse.

Quest'anno ha risposto a 2064 interrogazioni scritte entro un lasso di tempo medio di 6 settimane e 1 giorno. La Commissione si sforza di rispondere entro i tempi indicati dal Parlamento (tre settimane per le interrogazioni prioritarie, sei settimane per le altre interrogazioni) riuscendo in molti casi a rispettare i termini sopraindicati. Nel 1999 e nell'anno in corso, la Commissione ha risposto a 20 interrogazioni presentate dall'onorevole parlamentare: in 12 casi egli ha ricevuto una risposta entro i tempi fissati dal Parlamento. Il lasso di tempo più lungo intercorso per una risposta ad una sua interrogazione è stato di 8 settimane e 2 giorni.

La Commissione non sa con certezza a quali interrogazioni si riferisca l'onorevole parlamentare, né crede che vi fossero interrogazioni scritte che si riallacciassero ad affermazioni del sig. Van Buitenen ancora in sospeso alla data in cui l'onorevole parlamentare ha presentato la sua interrogazione, o che non abbiano ricevuto una risposta a tutt'oggi. La Commissione ha individuato sei interrogazioni scritte al riguardo presentate quest'anno anteriormente all'interrogazione dell'onorevole parlamentare e si pregia di trasmettere copia delle suddette interrogazioni e delle relative risposte all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento, affinché possano constatare che la metà di queste hanno ottenuto una risposta entro i termini auspicati dal Parlamento.

(2001/C 72 E/033)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1240/00
di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione***(14 aprile 2000)*

Oggetto: Situazione del cormorano *Phalacrocorax (carbo carbo)* di cui nella direttiva 79/409/CEE

Nella direttiva UE 79/409/CEE⁽¹⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici, la specie *Phalacrocorax carbo sinensis* è tra quelle il cui habitat è protetto dall'allegato I della direttiva. Nel luglio 1997 la direttiva della Commissione 97/49/CEE⁽²⁾ ha modificato l'allegato I della direttiva 79/409/CEE e il cormorano *P. Carbo sinensis* è stato soppresso dalla lista.

La Commissione intende forse sopprimere dall'allegato I della direttiva 79/409/CEE anche il cormorano *P. carbo carbo*?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(5 giugno 2000)*

La sottospecie del cormorano *Phalacrocorax carbo carbo* non è inclusa, né mai lo è stata, nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Conseguentemente la domanda della onorevole parlamentare non è pertinente.

(2001/C 72 E/034)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1243/00
di Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) alla Commissione***(14 aprile 2000)*

Oggetto: Appalto di lavori del comune di Messina per una linea tranviaria finanziata con fondi europei

Il comune di Messina (Italia) ha appaltato i lavori per la costruzione di una linea tranviaria finanziata con fondi europei per 148 miliardi di lire.

Nella realizzazione dei lavori si è già registrato un forte ritardo sulla prevista tabella di marcia e, inoltre, sono stati arrecati — e continuano ad essere arrecati — notevoli danni ambientali quali lo sradicamento di oltre tremila alberi.

L'opera è stata progettata e finanziata senza uno studio sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) e sarebbero stati pagati stati di avanzamento dei lavori senza i prescritti controlli.

Può la Commissione riferire in merito all'intero iter di concessione del finanziamento dell'opera sopra indicata e, in particolare, sui controlli effettuati per gli eventuali pagamenti degli stati di avanzamento e sull'ammontare di questi ultimi?

Risposta data dal sig. Barnier In nome della Commissione

(6 giugno 2000)

Il programma operativo plurifondo (POP) per la Sicilia nel periodo di programmazione 1994-1999 prevede, tramite la misura 3.5, il finanziamento di interventi relativi al trasporto urbano su rotaia. In tale contesto, la Regione Sicilia ha proposto, ai fini del cofinanziamento comunitario, il progetto della costruzione di una linea tranviaria di collegamento tra Gazzi e Annunziata, a Messina.

Il progetto è attualmente all'esame della Commissione, la quale ha recentemente chiesto complementi d'informazione alle autorità regionali, segnatamente per quanto concerne gli aspetti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

In base ai risultati di questa valutazione, la Commissione deciderà in merito all'eventuale finanziamento del progetto in questione.

(2001/C 72 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1247/00 di Pasqualina Napoletano (PSE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Sottrazione di bambini somali a famiglie affidatarie italiane

Negli ultimi anni si sono verificati numerosi casi di sottrazione di bambini, soprattutto di nazionalità somala, affidati alla tutela di famiglie italiane da parte dei «genitori» (veri o presunti), che li hanno poi condotti illegalmente in altri Paesi (tra cui vari paesi membri dell'Unione europea).

In alcuni casi si è riusciti a rintracciare tali bambini, ma le famiglie cui erano stati precedentemente affidati hanno incontrato grandi difficoltà a far tutelare i diritti dei minori loro affidati presso le autorità giudiziarie di alcuni Stati membri dell'Unione.

Vi è il fondato sospetto che, in molti casi, questi minori siano stati sottratti non dai reali genitori ma da terzi che intendono lucrare sulle loro condizioni.

In particolare, sono stati riscontrati numerosi problemi nell'applicazione della Convenzione de L'Aia sulla sottrazione illecita internazionale dei minori, causa della disapplicazione di fatto e in concreto della Convenzione medesima, con conseguenti difficoltà ad accertare le condizioni di trattamento e di salute dei bambini, ad esercitare il diritto di visita e ad ottenere così il rimpatrio dei minori, come invece previsto dalla Convenzione. Tutto ciò per la tendenza delle autorità giudiziarie di alcuni Stati firmatari ad entrare nel merito dei provvedimenti di affidamento, in palese contrasto con lo spirito della Convenzione, che prevede invece il riesame del merito dei provvedimenti di affidamento soltanto in casi particolari.

Si chiede pertanto alla Commissione:

- quali misure le istituzioni dell'Unione intendano adottare per garantire un'effettiva cooperazione giudiziaria in materia di affidamento e di sottrazione internazionale di minori;
- quali misure intendano adottare al fine di garantire un'armonizzazione delle norme degli Stati membri in materia di riconoscimento degli affidamenti di minori;
- quali misure essa intende adottare al fine di garantire che gli accordi internazionali esistenti (Convenzione de L'Aia e altri) vengano effettivamente ed integralmente rispettati da parte delle autorità giudiziarie?

Risposta del sig. Vitorino a nome della Commissione

(23 maggio 2000)

Quanto al primo punto, sulle misure per garantire la cooperazione giudiziaria in materia di sottrazione internazionale di minori, la Commissione non intende, per il momento, adottare nessun provvedimento mirato.

Quanto al secondo punto, sull'armonizzazione delle norme degli Stati membri in materia di riconoscimento degli affidamenti dei minori, va osservato che il quadro («scoreboard») della Commissione prevede un programma di misure sul mutuo riconoscimento in materia civile di cui fanno parte le questioni familiari. D'altro canto, il 3 e 4 luglio 2000, a Parigi, si terrà un seminario con la partecipazione della Commissione che tratterà della questione del mutuo riconoscimento. In questo contesto, la presidenza francese intende varare in via prioritaria un'iniziativa per la predisposizione di un titolo esecutivo europeo sui problemi familiari (diritto di visita).

Quanto al terzo punto, sulle misure per garantire l'osservanza della Convenzione dell'Aia da parte degli Stati membri, non compete alla Commissione imporre agli Stati membri di applicare correttamente la convenzione.

(2001/C 72 E/036)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1256/00
di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Bombe radioattive sul Kosovo

Nelle undici settimane di guerra nel Kosovo, gli aerei NATO hanno sparato bombe all'uranio impoverito in quantità che ammontano a centinaia di chilogrammi di materiale radioattivo.

Le bombe, studiate in funzione anticarro, sono relativamente poco costose, dato che l'uranio impoverito è uno scarto di altre lavorazioni. Esse rilasciano una polvere finissima di ossido di uranio (il diametro di ogni particella è di 400 volte inferiore a quello di un granello di sabbia) che con il vento si disperde per decine di chilometri o viene veicolata dalle acque superficiali. La radioattività così sviluppata è estremamente pericolosa in caso di contaminazione interna, per inalazione o per ingestione. Le particelle di uranio infatti sono facilmente solubili nei fluidi dell'organismo e si fissano stabilmente in alcuni organi bersaglio, come reni, fegato e ossa.

Le persone che si trovano nella zona contaminata subiscono quindi danni notevoli all'organismo, sia per radiazione che per tossicità diretta.

Dall'esperienza della guerra del Golfo, in cui furono usate bombe analoghe dei cui effetti restarono vittime anche centinaia di militari americani, si è appreso che cancro, leucemia, aborti e malformazioni congenite, malattie epatiche e nervose, ne sono le conseguenze più immediate sugli uomini.

Ci sono poi le conseguenze a lungo termine sull'ambiente.

1. Non ritiene la Commissione che sia necessario adottare misure destinate ad accertare l'entità dell'inquinamento radioattivo nel Kosovo?
2. Non ritiene la Commissione di dover favorire misure di decontaminazione?
3. Non ritiene la Commissione di dover attuare un programma specifico di screening per la popolazione più a rischio, come donne in gravidanza e bambini?
4. Non crede la Commissione che sia necessario promuovere un'azione internazionale di messa al bando delle bombe a uranio impoverito?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(14 giugno 2000)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte date alle interrogazioni orali H-429/99 dell'onorevole Alavanos e H-431/99 dell'onorevole Papayannakis nel tempo delle interrogazioni della tornata parlamentare del settembre 1999⁽¹⁾ nonché all'interrogazione scritta E-1481/99 dell'onorevole Manisco⁽²⁾.

Per rispondere al primo dei quesiti dell'onorevole parlamentare, due studi sono stati realizzati per accertare, tra l'altro, se l'impiego di bombe all'uranio impoverito in Kosovo abbiano provocato un inquinamento radioattivo. Il primo, finanziato dalla Commissione, era una valutazione preliminare dell'impatto ambientale del conflitto in Kosovo ed è stato eseguito dal Centro regionale per l'ambiente dell'Europa centrale e orientale. La relazione si può consultare sul sito web del Centro: www.rec.org. Una valutazione più dettagliata è stata in seguito condotta dall'unità operativa per i Balcani del Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), la cui relazione è a sua volta disponibile sul sito web del Programma: www.grid.unep.ch. Entrambe le relazioni giungono alla conclusione che il conflitto in Kosovo non ha causato una catastrofe ambientale nella regione.

Alla luce di questi risultati non si è ritenuto necessario adottare misure del tipo di quelle menzionate nel secondo e terzo quesito dell'onorevole parlamentare. Ciononostante, la Commissione, attraverso il suo ufficio umanitario (ECHO) e la sua Task Force Kosovo, nel frattempo sostituita dall'Agenzia di ricostruzione, ha assunto il ruolo di guida delle iniziative internazionali intraprese più in generale per rispondere ad altri problemi, quali quello del trattamento dell'acqua. La Commissione sostiene inoltre, nel quadro del patto di stabilità, un programma regionale di risanamento ambientale che contribuirà alla ricostruzione ambientale in tutta la regione dei Balcani.

La Commissione non può trattare la questione più generale del divieto delle bombe all'uranio impoverito, poiché non è competente in materia di armamenti.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (settembre 1999).

⁽²⁾ GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 2.

(2001/C 72 E/037)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1261/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Trasferimento del complesso industriale Empresa Nacional de Celulosa-Electroquímica del Noroeste (ENCE-ELNOSA), situato nella città di Pontevedra, sulle rive dell'estuario omonimo, in Galizia

Il complesso formato dalle imprese pubbliche ENCE, produttrice di cellulosa e ELNOSA, produttrice di cloro, è situato nel territorio della città di Pontevedra a poche centinaia di metri dal centro della città sulla riva dell'omonimo estuario, in prossimità della città e del porto di Marín. Tale complesso costituisce oggi un fattore di continuo deterioramento delle acque dell'estuario, dotato di una fauna ittica particolarmente ricca, pregiudica le condizioni di vita delle città a causa dell'inquinamento atmosferico che produce e rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo urbanistico delle due città. Se il complesso chimico non fosse situato in tale zona, le città di Pontevedra e di Marín costituirebbero una zona urbanistica unica. Lo spazio occupato dalle fabbriche e da una immensa laguna di decantazione delle acque reflue è in riva al mare, in una delle località della Galizia più privilegiate dalla natura.

Il complesso è installato in terreni di concessione amministrativa che, secondo la legge sulle coste dello Stato spagnolo (articolo 66, paragrafo 2), scade tassativamente nel 2018. Tuttavia il complesso si trova in una situazione di illegalità. I disagi e le continue proteste dei cittadini hanno costretto il governo della Galizia a stabilire nel 1989 una convenzione con l'ENCE allo scopo di stabilire parametri per gli scarichi in mare come condizione per consentire l'utilizzazione di un emissario per scaricare le acque reflue al centro dell'estuario e a decretare nel 1991 la chiusura preventiva di ELNOSA. ENCE non ha rispettato la convenzione che aveva firmato e quindi ancora nel 1998 il governo della Galizia continuava a vietare l'utilizzazione dell'emissario per le acque reflue e ELNOSA continuava a scaricare mercurio senza auto-

rizzazione in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge. L'Amministrazione spagnola e l'Istituto nazionale di tossicologia affermano che le acque scaricate da ENCE sono da considerare tossiche e possono danneggiare gravemente l'ambiente e i servizi competenti dell'Università di Santiago affermano che i valori di mercurio presenti nella fauna dell'estuario sono di circa 0,1 ppm, e sono quindi superiori ai limiti consentiti.

Sapendo che, in ogni caso, il complesso non può fare alcuna previsione economica e industriale per un periodo successivo al 2018, anno in cui scade la concessione amministrativa dei terreni del litorale in cui è situato, ed essendo i responsabili a conoscenza dell'ostilità della popolazione nei confronti della fabbrica in vista dei gravi disagi che essa provoca, la Commissione non ritiene opportuno adottare le misure necessarie affinché, studiando il problema unitamente alle amministrazioni galiziana e spagnola e in vista dei danni economici, sociali e ambientali causati, la ELNOSA venga immediatamente trasferita e venga negoziato il trasferimento, in un periodo di tempo determinato e a breve termine, anche degli stabilimenti ENCE in un luogo idoneo?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

In base al principio di sussidiarietà non è compito della Commissione disporre il trasferimento di complessi industriali. Tuttavia, se venisse dimostrato che gli impianti in questione violano la normativa comunitaria in materia ambientale, la Commissione potrebbe sollecitare l'intervento delle autorità spagnole affinché queste ne garantiscano l'osservanza. Tra le misure che la Commissione può adottare al riguardo rientra anche il procedimento d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

Dalle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, emerge che la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾ non ha ancora efficacia vincolante nei confronti dei due impianti industriali in oggetto, e questo perché il termine ultimo per l'applicazione della direttiva è fissato all'ottobre 2007. Il caso deve essere perciò esaminato alla luce delle pertinenti direttive in materia di scarichi idrici e di emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera.

Preme rilevare che la Commissione aveva già esaminato una denuncia che segnalava la possibile violazione di diverse direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico e idrico da parte dell'impianto industriale di Pontevedra (Galizia). Dall'esame del caso non sono emerse infrazioni di sorta, per cui alla fine del 1999 ne è stata decisa l'archiviazione.

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996.

(2001/C 72 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1278/00 di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Agricoltura — Lino e Canapa

La Commissione è consapevole che a titolo delle sue attuali proposte tra il 60 e l'80 % dei terreni coltivati a lino nel Regno Unito non saranno ammissibili agli aiuti? E che ciò strangolerà immediatamente questa industria del Regno Unito?

La Commissione accetta che recentemente si siano sviluppati mercati innovativi per i raccolti di fibre corte, a costi di investimento cospicui per l'industria del settore, in numerosi Stati membri tra cui il Galles? Se gli agricoltori non hanno la possibilità di espandere la propria produzione per approvvigionare questi nuovi sbocchi allora gli investimenti nelle aree rurali saranno stati del tutto inutili.

E in ultimo la Commissione accetta che i confini tra i mercati di fibre corte e lunghe divengano indefiniti, in quanto le produzioni di fibre lunghe sono competitive anche sui mercati dei nuovi prodotti il che significa che aiuti differenziati offrano vantaggi concorrenziali ai produttori di fibre lunghe sul medesimo mercato?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(5 maggio 2000)

L'ammissibilità delle terre è un requisito generale del regime dei seminativi che è stato introdotto per ragioni ambientali e per tenere sotto controllo le spese di produzione e di bilancio. Poiché la proposta di riforma del settore del lino e della canapa⁽¹⁾ è in fase di discussione al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale, le norme definitive applicabili a detti prodotti dipenderanno dall'esito di tali discussioni.

Per quanto riguarda le fibre corte, la proposta sostiene effettivamente lo sviluppo di nuovi mercati per un periodo di 5 anni attraverso l'aiuto alla trasformazione della paglia. In effetti le finanze comunitarie non permettono di concedere sovvenzioni elevate ai nuovi prodotti che troverebbero uno sbocco soltanto ad un prezzo molto basso. In questo modo è dato il giusto segnale al settore: alla fine del periodo di transizione, queste produzioni dovranno essere economicamente redditizie con il livello comune di aiuto concesso ai seminativi.

Riguardo al tasso differenziato di aiuti applicabili alle fibre corte e lunghe di lino, la proposta tiene conto delle grandi differenze di costo di produzione e di valore esistenti tra i due prodotti. Dato che le fibre lunghe di lino utilizzate nell'industria tessile possono raggiungere prezzi varie volte più alti di quelli delle fibre corte destinati ad altri usi, non sembra opportuno pretendere che entrambi i prodotti competano sullo stesso mercato.

⁽¹⁾ GU C 56 E del 29.2.2000.

(2001/C 72 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1283/00**di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio**

(27 aprile 2000)

Oggetto: Esportazioni di rifiuti verso paesi terzi/Convenzione di Basilea

Ad onta di convenzioni internazionali le esportazioni di rifiuti (tossici) verso i paesi in via di sviluppo vanno aumentando. La Convenzione di Basilea ed il regolamento n. 259/93/CEE⁽¹⁾ disciplinano questi movimenti transfrontalieri di rifiuti. Secondo l'UNEP nel 1989 i paesi dell'OCSE hanno esportato un quinto dei loro rifiuti. A giudizio della relatrice dell'ONU, Fatma-Zohra Ksentini, i principali esportatori sono l'Australia, gli USA e gli Stati membri dell'UE Paesi Bassi, Germania e Inghilterra. Essa è preoccupata soprattutto per la crescente tendenza ad imbarcare i rifiuti tossici alla volta dei paesi in via di sviluppo per scaricarli ivi senza troppe cerimonie; Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

1. Come viene garantito il rispetto della Convenzione di Basilea e del regolamento 259/93/CEE da parte dell'Unione europea, ed in particolar modo:

- a) da quale servizio,
- b) da quanti funzionari,
- c) numero dei controlli effettuati annualmente, e
- d) luogo dei controlli?

2. I quantitativi di rifiuto della categoria 1 esportati dai 15 paesi membri dell'UE verso i paesi terzi dall'entrata in vigore della Convenzione di Basilea e del regolamento n. 259/93/CEE (ripartiti per anno, Stati membri esportatori e paesi di destinazioni)?

3. I quantitativi di rifiuto della categoria 2 esportati dai 15 paesi membri dell'UE verso i paesi terzi dall'entrata in vigore della Convenzione di Basilea e del regolamento n. 259/93/CEE (ripartiti per anno, Stati membri esportatori e paesi di destinazioni)?

4. Quante violazioni sono state rilevate dall'entrata in vigore della Convenzione di Basilea e del regolamento n. 259/93/CEE in sede di esportazione di rifiuti dell'UE verso paesi terzi, ed in particolare modo:

- a) in quali Stati membri,
- b) verso quali paesi terzi,
- c) ad opera di quali imprese,
- d) con riferimento a quali sostanze e quantitativi (rassegna dettagliata del tipo e peso),
- e) a quali date (rassegna cronologica delle infrazioni accertate)?

(¹) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

Risposta

(18/19 settembre 2000)

L'interrogazione posta dall'Onorevole Parlamentare non rientra nella competenza del Consiglio. Le questioni relative all'applicazione della Convenzione di Basilea e del regolamento 259/93/CEE riguardano sia gli Stati membri, sia la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze.

(2001/C 72 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1285/00 di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(19 aprile 2000)

Oggetto: Sovvenzioni per il carbone e l'energia nucleare

Nella Comunità, sia a livello dell'Unione europea, sia dei singoli Stati membri, vengono concesse sovvenzioni dirette e indirette di notevole entità ai settori dell'energia nucleare e del carbone. Un'interrogazione sull'argomento rivolta alla Commissione il 13.12.1999 ha ottenuto una risposta del tutto insoddisfacente. Inoltre, la Commissione pregiudica grandemente la sua credibilità allorché afferma che il fatto che la Comunità conceda sovvenzioni nel settore dell'energia atomica non ha finora potuto essere dimostrato.

1. Deve assumersi, di conseguenza, che alla Commissione, o ad alcuni suoi servizi, non sono sufficientemente noti i programmi di sostegno e le sovvenzioni esistenti, sia a livello comunitario sia degli Stati membri? Nelle interrogazioni deve allora presupporre una possibile disinformazione della Commissione?

2. Sovvenzioni indirette all'energia atomica si verificano, ad esempio, nei seguenti casi:

- Aiuti comunitari per la ricerca nucleare, la sicurezza dei reattori e la protezione dalle radiazioni;
- Aiuti nazionali per la ricerca nucleare, la sicurezza dei reattori e la protezione dalle radiazioni.

Sovvenzioni dirette all'energia atomica si verificano, ad esempio, nei seguenti casi:

- limitazioni della responsabilità civile vigenti nella Comunità per gestori di impianti nucleari con limiti massimi di indennizzo;
- spese connesse alle verifiche della sicurezza delle centrali nucleari ai sensi del trattato Euratom;
- possibilità, per i gestori di impianti nucleari nella Repubblica federale di Germania, di dedurre fiscalmente gli accantonamenti (la questione sarà tra breve oggetto di un'interrogazione specifica).

Quali misure ha attuato la Commissione nei confronti di queste e di altre sovvenzioni dirette e indirette, e quali misure pensa di attuare?

Nel caso non sia stata adottata alcuna misura particolare, può la Commissione indicare in quale periodo pensa di intraprendere iniziative concrete?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(15 giugno 2000)

1. In merito alle sovvenzioni all'energia nucleare, la Commissione conferma che nei casi in cui sono stati avanzati sospetti relativamente alla concessione nella Comunità di aiuti di Stato alla produzione di elettricità nucleare, i ricorrenti non sono mai stati in grado di dimostrare la fondatezza dei fatti addotti. Alcune disposizioni del trattato CE consentono peraltro la concessione di aiuti o l'adozione di misure di effetto equivalente. In caso di denuncia, è necessario effettuare un esame approfondito di ogni singolo caso per verificare la compatibilità degli aiuti.

2. Gli esempi menzionati dall'onorevole parlamentare sono conformi ai criteri stabiliti dalla Commissione nella disciplina per gli aiuti alla ricerca, in particolare per gli aiuti di Stato.

Le norme internazionali in materia di responsabilità civile nucleare sono stabilite nelle Convenzioni di Parigi, di Bruxelles e di Vienna sulla responsabilità civile nucleare. Non tutti gli Stati membri ne sono firmatari; non si possono pertanto prevedere limitazioni a livello comunitario.

La Commissione non è in grado di individuare quali test di sicurezza sarebbero finanziati in conformità delle disposizioni del trattato Euratom.

L'obbligo per i gestori di centrali nucleari di costituire riserve per il successivo finanziamento della parte terminale del ciclo del combustibile e dello smantellamento degli impianti rappresenta un diffuso metodo di internalizzazione dei costi esterni dell'energia nucleare. Si tratta di accantonamenti destinati a coprire oneri futuri che in principio non rappresentano sovvenzioni. Nondimeno, al momento, la Commissione sta esaminando una denuncia a tale proposito. Va peraltro osservato che il mercato interno trarrebbe vantaggio dall'armonizzazione in questo settore.

Alla luce delle informazioni di cui dispone, la Commissione non vede quali misure specifiche possano essere adottate nel settore nucleare oltre all'applicazione del diritto comunitario che deriva dai trattati.

Per il carbone, la Commissione non può che ribadire che gli aiuti diretti o indiretti all'industria carboniera sono esaminati in conformità della decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾, decisione ispirata a principi di trasparenza. Va inoltre ricordato che gli aiuti a finalità regionale destinati alla riconversione dei bacini carboniferi colpiti da ristrutturazione non sono esaminati in questo ambito, bensì conformemente all'articolo 87 (ex articolo 92), paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993.

(2001/C 72 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1289/00 di Pasqualina Napoletano (PSE) al Consiglio

(27 aprile 2000)

Oggetto: Sottrazione di bambini somali a famiglie affidatarie italiane

Negli ultimi anni si sono verificati numerosi casi di sottrazione di bambini, soprattutto di nazionalità somala, affidati alla tutela di famiglie italiane, da parte dei «genitori» (veri o presunti) e condotti illegalmente in altri paesi (tra cui vari paesi membri dell'Unione europea).

In alcuni casi si è riusciti a rintracciare tali bambini, ma le famiglie cui erano stati precedentemente affidati hanno incontrato grandi difficoltà a far tutelare i diritti dei minori loro affidati presso le autorità giudiziarie di alcuni Stati membri dell'Unione.

Vi è il fondato sospetto che, in molti casi, questi minori siano stati sottratti non dai reali genitori ma da terzi che intendono lucrare sulle loro condizioni.

In particolare sono stati riscontrati numerosi problemi nell'applicazione della Convenzione de L'Aia sulla sottrazione illecita internazionale dei minori, causa della disapplicazione di fatto ed in concreto della convenzione medesima, con conseguenti difficoltà ad accertare le condizioni di trattamento e di salute dei bambini, di esercitare il diritto di visita e ad ottenere così il rimpatrio dei minori, come invece previsto dalla Convenzione. Tutto ciò per la tendenza delle autorità giudiziarie di alcuni Stati firmatari ad entrare nel merito dei provvedimenti di affidamento, in palese contrasto con lo spirito della Convenzione, che prevede invece il riesame del merito dei provvedimenti di affidamento soltanto a casi particolari.

Si chiede pertanto al Consiglio:

- quali misure le istituzioni dell'Unione intendano adottare per garantire un'effettiva cooperazione giudiziaria in materia di affidamento e di sottrazione internazionale di minori;
- quali misure intendano adottare al fine di garantire un'armonizzazione delle norme degli Stati membri in materia di riconoscimento degli affidamenti di minori;
- quali misure si intendano adottare al fine di garantire che gli accordi internazionali esistenti (Convenzione de L'Aia e altri) vengano effettivamente ed integralmente rispettati da parte delle autorità degli Stati membri?

Risposta

(18/19 settembre 2000)

Il piano d'azione di Vienna del 3 dicembre 1998 e le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 fissano gli orientamenti per il lavoro da svolgere nei prossimi anni, segnatamente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, nella prospettiva di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nel quadro di tali orientamenti non si prevede di avviare lavori, fino al 2004, sulla possibilità di affidamento e di sottrazione internazionale di minori. Ciò premesso, qualora la Commissione o uno Stato membro sottoponessero una proposta o un'iniziativa, conformemente al disposto dell'articolo 67, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio la esaminerebbe con la massima attenzione.

Peraltro, il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato un regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Nel quadro di tale regolamento sono definite norme per quanto concerne i procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi instaurati in vista dello scioglimento del vincolo matrimoniale o della separazione. Il regolamento crea già una certa armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri, segnatamente in materia di riconoscimento delle decisioni prese in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda il terzo quesito, è noto al Consiglio che esistono strumenti internazionali, dei quali gli Stati membri sono Parti, che rientrano nel settore della tutela dei minori, in particolare, come giustamente indicato dall'Onorevole Parlamentare, la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Si tratta di convenzioni che gli Stati membri hanno firmato e ratificato. Spetta ai singoli Stati membri rispettarle e applicarle, conformemente alle norme del diritto internazionale pubblico.

(2001/C 72 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1290/00**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione***(19 aprile 2000)*

Oggetto: L'alta Autorità per le telecomunicazioni

L'alta Autorità per le telecomunicazioni che l'Italia ha destinato a Napoli — in violazione delle leggi e del buon senso — doveva essere un organismo snello, antiburocratico, efficace, imparziale. Si è rivelata invece un gigantesco organo burocratico con centinaia di dipendenti, poco occupati (nonostante la buona volontà di taluni), chiamati al «lavoro» in un edificio di 18 piani (Caltagirone) nel centro direzionale di Napoli.

Recentemente — ma non è che un esempio — l'Autorità ha affidato le pulizie dei locali ad una ditta per un compenso di 712 milioni per un biennio (circa 1 milione al giorno).

Cosa è in grado di fare la Commissione europea perché l'Italia sprechi meno soldi pubblici, ed in particolare perché l'Autorità delle telecomunicazioni cessi le sue pressoché inutili attività?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(9 giugno 2000)*

Il pacchetto normativo comunitario che disciplina le telecomunicazioni prevede che gli Stati membri istituiscano apposite autorità nazionali con specifiche attribuzioni e competenze in materia di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni recentemente liberalizzato. La responsabilità dell'attuazione del pacchetto normativo ricade in gran parte su tali autorità nazionali di regolamentazione, che sono chiamate a svolgere un ruolo chiave in questo campo in ciascuno Stato membro. Tali autorità contribuiscono inoltre in modo decisivo a garantire una coerente applicazione del pacchetto normativo comunitario grazie alla loro collaborazione con il comitato sulle licenze e il comitato sulla fornitura di una rete aperta (comitato ONP), alla loro partecipazione al comitato di alto livello delle amministrazioni nazionali e delle autorità di regolamentazione e, nei paesi in cui gli organismi di regolamentazione non fanno capo ai ministeri nazionali, alle loro attività di coordinamento nel gruppo dei regolatori indipendenti. Trattandosi di compiti che comportano responsabilità assai gravose, la Commissione ritiene che essi necessitino di investimenti adeguati in termini di risorse umane e finanziarie.

La Commissione riferisce regolarmente in merito all'attuazione del pacchetto normativo nella Comunità e valuta in tale contesto anche le attività delle autorità nazionali di regolamentazione. Nella quinta relazione sull'attuazione del pacchetto normativo⁽¹⁾ il funzionamento dell'autorità nazionale di regolamentazione italiana è stato giudicato complessivamente positivo.

D'altro canto, dalle informazioni allora in possesso della Commissione risultava che l'autorità italiana disponeva di un organico nettamente insufficiente in rapporto alle sue vaste attribuzioni, che spaziano dall'audiovisivo, alle telecomunicazioni e alla stampa, e che proprio tale carenza di personale aveva contribuito alle lungaggini riscontrate nel suo processo decisionale.

Ogni Stato membro è responsabile dell'organizzazione della propria autorità nazionale di regolamentazione e la Commissione non ha la potestà di intervenire in materia. In particolare l'ubicazione della sede è, conformemente al principio di sussidiarietà, di esclusiva competenza degli Stati membri.

⁽¹⁾ COM(1999) 537 def.

(2001/C 72 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1295/00**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Patenti di guida e diabete

Il governo britannico della direttiva 91/439/CEE⁽¹⁾ richiede di vietare la guida di autoveicoli per il trasporto di passeggeri e di veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate praticamente a tutte le persone affette da diabete che necessitano di un trattamento a base di insulina.

1. È a conoscenza la Commissione dell'introduzione di tali misure restrittive anche in altri Stati membri?

Il governo britannico sostiene che la sua politica in materia deriva da una «approfondita valutazione effettuata da esperti riguardo ai pericoli associati alla guida di veicoli di grandi dimensioni da parte di diabetici trattati con l'insulina». Nel febbraio 2000 tuttavia la commissione per la scienza e la tecnologia della Camera dei comuni ha annunciato che la fonte di tali prove non ha potuto essere identificata.

2. È la Commissione a conoscenza di prove che potrebbero avvalorare l'interpretazione della direttiva così come applicata dal governo britannico?

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.1.1991, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(21 giugno 2000)

La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida⁽¹⁾, al punto 10 dell'allegato III così recita:

«La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.»

Ne consegue che alle persone affette da diabete mellito non è di regola permesso guidare autobus o automezzi pesanti, in considerazione delle perdite di conoscenza cui possono essere soggetti. È infatti ovvio che se la perdita di conoscenza avviene mentre l'individuo è alla guida di un veicolo di grandi dimensioni, il rischio di causare un grave incidente risulta estremamente elevato.

Le disposizioni dell'allegato III della direttiva sono basate sui pareri medici di esperti provenienti da tutti i paesi dell'Unione.

Benché l'interpretazione delle specifiche disposizioni della direttiva concernenti i «casi eccezionali» sia lasciata al giudizio dei singoli Stati membri, è chiaro che essa non può spingersi fino ad autorizzare le persone affette da diabete, che necessitano un trattamento a base di insulina, a guidare automezzi pesanti o autobus.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

(2001/C 72 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1306/00**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Benessere dei polli da carne (broilers)

In una relazione sul «Benessere dei polli da carne (broilers)», elaborata recentemente dal Comitato scientifico della Commissione per la salute e il benessere degli animali, si giunge alla conclusione che la determinazione dell'industria di allevamento dei broilers di ottenere rapidi tassi di crescita provoca sofferenze agli animali causando dolori alle zampe e asciti. Il Comitato scientifico ha sottolineato altresì che il massimo coefficiente di densità accettabile è di circa 30 kg/m² e che densità inferiori a questa soglia

aumenterebbero notevolmente il benessere. Il Comitato conclude infine che le severe restrizioni cui sono soggetti gli allevatori per quanto concerne l'alimentazione di questi animali creano problemi inaccettabili sul piano del benessere e che è necessario migliorare il benessere dei volatili da allevamento.

Quali iniziative intende adottare la Commissione per affrontare il problema della salute e del benessere di questi animali messo in evidenza dalla relazione del Comitato scientifico?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

Le responsabilità della Commissione in materia di protezione degli animali sono aumentate in seguito alla recente modifica introdotta nel trattato (CE) che prescrive alle istituzioni europee ed agli Stati membri di considerare prioritario il benessere degli animali in sede di elaborazione della politica agricola, dei trasporti, del mercato unico e della ricerca.

L'articolo 5 della direttiva 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti⁽¹⁾, stabilisce che la Commissione deve presentare al Consiglio le proposte necessarie ai fini di un'applicazione uniforme della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e, in base ad una valutazione scientifica, le raccomandazioni adottate ai sensi di detta convenzione e ogni altra norma specifica.

Poiché la relazione finale del Comitato scientifico per la salute ed il benessere degli animali sul benessere dei polli da carne (broilers) è stata adottata il 21 marzo 2000, la Commissione dispone ora di dati scientifici su cui elaborare disposizioni specifiche fondate sull'articolo 5 della suddetta direttiva. La Commissione intende esaminare il problema del benessere dei polli da carne alla luce del parere del comitato.

⁽¹⁾ GU L 221 dell'8.8.1998.

(2001/C 72 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1308/00 di Paul Rübigen (PPE-DE) alla Commissione

(27 aprile 2000)

Oggetto: Disposizioni relative ai trasporti da paesi terzi

In Italia sorgono continuamente problemi al momento dell'esecuzione di trasporti da paesi terzi, che per le imprese dei trasporti finiscono spesso con il sequestro dei veicoli da parte delle autorità italiane.

Un accordo amministrativo stipulato dall'Italia e dalla Germania prevede ora che le aziende di trasporti tedesche possano terminare un trasporto da paesi terzi sul territorio italiano se dispongono di un relativo permesso bilaterale e sono transitate precedentemente nel paese d'origine del veicolo. Tale possibilità non è invece data invece ai trasportatori austriaci, per i quali è dunque impossibile terminare un trasporto da paesi terzi sul territorio italiano (con l'eccezione dei permessi CEMT).

Sorgono pertanto due quesiti:

- Come si concilia l'accordo amministrativo stipulato da Italia e Germania riguardo ai trasporti da paesi terzi con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino?
- Entro quando si potrà contare sulla possibilità di effettuare trasporti da paesi terzi senza alcuna discriminazione in tutta l'UE, e come si configura attualmente la situazione di accordi e negoziati per quanto riguarda gli accordi relativi ai trasporti tra l'UE e i paesi terzi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 giugno 2000)

Come giustamente sottolineato dall'onorevole parlamentare, il trasporto di merci su strada tra due Stati, di cui almeno uno sia un paese terzo, ad opera di un vettore con sede in uno Stato membro, è tuttora subordinato ad autorizzazioni bilaterali.

In effetti, la normativa comunitaria applicabile (regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri⁽¹⁾) prevede esplicitamente che gli accordi bilaterali che disciplinano il trasporto con un paese terzo rimangano impregiudicati, in attesa della conclusione di accordi tra la Comunità e i paesi terzi. Tali accordi bilaterali, tuttavia, definiscono distintamente i vettori con sede in uno Stato firmatario e quelli con sede in un altro Stato.

Attualmente non sono in corso negoziati tra la Comunità e i paesi terzi mirati alla conclusione di accordi relativi al trasporto su strada in sostituzione degli accordi bilaterali stipulati tra Stati membri e paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 95 del 9.4.1992.

(2001/C 72 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1317/00**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(27 aprile 2000)

Oggetto: Prelievo eccessivo di risorse idriche (comuni di S. Giovanni in Persiceto e Crevalcore)

Nei territori dei comuni di S. Giovanni in Persiceto e Crevalcore (nella provincia di Bologna, regione Emilia e Romagna, Italia) si sono verificati fenomeni di subsidenza (abbassamento del terreno di circa 2 metri) dovuti ad un prelievo eccessivo di risorse idriche della zona da parte dell'azienda pubblica per l'erogazione di acqua Seabo. Tali fenomeni rendono di fatto questi territori della pianura bolognese tra i più esposti, nell'area della pianura padana, al rischio di inondazioni, con conseguenti danni economici ed ambientali.

Ciò premesso potrebbe la Commissione far sapere:

- se in questo caso specifico si siano verificate violazioni di norme comunitarie in materia di salvaguardia dell'ambiente e di sicurezza dei cittadini;
- se esistono provvedimenti in campo comunitario tesi a prevenire fenomeni di subsidenza?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 giugno 2000)

Benché la normativa esistente disciplini diversi aspetti qualitativi delle acque, come ad esempio la qualità dell'acqua potabile, la qualità delle acque di balneazione o i criteri per valutare le prestazioni degli impianti per il trattamento delle acque reflue, non esiste invece alcuna normativa che ne disciplini gli aspetti quantitativi, fra cui appunto l'estrazione e l'eccessiva estrazione. La Commissione non dispone quindi, per il momento, di alcuna base legale che giustifichi un suo intervento.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio stanno attualmente lavorando ad una direttiva quadro in materia di acque⁽¹⁾, sulla quale il Parlamento si è pronunciato in seconda lettura nella sessione plenaria del febbraio 2000⁽²⁾. La procedura di conciliazione fra Parlamento e Commissione è tuttora in corso (dovrebbe presumibilmente concludersi il 19 luglio 2000).

La direttiva prevede in particolare che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere e mantenere un buono stato delle acque sotterranee, definito in termini di buono stato chimico e buono stato quantitativo; per buono stato quantitativo si intende l'equilibrio fra le risorse idriche sotterranee disponibili ed il tasso medio annuo di estrazione a lungo termine. Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo tutte le estrazioni (sia da corpi idrici sotterranei che da quelli superficiali) saranno di norma subordinate all'ottenimento di un permesso. Solo dopo l'adozione della direttiva proposta, il mancato raggiungimento o mantenimento dell'equilibrio fra ravvenamento naturale ed estrazione costituirà un'infrazione della normativa comunitaria.

(¹) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva in materia di acque) e relative proposte modificate (GU C 184 del 17.6.1997; GU C 16 del 20.1.1998 e GU C 108 del 7.4.1998) — Posizione comune del Consiglio del 22.10.1999 (GU C 343 del 30.11.1999).

(²) Parere del Parlamento europeo del 16.2.2000, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2001/C 72 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1319/00

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(3 maggio 2000)

Oggetto: Programma europeo 'latte alle scuole'

La Commissione intende modificare drasticamente il programma europeo «latte alle scuole». Per ora, la cessione di latte alle scuole è sovvenzionata nella sua totalità dall'Unione europea. In futuro tale finanziamento sarà ridotto della metà. La metà restante dovrà essere finanziata dagli Stati membri, ma è possibile che venga accollata ai produttori di latte e/o all'industria lattiero-casearia. Tale drastica proposta incontra parecchia resistenza, tra l'altro a causa dell'impatto negativo sul consumo del latte.

1. Il Consiglio si schiera sulle tesi della Commissione volte a dimezzare la sovvenzione del programma «latte alle scuole»? In caso negativo, qual è la posizione del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento del programma europeo «latte alle scuole» e quale proposta alternativa di finanziamento avanza il Consiglio?
2. Il Consiglio ha effettuato uno studio approfondito sull'impatto della proposta della Commissione sul consumo di latte nelle scuole? In caso negativo, come mai, e intende ancora il Consiglio svolgere uno studio, dato il probabile impatto negativo sul consumo del latte? In caso affermativo, quali sono gli effetti attesi e quali conclusioni trae il Consiglio dai risultati di tale studio?
3. Non ritiene il Consiglio che sia più opportuno mantenere il finanziamento integrale del programma «latte alle scuole», considerati i positivi effetti del latte sulla salute? In caso negativo, come mai il Consiglio appoggia la proposta della Commissione di dimezzare la sovvenzione, nonostante gli effetti positivi del latte sulla salute? In caso affermativo, proporrà il Consiglio che il programma «latte alle scuole» sia finanziato stabilmente dall'Unione europea?

Risposta

(18/19 settembre 2000)

1. Nel febbraio del 1999, la Commissione ha presentato una relazione circostanziata di valutazione dell'impatto e del funzionamento della misura di distribuzione di latte nelle scuole nell'Unione europea (misura sovvenzionata al 95% dall'Unione europea). Sulla base di tale relazione, la Commissione aveva inizialmente previsto di non rinnovare questa iniziativa.

Il Consiglio, nel quadro del pacchetto «prezzi» del giugno 1999, ha proceduto ad un dibattito approfondito sulla relazione presentata dalla Commissione, a conclusione del quale ha adottato la seguente dichiarazione:

«I Ministri dell'agricoltura ritengono che il consumo di latte rivesta una grande importanza in considerazione del suo elevato valore nutrizionale, in particolare per i bambini e i giovani. Essi giudicano pertanto opportuno riflettere ulteriormente su come incentivare tale consumo in modo economicamente efficiente, tenendo conto delle risorse finanziarie globalmente disponibili.»

2. Nel dicembre 1999, alla luce dei suddetti elementi, la Commissione ha deciso di rivedere i suoi orientamenti iniziali ed ha presentato una proposta di regolamento inteso a mantenere il programma in base ad un finanziamento del 50 % per la Comunità e del 50 % per gli Stati membri.

3. Nella sessione del 20/21 marzo 2000, il Consiglio ha proceduto ad un ampio dibattito orientativo sulla proposta della Commissione, nell'attesa del parere del Parlamento europeo. Emerge in particolare dal suddetto dibattito che sussistono obiezioni di notevole importanza per quanto riguarda il sistema di finanziamento proposto della Commissione. Sono state inoltre sollevate osservazioni relative a questioni tecniche.

Il Consiglio, conscio dell'importanza politica e sociale della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare, ne riprenderà prossimamente l'esame alla luce del parere espresso dal Parlamento europeo il 3 maggio 2000, nel quale questa Istituzione si pronuncia a favore della proposta della Commissione, segnatamente modificata in relazione al meccanismo di finanziamento.

(2001/C 72 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1321/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(3 maggio 2000)

Oggetto: Interventi per porre rimedio alla fame in Etiopia e in altri paesi africani

La riunione del Cairo fra l'Unione europea e gli Stati africani è coincisa con un inasprimento della fame che colpisce in questo momento milioni di persone del vicino continente, specialmente l'Etiopia, una situazione drammatica già denunciata dall'ONU, dalle ONG e dai mezzi d'informazione.

In Etiopia, la siccità e la guerra con l'Eritrea stanno mettendo in pericolo la vita di due milioni di persone. Quali misure sta adottando l'Unione europea per porre rimedio con urgenza a questa tragedia? E' disposta a decidere un intervento umanitario, senza timore d'ingerenze, imponendo all'Etiopia e all'Eritrea una distribuzione degli alimenti che utilizzi le vie di comunicazione più utili, fra quelle esistenti?

Risposta

(26 settembre 2000)

Il Consiglio ha ripetutamente condannato l'insensata recrudescenza dei combattimenti fra Etiopia ed Eritrea. Nel ricordare che ogni governo è responsabile del benessere della sua popolazione deplora che, mentre la regione versa in una grave crisi alimentare, risorse preziose siano dirottate per sostenere il conflitto. Il Consiglio plaude pertanto all'embargo sulle armi nei confronti dei due paesi decretato all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite con la risoluzione 1298 e ricorda la sua decisione relativa a un embargo analogo, in vigore dal 15 marzo 1999.

Il Consiglio auspica che i contatti con l'Etiopia e l'Eritrea attualmente in corso sotto gli auspici dell'OUA producano risultati sostanziali e dichiara che l'UE è pronta a sostenere le iniziative di pace avviate sotto la presidenza dell'OUA, anche tramite la missione del Rappresentante speciale dell'UE, Senatore Serri.

Il Consiglio conferma che l'UE intende continuare ad offrire un aiuto umanitario d'urgenza attentamente mirato alle persone che più ne hanno bisogno, al fine di scongiurare qualsiasi possibilità di diversione. L'aiuto è deciso in base alle procedure di regolamentazione vigenti dalla Commissione, che potrebbe fornire informazioni più dettagliate sulle azioni specifiche intraprese.

(2001/C 72 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1325/00
di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione

(17 aprile 2000)

Oggetto: Allevamento industriale di animali

Taluni paesi in via di sviluppo hanno già adottato metodi industriali di allevamento degli animali. Altri probabilmente li adotteranno quanto prima. Siffatte forme di allevamento non solo sono pregiudizievoli al benessere degli animali, ma rappresentano altresì gravi minacce per l'ambiente, la salute umana e la riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo.

Quali misure intende prendere la Commissione per incoraggiare i paesi in via di sviluppo a non adottare sistemi di allevamento industriale degli animali? In particolare, elargisce la Comunità aiuti finanziari per progetti che comportano la creazione o la promozione dell'allevamento degli animali su scala industriale nei paesi in via di sviluppo?

Risposta data dal sig. Nielson A nome della Commissione

(16 giugno 2000)

La Commissione è consapevole delle possibili conseguenze dell'industrializzazione dell'allevamento, soprattutto nelle aree suburbane. Il settore dell'allevamento nei paesi in via di sviluppo sta subendo cambiamenti drammatici. L'aumento della popolazione, l'aumento dei redditi e la crescente urbanizzazione faranno sì che entro il 2030 la domanda triplicherà, mentre la popolazione mondiale raddopierà. L'aumento della domanda produrrà presumibilmente cambiamenti significativi nella struttura dell'industria dell'allevamento, soprattutto nel senso dell'adozione di forme sempre più intensive di produzione. Se non sarà accompagnata da un approccio adeguato dal punto di vista delle politiche e della tecnologia, questa evoluzione avrà una grave ripercussione sulle risorse naturali. Al momento, tale evoluzione avviene in una situazione di vuoto politico e istituzionale.

Il recente studio «Interazioni tra allevamento e ambiente» (finanziato da diversi donatori, tra cui la Comunità) contiene un'approfondita analisi dei principali rapporti tra l'allevamento di animali e le risorse naturali. La conclusione della ricerca è che in molti paesi in via di sviluppo l'industrializzazione della produzione e della trasformazione degli animali da allevamento è, per varie ragioni, motivo di preoccupazione. In primo luogo, l'allevamento industriale genera un reddito sostanzialmente inferiore a quello ottenibile, a parità di volume produttivo, dai piccoli allevatori. A livello di produzione, i benefici riguardano un numero ristretto di persone. La disponibilità di proteine animali a basso prezzo favorisce anche i consumatori poveri, ma gli effetti sulla povertà e sull'equilibrio socioeconomico, per quanto riguarda la produzione di animali da allevamento, sono nel complesso ampiamente negativi. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura, l'industrializzazione dell'allevamento sottrae alle aree in cui si pratica l'allevamento su piccola scala il maggiore stimolo alla crescita. È vero tuttavia che l'industrializzazione del settore crea molti nuovi posti di lavoro nei macelli, nei caseifici, negli impianti di trasformazione degli alimenti e nel settore della vendita al dettaglio. In secondo luogo, il fatto che l'allevamento industriale non dipenda dal territorio implica che gli stabilimenti tendono a concentrarsi nelle zone suburbane e urbane, producendo un grave e sempre maggiore danno all'ambiente. Il ciclo delle sostanze nutritive, tipico dei piccoli allevamenti viene interrotto. I nutrienti vengono concentrati in uno spazio limitato e spesso scaricati nell'ambiente senza essere trattati. In terzo luogo, le forme intensive di allevamento non solo sono associate a tutta una serie di malattie, molte delle quali rappresentano una minaccia per la salute umana, ma rappresentano un terreno di coltura di nuove malattie (Nippah, encefalite spongiforme bovina, influenza aviaria) le cui conseguenze sono ancora sconosciute. La salute pubblica è minacciata anche da altri problemi legati alla sicurezza alimentare, per esempio quelli manifestatisi recentemente in Europa con lo scandalo della diossina, oppure la resistenza agli antibiotici e la questione dei residui chimici nelle carni. Infine, l'assenza di una legislazione sul benessere degli animali, e di norme sulla sua applicazione, la concentrazione degli allevamenti, l'inadeguatezza delle modalità di trasporto e degli impianti di macellazione, nonché la mancanza di sensibilità nei confronti del benessere degli animali sono questioni che destano sempre maggiori preoccupazioni.

Se si vogliono individuare nuovi approcci e nuovi strumenti, tale analisi necessita di un maggiore approfondimento. A questo fine, la Commissione, nel contesto dell'iniziativa internazionale LEAD («Allevamento, ambiente e sviluppo»), sta preparando uno studio in Asia e in America Latina per dotare i responsabili del processo decisionale di strumenti che permettano la scelta di modalità di allevamento intensivo eque e compatibili con l'ambiente. Dallo studio ci si aspetta un'analisi completa dei settori della trasformazione e dell'allevamento, nonché specifiche raccomandazioni per rendere la gestione pubblica più corretta e competente nei settori della ricerca e dello sviluppo, dell'ambiente, della riduzione della povertà,

dell'equità, del benessere degli animali e della salute pubblica. Tale analisi dovrebbe poi portare alla definizione di strategie per individuare il ruolo dell'allevamento nel processo di sviluppo. In questo senso essa potrà essere utilizzata da istituti di ricerca, agenzie di sviluppo ed enti finanziatori privati e pubblici. L'ultimo obiettivo, che dovrebbe essere garantito dal Centro virtuale di ricerca e sviluppo (parte integrante dell'iniziativa LEAD) è l'utilizzo dei risultati del progetto da parte dei responsabili del processo decisionale e della scelta delle politiche. La Commissione ha preparato i documenti necessari ed è in procinto di proporre il finanziamento dello studio a titolo di vari strumenti finanziari interni (linee di bilancio «Ambiente» o ALA-MEDA). Lo studio dovrebbe fornire alle autorità politiche uno strumento originale e innovativo di selezione delle priorità e delle strategie nazionali e ai finanziatori uno strumento che li può aiutare a calibrare meglio le forme di aiuto.

La Comunità non è a favore della creazione o della promozione dell'allevamento industriale nei paesi in via di sviluppo, un settore prevalentemente gestito da privati; il suo obiettivo è soprattutto quello di aiutare i piccoli agricoltori poveri.

(2001/C 72 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1331/00
di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione

(27 aprile 2000)

Oggetto: Possibilità per i cittadini dell'Unione di far valere violazioni di diritti fondamentali dinanzi alla Corte di giustizia

Con il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio scorso, è stata istituita all'articolo 7(TUE) una procedura rivolta a constatare e sanzionare uno Stato membro inadempiente nel rispettare e garantire i diritti dell'uomo.

Può la Commissione chiarire se tale procedura può essere invocata anche da singoli cittadini per far sanzionare lo Stato membro di appartenenza inadempiente?

È possibile inoltre per il cittadino dell'Unione ricorrere alla Corte di giustizia per eventuali violazioni di tali diritti all'interno del paese?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(18 luglio 2000)

La Commissione rammenta che, ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, l'iniziativa di una proposta che inviti il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, a constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato stesso, può venire soltanto da un terzo degli Stati membri o dalla Commissione.

Le disposizioni del trattato CE relative alla Corte di giustizia (articolo 220 ss. (ex articolo 164)) non prevedono la possibilità di un ricorso diretto alla Corte da parte di un singolo cittadino per quanto riguarda gli atti degli Stati membri. Alla Corte possono invece — e in qualche caso debbono — essere proposte delle domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 (ex articolo 177) del trattato CE, da parte delle giurisdizioni nazionali, tra l'altro in caso di controversie nelle quali un privato cittadino invochi una violazione dei diritti fondamentali, in quanto principi generali del diritto comunitario, ad opera di uno Stato membro che agisca nel campo d'applicazione del diritto comunitario.

(2001/C 72 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1341/00
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Zone chiuse alla pesca con reti a strascico nel Golfo di Biscaglia

Le associazioni di pescatori della Cantabria esprimono preoccupazione per la mancanza di informazione sulle zone chiuse alla pesca con reti a strascico. Esse ritengono che sia necessaria l'immediata introduzione di «zone protette» dal momento che, secondo le relazioni scientifiche elaborate dall'Istituto spagnolo di oceanografia, la mancata adozione di misure di protezione delle zone ad alta concentrazione di novellame potrebbe portare al crollo degli stock di nasello. Il Segretariato generale della pesca marittima spagnolo ha richiesto alla Commissione una relazione obbligatoria nel dicembre 1999.

Qual è la posizione della Commissione riguardo alla revisione di determinate zone chiuse alla pesca con reti a strascico nella parte nordorientale del Golfo di Biscaglia?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

La Commissione è pienamente consapevole del problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca della Commissione ha esaminato ed approvato una posizione scientifica e le autorità spagnole hanno preso contatto con la Commissione a questo riguardo.

Attualmente la Commissione sta preparando una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽¹⁾, in cui si terrà conto anche del problema sollevato dall'onorevole parlamentare. La suddetta proposta dovrebbe essere disponibile prima del mese di agosto del corrente anno.

⁽¹⁾ GU L 125 del 27.4.1998.

(2001/C 72 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1351/00
di Helmuth Markov (GUE/NGL) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Relazione sulla contaminazione radioattiva di talune acque minerali causata dal radio 226

In seguito a diverse informazioni fornite dai mass media, tra la popolazione tedesca vi è attualmente una grande incertezza per quanto riguarda l'ingente quantità di radiazioni nocive presunta nelle acque minerali e da tavola di diverse marche a causa di una forte presenza naturale dell'isotopo di radio 226.

1. La Commissione è a conoscenza di studi scientifici o ha essa stessa commissionato studi volti a determinare e a valutare la concentrazione di elementi radioattivi nei prodotti alimentari e che lascino presupporre un nesso fra la contaminazione radioattiva ed un maggiore rischio di insorgenza di tumori?
2. È la Commissione a conoscenza del fatto che in Germania (a differenza che negli altri Stati membri dell'UE) non vi sono né direttive né valori limite per la concentrazione di radio 226 nelle acque minerali e da tavola? In caso affermativo, ritiene la Commissione che sia necessaria un'azione a livello europeo?
3. È la Commissione a conoscenza del fatto che vi sono soluzioni tecniche che consentono di ridurre la concentrazione naturale di radio 226 nell'acqua (filtri) e che dette soluzioni non possono essere impiegate in Germania a causa del «regolamento sulle acque minerali e da tavola»? La Commissione reputa necessario intervenire in vista di una regolamentazione europea dei trattamenti tecnici durante il processo di produzione delle acque minerali?
4. A giudizio della Commissione, può essere presa in considerazione l'estensione dell'obbligo di etichettatura delle sostanze alimentari anche agli isotopi radioattivi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(22 giugno 2000)

1. Gli Stati membri effettuano il controllo permanente del grado di radioattività nell'ambiente, in applicazione di un obbligo stabilito all'articolo 35 del trattato Euratom. Ai sensi dell'articolo 36 dello stesso trattato, le informazioni relative a questi controlli sono comunicate alla Commissione. Queste informazioni comprendono dati sulla radioattività nel latte, in altri prodotti alimentari, nelle acque di superficie e nell'acqua potabile.

Gli Stati membri effettuano inoltre controlli sul grado di radioattività dei prodotti alimentari importati da paesi terzi colpiti dall'incidente di Chernobyl (in applicazione del regolamento del Consiglio CEE/737/90 del 22 marzo 1990⁽¹⁾, recentemente prorogato fino al marzo 2010⁽²⁾).

L'Istituto dell'Ambiente del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione a Ispra organizza ogni anno dal 1991 esercizi di comparazione internazionale con laboratori degli Stati membri che forniscono dati ai sensi dell'articolo 36 del trattato Euratom. Gli esercizi hanno riguardato, tra l'altro, l'acqua di sorgente, l'acqua minerale, il latte e l'alimentazione mista.

La Commissione non dispone di informazioni su un'eventuale correlazione tra i livelli di radioattività nei prodotti alimentari e l'incidenza del cancro.

2. La direttiva vigente sull'acqua potabile (direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽³⁾) che copre l'acqua in bottiglia che non è acqua minerale naturale (ad esempio acqua da tavola) non contiene disposizioni specifiche sulla radioattività. La nuova direttiva sull'acqua potabile (direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽⁴⁾) che deve essere attuata entro il 25 dicembre 2003, comprende disposizioni sulla radioattività. Queste disposizioni devono essere completate (allegati II e III della direttiva) come previsto al momento dell'adozione della direttiva il 3 novembre 1998. Da notare che questa direttiva non si applica alle acque minerali.

3. La Commissione è a conoscenza del fatto che il livello di radio 226 nell'acqua di rubinetto e nell'acqua in bottiglia è influenzato dal metodo di trattamento dell'acqua, ad esempio la rimozione di ferro e manganese provoca anche un trasferimento parziale di radio nei fanghi.

Il trattamento specifico per rimuovere i radionuclidi naturali dall'acqua è stato argomento di una ricerca finanziata dalla Commissione nell'ambito del Quarto programma quadro.

Da notare che queste tecniche raramente sono applicate alle acque minerali per le quali si considera importante mantenere il tenore minerale dell'acqua.

4. L'etichettatura delle acque minerali comprende di norma gli elementi radioattivi naturali (uranio, radio).

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990.

⁽²⁾ GU L 75 del 24.3.2000.

⁽³⁾ GU L 229 del 30.8.1980.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 5.12.1998.

(2001/C 72 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1352/00
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: L'olio di oliva spagnolo e l'Europa

L'attuale ristagno delle esportazioni di olio di oliva spagnolo è all'origine di numerose riunioni di imprenditori del settore che si chiedono quali siano le cause di questo fenomeno e tentano di trovare il modo di imprimere un nuovo impulso alle vendite, all'estero, del primo produttore mondiale di olio di oliva.

Gli imprenditori del settore ritengono che sia necessario effettuare enormi investimenti, e in una sola marca, per non confondere il consumatore, e tentare di consolidare una nuova strategia per evitare che la situazione peggiori con l'aumento della produzione e l'impossibilità di aumentare il consumo esterno.

Dato l'importante ruolo svolto nell'ambito della politica agricola comune, può la Commissione far sapere se sarebbe disposta a far effettuare uno studio, quanto più dettagliato e preciso possibile, per trovare soluzioni alla difficile situazione in cui si trova, per i motivi soprammenzionati, l'industria spagnola dell'olio di oliva?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(6 giugno 2000)

La Commissione non condivide la tesi secondo cui le esportazioni di olio d'oliva si trovano in una fase di «ristagno». Rispetto allo stesso periodo della campagna 1998/1999, infatti, le esportazioni comunitarie sono aumentate di più del doppio. Al 31 marzo 1999 esse erano pari a 35 648 tonnellate rispetto alle 80.8121 tonnellate d'olio esportate dal 1° novembre al 31 marzo 2000.

Riguardo alla richiesta avanzata dall'onorevole parlamentare di uno studio, da realizzarsi a cura dalla Commissione, che analizzi la situazione ed al tempo stesso fornisca soluzioni allo di stallo del mercato delle esportazioni di olio d'oliva in Spagna, va sottolineato che questo genere di studi non rientra nelle competenze della Commissione. Gli studi di marketing favoriscono piuttosto gli interessi del settore privato ed è pertanto a quest'ultimo che spetta la loro attuazione.

(2001/C 72 E/054)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1380/00
di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio**

(5 maggio 2000)

Oggetto: Firma e ratifica della Convenzione CEDAW e dell'«Optional Protocol»

Entro dicembre 1999, il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) era stato firmato solo da 23 Stati, 11 dei quali membri dell'Unione europea. Irlanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito non l'hanno ancora firmato. Intende il Consiglio impegnarsi affinché anche questi Stati procedano quanto prima alla firma del suddetto Protocollo addizionale e nulla più osti alla sua ratifica?

Intende inoltre il Consiglio impegnarsi affinché anche tutti i paesi candidati firmino e ratifichino la Convenzione e il Protocollo addizionale in vista della loro adesione?

Risposta

(26 settembre 2000)

Il Consiglio non è autorizzato ad esercitare pressioni nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea affinché procedano rapidamente alla firma di strumenti delle Nazioni Unite. Esso costata tuttavia che la ratifica di un protocollo assai recente da parte di undici Stati membri dimostra sin d'ora l'impegno degli Stati membri dell'Unione europea in materia.

Per quanto riguarda la firma di strumenti delle Nazioni Unite da parte dei paesi candidati all'Unione europea, l'Unione stessa non può porre come condizione preliminare alla loro adesione la firma della convenzione CEDAW e del relativo protocollo addizionale, in quanto tali testi non fanno parte dell'acquis comunitario.

Infine il Consiglio rammenta all'onorevole parlamentare che il trattato che istituisce la Comunità europea prevede all'articolo 13 (ex articolo 6 A) che nell'ambito delle sue competenze il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso. Questa disposizione del trattato appartiene per definizione al complesso dell'acquis che ciascun paese candidato all'adesione dovrà recepire nella sua legislazione.

(2001/C 72 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1381/00**di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio**

(5 maggio 2000)

Oggetto: Istituzione di un Consiglio dei ministri competente per la parità uomini/donne

Nel Parlamento europeo esiste una commissione che si occupa esclusivamente dei problemi delle donne; parimenti, in seno alla Commissione un commissario è responsabile per tale settore.

Non pensa il Consiglio che sarebbe opportuno istituire un Consiglio «Donne», in modo da incoraggiare gli Stati membri che ancora non ne dispongano a creare un ministero che si occupi specificamente dei problemi delle donne?

Risposta

(18/19 settembre 2000)

Il Consiglio europeo di Helsinki, nella raccomandazione n. 9 dell'allegato III delle conclusioni, ha convenuto sull'opportunità di ridurre il numero di formazioni del Consiglio al fine di migliorare la coerenza e l'uniformità dei lavori del Consiglio. Ha incaricato il Consiglio «Affari generali» di adottare le iniziative necessarie per conseguire quanto prima questo obiettivo.

Il 10 aprile 2000 il Consiglio «Affari generali» ha deciso di raggruppare alcune formazioni per limitarne il numero a 16 ⁽¹⁾, in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Helsinki.

Il Consiglio ricorda che i problemi relativi alla parità di trattamento uomini/donne vengono trattati dal Consiglio «Occupazione e politica sociale» ⁽²⁾. Inoltre, il Consiglio ritiene che il fatto che in tutte le politiche pertinenti dell'Unione si tenga conto della promozione della parità uomini/donne sia un'ulteriore garanzia di realizzazione dell'obiettivo iscritto nel TCE.

Spetta infine a ogni singolo Stato membro determinare in che modo sarà rappresentato a livello di Consiglio, ai sensi dell'articolo 203 del trattato CE. Non è pertanto compito del Consiglio pronunciarsi su questo punto. Il Consiglio europeo di Helsinki (6.10 – 11.12.99) ha previsto tutt'al più che ciascuno Stato membro tenga sotto permanente esame le procedure di coordinamento interno sulle questioni relative all'UE, affinché esse siano adatte a garantire l'ottimale funzionamento del Consiglio.

⁽¹⁾ L'elenco di tali formazioni figura nel documento 7039/1/00 REV 1 e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel mese di giugno 2000.

⁽²⁾ La denominazione di questa formazione è cambiata a seguito delle modifiche del trattato CE introdotte dal trattato di Amsterdam.

(2001/C 72 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1395/00**di Hans-Peter Mayer (PPE-DE) alla Commissione**

(3 maggio 2000)

Oggetto: Aiuti agli investimenti per i magazzini frigoriferi di produzione

Secondo la decisione della Commissione in data 22 marzo 1994 che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli (94/173/CE) ⁽¹⁾, alcuni settori figuranti in un allegato si vedono accordare una particolare priorità mentre altri vengono esclusi dagli aiuti.

Conformemente all'allegato di tale decisione, punto 1.2, terzo trattino, dagli aiuti vengono esclusi espressamente «gli investimenti riguardanti i depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti congelati e surgelati salvo quando siano necessari per il normale funzionamento degli impianti di trasformazione.» Ciò vuol dire che per i cosiddetti magazzini frigoriferi di produzione sono disponibili aiuti agli investimenti.

Vista l'esistenza di tali aiuti, i magazzini frigoriferi normalmente presenti negli impianti di trasformazione vengono di fatto dotati di capacità di depositi frigoriferi notevolmente superiori allo scopo e all'obiettivo degli aiuti in questione. Tali notevoli eccedenze di capacità vengono poi offerte a terzi per immagazzinarvi le loro merci congelate/surgelate. In seguito alla concessione di tali aiuti, che consente prezzi migliori, si registrano così notevoli svantaggi a livello di concorrenza per i magazzini frigoriferi commerciali.

E' la Commissione consapevole di tale situazione?

Quali azioni intende avviare per eliminare tale distorsione della concorrenza?

(¹) GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(24 maggio 2000)

Il rispetto dei criteri di scelta per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli conformemente alla decisione 94/173/CE della Commissione, del 22 maggio 1994, è un principio ripreso nella decisione della Commissione relativa ai documenti unici di programmazione per gli interventi comunitari destinati al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Uno dei «considerando» infatti così recita: «considerando che, nel periodo di applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i singoli progetti ivi inclusi siano conformi ai vigenti criteri di selezione per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli» (¹).

L'attuazione del regime di aiuti da parte degli Stati membri comprende la verifica delle proposte di progetti ed il rispetto dei criteri di scelta da parte delle autorità nazionali o regionali.

Qualora ricevesse informazioni dimostranti che le condizioni ammesse per la concessione di un aiuto non vengono rispettate, la Commissione può prendere le opportune misure previste nel regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 (ex articolo 93) del trattato CE (²).

(¹) GU L 142 del 2.6.1997.

(²) GU L 83 del 27.3.1999.

(2001/C 72 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1397/00 di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Attuazione della direttiva 92/61/CEE in Germania: tipo di pneumatici

La specificazione del tipo di pneumatici quale parte dell'omologazione dei veicoli a motore a due ruote, originariamente prevista dalla Commissione, non è stata accolta nella direttiva 92/61/CEE (¹), dato che il Parlamento europeo ha considerato la fissazione dei tipi di pneumatici nell'ambito dell'omologazione dei veicoli a due ruote da parte del produttore una limitazione della concorrenza nei confronti delle ditte produttrici di pneumatici di cui non si era eventualmente tenuto conto.

In Germania pare tuttavia che i produttori di veicoli riescano a inserire la specificazione di particolari tipi di pneumatici nei documenti relativi al veicolo, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva, tramite le procedure di omologazione del veicolo.

E' la Commissione a conoscenza di siffatte pratiche? Ritiene la Commissione che l'attuazione a livello nazionale della direttiva in Germania sia incompatibile con la legislazione europea?

(¹) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(16 giugno 2000)

Le disposizioni legislative in materia di requisiti tecnici relativi ai pneumatici e al loro montaggio sono contenute nella direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote⁽¹⁾.

La Commissione è al corrente del fatto che in Germania esistono restrizioni sulle marche di pneumatici da montare su alcuni tipi di autovetture prodotti in tale paese. Dopo uno scambio di informazioni con la Commissione, le autorità tedesche hanno inviato a quest'ultima una comunicazione datata 29 febbraio 2000, informandola di aver invitato le autorità di omologazione a non includere più in futuro le restrizioni in oggetto nei documenti dei veicoli. Nella comunicazione, le autorità tedesche affermano inoltre che le restrizioni relative alle marche di pneumatici riportate attualmente nei documenti dei veicoli sono prive di valore legale.

Analogamente, la Commissione ritiene inaccettabili anche le restrizioni imposte sulle marche di pneumatici destinati ai motocicli. La Commissione intende contattare le autorità tedesche per chiarire tale situazione.

⁽¹⁾ GU L 226 del 18.8.1997.

(2001/C 72 E/058)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1399/00
di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Certificato di prodotti farmaceutici

E' possibile conciliare i principi relativi al libero scambio con il concetto relativo ai diritti esclusivi di distribuzione, effetto indiretto del certificato di prodotti farmaceutici, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di farmaci essenziali ai paesi in via di sviluppo?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(16 giugno 2000)

I certificati d'esportazione («certificati di prodotti farmaceutici») emessi dalle autorità nazionali o comunitarie si basano sul modello dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

E hanno come scopo principale di attestare che il medicinale per il quale viene richiesto un certificato gode di un'autorizzazione di immissione in commercio concessa dalle autorità del paese d'esportazione.

Il motivo principale alla base di questi certificati è dunque relativo all'autorizzazione e non al circuito di distribuzione, né all'accesso al mercato. Il certificato non conferisce di per sé alcun diritto esclusivo di distribuzione, ma rappresenta una garanzia e facilita la disponibilità di medicinali nei paesi in via di sviluppo che li importano.

(2001/C 72 E/059)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1400/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(5 maggio 2000)

Oggetto: Esistenza di rischi in taluni bacini minerari spagnoli

Dai dati resi pubblici dall'organizzazione ecologista WWF, attualmente in Spagna esistono 743 bacini minerari, di cui 161 a rischio. La situazione è tale che possono verificarsi incidenti come quello dello scorso mese di gennaio in Romania, quando un bacino di residui è straripato in una miniera d'oro causando l'inquinamento del Danubio e di uno dei suoi affluenti.

La Commissione europea ha già espresso a varie riprese la sua legittima preoccupazione per la situazione dei bacini minerari all'interno dell'Unione europea. Tuttavia, ha altresì riconosciuto che non esistono dati esaurienti che permettano di individuare i bacini con problemi simili a quello in cui si è verificato l'incidente in Romania, onde prevenire futuri disastri ecologici.

Da parte sua, il Consiglio dei ministri dell'ambiente, svoltosi a Bruxelles lo scorso 30 marzo, ha trattato la questione senza adottare, a quanto pare, misure volte a controllare e ad eliminare i bacini minerari in cui possano avere luogo straripamenti o incidenti di altro tipo, che possono essere fonte di pericolo per la salute e l'ambiente.

In tal senso, e tenendo presenti i dati forniti dal WWF sullo Stato spagnolo, non bisogna dimenticare il disastro che ha avuto luogo a Aznalcóllar (Andalusia) in cui lo straripamento di un bacino minerario ha colpito gravemente il Parco nazionale di Doñana.

Ha la Commissione previsto di realizzare un censimento concreto che permetta di valutare quali sono i bacini minerari a rischio e in quali Stati membri sono ubicati?

Quali azioni e proposte concrete intende essa presentare al Consiglio affinché non si verificano nel territorio dell'UE nuovi incidenti come quello della Romania?

Come intende essa assicurare che i paesi candidati all'adesione offrano sufficienti garanzie relativamente alla sicurezza e alla conservazione dell'ambiente in casi come quello dei bacini minerari?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(23 giugno 2000)

A seguito dell'incidente di Aznalcóllar, la Commissione ha avviato uno studio sulla gestione dei rifiuti di miniera e sulla valutazione dei rischi ambientali corrispondenti. Questo studio deve soprattutto descrivere i tipi e l'ubicazione geografica dei siti di eliminazione che possono costituire un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Lo studio descriverà e analizzerà inoltre le misure specifiche di controllo delle fasi di sfruttamento e di smantellamento dei siti di eliminazione dei rifiuti di miniera. Lo studio riguarda 15 Stati membri e, dopo l'incidente avvenuto recentemente a Baia Mare, in Romania, è stato esteso ai paesi candidati.

Dopo gli incidenti sopraindicati, è necessario riesaminare la legislazione comunitaria sulle operazioni in condizioni di sicurezza degli impianti minerari. Come già annunciato nella sua comunicazione sulla promozione dello sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva non energetica della Comunità⁽¹⁾, la Commissione presenterà quanto prima un'apposita comunicazione in materia, che comprenderà un piano d'azione.

Per quanto riguarda la gestione dei rischi industriali, la direttiva Seveso II⁽²⁾ sembra essere lo strumento legislativo più appropriato per prevenire questo tipo di incidenti. La direttiva obbliga gli operatori industriali ad applicare i sistemi di gestione della sicurezza, compresa una valutazione dettagliata del rischio sulla base di possibili scenari di incidenti. L'attuale campo di applicazione della direttiva non include però in maniera precisa le attività minerarie né i bacini o le vasche di ritenzione degli sterili, e deve quindi essere riesaminata per valutare come si possano contemplare le attività estrattive.

I bacini degli sterili sono disciplinati dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti⁽³⁾, che non prende però in considerazione tutti gli aspetti gestionali di questi bacini. Sulla base dei risultati dello studio sopraindicato, che sarà concluso entro il periodo estivo del 2000 per gli Stati membri e entro la fine dell'anno per i paesi candidati, sarà valutata la necessità di proporre una nuova direttiva incentrata in modo specifico sulla gestione dei rifiuti di miniera.

Inoltre, nell'ambito dello scambio di informazioni previsto all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC)⁽⁴⁾, sarà possibile elaborare un documento di riferimento speciale (BREF) sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei materiali. Questo documento potrebbe trattare le tecniche intese a ridurre l'inquinamento «quotidiano» e le tecniche destinate a prevenire o a ridurre la gravità gli incidenti.

Oltre a ciò, il Libro bianco che propone una direttiva sulla responsabilità per danni all'ambiente⁽⁵⁾ ha lo scopo di migliorare l'applicazione dei principi fondamentali in materia di ambiente, quale il principio «chi inquina paga» e il principio di prevenzione e precauzione, nonché delle norme comunitarie vigenti e di garantire il ripristino adeguato dell'ambiente. Investimenti razionali e tempestivi in misure di prevenzione per evitare danni cui sarebbe più costoso apportare rimedio in seguito, dovrebbero risultare proficui nel caso di operazioni in cui non sono state prese inizialmente adeguate misure.

Prima di aderire all'Unione europea, i paesi candidati sono tenuti ad applicare la legislazione comunitaria, nota come il «patrimonio comunitario». L'eventuale modifica della legislazione vigente e ogni nuovo atto legislativo diventano automaticamente parte del «patrimonio comunitario».

(¹) COM(2000) 265 def.

(²) Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9.12.1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, GU L 10 del 14.1.1997.

(³) GU L 182 del 16.7.1999.

(⁴) Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24.9.1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, GU L 257 del 10.10.1996.

(⁵) COM(2000) 66 def.

(2001/C 72 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1414/00

di David Bowe (PSE) alla Commissione

(3 maggio 2000)

Oggetto: Progetti riguardanti colture biotecnologiche nei paesi in via di sviluppo

È disposta la Commissione a specificare la sua classificazione dei progetti che beneficiano del suo sostegno, riguardanti colture geneticamente modificate negli Stati ACP o in altri paesi in via di sviluppo?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(21 giugno 2000)

Tra le attività di cooperazione allo sviluppo promosse dalla Commissione non figurano progetti finalizzati a favorire le colture geneticamente modificate nei paesi ACP o negli altri paesi in via di sviluppo.

(2001/C 72 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1417/00

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Investimenti di capitale

E' disposta la Commissione ad elencare gli investimenti di capitale, a partire dal 1988, dei singoli Stati membri nelle seguenti categorie:

- estrazione di petrolio e di gas;
- industria manifatturiera;
- distribuzione;
- industria alberghiera;
- servizi finanziari;
- trasporti e comunicazioni;
- alloggi privati?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(3 luglio 2000)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento i dati richiesti, in merito ai quali è opportuno fare le precisazioni che seguono. I dati si fondano sulla metodologia della contabilità nazionale SEC 79 e sulla nomenclatura per branche della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee/Classificazione e nomenclatura delle branche per le tavole (NACE-CLIO).

I dati si riferiscono agli investimenti effettuati dalle varie branche (o rami economici) interessate e non alle spese effettuate per beni d'investimento.

I rami per i quali sono disponibili i dati differiscono leggermente dalla ripartizione richiesta: l'edilizia non distingue tra alloggi privati o no, i servizi finanziari includono soltanto il credito e le assicurazioni, i trasporti e le comunicazioni sono spesso raggruppati.

Occorre precisare d'altra parte che la nuova metodologia dei conti nazionali SEC 95 ha completato il concetto d'investimenti includendovi: alcuni investimenti immateriali (software e basi di dati, opere letterarie o artistiche), le spese di prospezione mineraria e petrolifera, a prescindere dall'ottenimento o meno di un risultato, le spese di sviluppo di software e le attrezzature civili dei militari (edifici, aeroporti, ospedali, veicoli...).

Per questo motivo i dati in base al SEC 95, la cui trasmissione all'Eurostat dovrebbe essere completa fin dal settembre 2000, comportano un aumento degli importi per l'anno 1995 compreso tra il 3,8% per il Portogallo e il 17,1% per la Danimarca.

(2001/C 72 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1421/00

di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Corruzione alla Commissione europea (restituzione di fondi indebitamente sottratti)

Può la Commissione indicare cosa ha fatto per recuperare 5,5 milioni di BEF dal patrimonio del sig. Berthelot e tutti i fondi indebitamente sottratti nell'ambito del progetto Leonardo? È disposta la Commissione a presentare una relazione al Parlamento europeo per riferire in merito all'ampiezza dell'appropriazione indebita, ai tentativi effettuati per impedire che tale appropriazione venisse scoperta e a quanto ammontano i fondi recuperati?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione

(4 luglio 2000)

Nel dicembre 1999, la Commissione ha emesso due note di addebito a carico del sig. Berthelot (con scadenza 31 gennaio 2000) per un valore totale di 5,5 milioni di BEF. Queste note di addebito sono state contestate, ma la Commissione non ha accettato le argomentazioni addotte dagli avvocati del sig. Berthelot. Dopo il decesso di quest'ultimo nel marzo 2000, si è provveduto a trasmettere ai suoi aventi causa una lettera di sollecito, seguita da una lettera di messa in mora, rispettivamente nel marzo e nell'aprile 2000. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la Commissione ha avviato la procedura di riscossione coattiva.

Per quel che riguarda il programma Leonardo da Vinci, in sede di audit dell'ufficio che la assisteva nell'attuazione del programma (ufficio d'assistenza tecnica — BAT Leonardo), la Commissione, ha individuato e recuperato gli importi corrispondenti alle spese giudicate non ammissibili. All'inizio del febbraio 1999, la Commissione aveva trasmesso per informazione alla procura di Bruxelles quattro casi connessi col funzionamento di quell'ufficio. L'inchiesta è tuttora in corso e la Commissione non dispone ancora di informazioni in merito a eventuali riscontri. La Commissione non ha individuato irregolarità nella gestione dei progetti controllati in loco dai suoi servizi, nel quadro del programma. In seguito ai controlli cui i suoi servizi procedono presso i beneficiari, la Commissione emette inoltre regolarmente ordini di recupero nei confronti di alcuni beneficiari per importi relativi a spese repute non ammissibili.

Nel quadro della procedura di scarico, la Commissione ha già riferito al relatore competente presso la commissione parlamentare del controllo di bilancio, in merito alla situazione relativa al programma Leonardo, nonché al controllo delle attività e alla regolamentazione relativa ai ricercatori ospiti. La Commissione ha anche trasmesso alla commissione del controllo di bilancio tutte le relazioni stilate al riguardo dai propri servizi.

(2001/C 72 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1424/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Integrazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella versione consolidata del Trattato sull'Unione europea

Può la Commissione dire se accetta che la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2 della versione consolidata del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che «L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario», costituisca un'integrazione della succitata Convenzione europea nella versione consolidata del trattato sull'Unione europea?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(13 luglio 2000)

L'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea menzionato dall'onorevole parlamentare statuisce che i diritti fondamentali devono essere rispettati in quanto principi generali del diritto comunitario. La Commissione reputa che tale disposizione, che ha permesso di consacrare a livello di diritto primario quanto già sancito dalla giurisprudenza anteriore della Corte di giustizia, non ha tuttavia l'effetto d'incorporare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella versione consolidata del trattato. Lo stesso dicasi dei diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni, cui l'articolo 6 in discorso fa altresì riferimento.

La Commissione rileva del resto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in fase di gestazione, sancirà, conformemente al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia, i diritti alla libertà e all'uguaglianza, nonché i diritti di procedura quali garantiti dalla Convenzione europea.

(2001/C 72 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1425/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Violazioni del Trattato

Può la Commissione riferire se accetta il fatto che privare un cittadino dell'Unione europea di entrare liberamente nel suo paese d'origine quando tale paese è uno Stato membro dell'UE costituisca una violazione prima facie della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e, pertanto, dell'articolo 6 della versione consolidata del Trattato sull'Unione europea?

(2001/C 72 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1426/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(5 maggio 2000)

Oggetto: Violazioni dei trattati (consolidati)

Conviene la Commissione che se uno Stato membro privasse un cittadino di quello Stato o di qualsiasi altro Stato dell'Unione europea del diritto di entrare liberamente in quello Stato membro, ciò costituirebbe una evidente violazione degli articoli 39 e 43 del Titolo III della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea, riguardanti rispettivamente la libera circolazione di persone, servizi e capitali nonché il diritto di stabilimento?

(2001/C 72 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1427/00

di Charles Tannock (PPE-DE), John Bowis (PPE-DE), Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), Carlos Coelho (PPE-DE), Gianfranco Dell'Alba (TDI), Carlo Fatuzzo (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Jacqueline Foster (PPE-DE), José García-Margallo y Marfil (PPE-DE), Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), Mario Mantovani (PPE-DE), Adriana Poli Bortone (UEN), José Ribeiro e Castro (UEN), Lennart Sacrédeus (PPE-DE), Dana Scallon (PPE-DE), Mariotto Segni (UEN), Francesco Speroni (TDI), Robert Sturdy (PPE-DE), Margie Sudre (PPE-DE), Geoffrey Van Orden (PPE-DE), Ari Vatanen (PPE-DE), Rainer Wieland (PPE-DE) e Jürgen Zimmerling (PPE-DE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Ruolo della Commissione a difesa dei trattati, con specifico riferimento ai discendenti maschi delle Case Asburgo e Savoia

Può la Commissione spiegare — in considerazione non solo dell'obbligo che l'articolo 6 della versione consolidata del trattato sull'Unione europea impone all'Unione di rispettare «i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», ma anche delle disposizioni del titolo III, articoli 39 e 43, della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea, riguardanti rispettivamente la libera circolazione delle persone e il diritto di stabilimento, nonché dell'obbligo che incombe alla stessa Commissione, a norma dell'articolo 211, di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato — in che modo è giunta (come risulta dalla risposta del Commissario Vitorino all'interrogazione scritta P-0475/00 ⁽¹⁾) alla conclusione che le restrizioni imposte agli spostamenti dei discendenti maschi delle Case Asburgo e Savoia e il mancato riconoscimento agli stessi di altri diritti civili, sulla base di disposizioni contenute nella Costituzione austriaca e in quella italiana, «esulano dalla sfera di competenza della Commissione»?

(¹) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 228.

**Risposta comune
data dal sig. Vitorino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1425/00, E-1426/00 e E-1427/00**

(6 luglio 2000)

La libera circolazione delle persone costituisce uno dei diritti fondamentali garantiti ai cittadini dell'Unione dal diritto comunitario: l'articolo 18 (ex-articolo 8), paragrafo 1, del trattato CE riconosce infatti ai cittadini dell'Unione un diritto generale alla libera circolazione, che può essere esercitato indipendentemente da qualsiasi attività economica. Tale articolo costituisce tuttavia una base giuridica suppletiva, che non sostituisce le basi giuridiche specifiche, in particolare gli articoli 39 e 43 (ex-articoli 48 e 52). Attualmente, il diritto di soggiorno è regolamentato dalle disposizioni di una decina di direttive e regolamenti, il cui elenco figura nella seconda relazione sulla cittadinanza ⁽¹⁾.

Il diritto in questione non è peraltro assoluto, bensì può essere esercitato fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato CE e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Tale diritto può dunque essere limitato dagli Stati membri, in particolare per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica ⁽²⁾, in conformità delle disposizioni della direttiva 64/221/CEE ⁽³⁾. La Commissione richiama l'attenzione degli onorevoli parlamentari sulla propria comunicazione relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine

pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica⁽⁴⁾, in cui si analizza l'esperienza acquisita nell'applicazione di questa direttiva, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, e si formulano raccomandazioni agli Stati membri. Da tale documento emerge che il divieto di entrare nel territorio non costituisce sempre, di per sé, una violazione del diritto comunitario in merito alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

In ogni caso, qualsiasi cittadino che si ritenga leso da una misura che lo riguardi, adottata da uno Stato membro, può rivolgersi alla giurisdizione competente in quanto il primo garante del diritto comunitario è il giudice nazionale. Lo stesso dicasi se la persona in questione si ritiene vittima di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. A tale proposito, la Commissione desidera ricordare di non essere garante del rispetto dell'applicazione di tale convenzione.

La Corte di giustizia ha riconosciuto in varie occasioni che la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento di infrazione ogniqualvolta, a suo parere, si possa essere in presenza di una violazione del diritto comunitario, ma che essa dispone di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere dall'istituzione che essa decida in un senso determinato⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ COM(97) 230 def.

⁽²⁾ Cfr. gli articoli 39, paragrafo 3, 46, paragrafo 1, e 55 del trattato CE.

⁽³⁾ Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, GU 56 del 4.4.1964.

⁽⁴⁾ COM(1999) 372 def.

⁽⁵⁾ Sentenza nella causa C-87/89, Raccolta 1990 pagina I-1981.

(2001/C 72 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1434/00
di Malcolm Harbour (PPE-DE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Fluorizzazione delle acque

Nell'ambito dell'Unione europea i singoli Stati membri stanno adottando proprie iniziative contro il problema della fluorizzazione artificiale delle acque. È noto che Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia hanno tutte cessato o rifiutato la fluorizzazione sulla base di dibattiti scientifici e di timori concernenti la salute.

Sta la Commissione prendendo una qualche iniziativa per esaminare gli effetti della fluorizzazione artificiale delle acque sulla salute umana? Qual è la sua posizione riguardo alle preoccupazioni espresse da altri Stati membri sugli effetti negativi della fluorizzazione stessa? Intende la Commissione presentare direttive relative a suddetto argomento?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 giugno 2000)

La qualità delle acque potabili è disciplinata in ambito comunitario dalla direttiva del Consiglio 80/778/CEE, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾ che, a partire dal 25 dicembre 2003 sarà sostituita dalla Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998⁽²⁾ di recente adozione. In ambedue le direttive è previsto un limite massimo della concentrazione di fluoro nell'acqua potabile, indipendentemente dal fatto che tale sostanza sia presente in natura o aggiunta artificialmente. La questione della fluorizzazione delle forniture d'acqua rientra fra le competenze degli Stati membri e la Commissione non può quindi intervenire, se risulta rispettato il limite massimo fissato dalla direttiva. Le politiche seguite in materia dai diversi Stati membri sono alquanto differenti fra loro e dipendono da una serie di fattori, che rispecchiano fra l'altro usi e costumi locali. La questione della fluorizzazione dell'acqua potabile è senza dubbio materia di controversie, in considerazione degli effetti positivi o negativi che il fluoro può avere a seconda della sua concentrazione.

Il limite fissato nella direttiva sull'acqua potabile è di 1,5 milligrammi per litro (mg/l); si tratta di un valore che, come ha indicato l'organizzazione mondiale della sanità nei suoi orientamenti in materia di acqua potabile, rappresenta un buon compromesso in termini di effetti negativi e positivi. Il fluoro ha infatti effetti positivi se presente in concentrazioni comprese fra 0,5mg/l e 2mg/l. Concentrazioni superiori ai 2mg/l rischiano invece di produrre effetti negativi, quali la fluorosi dentale o in caso di concentrazioni molto elevate la fluorosi ossea.

La direttiva sull'acqua potabile deve ancora essere recepita (entro il 25 dicembre 2000) e attuata e non sono per il momento previsti interventi di revisione di tale normativa. La Commissione provvederà tuttavia ad esaminare i dati disponibili per stabilire se, dopo l'adozione della direttiva, sono intervenute novità tali da giustificare interventi di modifica rispetto alle attuali posizioni. La Commissione consulterà a tal fine il proprio comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente.

(¹) GU L 229 del 30.8.1980.

(²) GU L 330 del 5.12.1998.

(2001/C 72 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1443/00
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) al Consiglio

(12 maggio 2000)

Oggetto: L'articolo 13 e la Conferenza intergovernativa

Il nuovo articolo 13 introdotto nel corso della revisione del Trattato di Amsterdam costituisce chiaramente un passo avanti poichè garantisce che l'Unione europea agisca per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine etnica, la razza, l'età, gli handicap, la religione o le convinzioni o le tendenze sessuali.

Tale articolo 13 non permette tuttavia alle persone vittime di discriminazioni, fondate su una delle suddette ragioni, di intentare azioni legali nei tribunali nazionali.

Tenendo presente la prossima Conferenza intergovernativa, intende il Consiglio dare a detto articolo 13 un effetto diretto affinché i cittadini europei possano invocarlo davanti ai loro tribunali nazionali?

Risposta

(18/19 settembre 2000)

Come l'Onorevole Parlamentare probabilmente consta, il Consiglio non ha alcun ruolo nella Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri e non è pertanto in grado di formulare osservazioni sui lavori della stessa. D'altro canto, due osservatori del Parlamento europeo sono strettamente associati ai lavori della Conferenza a livello preparatorio.

La Presidenza ricorda che la CIG sta valutando l'eventualità di modificare il trattato per garantire che le istituzioni dell'Unione possano continuare a lavorare in maniera efficiente dopo l'allargamento. Al momento non è stata avanzata alcuna proposta in merito alla questione specifica sollevata dall'onorevole parlamentare.

(2001/C 72 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1448/00
di Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) alla Commissione

(10 maggio 2000)

Oggetto: Sostegno finanziario da parte della DG Commercio ad organizzazioni non governative brasiliane attive in campo ambientale

Nel 1997 la Commissione (Direzione generale del Commercio) ha stipulato con diverse organizzazioni non governative brasiliane attive in campo ambientale contratti in base ai quali esse avrebbero dovuto ricevere un sostegno finanziario per attività progettuali. Sono ormai tre anni che i contraenti brasiliani sono in attesa di novità e — soprattutto — del sostegno finanziario promesso. Un esempio è quello del contratto n. BR97/023/B7-6201/04 con Ecotropia.

Potrebbe la Commissione prendere posizione sui seguenti punti:

1. Quali sono le finalità generali del sostegno ai progetti delle ONG brasiliane?
2. Che cosa è stato fatto finora? Esiste una valutazione delle azioni di sostegno?
3. Come si spiega la mancata erogazione del sostegno finanziario?
4. Provvederà la Commissione, nel prossimo futuro, ad adottare misure che le consentano di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(29 giugno 2000)

Il progetto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare rappresenta uno dei moduli nell'ambito di un imponente impegno preso nel 1997 («Pacchetto Brasile», B7-6021/97/0542). Il pacchetto si compone di 12 progetti ambientali promossi da organizzazioni non governative (ONG) con il sostegno di un'unità centrale di gestione dei progetti. Sfortunatamente, il pacchetto non è ancora stato attuato e finora non è stato firmato alcun contratto con le ONG coinvolte.

I progetti che verranno realizzati dalle ONG nell'ambito del suddetto pacchetto riguardano la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle foreste tropicali del Brasile attraverso una serie di interventi diversi.

Dal momento che i progetti non sono ancora stati avviati, non è stata eseguita alcuna valutazione. La Commissione non ha stipulato alcun contratto con le ONG interessate, le quali sono state tuttavia informate che i progetti sono stati ammessi a beneficiare dei finanziamenti. Sono state avviati una serie di interventi preliminari, tra cui l'invio di una missione incaricata di completare la pianificazione dei singoli moduli. L'esigenza principale consiste nel definire la base giuridica dell'unità di gestione dei progetti e stabilire le procedure di attuazione, data la mancanza di precedenti esperienze analoghe nel paese in questione. Le procedure di attuazione sono attualmente in corso di negoziazione.

Come accennato precedentemente, dal momento che non è stato ancora firmato alcun contratto, la Commissione non ha alcun obbligo contrattuale nei confronti delle ONG. Tuttavia, essa si sta adoperando con il massimo impegno insieme alle autorità brasiliane per sbloccare tale situazione.

I ritardi registrati nell'attuazione del progetto in questione rappresentano un grave problema. Ciononostante, non va dimenticato che tra il 1997 ed il 1999 sono stati finanziati quattro altri progetti di ONG per un valore di 3,9 mio EUR a valere sulla linea di bilancio per le foreste tropicali brasiliane, e sono stati impegnati oltre 22 mio EUR a favore del Brasile mediante la linea di cofinanziamento delle ONG.

(2001/C 72 E/070)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1454/00
di Béatrice Patrie (PSE) alla Commissione***(10 maggio 2000)*

Oggetto: Pubblicazione di uno studio di fattibilità per la creazione di una struttura europea incaricata della verifica e della valutazione della sanità

Nel contesto del programma di azione comunitaria in materia di monitoraggio sanitario (1997-2001), nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica, il Parlamento e il Consiglio, con la decisione n. 1400/97⁽¹⁾, hanno adottato il quarto considerando che prevede «che sarebbe auspicabile realizzare uno studio di fattibilità per la creazione di una struttura permanente incaricata della verifica e della valutazione dei dati e degli indicatori sanitari della Comunità europea».

Considerato che tale studio di fattibilità è stato affidato ad un gruppo di esperti che ha consegnato il suo rapporto nel settembre 1997, intende la Commissione europea rendere pubblico detto rapporto nei migliori termini, senza ritardare inutilmente la messa in atto di un osservatorio europeo per la salute, indispensabile ad una politica europea di programmazione e di prevenzione della salute a lungo termine e nel rispetto delle disposizioni del trattato di Amsterdam intese ad assicurare un elevato livello di salute nell'UE?

⁽¹⁾ GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione*(13 giugno 2000)*

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che la relazione degli esperti circa la fattibilità di un osservatorio europeo della salute sarà resa pubblica a brevissima scadenza. Gli esperti si sono riuniti recentemente per tener conto di alcuni sviluppi intervenuti dopo la consegna della prima relazione.

(2001/C 72 E/071)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1464/00
di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione***(10 maggio 2000)*

Oggetto: Aiuto finanziario per la discarica pubblica Nantygwyddon

Nella metà degli anni Ottanta il consiglio comunale di Rhondda, Galles, ha ricevuto ingenti finanziamenti dai Fondi strutturali europei quale contributo per la costruzione della discarica pubblica Nantygwyddon. E' stata la prima volta che un aiuto è stato concesso per una discarica pubblica nel Regno Unito.

Può la Commissione fornire dettagli circa

1. l'importo dei finanziamenti europei che sono stati stanziati per la costruzione della discarica pubblica Nantygwyddon;
2. le condizioni connesse con tale aiuto?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione*(26 giugno 2000)*

In base alle informazioni ricevute dalle autorità britanniche, alla discarica pubblica Nantygwyddon è stato assegnato un finanziamento pari a 748 000 sterline a titolo dei Fondi strutturali.

Le condizioni connesse con tale aiuto riguardavano la conformità con gli elementi contenuti nella domanda di finanziamento; azioni pubblicitarie; conformità con le regole sugli appalti pubblici; conservazione dei documenti contabili e registrazioni analoghe e coerenza in materia di proprietà dell'investimento oggetto dell'aiuto.

(2001/C 72 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1477/00**di Harlem Désir (PSE) e Jean-Claude Fruteau (PSE) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: Posizione della Commissione sull'OCM banane

Approvando a larga maggioranza la relazione Dary (A5-0093/2000) nella seduta del 13 aprile 2000, il Parlamento europeo ha respinto la proposta di modifica del regolamento recante organizzazione comune dei mercati delle banane (404/93)⁽¹⁾, che gli era stata presentata dalla Commissione e che avrebbe comportato, per conformarsi alle ingiunzioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, la rinuncia entro il 2006 al sistema delle quote tariffarie che protegge i produttori di banane e pertanto l'economia e l'occupazione di numerosi paesi ACP e di varie regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

In seguito a tale votazione, intende la Commissione conformarsi alla posizione adottata dal Parlamento europeo presentando una nuova proposta che rispetti i nostri impegni e l'originalità della nostra cooperazione con i paesi ACP, nonché il futuro economico delle regioni ultraperiferiche interessate?

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(8 giugno 2000)

La Commissione rammenta agli onorevoli parlamentari di aver chiaramente indicato, fin dai primi dibattiti in Parlamento, sul tema delle banane la rilevanza delle difficoltà inerenti alla scelta delle misure di gestione per i contingenti tariffari.

I negoziati con i partner commerciali interessati non hanno fino ad oggi consentito di trovare un accordo reciprocamente soddisfacente. Come è specificato nella relazione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, al momento opportuno la Commissione elaborerà una relazione sui risultati dei negoziati con le parti interessate sul sistema dei contingenti tariffari.

Comunque, la Commissione è perfettamente consapevole del fatto che, nel quadro di tale riforma del regime d'importazione, essa ha anche il compito di vegliare al rispetto degli impegni assunti nei confronti tanto dei produttori comunitari quanto di quelli dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

⁽¹⁾ COM(1999) 582 def.

(2001/C 72 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1479/00**di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: Inchiesta in merito alla bibita energetica Red Bull

Il Consiglio nazionale danese per i prodotti alimentari e veterinari ha comunicato che la Commissione europea ha sospeso l'esame della questione riguardante la bibita Red Bull in seguito alle conclusioni cui è giunto il comitato scientifico della Commissione europea per i prodotti alimentari, consultato in merito all'aggiunta di glucuronolacton, taurina e caffeina nelle cosiddette «bibite energetiche».

Il suddetto comitato ha dichiarato che non si hanno sufficienti informazioni per valutare se le sostanze summenzionate nelle proporzioni in cui sono aggiunte alle «bibite energetiche» sono innocue per la salute.

E' in grado la Commissione di confermare che non si hanno sufficienti prove per valutare se l'aggiunta di glucuronolacton, taurina e caffeina nelle «bibite energetiche» è innocua per la salute? E' disposta inoltre a far sapere se l'esame della questione relativa alla bibita Red Bull è stato sospeso in seguito alle conclusioni cui è giunto il comitato?

Qualora esista il dubbio che le suddette sostanze aggiunte nelle «bibite energetiche» non siano innocue per la salute, come spiega la Commissione il fatto che la bibita Red Bull sia tuttora commercializzata al pari di altre bibite?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(26 luglio 2000)

Si rimanda l'onorevole Parlamentare alla risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione orale H-323-00 del sig. Cashman sul medesimo argomento, presentata durante l'ora delle interrogazioni della mini-tornata dell'aprile 2000 ⁽¹⁾. Inoltre si evidenzia che la Commissione ha per il momento deciso di rinviare le procedure d'infrazione.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo (Aprile 2000).

(2001/C 72 E/074)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1483/00
di Paul Rübiger (PPE-DE) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: Riduzione dei contingenti di ecopunti

L'accordo di transito fra l'Austria e l'UE disciplina, tramite un sistema di ecopunti, il numero di autorizzazioni di transito. Oltre alla riduzione annuale automatica degli ecopunti, il regime stabilisce quest'anno anche una riduzione dei contingenti, dato che l'anno scorso è stato possibile effettuare un numero maggiore di tragitti, grazie all'impiego di veicoli meno inquinanti. Anche a seguito dell'evoluzione economica, nel 1999 le domande di autorizzazioni di transito attraverso l'Austria sono state superiori a quanto previsto dall'accordo, per cui ci si dovrà attendere, quest'anno, un'ulteriore, e quindi sproorzionata, riduzione del contingente di ecopunti.

L'esperienza ci ha insegnato che il numero di ecopunti assegnati non è sufficiente ad assicurare un approvvigionamento capillare degli operatori economici europei. Quest'anno la situazione è aggravata dalla riduzione sproorzionata dei contingenti.

La Commissione è consapevole del fatto che la mancanza di autorizzazioni di transito, ovvero di ecopunti, potrebbe compromettere l'attuale ripresa economica in Europa?

Cosa intende fare la Commissione per assicurare l'approvvigionamento degli operatori economici europei?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(19 giugno 2000)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione dell'Austria ⁽¹⁾, la Commissione è tenuta a proporre una riduzione del contingente di ecopunti ogniqualvolta il numero dei viaggi di transito in Austria degli automezzi pesanti superi di oltre l'8% il livello del 1991. Nel 1999 il numero di transiti ha superato tale livello di riferimento del 15% circa.

La metodologia da applicare per quantificare la prevista riduzione di ecopunti è chiaramente descritta dal Protocollo n° 9, e dà come risultato circa 300 000 transiti. Nell'intento di minimizzare le conseguenze di una simile riduzione, la Commissione vorrebbe scaglionarla nei tre anni e mezzo che restano prima dello scadere del regime di ecopunti: in questo modo alle ridotte possibilità dei camion di attraversare le Alpi

attraverso l'Austria potrebbero far riscontro le ferrovie. Da notare in questo contesto che Germania, Austria e Italia sono impegnate in una collaborazione atta a migliorare i servizi di trasporto ferroviario di merci sull'asse nord-sud attraverso le superstrade per il trasporto di merci.

Inoltre, a partire dal 2001, cioè a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo sui trasporti con la confederazione elvetica, gli effetti del minor numero di ecopunti disponibili saranno in parte compensati dalle maggiori possibilità di valico alpino attraverso la Svizzera.

La proposta di regolamento della Commissione è stata sottoposta al comitato di gestione per «Strada, ferrovia e trasporto combinato in Austria» il 31 maggio 2000. È stata messa ai voti, ma non ha raggiunto la maggioranza necessaria per l'adozione. Quindi, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del protocollo n. 9, la proposta è stata deferita al Consiglio.

(¹) GU C 241 del 29.8.1994.

(2001/C 72 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1484/00

di Paul Rübig (PPE-DE) al Consiglio

(12 maggio 2000)

Oggetto: Competenza della Corte di giustizia riguardo all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea.

Sebbene le attuali misure «bilaterali» dei 14 Stati membri dell'UE contro l'Austria, come risposta alla costituzione di un governo federale di coalizione ÖVP/FPÖ non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 7 del TUE, le disposizioni degli articoli 6 e 7 dello stesso sono tuttavia parte integrante della discussione giuridica e politica circa l'ammissibilità e l'opportunità di tali misure.

Da un confronto tra la procedura di cui all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea e le norme sulla competenza di cui all'articolo 46 del trattato sull'Unione europea, emerge che la constatazione, cui il Consiglio procede ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1 del TUE, non è soggetta ad alcun controllo da parte della Corte di giustizia europea. Di conseguenza, lo Stato membro, nei confronti del quale si effettua tale constatazione, si trova nell'impossibilità di far valere una possibile violazione del suo diritto di presentare osservazioni garantito dall'articolo 7 paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea.

Come giudica il Consiglio tale circostanza alla luce del principio dello Stato di diritto, che rappresenta, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea, uno dei principi fondamentali dell'Unione?

Riconosce il Consiglio la necessità e la possibilità di eliminare questo deficit di legalità nel corso della Conferenza intergovernativa sulla modifica dei trattati?

Risposta

(18/19 settembre 2000)

L'interrogazione formulata dall'Onorevole Parlamentare riguarda un'eventuale modifica del Trattato sull'Unione europea. A tal riguardo, occorre ricordare che la revisione dei trattati è di competenza della Conferenza intergovernativa in corso e non del Consiglio.

Per quanto concerne il trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio attira l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sull'articolo 309.

(2001/C 72 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1485/00
di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione*(11 maggio 2000)*

Oggetto: Completamento della A6 come via di comunicazione Parigi-Praga — sovvenzioni per il tratto nella Repubblica ceca.

1. Quali fondi sono stati destinati dall'Unione Europea alla Repubblica ceca per portare a termine il tratto autostradale da Praga, via Pilsen, fino al confine fra la Repubblica ceca e la Germania presso Rozvadov (Waidhaus)?
2. Quale percentuale degli investimenti complessivi per la costruzione dell'autostrada è stata stanziata dall'Unione europea per tale tratto?
3. Quando sono stati stanziati tali fondi?
4. Con quali motivazioni?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione*(23 giugno 2000)*

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso alla Repubblica ceca un prestito di 165 milioni di euro per contribuire alla costruzione del tratto autostradale tra Pilsen e il confine ceco-tedesco vicino a Rozvadov. Non è stato fornito alcun altro sostegno comunitario.

1. Il prestito della BEI rappresenta il 50 % dell'investimento totale previsto per l'attuazione del progetto.
2. Il contratto di prestito è stato firmato nel 1997.
3. Il prestito è stato fornito su richiesta del governo ceco. Il tratto autostradale in questione fa parte del Corridoio IV ed è stato ritenuto investimento prioritario nella seconda conferenza paneuropea sui trasporti tenutasi a Helsinki nel 1997.

(2001/C 72 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1486/00
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione*(11 maggio 2000)*

Oggetto: Riunione delle scuole pilota per un progetto di parità educativa per gay e lesbiche finanziato dall'UE ad Oulu, Finlandia

La promozione dell'omosessualità nelle scuole è attualmente un tema politicamente molto delicato nel Regno Unito, visto che le recenti proposte del governo laburista di abolire la sezione 28 della legge sugli enti locali, che vieta tale promozione, hanno suscitato vive proteste nell'opinione pubblica.

La prima riunione di tali scuole, finanziata dalla Commissione, precisa che uno dei suoi obiettivi è la creazione di strategie quali la «definizione di programmi» negli Stati membri. Può la Commissione confermare che il progetto in parola rispetterà pienamente l'articolo 149 del trattato nonché le competenze degli Stati membri in materia di contenuto dell'insegnamento?

Può inoltre confermare che tale progetto non andrà al di là del suo obiettivo principale, che è quello di combattere le discriminazioni contro l'omosessualità, e non promuoverà opinioni che numerosi genitori nell'UE possono giudicare inaccettabili?

Risposta data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione

(26 luglio 2000)

L'elaborazione del programma è una delle principali attività attuate nel quadro di Socrates. Tale attività contribuisce alla realizzazione di obiettivi menzionati dall'articolo 149 del trattato CE (ex articolo 126), in particolare allo sviluppo della dimensione europea nell'istruzione e alla promozione della cooperazione tra istituti di insegnamento. Essa è esplicitamente prevista nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 1998 recante modifica della decisione n. 819/95/CE che istituisce il programma d'azione comunitaria Socrates⁽¹⁾, e deve essere realizzata «nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche».

Il progetto «Gay and Lesbian Education Equity» punta a stimolare la parità di trattamento nei confronti degli omosessuali e delle lesbiche negli istituti scolastici nonché a prevenire pregiudizi e discriminazioni presso le generazioni future. Tale progetto è stato presentato alla selezione 1999 nel quadro dell'azione Comenius 3.1 da una partnership di cui fanno parte stimati docenti universitari europei. La lotta contro qualsiasi tipo di discriminazione nell'istruzione è uno degli obiettivi di tale azione. Le attività proposte dal progetto sono ammissibili nel quadro dell'azione, e la domanda presentata è di buona qualità da un punto di vista tecnico. La decisione di finanziare il progetto è stata presa conformemente alla procedura di selezione dell'azione 3.1 ed è stata approvata dal sottocomitato Comenius.

I progetti dell'azione 3.1 sono oggetto di un lavoro di seguito mirante a garantire che le attività previste siano realizzate conformemente al programma di lavoro presentato nella domanda, e che gli obiettivi del progetto siano raggiunti.

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998.

(2001/C 72 E/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1497/00
di Mathieu Grosch (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Accordo UE-Svizzera e conseguenze della quarta direttiva assicurazione autoveicoli su questo accordo

Nei sette accordi settoriali che l'Unione europea concluderà con la Svizzera saranno adottate ampie normative nel settore del traffico e della libera circolazione delle persone.

Nel contempo si sta esaminando in terza lettura la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che modifica le direttive 73/239/CEE⁽¹⁾ e 92/49/CEE⁽²⁾ (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

La proposta di compromesso del Consiglio e del Parlamento europeo prevede l'estensione del campo di applicazione di questa direttiva ai paesi terzi che facciano parte del sistema della carta verde.

1. La Commissione sarebbe disposta ad inserire il contenuto definitivo (o provvisorio) della direttiva nei negoziati con la Svizzera sui «left over» dei 7 accordi e quindi ad estendere il campo di applicazione di questa direttiva anche alla Svizzera che fa parte del sistema della carta verde?

2. Come si configurerebbe altrimenti la procedura di attuazione di questa direttiva nei confronti della Svizzera?

⁽¹⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(16 giugno 2000)

La Commissione ha accolto favorevolmente l'adozione ufficiale, avvenuta il 16 maggio 2000, della direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (quarta direttiva in materia di assicurazione degli autoveicoli) ⁽¹⁾. Tale direttiva è diretta a migliorare il regime attuale per quanto riguarda il risarcimento delle persone che hanno subito, in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, un danno provocato da un autoveicolo immatricolato e assicurato sempre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. Essa intende colmare una lacuna della legislazione attualmente in vigore, offrendo uno strumento rapido e pragmatico, in assenza di contestazione in sede legale, per indurre l'assicuratore della parte responsabile del danno a risarcire la parte lesa, proteggendo in tal modo gli automobilisti di passaggio in un altro Stato membro, che hanno subito un incidente.

Tali nuove disposizioni si applicheranno oltre che agli incidenti verificatisi in uno Stato membro, anche nel caso di incidenti che coinvolgono due cittadini comunitari in un paese terzo aderente al sistema della Carta verde, compresa la Svizzera.

Gli Stati membri dispongono, dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale, di un termine di 24 mesi per recepirla nel proprio ordinamento.

Va ricordato, inoltre, che l'accordo tra la Comunità e la Svizzera relativo all'assicurazione contro i danni riguarda solo la libertà di stabilimento delle imprese di assicurazione che operano in questo ramo e non quelle del ramo assicurazione degli autoveicoli. Tuttavia, non si può escludere che il comitato misto previsto dall'accordo, affronti la questione della possibilità di applicazione, da parte della Svizzera, delle disposizioni contenute nella quarta direttiva in materia di assicurazione degli autoveicoli.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata.

(2001/C 72 E/079)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1499/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) al Consiglio**

(15 maggio 2000)

Oggetto: Pericolosità degli aerei da combattimento NATO per le centrali nucleari della Slovacchia occidentale

Aerei da guerra della NATO sorvolano gli impianti nucleari ad alto rischio della Slovacchia occidentale, come risulta da numerose testimonianze di persone che vivono nelle immediate vicinanze degli impianti stessi e che hanno potuto osservare e udire direttamente i voli in questione.

Le centrali nucleari per le quali esiste il rischio di una caduta di aerei NATO sono quelle di Jaslovské Bohunice e di Mochovce, dotate complessivamente di 5 reattori WWER 440 di vetusta tecnologia sovietica, tutti privi di un adeguato contenimento di sicurezza, cui va aggiunto l'impianto A1 di Jaslovské Bohunice, in avaria dal 1977, che contiene oggetti non protetti, depositi malsicuri di materiali altamente radioattivi e di scorie nucleari, 20 tonnellate di combustibile nucleare esaurito non manipolabile nonché, in bacini di raffreddamento, una quantità ancora molto maggiore di barre di combustibile esaurito accumulate a partire dai primi anni '80.

La Slovacchia occidentale, in cui si trovano i due suddetti siti nucleari, è attualmente utilizzata dagli aerei di combattimento della NATO come zona di sorvolo e di rifornimento, e i rischiosi voli nello spazio aereo sovrastante gli impianti nucleari, cui si assiste nei momenti più disparati, sono comprensibilmente fonte di grande preoccupazione per gli abitanti di questo paese piccolo e povero. Una catastrofe nel cuore dell'Europa, di dimensioni potenzialmente superiori a quelle del disastro di Chernobyl, non può essere esclusa.

Qual è la valutazione del Consiglio in merito a questi gravi problemi?

Quali iniziative ha assunto il Consiglio per allontanare questo rilevante potenziale di rischio?

Risposta*(26 settembre 2000)*

Il Consiglio non è competente per esprimersi su questioni connesse con le attività della NATO e con le loro possibili conseguenze, come quelle indicate dall'Onorevole parlamentare.

(2001/C 72 E/080)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1503/00
di Ilka Schröder (Verts/ALE) alla Commissione***(12 maggio 2000)*

Oggetto: Nuovo round di negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

La Commissione sollecita la rapida ripresa dei negoziati da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel contempo, si stipulano accordi commerciali con taluni Stati o loro raggruppamenti che toccano più aspetti commerciali di quanti non siano già disciplinati nel quadro dell'OMC (ad esempio appalti pubblici o investimenti).

Con la conclusione di accordi commerciali con singoli Stati o loro raggruppamenti, non ritiene la Commissione di anticipare, in modo mirato, futuri accordi OMC?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione*(3 luglio 2000)*

L'apertura di un nuovo ciclo di negoziati multilaterali è attualmente uno degli obiettivi principali della politica commerciale comunitaria e la Commissione si sta impegnando per ottenere a tale scopo un consenso unanime tra i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tra i motivi che spingono la Commissione a riprendere i negoziati rientrano la definizione di norme multilaterali sugli investimenti e sulla concorrenza e il chiarimento delle attuali norme multilaterali che disciplinano i rapporti tra il commercio e altri importanti obiettivi di politica pubblica (relativi, per esempio, alla protezione dell'ambiente, alla difesa del consumatore e allo sviluppo). Un confronto su tali argomenti è essenziale se l'OMC intende affrontare adeguatamente il problema del controllo della globalizzazione. Poiché in seno all'OMC le decisioni vengono adottate all'unanimità, sulla ripresa dei negoziati, sugli argomenti all'ordine del giorno e sugli eventuali risultati devono esprimere parere favorevole tutti i 136 membri dell'organizzazione.

Oltre ad essere attiva nell'ambito dell'OMC, la Comunità stipula accordi commerciali regionali con molti altri paesi e gruppi di paesi. Attualmente sono in corso negoziati con un certo numero di altri partner. Il fatto che le disposizioni degli accordi regionali sono più articolate di qualsiasi accordo stipulato a livello multilaterale dipende semplicemente dal contesto diverso (bilaterale) in cui avvengono i negoziati sugli accordi regionali. Per esempio, alcuni accordi regionali della Comunità comprendono disposizioni relative alla politica di concorrenza, un aspetto che deve ancora essere integrato nel quadro generale delle trattative in seno all'OMC.

Le regole dell'OMC prevedono esplicitamente l'esistenza di accordi regionali tra i membri (articolo XXIV dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT) e articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)) e fissano una serie di condizioni che tali accordi devono soddisfare. Secondo la Commissione, se tali condizioni vengono soddisfatte, gli accordi commerciali regionali possono essere funzionali al consolidamento del sistema commerciale multilaterale.

(2001/C 72 E/081)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1504/00
di Ilka Schröder (Verts/ALE) alla Commissione***(12 maggio 2000)*

Oggetto: Entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Messico

L'accordo commerciale UE-Messico, firmato a Lisbona il 23.3.2000, entrerà in vigore il 1° luglio 2000. Il 2 luglio 2000 avranno luogo in Messico le elezioni presidenziali.

1. Ritiene la Commissione che la data fissata per l'entrata in vigore dell'accordo UE-Messico influenzerà l'esito delle elezioni presidenziali messicane?
2. Tale data è stata volutamente fissata in modo tale che l'accordo entri in vigore immediatamente prima delle elezioni?
3. È possibile rinviare la data di entrata in vigore dell'accordo UE-Messico, di modo che non venga sfruttato a fini elettorali dal partito di governo?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(15 giugno 2000)

1. La Commissione ritiene che le elezioni presidenziali messicane siano una questione interna del Messico.
2. Il ritmo dei negoziati e il loro esito non dipendono da considerazioni di politica interna di una delle parti, ma dalla possibilità che le parti interessate trovino un accordo globale soddisfacente per entrambe. Nel caso del Messico, è nell'interesse della Comunità che l'accordo entri in vigore in tempi brevi e le consenta di ripristinare rapidamente la competitività dei suoi prodotti sul mercato messicano. Occorre notare che il processo interno di approvazione della Comunità dipende dal giudizio favorevole del Consiglio e del Parlamento sul risultato dei negoziati. Nel processo interno di approvazione verranno prestabilite le procedure e i relativi tempi di attuazione.
3. Come già affermato, le elezioni presidenziali sono una questione interna del Messico. La decisione adottata il 23 marzo 2000 dal consiglio congiunto Comunità-Messico, e basata sull'accordo interinale, fissa al 1° luglio 2000 la data di entrata in vigore. Trattandosi di una decisione giuridicamente vincolante, l'entrata in vigore avverrà in modo automatico.

(2001/C 72 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1524/00 di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Quartiere residenziale nelle vicinanze di una discarica di residui di dragaggio

Può la Commissione indicare in via generale in che modo deve essere interpretato il requisito 1 dell'allegato I della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (1999/31/CE) ⁽¹⁾, soprattutto in considerazione del progetto di costruire una discarica di residui di dragaggio pericolosi nel polder di Oostvliet, nel comune di Leida (Paesi Bassi)? Il comune limitrofo di Voorschoten prevede la costruzione di un quartiere residenziale a 250 metri dal luogo in cui dovrebbe essere costruita la discarica.

Secondo la Commissione è possibile costruire un quartiere residenziale nelle immediate vicinanze di una discarica per residui di dragaggio pericolosi?

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 giugno 2000)

In base a quanto disposto dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (allegato I, punto 1), al momento di scegliere l'ubicazione per una discarica è necessario prendere in considerazione requisiti relativi alle distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.

Spetta agli Stati membri adottare misure appropriate per garantire il rispetto di tali requisiti: essi devono altresì assicurare che il recepimento della direttiva 1999/31/CE nell'ordinamento nazionale sia completato entro il 16 luglio 2001. Tuttavia, va precisato che la costruzione di complessi residenziali non rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva.

(2001/C 72 E/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1528/00

di José Ribeiro e Castro (UEN) al Consiglio

(5 maggio 2000)

Oggetto: «Caso Bosman» — Revisione del trattato CE, Protocollo allegato sul calcio professionale o lo sport in generale

La sentenza Bosman⁽¹⁾ ha profondamente modificato le caratteristiche del calcio europeo, come riconosciuto dalla Commissione. Questa sentenza ha stabilito che l'articolo 39 del trattato CE (ex articolo 48) vieta l'adozione di qualsiasi norma da parte delle associazioni sportive (ad esempio le federazioni nazionali e l'UEFA) che limiti l'utilizzo di giocatori professionisti, cittadini di altri Stati membri, ad opera delle squadre di calcio. Le società più potenti finanziariamente — normalmente nella ristretta cerchia dei paesi con i mercati nazionali più ricchi — sono andate in generale ad acquisire le tessere di vari giocatori che, spesso ancora in fase di formazione, vengono allontanati dalle società cui appartengono, normalmente nei rispettivi paesi di origine. Siamo passati, da un canto, ad un calcio di grandi capitali e di grandi affari in alcuni (limitati) paesi e, dall'altro, ad un calcio minore, costretto a veder partire i suoi uomini migliori dinanzi alle crescenti lusinghe finanziarie esercitate dai più potenti. In questo scenario di totale deregolamentazione, gli stessi risultati sportivi sono largamente determinati in anticipo: trionfa in ampia misura il fattore «denaro», anziché il «merito sportivo» in senso lato. Sono pregiudicati l'autenticità dello sport nonché i principi di base della competizione sportiva socialmente radicata. Ne vengono danneggiate la stessa Europa e la sua diversità. La Commissione, per bocca della Commissaria Viviane Reding, in dichiarazioni alla stampa, ha appena suggerito che un «rimedio» a questo problema «potrà essere la definizione di meccanismi di solidarietà tra società ricche e povere, emananti segnatamente dalla ripartizione delle colossali risorse provenienti dai diritti di trasmissione televisiva delle partite». Ora le questioni sono totalmente distinte: i diritti televisivi, a giusto titolo, possono essere considerati come una materia strettamente commerciale da inquadrare in regole generali; ma ciò di cui si tratta in questa sede è, direttamente e giustamente, la validità della regolamentazione sportiva in senso stretto, quanto alla composizione delle squadre, materia in cui il trattato CE non dovrebbe interferire ispirando decisioni dannose allo stesso sport. Purtroppo sembra che si voglia ricondurre ancora una volta la questione a criteri economici e finanziari mentre, proprio in conseguenza del crescente peso di questa componente, lo sport in generale e il calcio, in particolare, sono sempre più snaturati. È strano che le istituzioni dell'Unione non risolvano la questione dello sport e rimangano sensibili solo alla lingua del denaro. La soluzione passa necessariamente attraverso una modifica del trattato CE che introduca, come già suggerito da varie parti, un Protocollo allegato che tuteli la piena validità della regolamentazione specifica delle autorità sportive quando siano in causa rilevanti interessi rigorosamente connessi allo stesso sport.

Il Consiglio sostiene la recente posizione della Commissione o, in caso contrario, durante il Vertice intergovernativo del 2000 intende inquadrare tale problematica dalle così ampie conseguenze sociali, in vista soprattutto di una modifica del trattato CE che introduca un Protocollo specifico, come già suggerito in particolare dall'attuale Presidenza?

⁽¹⁾ Causa C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des Associations de Football Européennes (UEFA) contro Jean-Marc Bosman — 15 dicembre 1995.

Risposta

(18/19 settembre 2000)

Il Consiglio è ben consapevole degli sviluppi verificatisi nel calcio professionale a seguito della sentenza «Bosman».

Il Consiglio non ha tuttavia preso posizione in merito a tali sviluppi e non ha ricevuto dalla Commissione alcuna proposta intesa a disciplinare la questione illustrata nell'interrogazione.

Quanto alla Conferenza intergovernativa, nell'ordine del giorno attuale non figura la revisione del trattato CE in materia di sport né nel senso suggerito nell'interrogazione né altrimenti. Come è probabilmente noto all'Onorevole Parlamentare, il Consiglio non ha un ruolo nella Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e pertanto non è in grado di pronunciarsi sui lavori svolti dalla Conferenza.

(2001/C 72 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1543/00
di Mikko Pesälä (ELDR) alla Commissione

(10 maggio 2000)

Oggetto: progressi del piano orizzontale di sviluppo delle aree rurali

Il piano orizzontale finlandese di sviluppo delle aree rurali è stato trasmesso alla Commissione alla fine di ottobre 1999 e contiene i regimi di aiuti all'ambiente e alle zone meno favorite (LFA) nel settore dell'agricoltura. Il piano finlandese doveva essere esaminato per primo. I problemi sorti erano stati risolti, le modifiche e i dati supplementari richiesti erano stati tutti trasmessi per tempo. Il comitato STAR avrebbe dovuto esaminare il piano orizzontale di sviluppo delle aree rurali il 29 marzo. L'esame è stato tuttavia rinviato al 26 e 27 aprile e la Commissione ha comunicato alla Finlandia che il piano potrà essere trasmesso al comitato STAR per l'esame soltanto in maggio.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato il termine ultimo per la richiesta di aiuti per la primavera 2000 al 26.5, data entro la quale gli agricoltori dovranno impegnarsi per un quinquennio nei confronti dei nuovi regimi di aiuti all'ambiente e alle aree meno favorite. Negli appositi accordi per gli aiuti all'ambiente il termine per l'impegno è scaduto già il 24 aprile.

Gli agricoltori si trovano in una situazione inaccettabile.

1. E' possibile sapere quali azioni concrete intende la Commissione attuare per porre rimedio a tale situazione?
2. Se gli agricoltori possono modificare il loro impegno nei confronti dei regimi di aiuti dopo che le decisioni della Commissione e quelle nazionali sono state adottate e comunicate agli agricoltori stessi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 giugno 2000)

Era previsto che il piano orizzontale finlandese di sviluppo rurale fosse presentato al comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale (comitato STAR) del 29 marzo 2000. Tuttavia, a causa di alcuni problemi in sospeso del piano d'azione finlandese nel quadro della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽¹⁾, tale punto è stato ritirato al fine di poter meglio chiarire la situazione. La riunione del comitato STAR dell'aprile 2000 è stata parzialmente cancellata, in quanto il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ha assunto le funzioni del comitato STAR unicamente per i temi relativi all'obiettivo 1. Pertanto, il progetto finlandese è stato inserito nell'ordine del giorno del comitato STAR del 24 maggio 2000, che ha formulato un parere favorevole. L'ultima tappa della procedura d'approvazione sarà costituita dalla decisione della Commissione.

Gli aiuti agroambientali possono essere concessi agli agricoltori che assumono impegni per un periodo di almeno cinque anni. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere un adeguamento degli impegni nel corso del periodo di applicazione, sempreché il programma approvato consenta tale adeguamento e questo sia debitamente giustificato in considerazione degli obiettivi dell'azienda.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991.

(2001/C 72 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1544/00
di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) al Consiglio

(12 maggio 2000)

Oggetto: Politiche economiche e monetarie

Il continuo indebolimento dell'euro rispetto al dollaro crea seria preoccupazione in moltissimi ambienti europei. Da più settori — politico, economico, sociale, finanziario — si chiedono spiegazioni esaurienti circa la strategia economica e monetaria dell'UE, mentre la Commissione si prodiga in messaggi tranquillizzanti e il Consiglio ignora completamente il problema. La BCE si limita a disporre aumenti consecutivi dei tassi, che rappresentano la spia evidente della inesistenza di una strategia economica e monetaria, proprio perché si ricorre a provvedimenti tecnici ordinari e sganciati da un contesto economico di ampio respiro. Se l'aumento dei tassi limita il rischio inflattivo, sicuramente però deprime il ricorso all'euro per gli investimenti delle aziende. Tali finanziamenti sono assolutamente necessari per contribuire ad accelerare il processo di modernizzazione dell'economia e a risolvere il problema dell'enorme disoccupazione europea, che certamente non può definirsi congiunturale, ma frutto delle molte rigidità strutturali esistenti e della mancanza di armonizzazione delle politiche economiche, finanziarie, fiscali e sociali degli Stati dell'UE. Finora tali politiche si caratterizzano per scetticismo, protezionismo, miopia e veteroideologismo, che bloccano un dibattito sereno alla ricerca di una dimensione competitiva sul mercato mondiale.

Per tali motivi può il Consiglio far sapere:

- Quali linee di strategia economica e monetaria il Consiglio ha intenzione di mettere in atto;
- Quale è l'Autorità politica europea che decide la politica economica e monetaria dell'UE, nel rispetto dell'indipendenza tecnico-operativa della BCE;
- Quali provvedimenti si intendono adottare nell'UE e negli Stati Membri per la modernizzazione e lo sviluppo dell'economia europea;
- Come si intende risolvere il problema dell'enorme disoccupazione in Europa, nella salvaguardia e nel rispetto delle normative che regolano il flusso e la permanenza di cittadini extracomunitari;
- Quale ruolo il Consiglio immagina per i Paesi candidati per realizzare un allargamento che auspichiamo avvenga alle condizioni migliori e nel più breve tempo possibile, in una UE che garantisca condizioni economiche positive e infonda sentimenti di sicurezza e stabilità, per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei;
- Quale proposta il Consiglio intende fare a Stati Uniti, Canada, Giappone, Russia, Cina e a tutte le potenze economiche mondiali tendente ad aprire una fase negoziale per stabilizzare i mercati monetari e finanziari e tutelare i cittadini, gli investitori, i risparmiatori dai rischi di tracolli che sarebbero nefasti fino a compromettere la convivenza civile globale?

Risposta

(26 settembre 2000)

Nella raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità per il 1999/2000, adottata dal Consiglio il 12 luglio 1999⁽¹⁾, il Consiglio ha sottolineato che un livello elevato e sostenibile di crescita e di occupazione costituisce la priorità principale e che ai fini di un suo conseguimento occorrono politiche macroeconomiche orientate alla crescita e riforme economiche coerenti e coordinate.

Inoltre, anche se il Consiglio stesso non ha assunto una posizione sui recenti sviluppi riguardo al valore esterno dell'euro, va rilevato che in data 8 maggio il Gruppo «Euro 11» ha fatto la seguente dichiarazione:

I Ministri dell' «Euro 11» e il Commissario, nonché il Presidente della Banca centrale europea, condividono l'opinione che nell'area dell'euro sia in atto una crescita rigorosa e venga creato un numero crescente di posti di lavoro. La BCE si impegna a far sì che questa crescita resti non inflazionistica. I Ministri sono determinati ad accelerare il consolidamento fiscale e le riforme strutturali in corso verso un'economia di piena occupazione, basata sulla conoscenza, secondo gli

orientamenti fissati dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona, aumentando così il potenziale di crescita delle rispettive economie.

In questo contesto, condividiamo una preoccupazione comune riguardante il livello attuale della nuova valuta che non corrisponde alle solide basi economiche dell'area dell'euro.

(¹) GU L 217, del 17.08.1999, pag. 34.

(2001/C 72 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1545/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(10 maggio 2000)

Oggetto: Modifica della legge sulle spese sanitarie eccezionali (AWBZ) nei Paesi Bassi e libertà di circolazione delle persone nell'UE

La risposta all'interrogazione scritta P-0706/00 (¹) non soddisfa chiaramente il quesito se la modifica della legge sulle spese sanitarie eccezionali nei Paesi Bassi (AWBZ) sia o meno incompatibile con il principio della libertà di circolazione all'interno dell'Unione. Nei Paesi Bassi le disposizioni della legge sulle spese sanitarie eccezionali (AWBZ) si applicano a tutti. A partire dal 1° gennaio 2000 gli olandesi che risiedono in altri paesi membri dell'UE sono stati tuttavia esclusi dalle disposizioni di tale legge.

Ritiene la Commissione che la decisione del governo olandese di escludere dai benefici di questa legge a partire dal 1° gennaio 2000 gli olandesi che vivono all'estero sia incompatibile con il principio fondamentale europeo della libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione? In caso affermativo, quali misure intende adottare la Commissione affinché la legge sulle spese sanitarie eccezionali nei Paesi Bassi (AWBZ) sia nuovamente compatibile con il principio fondamentale europeo della libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione? In caso negativo, quali argomenti (giuridici) utilizza la Commissione per affermare che la legge sulle spese sanitarie eccezionali nei Paesi Bassi (AWBZ) è totalmente compatibile con il principio fondamentale europeo della libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione?

(¹) GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 207.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(14 giugno 2000)

La Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, per quanto riguarda i cittadini olandesi che risiedono o che intendano risiedere in un altro Stato membro senza esercitarvi un'attività economica (pensionati, studenti, o altre fasce della popolazione non in età da lavoro), il loro diritto di soggiorno nello Stato membro prescelto, che a norma delle direttive 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno, (¹) 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (¹) e 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, (²) è condizionato al possesso di un'assicurazione malattia per la copertura di tutti i rischi incorsi in quello Stato membro, non è in discussione, dal momento che la soppressione prevista dalla legislazione dei Paesi Bassi riguarda le spese eccezionali di malattia, che in numerosi Stati membri non sono coperte. Inoltre, essendo dispensati dal pagamento dei contributi per le spese eccezionali di malattia, gli interessati possono, se lo desiderano, sottoscrivere un'assicurazione complementare, privata o meno, nello Stato membro d'elezione per la copertura delle spese eccezionali di malattia, versando come premi assicurativi i contributi che precedentemente venivano corrisposti al sistema olandese di sicurezza sociale. Ne risulta che la modifica della normativa olandese in questione non crea alcun ostacolo alla libera circolazione dei cittadini olandesi non in età da lavoro.

(¹) GU L 180 del 13.7.1990.

(²) GU L 317 del 18.12.1993.

(2001/C 72 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1546/00
di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Diritti umani in Turchia e adesione all'UE

I dati del governo turco sui diritti umani destano particolare preoccupazione. In una recente relazione i membri del Parlamento europeo — dell'intero spettro politico — hanno manifestato la loro delusione per gli scarsi progressi registrati dalla Turchia in materia di diritti umani, diritti delle minoranze e stato di diritto. L'on. Morillon, deputato francese del PE, ha affermato in una recente discussione che non è chiaro se la Turchia intende finalmente diventare membro dell'UE, dal momento che questo paese dovrebbe effettuare necessariamente profondi cambiamenti nel suo governo e nel suo atteggiamento.

Può la Commissione indicare i criteri in materia di diritti umani, diritti delle minoranze e stato di diritto che si applicano ai paesi che intendono aderire all'Unione europea?

L'adesione della Turchia è stata rinviata a motivo dell'insoddisfacente situazione dei diritti umani in tale paese?

Intende la Commissione conoscere la situazione dei diritti umani negli altri dodici paesi candidati all'adesione?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(15 giugno 2000)

I capi di Stato e di governo dell'Unione europea, riuniti nel Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno del 1993, hanno concluso che per diventare uno Stato membro dell'UE è necessario che un paese candidato sia in grado di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione, rispettando una serie di condizioni di ordine economico e politico. I requisiti politici (i cosiddetti criteri politici di Copenaghen) impongono al paese candidato di aver raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la protezione delle minoranze. Il Consiglio europeo di Helsinki ha inoltre aggiunto che «l'apertura dei negoziati di adesione è subordinata al rispetto dei criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen...».

Nel caso della Turchia, la Commissione, dopo aver esaminato i preparativi per l'adesione compiuti da questo paese nella sua relazione periodica pubblicata il 13 ottobre 1999⁽¹⁾, ha ritenuto che essa non soddisfi i criteri politici di Copenaghen. In particolare, la Commissione sottolinea che «si rilevano gravi carenze a livello di diritti umani e di tutela delle minoranze». Pertanto, l'apertura dei negoziati con la Turchia è esclusa fintantoché non verranno rispettati i criteri politici.

Per quanto riguarda gli altri paesi candidati, nel documento riepilogativo che accompagnava le relazioni periodiche del 1999, la Commissione era giunta alle seguenti conclusioni: «Fatta eccezione per la Turchia, nel complesso, i paesi candidati, e soprattutto la Slovacchia, hanno fatto progressi nell'instaurare democrazie stabili e solide, che rispettino lo Stato di diritto. Tuttavia, il trattamento delle minoranze e dei Rom e la situazione dei bambini affidati agli istituti rumeni destano ancora preoccupazioni.»

La Commissione effettua un attento monitoraggio riguardo ai problemi specifici evidenziati nelle relazioni periodiche del 1999; nel quadro delle medesime relazioni per l'anno 2000 fornirà inoltre una valutazione dettagliata della situazione dei diritti umani in tutti i paesi candidati. Queste ultime relazioni periodiche sono in preparazione e dovrebbero essere adottate dalla Commissione agli inizi del novembre 2000.

(¹) COM(1999) 513 e 514 def.

(2001/C 72 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1551/00
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione*(18 maggio 2000)*

Oggetto: Validità dell'applicazione della parità del potere di acquisto (PPC)

Nella sua risposta E-0275/00 ⁽¹⁾ la Commissione rileva che in occasione del gruppo di lavoro sulle PPA svoltasi a Lussemburgo il 21 e 22 giugno 1999, «la delegazione portoghese non si era pronunciata (né aveva protestato) sulla validità delle PPA e del rispettivo uso nella legislazione comunitaria né durante né dopo la riunione svoltasi a Lussemburgo».

La Commissione tuttavia non si riferisce alle dichiarazioni e alle proteste antecedenti a questa riunione. Non è forse vero che il 5 maggio 1998 le autorità statistiche nazionali portoghesi avevano rimesso in questione «la validità delle PPA e il rispettivo uso nella legislazione comunitaria»?

Non è forse vero che la riunione del gruppo di lavoro sulle PPA di Lussemburgo non ha comportato alcuna significativa modifica della situazione e che pertanto le autorità portoghesi non hanno modificato, seppur minimamente, la loro opinione in merito?

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 169.

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione*(10 luglio 2000)*

Malgrado scrupolose indagini, non è stato possibile rinvenire traccia di tali presunte dichiarazioni delle autorità statistiche nazionali portoghesi ed alle quali si riferisce l'onorevole parlamentare.

(2001/C 72 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1553/00
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione*(18 maggio 2000)*

Oggetto: Prezzi e valori di mercato

Nella sua risposta E-0273/00 ⁽¹⁾ la Commissione sembra confondere due fenomeni diversi, da una parte, le disparità di prezzi risultanti da vincoli amministrativi e/o dal controllo macroeconomico esaminate da Irving Fisher nel classico trattato «The Purchasing Power of Money» e, dall'altra, le disparità dei valori di mercato per beni e servizi identici o affini ingenerati dai vari comportamenti dell'offerta e/o della domanda la cui migliore sintesi culmina nelle Predizioni di Cassandra, di Maynard Keynes.

Ivi Keynes cita il classico Dr. Watson in visita nell'isola di Skye, allorquando osservava (cito a memoria) che «se nella vostra miserabile isola le uova costano poco non è perché esse abbondano bensì perché il denaro scarseggia».

Poiché si rifà alla teoria economica, risulta impossibile risolvere una siffatta problematica contestualmente a metodologie statistiche.

Se è vero che l'applicazione della PPA, secondo Fisher, costituisce il metodo adeguato per superare le disparità di prezzo non risultanti dai meccanismi di mercato, è altrettanto vero che ciò non avviene allorquando è lo stesso mercato che valorizza in maniera differenziata i beni.

Come lo aveva capito lo stesso Dr. Watson facendo appello al suo buon senso, il valore dei beni e dei servizi varia in funzione non soltanto delle condizioni dell'offerta bensì anche di quelle della domanda tanto più se essa risulta rigida.

In tali condizioni non ritiene la Commissione assurdo correggere il reddito globale di una determinata area geografica tramite il valore di mercato assunto per i beni e i servizi di detta area nella misura in cui le eventuali disparità di prezzo non rifletterebbero azioni amministrative?

Non ritiene altresì la Commissione che sarebbe utile basarsi su una profonda conoscenza della teoria economica prima di proporre misure correttive del reddito reale come le PPA?

(¹) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 114.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(10 luglio 2000)

L'onorevole deputato sembra alludere alla distinzione tra variazioni del livello dei prezzi (cioè l'inflazione) e variazioni dei prezzi relativi. Le prime sono conseguenza soprattutto delle politiche macroeconomiche, in particolare della politica monetaria, mentre le seconde risultano dalla situazione della domanda e dell'offerta sui mercati. All'interno di un'unione monetaria, le differenze tra i tassi d'inflazione sono in genere modeste, grazie alla politica monetaria unica e al coordinamento della politica economica, mentre le differenze tra i prezzi relativi possono rimanere considerevoli, a causa di costi operativi che impediscono l'arbitraggio, in particolare per i beni non formanti oggetto di scambio. Quindi, in un'unione monetaria la differenza principale nel potere d'acquisto (PPA) tra i diversi paesi deriva dalle differenze tra i prezzi relativi.

(2001/C 72 E/090)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1555/00
di Hanja Majj-Weggen (PPE-DE) alla Commissione**

(18 maggio 2000)

Oggetto: Libertà di religione in Macedonia

Può la Commissione confermare che la Corte Costituzionale della Macedonia ha vietato di pregare nelle scuole della Macedonia?

Può indicare la Commissione i motivi di tale divieto?

Ritiene la Commissione che tale divieto sia compatibile con il principio europeo della libertà di religione?

Quali possibilità ha la Commissione perché tale divieto sia oggetto di un dibattito in Macedonia?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(19 giugno 2000)

La Commissione è in grado di confermare che la Corte costituzionale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha annullato, con sentenza n. U.br. 195/99 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia n. 36/2000 del 12 maggio 2000), un decreto del ministero dell'istruzione che istituisce una cerimonia di preghiera in occasione dell'inaugurazione dei corsi delle scuole elementari e secondarie nell'anno accademico 1999/2000.

La sentenza della Corte costituzionale era basata, in sostanza, sull'articolo 19 della Costituzione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia che stabilisce che «la Chiesa ortodossa macedone e le altre comunità e i gruppi religiosi sono separati dallo Stato e sono considerati uguali dinanzi alla legge». Il principio di separazione tra Stato e Chiesa rappresenta l'elemento principale sul quale si basa la sentenza in oggetto.

La sentenza è in linea con il principio europeo della libertà di religione (sancito, tra l'altro, dall'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che è garantita nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'articolo 9 della Costituzione stabilisce infatti che «i cittadini della Repubblica di Macedonia godono degli stessi diritti e delle stesse libertà, a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla nazionalità, dal ceto sociale, dalle convinzioni politiche e religiose, dal patrimonio

personale e dallo stato sociale». L'articolo 19 stabilisce inoltre che «la libertà di culto è garantita. Il diritto ad esprimere liberamente e pubblicamente la propria fede, sia individualmente che collettivamente [...]». Le sentenze della Corte costituzionale sono definitive ed esecutive.

Pertanto, la Commissione non ritiene opportuno avviare un confronto su una sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

(2001/C 72 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1565/00

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(24 maggio 2000)

Oggetto: Aiuti statali per le produzioni audiovisive

La Commissione ha l'intenzione di ridurre gli aiuti statali per le produzioni audiovisive alla metà del bilancio totale. Con questa proposta, la Commissione applica per la prima volta pienamente al settore della cultura le norme in materia di concorrenza.

Questo intervento avrà effetti nefasti per le iniziative audiovisive negli Stati membri e nelle aree culturali di dimensioni piccole e medie che, contrariamente agli Stati membri e alle aree culturali di grandi dimensioni, dispongono di un numero più limitato di fonti di finanziamento. Inoltre, un criterio relativo (in questo caso, la regola del 50%) come quello applicato dalla Commissione dà un'immagine distorta degli importi realmente investiti.

1. È il Consiglio favorevole alla proposta della Commissione intesa a ridurre gli aiuti statali per le produzioni audiovisive alla metà del bilancio totale? In caso affermativo, quali argomentazioni adduce a sostegno di tale proposta?
2. Riconosce il Consiglio che con questa proposta verrebbero applicate per la prima volta pienamente al settore della cultura le norme in materia di concorrenza? In caso contrario, come deve essere interpretata la riduzione degli aiuti statali per le produzioni audiovisive alla metà del bilancio totale?
3. Ritiene il Consiglio che la riduzione degli aiuti statali per le produzioni audiovisive alla metà del bilancio totale sia compatibile con gli obiettivi della Commissione di sostenere lo sviluppo degli Stati membri e delle aree culturali di piccole e medie dimensioni? In caso affermativo, in quale modo una riduzione degli aiuti statali per le produzioni audiovisive alla metà del bilancio totale contribuisce secondo il Consiglio allo sviluppo degli Stati membri e delle aree culturali di piccole e medie dimensioni?
4. Intende il Consiglio opporsi alla proposta della Commissione di ridurre gli aiuti statali per le produzioni audiovisive alla metà del bilancio totale, alla luce delle ripercussioni negative che essa avrebbe sulle iniziative audiovisive negli Stati membri e nelle aree culturali di piccole e medie dimensioni? In caso contrario, per quale motivo e quali argomentazione adduce il Consiglio a sostegno della proposta della Commissione?

Risposta

(26 settembre 2000)

La Commissione non ha trasmesso al Consiglio proposte in merito al tema oggetto dell'interrogazione. L'Onorevole Parlamentare è certamente consapevole del fatto che, a norma del trattato, il Consiglio agisce in materia solo su proposta della Commissione (articolo 89 del TCE). Inoltre, a richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può decidere che un aiuto istituito da parte di questo Stato deve considerarsi compatibile con il mercato comune quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione (articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del TCE). Al Consiglio non sono pervenute richieste in tal senso in merito alla questione sollevata dall' Onorevole Parlamentare.

(2001/C 72 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1572/00**di Nicholas Clegg (ELDR) al Consiglio**

(12 maggio 2000)

Oggetto: Dichiarazioni pubbliche di funzionari del Consiglio

Sottoscrive la presidenza del Consiglio quanto sostenuto dal sig. de Boissieu, segretario generale aggiunto del Consiglio, e riferito dalla *The European Voice* del 6 aprile 2000 e cioè che il Consiglio è un organo decisionale e che pertanto la trasparenza sulle modalità che presiedono alle sue decisioni non costituisce una priorità?

Qual è il mandato del Segretario generale del Consiglio? Dinanzi a chi è egli responsabile nell'esercizio delle sue funzioni?

Esiste un codice di condotta sulle norme interne applicabili alle manifestazioni pubbliche di funzionari del Segretariato generale del Consiglio? In caso negativo, per quale motivo?

Risposta

(18/19 settembre 2000)

L'intervento del sig. P. de Boissieu, Segretario generale del Consiglio, dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, in data 3 aprile 2000, ha avuto luogo su invito del Presidente di detta commissione. La versione delle sue affermazioni riportata dalla «*The European Voice*» del 6 aprile 2000 impegna soltanto quel giornale. I membri della commissione per gli affari costituzionali che hanno assistito al precitato intervento hanno compreso esattamente quanto sostenuto dal sig. de Boissieu.

Conformemente all'articolo 207, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE, il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale e il Vicesegretario generale sono nominati dal Consiglio che delibera all'unanimità.

Per quanto concerne le manifestazioni pubbliche dei funzionari del Segretariato generale del Consiglio, esse sono disciplinate dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, e in particolare dall'articolo 12 dello stesso.

(2001/C 72 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1574/00**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(19 maggio 2000)

Oggetto: Lottizzazione sul monte Penteli

Il WWF e altre organizzazioni ecologiste hanno diffuso la notizia secondo cui un progetto di decreto presidenziale autorizzerà l'assegnazione di 60 ettari di terreno a cooperative che intendono realizzare opere edilizie sul monte Penteli, dove negli ultimi cinque anni si sono verificati vasti incendi che hanno distrutto oltre 5 000 ettari di terreno boschivo. Dei 60 ettari destinati alla lottizzazione, 20 sono coperti da boschi che la Costituzione ellenica vieta di abbattere, 9 appartengono alla zona A, che è protetta, e molti dei rimanenti ettari sono andati distrutti in un incendio scoppiato nel 1998. Il Consiglio di Stato ha in passato dichiarato incostituzionali i tentativi precedenti di lottizzazione dell'area.

Considerando che il terzo QCS prevede molteplici finanziamenti per la creazione di un'oasi di pace e tranquillità nell'Attica, mentre la licenza di lottizzazione finirà con l'alterare la qualità dell'ambiente, arrecando pregiudizio alla vita di quanti abitano nella pianura e compromettendo il patrimonio naturale del paese, in che modo intende la Commissione intervenire presso il governo ellenico affinché venga revocato il progetto di decreto presidenziale e sia applicata la normativa sui boschi?

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(19 luglio 2000)

La Commissione si è adoperata affinché tutte le misure finanziate dal terzo quadro comunitario di sostegno tenessero conto della dimensione ambientale. Particolare attenzione è stata riservata alle aree facenti capo alla rete Natura 2000, ovvero alle aree tutelate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾. Per tali aree è stato raggiunto un accordo in base al quale tutti gli Stati membri si impegnano a finanziare misure che non provocano alcun danno alle aree stesse. Ove necessario, gli Stati membri designano ulteriori aree che vanno ad aggiungersi a quelle facenti parte della rete.

Alla Commissione non è stato ufficialmente notificato alcun progetto di decreto presidenziale volto a svincolare, in Grecia, aree boschive che rientrano fra le zone protette; né le è stato notificato alcun esposto-denuncia sul progetto di decreto in oggetto. L'area del monte Penteli non rientra peraltro fra quelle designate nell'ambito di Natura 2000, né risulta alla Commissione che essa sia soggetta ad alcun vincolo protettivo a livello europeo.

Poiché in Grecia le aree soggette a vincolo forestale sono protette dalla costituzione, la Commissione ritiene che spetti al Consiglio di Stato valutare la questione e stabilire se il progetto di decreto ministeriale sia o meno incostituzionale. Tenuto conto del fatto che l'area del monte Penteli non rientra fra quelle della rete Natura 2000, la Commissione non può avanzare alcun suggerimento alle autorità elleniche in merito ai fondi disponibili nell'ambito del terzo quadro di sostegno comunitario.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 72 E/094)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1575/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(23 maggio 2000)

Oggetto: Tasso di mortalità e inquinamento atmosferico

Rispondendo alla nostra interrogazione E-2270/99 ⁽¹⁾ sull'aumento del livello di ozono in Grecia, la Commissione ha dichiarato che dall'analisi dei costi/benefici risulta che i benefici sono superiori ai costi. Nell'introduzione della proposta di direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (COM(1999) 125) ⁽²⁾, esattamente nelle tabelle da 9 a 12 dell'allegato (99/0067 COD), vengono riportati per la prima volta in un documento ufficiale dell'UE calcoli che se, analizzati correttamente, forniscono cifre molto attendibili sul tasso di mortalità.

Poiché queste cifre sono estremamente preoccupanti ed è rischioso che persone prive di competenze specifiche traggano conseguenze dallo studio contenuto nel documento, può la Commissione far sapere:

1. Quali sono, per quanto riguarda la Grecia, i dati più attendibili dei decessi sulla cui base si sono calcolati i benefici globali delle suddette tabelle e che riguardano il tasso di mortalità dovuto a malattie acute e croniche?
2. Con quale metodo sono stati effettuati i calcoli sull'insalubrità ambientale?
3. Per quale motivo si impiegano i due diversi parametri VOSL e VOLU?

⁽¹⁾ GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 135.

⁽²⁾ GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 34.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(10 luglio 2000)

1. Le tabelle 10 e 11 della relazione che accompagna la proposta di direttiva sui limiti nazionali di emissione (COM(1999) 125) illustrano i benefici in termini monetari derivanti da misure di controllo delle emissioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'attuale normativa (ovvero ulteriori benefici rispetto a

quelli associati allo scenario di «riferimento»). Tali benefici derivano dalla riduzione delle emissioni al di là dei livelli previsti dallo scenario di riferimento per i seguenti quattro inquinanti: ossidi di azoto (NOX), composti organici volatili (COV), biossido di zolfo (SO₂) e ammoniaca. I benefici in termini monetari calcolati per la Grecia si basano su un ridotto livello di mortalità prematura (70 casi) in relazione ad esposizioni di breve periodo all'ozono e al particolato secondario, e ad una diminuzione degli anni di vita persi, approssimativamente pari a 1700 unità.

2. L'analisi comincia quantificando la modifica dell'esposizione della popolazione e dei gruppi vulnerabili derivante dalla riduzione delle emissioni prevista dalla proposta della Commissione. Al fine di quantificare la modifica dell'incidenza degli effetti dell'inquinamento atmosferico si applicano funzioni di risposta all'esposizione per diversi tipi di malattie e disturbi. Sono stati presi in considerazione diversi tipi di impatti sanitari in termini di morbilità, compresi effetti acuti quali l'uso di broncodilatatori, tosse e sintomi respiratori di minore entità negli asmatici; attacchi di asma; ricoveri ospedalieri per problemi respiratori; insufficienza cardiaca congestizia; ricoveri ospedalieri per problemi cerebrovascolari; riduzione dei giorni di attività ed effetti cronici quali l'incidenza delle bronchiti e tosse. I benefici sono stati quantificati utilizzando informazioni sulla disponibilità a pagare per evitare tali disturbi in combinazione con i costi del trattamento medico, ecc.

3. I valori monetari connessi con gli impatti in termini di mortalità acuta e cronica sono difficili da valutare e costituiscono oggetto di un ampio dibattito. Al fine di illustrare il ventaglio dei risultati che possono essere ottenuti in base alle diverse ipotesi, lo studio della Commissione utilizza due approcci diversi: quello del valore statistico della vita (VOSL) e quello del valore statistico di un anno di vita perso (VOLY).

La tecnica VOSL valuta la disponibilità a pagare degli individui per ridurre il rischio di mortalità. Il risultato è un indicatore dell'importanza che la popolazione attribuisce al rischio e non una valutazione del valore della vita in sé. L'approccio utilizzato nel caso in questione utilizza stime relativamente prudenti che attribuiscono 2,2 milioni di euro al VOSL per gli effetti legati alla mortalità acuta ed 1,1 milioni di euro al VOSL relativo agli effetti della mortalità cronica. Vi sono state discussioni circa l'opportunità di utilizzare il VOSL nei casi in cui la riduzione dell'aspettativa di vita attribuibile all'esposizione è piccola. Un approccio alternativo attribuisce un valore a ciascun anno di vita perso (VOLY) a causa della mortalità prematura, effettuando un aggiustamento per tener conto della breve aspettativa di vita delle persone interessate. Lo studio della Commissione utilizza un valore pari a 110 000 euro per un anno di vita perso per mortalità dovuta a cause acute e 67 000 per mortalità dovuta a cause croniche.

Tuttavia si può anche sostenere che l'approccio VOLY sia incoerente rispetto ai dati empirici relativi al rapporto tra età e disponibilità a pagare per evitare il rischio. Anziché affrontare direttamente il dibattito tra VOSL e VOLY, la valutazione dei benefici ricorre ad entrambi gli approcci al fine di rendere manifesta la sensibilità dell'analisi su questo aspetto. Pertanto, per gli effetti cronici e per quelli acuti sulla salute vi sono due misure dei benefici, dove le stime inferiori corrispondono all'approccio VOLY e quelle superiori all'approccio VOSL.

(2001/C 72 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1579/00

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(24 maggio 2000)

Oggetto: Progetto «Museo d'Europa»

Il trattato stabilisce che la Comunità «contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». In risposta all'interrogazione E-2461/99 il Consiglio non si è espresso sull'applicazione di questo obiettivo comunitario al progetto «Museo d'Europa».

Visto lo stato di avanzamento di questo progetto e l'eventuale coinvolgimento delle Istituzioni dell'UE, si prega il Consiglio di rispondere ai seguenti quesiti:

1. L'eventuale decisione di considerare l'Impero di Carlo Magno come il punto di partenza storico del «Museo d'Europa» è compatibile con la disposizione del trattato di cui sopra?
 - a) In caso affermativo, quali argomenti sostiene il Consiglio per conciliare tale scelta con la disposizione del trattato secondo cui la Comunità «contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune»?

- b) In caso negativo, quale impostazione ritiene idonea il Consiglio per conciliare il «Museo d'Europa» con la disposizione del trattato secondo cui la Comunità «contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune»?
2. Ritiene opportuno il Consiglio che coloro che hanno lanciato l'iniziativa debbano applicare nel Museo la legislazione linguistica della Federazione Belga in maniera esaustiva e corretta, al fine di agire compatibilmente con la disposizione del trattato di cui sopra?
- a) In caso affermativo, intende il Consiglio invitare coloro che hanno lanciato l'iniziativa ed applicare nel Museo la legislazione linguistica della Federazione Belga in maniera esaustiva e corretta, al fine di agire compatibilmente con la disposizione del trattato secondo cui la Comunità «contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali (...)»?
- b) In caso negativo, per quale motivo il Consiglio non intende agire in questo senso, dato che la mancata applicazione della legislazione linguistica violerebbe la disposizione del trattato secondo cui la Comunità «contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali (...)»?

Risposta

(26 settembre 2000)

Il Progetto di museo cui l'Onorevole Parlamentare fa riferimento non deriva da un'iniziativa comunitaria.

La Commissione non ha quindi presentato al Consiglio alcuna proposta relativa all'instaurazione di un siffatto museo. Nella sessione del 23 novembre 1999, il Consiglio è stato informato dalla delegazione greca e ha preso atto delle preoccupazioni espresse da quest'ultima riguardo alle finalità e priorità del progetto, quale ideato dall'associazione di diritto privato belga che ne è l'organizzatrice.

Il Consiglio adotterà la posizione appropriata, nell'ambito delle sue competenze, se direttamente adito.

(2001/C 72 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1580/00 di Baroness Sarah Ludford (ELDR) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Macellazione rituale di animali

Da molti anni nel quadro della celebrazione dell'«Aid al-Kabir» in Francia vengono macellati animali al di fuori dei macelli e senza previo stordimento. Anche se uno dei fattori di questa situazione è la carenza di capacità dei macelli francesi nelle zone urbane rispetto alla domanda delle comunità musulmane locali, essa non può costituire una giustificazione per permettere che questa forma crudele di macellazione si perpetui. Occorre tenere debitamente conto delle pratiche culturali e religiose, ma non a detrimento del benessere degli animali e delle considerazioni d'igiene.

Può la Commissione confermare che la Francia viola gli obblighi che le incombono a norma della direttiva del Consiglio 93/119⁽¹⁾ per quanto concerne la macellazione degli animali? Quali misure ha adottato la Commissione per assicurare che la direttiva sia correttamente attuata? Quando intende la Commissione avviare la procedura di cui all'articolo 226, qualora la Francia abbia effettivamente violato la direttiva 93/119?

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(8 giugno 2000)

La Commissione è al corrente del trattamento riservato agli animali in occasione di tale evento. A quanto pare, la carente capacità dei macelli in alcune zone urbane della Francia è uno dei motivi delle osservazioni formulate dalle organizzazioni per la protezione degli animali sul trattamento da questi subito nel corso della festività.

Non è accettabile che gli animali durante la detenzione e la macellazione siano soggetti a trattamenti che provocano sofferenze. La Commissione ritiene che le autorità francesi debbano trovare una soluzione pratica al problema della capacità dei macelli.

Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di macellazione e abbattimento degli animali, conformemente alle norme previste dalla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

La Commissione ha preso contatto con le autorità francesi riguardo alla necessità di migliorare le disposizioni esistenti. In tale occasione, prima della festività in questione, le autorità francesi hanno nuovamente assicurato che stavano per adottare una serie di misure, tra cui il rafforzamento dei contatti con i diversi gruppi culturali islamici in vista di una loro maggiore partecipazione al dibattito su tale argomento, al fine di migliorare la situazione e garantire una protezione più efficace degli animali nonché migliori condizioni igieniche.

Ora che la festa ha avuto luogo, la Commissione è in attesa di una relazione ufficiale delle autorità francesi, che essa ha già richiesto, prima di adottare ulteriori iniziative, tra cui eventualmente l'avvio di procedure a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

(2001/C 72 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1585/00
di Kyösti Virrankoski (ELDR) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Piano orizzontale finlandese di sviluppo delle aree rurali

Lo scorso ottobre il governo finlandese ha trasmesso alla Commissione europea la propria proposta di piano orizzontale di sviluppo delle aree rurali. Il piano contiene i programmi di aiuti all'ambiente e alle zone meno favorite (LFA).

A tutt'oggi, l'esame della proposta finlandese non è stato portato a termine.

Entro il 26 maggio gli agricoltori dovranno impegnarsi per un quinquennio nei confronti dei nuovi programmi di aiuti all'ambiente e alle aree meno favorite, nonostante il loro contenuto non sia ancora stato deciso. Tale situazione compromette gravemente la tutela giuridica degli agricoltori, dato che gli aiuti conformi ai programmi in questione sono presumibilmente pari a circa la metà di tutti gli aiuti all'agricoltura.

Alla luce di quanto sopra, è possibile sapere quanti sono gli Stati membri i cui piani non sono stati esaminati?

Qual è la ragione del ritardo?

Chi sono le persone e quali sono le divisioni responsabili dei ritardi?

Quali azioni concrete intende la Commissione adottare per ovviare a tale cattiva amministrazione?

Come intende la Commissione assumersi la propria responsabilità e ripristinare la tutela giuridica degli agricoltori?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 giugno 2000)

Era previsto che il piano orizzontale finlandese di sviluppo rurale fosse presentato al comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale (comitato STAR) del 29 marzo 2000. Tuttavia, a causa di alcuni problemi in sospenso del piano d'azione finlandese nel quadro della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽¹⁾, tale punto è stato ritirato al fine di poter meglio chiarire la situazione. La riunione del comitato STAR dell'aprile 2000 è stata parzialmente cancellata, in quanto il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ha svolto le funzioni del comitato STAR unicamente per i temi relativi all'obiettivo 1. Pertanto, il progetto finlandese è stato inserito nell'ordine del giorno del comitato STAR del 24 maggio 2000, che ha formulato un parere favorevole. L'ultima tappa della procedura d'approvazione sarà costituita dalla decisione della Commissione.

Con riguardo al periodo di programmazione 2000-2006, il piano finlandese è il primo ad essere esaminato dal comitato STAR, tra quelli presentati dagli Stati membri per un finanziamento a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991.

(2001/C 72 E/098)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1587/00
di Jürgen Zimmerling (PPE-DE) alla Commissione**

(19 maggio 2000)

Oggetto: Effetti delle risoluzioni su Cipro

Il 16 novembre 1995 e il 27 marzo 1996 il Parlamento europeo ha approvato risoluzioni sulla situazione politica a Cipro (B4-1387/95⁽¹⁾ e B4-0334/96⁽²⁾).

- Quali effetti hanno sortito le risoluzioni?
- Quali reazioni sono state osservate da parte turca?

⁽¹⁾ GU C 323 del 4.12.1995, pag. 117.

⁽²⁾ GU C 117 del 22.4.1996, pag. 15.

Risposta data dal sig. Verheugen A nome della Commissione

(27 giugno 2000)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare fa riferimento agli incidenti e alle tensioni verificatesi a Cipro nella zona cuscinetto tra le due comunità.

La Commissione è convinta che gli sviluppi positivi al Consiglio europeo di Helsinki nel dicembre 1999, il sensibile miglioramento delle relazioni tra Grecia e Turchia, nonché la designazione da parte degli Stati membri della Turchia come paese candidato, segnino l'inizio di un graduale calo delle tensioni politiche a Cipro. Questa estate riprenderà a Ginevra il dialogo di riavvicinamento tra le due comunità sotto l'egida delle Nazioni Unite. La Commissione spera che saranno compiuti ulteriori progressi verso una soluzione duratura del problema politico. Procedono nel frattempo i negoziati di ampliamento con la Repubblica di Cipro, dato che 15 dei capitoli di negoziato sono provvisoriamente chiusi. Dopo la visita a Cipro del responsabile per l'ampliamento nel marzo 2000, si stanno prendendo nuove iniziative per approntare progetti che interessano entrambe le comunità. La Commissione ritiene che il dialogo di riavvicinamento e il processo di adesione possano rafforzarsi reciprocamente e, in tal modo, ridurre le tensioni e gli incidenti, come è stato rilevato nelle risoluzioni del Parlamento citate dall'onorevole parlamentare.

La Commissione non è a conoscenza di alcuna reazione specifica da parte delle autorità turche alle suddette risoluzioni.

(2001/C 72 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1591/00
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(19 maggio 2000)

Oggetto: Progetto sulla rete di trasporto delle isole Canarie

Si tenuto conto del carattere ultraperiferico delle isole Canarie, previsto all'articolo 299, paragrafo 2 del TCE, quando è stato esaminato il progetto presentato dalla Direzione generale dei trasporti del governo delle Canarie sulla rete di trasporto delle isole Canarie?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

Per il 1999 l'invito a presentare proposte per ottenere sovvenzioni nel settore dei trasporti⁽¹⁾ è destinato a selezionare i progetti più promettenti che la Commissione cofinanzia. L'invito precisa alcuni obiettivi concreti cui i progetti devono rispondere, fra cui la promozione della sicurezza, la miglior conoscenza da parte della Commissione di tutti i settori dei trasporti e la rilevazione di dati statistici in tutti i settori dei trasporti, ecc. L'invito precisa anche particolareggiatamente il campo d'azione, i risultati sperati e le condizioni per l'ammissibilità dei progetti.

L'ultraperifericità è ben rappresentata in varie attività della politica europea dei trasporti, per esempio negli orientamenti comunitari delle reti transeuropee. Nell'invito considerato però l'ultraperifericità non costituisce un criterio prioritario di selezione. Il testo dell'invito sottolinea però che, per essere ammissibili, i progetti devono avere una dimensione e un valore europei significativi. All'atto della valutazione si è ritenuto che il progetto presentato dalle autorità delle isole Canarie, fosse interessante ma che la dimensione europea fosse insufficiente.

⁽¹⁾ GU C 41 del 16.2.1999.

(2001/C 72 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1596/00
di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione

(19 maggio 2000)

Oggetto: Detenzione preventiva

Il 6 luglio 1997 Jean-Jacques Pitalugue, Gilles Benhayoun, Jean-Luc Della Justina e Maxime Briat sono stati arrestati per aver prodotto fotocopie a colori di banconote per un importo di 20800 FF, di cui una parte (per un valore di 3500 FF), nonostante la cattiva qualità delle fotocopie, è stata spacciata.

Associati alle carceri e sottoposti ad indagini, essi sono attualmente detenuti nel penitenziario di Fresnes in virtù di un mandato di incarcerazione di durata determinata del 6 luglio 1997 e di un'ordinanza di proroga della detenzione provvisoria del 30 giugno 1998, a decorrere dal 6 luglio 1998, reiterata il 4 gennaio 1999, dalla data del 6 gennaio 1999.

Il 6 gennaio 2000 i quattro imputati sono stati tutti tradotti dinanzi alla Corte di Assise del Dipartimento del Loiret per contraffazione o falsificazione di banconote aventi corso legale in Francia, con una sentenza della Sezione penale della Corte di Orléans, dove tuttavia è richiesta la pronuncia di non luogo a procedere per l'accusa di associazione a delinquere. Oggi i quattro imputati sono al loro 35° mese di detenzione preventiva.

Non considera la Commissione che i criteri generalmente adottati per la durata della detenzione preventiva non siano effettivamente rispettati in questo caso? Non ritiene, nella fattispecie, necessario, nell'ambito delle nuove competenze in materia di giustizia, quali risultano dal trattato di Amsterdam, intervenire onde ottenere il rispetto dei termini ragionevoli della detenzione provvisoria e dei termini di giudizio, o in mancanza di ciò, la liberazione dei detenuti in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(3 luglio 2000)

La Commissione condivide il parere dell'Onorevole deputato secondo cui la durata della detenzione preventiva va limitata al minimo strettamente necessario per assicurare la presenza dell'imputato al suo processo. Tuttavia, l'Unione non dispone di nessuno strumento giuridico che preveda criteri generalmente riconosciuti riguardanti la durata della detenzione preventiva.

Se le norme a cui si riferisce l'Onorevole deputato, e che del resto egli cita, sono quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va notato che la Commissione non è competente per intraprendere azioni in caso di pretese violazioni di tale Convenzione del Consiglio d'Europa da parte di uno Stato membro dell'Unione europea, a meno che l'atto contestato sia stato compiuto dallo Stato membro nell'ambito dell'applicazione del diritto comunitario e possa quindi configurarsi anche come possibile violazione dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2001/C 72 E/101)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1605/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Reti fognarie a Pendeli

Nella zona occidentale del quartiere di Pendeli (Mikri Kallithea), uno dei tre rilievi montuosi che circondano la pianura di Atene, non sono state mai realizzate reti fognarie, per cui gli scarichi domestici vengono effettuati in pozzi neri che a causa della notevole pendenza del terreno riversano i liquami nell'ambiente incanalandosi in piccoli rigagnoli con tutte le conseguenze negative che ciò comporta.

Considerati i gravi problemi per la salute degli abitanti e l'intenso inquinamento del sottosuolo e visto che nei precedenti quadri comunitari di sostegno sono state promosse azioni di questo tipo, può la Commissione dire se:

1. ha vagliato concrete proposte di realizzazioni di reti fognarie nella zona e
2. intende — sempre che venga proposta — sostenere una tale azione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

Sul piano della legislazione comunitaria la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾ impone agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 (AE, abitanti equivalenti, è un'unità di misura dell'inquinamento organico, che corrisponde all'inquinamento medio prodotto da una persona in un giorno) siano provvisti di reti fognarie e di impianti di trattamento per le acque reflue urbane entro il 31 dicembre 1998, il 31 dicembre 2000 o il 31 dicembre 2005, a seconda delle dimensioni dell'agglomerato e della sensibilità delle acque in cui vengono effettuati gli scarichi.

La località di Mikri Kallithea, a Pendeli, risulta situata fuori dell'agglomerato di Atene e avere un EA inferiore a 2000. La legislazione comunitaria pertanto non si applica a tale località. I provvedimenti per rimediare ai danni all'ambiente causati dagli scarichi di acque reflue sono di competenza delle autorità elleniche.

La Commissione ritiene che il tipo di lavori cui si riferisce l'onorevole parlamentare potrebbe essere ammissibile per un cofinanziamento a titolo del prossimo quadro comunitario di appoggio alla Grecia nel periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006. In virtù del principio di sussidiarietà però, la scelta dei progetti che saranno finanziati è di competenza delle autorità dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

(2001/C 72 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1606/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Gare di atletica per nefropatici

La Lega degli atleti nefropatici intende organizzare i primi giochi europei per nefropatici a Atene per dare occasione a tali persone di venire a contatto con l'atletica, come pure per sensibilizzare la società all'idea della donazione di organi. Stante la peculiarità dei partecipanti intende la Commissione finanziare l'organizzazione delle gare in questione? In caso affermativo, attraverso quale strumento finanziario intende farlo?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

Pur riconoscendo il valore dello sport ai fini della promozione della salute, la Commissione deve purtroppo informare l'on. parlamentare che il bilancio comunitario non contiene alcuna linea che possa consentire di contribuire al finanziamento della manifestazione sportiva di cui si tratta.

(2001/C 72 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1607/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Raccolta illegale di oli usati

La direttiva 75/439/CEE ⁽¹⁾ sull'eliminazione degli oli usati stabilisce che gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere i provvedimenti necessari per assicurare la raccolta e l'innocuo smaltimento degli oli usati. Stando all'ultima relazione generale della Commissione, in Grecia il 92% degli oli usati vengono raccolti illegalmente e rivenduti senza alcun trattamento.

Dato che la Grecia ha recepito nel suo diritto interno la citata direttiva sin dal 1995 senza però adottare quei meccanismi in grado di assicurare la raccolta legale e il trattamento degli oli usati e stante che la combustione degli oli usati provoca danni ingentissimi all'ambiente, quali provvedimenti intende la Commissione adottare ai fini di una corretta applicazione della direttiva sull'eliminazione degli oli usati in Grecia?

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

Risposta della sig.ra Wallström a nome della Commissione

(4 luglio 2000)

Poiché la risposta delle autorità greche al relativo questionario è giunta troppo tardi per essere inclusa nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti ⁽¹⁾, i dati sullo smaltimento degli oli usati in Grecia sono stati desunti dallo studio della Coopers & Lybrand «Economics of Waste Oils Regeneration» ⁽²⁾.

La Commissione sta al momento esaminando i dati ufficiali forniti dalle autorità greche.

⁽¹⁾ COM(1999) 752 def.

⁽²⁾ Economics of Waste Oils Regeneration, Coopers & Lybrand, l'Aja, 29 gennaio 1997.

(2001/C 72 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1615/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione*(29 maggio 2000)***Oggetto:** Armonizzazione diritti traduttori letterari

Il Sindacato nazionale italiano scrittori, membro dell'EWC (European Writers' Congress), denuncia la situazione particolare dei traduttori letterari, che devono cedere agli editori, per contratto, tutti i loro diritti per vent'anni, in cambio di una cifra forfetaria per cartella, che corrisponde a circa la metà di quelle in uso in Europa. Il coinvolgimento economico del traduttore, in tutte le forme di utilizzazione del testo tradotto, in Italia non avviene, contrariamente a quanto affermato dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa del dicembre 1993, secondo la quale «è essenziale» una rémunération qui tienne compte de la carrière commerciale ultérieure de l'ouvrage traduit, benché detto coinvolgimento sia tra l'altro già previsto dalla legge italiana sul diritto d'autore del 1941. Gli editori tuttavia si avvalgono sistematicamente di tutte le possibilità di deroga offerte dalla legge per trasformare il «contratto di traduzione» (vale a dire il «contratto d'autore» previsto all'articolo 4 della suddetta legge) in un «contratto di prestazione d'opera», a totale svantaggio della parte più debole. Tale abuso in Europa fa ormai parte di un iniquo passato, ormai superato da tempo. L'ultimo paese ad uniformarsi all'attuale prassi europea fu la Spagna, nel 1989. In Italia invece esso perdura ancora, svantaggiando iniquamente i traduttori letterari.

Di fronte a tale situazione, può la Commissione precisare quanto segue:

1. Qual è la sua opinione in merito?
2. Non ritiene essa che l'Italia attui una prassi incompatibile con i principi contenuti nella direttiva sul diritto d'autore nella società dell'informazione?
3. Quale iniziativa intende promuovere per armonizzare la situazione italiana a quella europea, ponendo finalmente rimedio a questa anomalia e rendendo giustizia ai traduttori letterari italiani?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione*(5 luglio 2000)*

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per le informazioni trasmesse relative alla remunerazione dei traduttori letterari in Italia.

Innanzitutto la Commissione desidera ricordare che i traduttori letterari sono considerati, secondo la Convenzione Internazionale di Berna e le direttive comunitarie, come autori e possono dunque avvalersi dei diritti e dei doveri di tale categoria.

Inoltre il diritto comunitario consolidato nella prassi in materia di diritti d'autore e diritti connessi non armonizza ancora le regole contrattuali né le remunerazioni applicabili all'interno degli Stati membri. Gli Stati membri sono pertanto liberi d'imporre le forme da essi stessi scelte.

Tuttavia il diritto comunitario consolidato nella prassi può fornire certe direttrici quanto alle modalità da seguire. Così l'articolo 4 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale⁽¹⁾ prevede che un'equa remunerazione debba essere versata agli autori in caso di noleggio o prestito di opere. Quando va ad armonizzare tale remunerazione il diritto comunitario consolidato nella prassi non indica quali siano le modalità di tale remunerazione, nondimeno risulta da tale direttiva che anche nei casi in cui è prevista una remunerazione forfetaria per l'autore, quest'ultima dovrebbe tener conto dello sfruttamento commerciale dell'opera, e all'occorrenza essere aumentata in caso di successo commerciale.

Infine per quanto riguarda la proposta di direttiva concernente i diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione⁽²⁾, questa non si prefigge l'obiettivo di armonizzare le regole contrattuali che sono presenti nelle legislazioni degli Stati membri.

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a comunicarle ulteriori informazioni su tale questione allo scopo di valutare se la situazione attualmente esistente in Italia possa essere di natura tale da provocare disfunzioni nel mercato interno ed eventuali distorsioni della concorrenza sotto il profilo del trattamento degli autori a livello comunitario.

(¹) GU L 346 del 27.11.1992.

(²) GU C 108 del 7.4.1998.

(2001/C 72 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1616/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: L'euro

Considerato che da molti mesi la moneta unica continua a perdere valore rispetto al dollaro e che il dollaro, anche a causa dell'aumento di materie prime, diviene sempre di più la moneta mondiale,

1. si chiede alla Commissione di avviare immediatamente un'inchiesta per verificare se dietro la continua perdita di valore della moneta europea ci siano speculazioni, interessi economici o misure politiche tese a rendere più debole l'Unione Europea e impedire la sua partecipazione ai mercati mondiali, come alternativa ad altri Paesi forti, tenuto anche conto che in questi mesi l'Europa non ha avuto crisi economiche nei singoli Paesi membri e che la situazione occupazionale è rimasta agli stessi livelli di quella precedente l'avvio della fase Euro;
2. chiede inoltre per quale motivo, a tutt'oggi, non ci sia ancora stata l'emanazione di un progetto economico, unico strumento valido per sostenere ed imporre la moneta unica, e se la mancanza di tale progetto economico, evidentemente non voluto da alcuni governi dell'UE, non sottenda anch'esso un disegno politico teso a frantumare l'attuale impalcatura europea per dare vita ad un diverso assetto politico-economico.

Risposta data dal sig. Solbes Mira A nome della Commissione

(28 giugno 2000)

La Commissione non ritiene che le recenti fluttuazioni del tasso di cambio siano il frutto di una cospirazione economico-politica ai danni dell'euro e non intende pertanto avviare un'indagine in merito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio fra le principali valute mondiali sono una caratteristica intrinseca del sistema finanziario internazionale fin dallo smantellamento del sistema di Bretton-Woods.

Benché attualmente il tasso di cambio dell'euro sia a un livello da molti ritenuto inferiore a quanto giustificerebbero i fondamentali economici, va osservato che l'euro è stato introdotto nel 1999 a un livello relativamente elevato in quanto, proprio in previsione della sua introduzione, si erano registrati ingenti afflussi di capitale nella zona dell'euro. Il deprezzamento occorso nel 1999 può dunque essere in parte considerato una correzione di tale valore iniziale relativamente elevato.

Per valutare l'andamento osservato nel 1999, inoltre, si deve tenere conto anche degli sfasamenti del ciclo congiunturale e delle prospettive nella zona dell'euro rispetto alle altre principali regioni mondiali. In particolare, mentre in tale zona si è assistito a un rallentamento della crescita, l'economia americana ha continuato a mostrare un sorprendente dinamismo e l'economia giapponese è riemersa da una lunga fase di recessione. Attualmente le prospettive economiche per la zona dell'euro sono alquanto migliori e si attende una vigorosa crescita del PIL nel 2000 e 2001.

L'euro, infine, viene largamente utilizzato sui mercati finanziari internazionali. Nel 1999 e nel primo trimestre 2000, ad esempio, è stata la valuta di emissione preferita dai mercati internazionali di obbligazioni.

(2001/C 72 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1625/00**di Andre Brie (GUE/NGL) al Consiglio***(9 giugno 2000)***Oggetto:** Guerra civile in Sudan

Da diversi dispacci di agenzia pervenuti di recente si evince che l'estrazione di petrolio da parte di compagnie straniere in Sudan contribuisce a fomentare la guerra civile in corso, giacché le truppe governative e le milizie alleate vengono utilizzate per proteggere i campi petroliferi. Tali milizie sono responsabili dell'espulsione di decine di migliaia di persone dai loro villaggi, nonché del sequestro e l'assassinio di numerosi uomini, donne e bambini.

1. Ciò premesso, può il Consiglio confermare tali notizie? Come valuta tali avvenimenti?
2. Può esso confermare se, a sua conoscenza, siano attive in Sudan anche compagnie petrolifere europee e, in caso di risposta affermativa, può specificare quali?

Risposta*(26 settembre 2000)*

Il Consiglio resta convinto che una soluzione politica del conflitto nel Sudan meridionale debba fondarsi sul processo di pace attualmente in corso nell'ambito dell'IGAD. Nel rinnovato dialogo politico con il Governo del Sudan, l'Unione europea continua a esortare le autorità sudanesi al rispetto pieno delle norme e dei principi del diritto umanitario internazionale e le incoraggia a creare un clima propizio a sostanziali progressi verso una pace negoziata e durevole nel paese.

Quanto alle attività delle compagnie petrolifere straniere nel Sudan, il Consiglio è al corrente di notizie al riguardo, tra cui quella di Amnesty International del 3 maggio 2000, ma non ha ancora dato una propria valutazione della situazione. Il Consiglio prende atto che, secondo Amnesty International, varie compagnie petrolifere europee sono coinvolte in varia misura nell'estrazione di petrolio nel Sudan, ma per i motivi indicati, non è in grado di confermare o negare l'informazione.

(2001/C 72 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1626/00**di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione***(29 maggio 2000)***Oggetto:** Dati statistici sulla disoccupazione in Grecia

Eurostat ha ripetutamente segnalato al governo greco che il Servizio nazionale di statistica della Grecia (ESYE) non aveva, a tutto aprile 2000, fornito dati (neanche indicativi del primo trimestre) relativamente al tasso di disoccupazione greco del 1999.

1. Qual è la spiegazione ufficiale data dal governo greco circa tale ritardo nella trasmissione dei dati relativi alla disoccupazione in Grecia nel 1999 e qual è il commento della Commissione al riguardo;
2. Se in passato vi sono stati altri ritardi analoghi da parte dell'ESYE e, in caso affermativo, a cosa vanno imputati;
3. Quali sono gli ultimi dati di cui essa dispone per quanto riguarda la Grecia e, alla luce dei più recenti dati statistici, qual è la tendenza relativa alla disoccupazione in questo paese?

Risposta del sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(24 luglio 2000)

1. L'Istituto di statistica greco ha dato due spiegazioni per il ritardo nella trasmissione dei risultati 1999 dell'indagine sulle forze di lavoro (IFL). Nel secondo trimestre 1999 la raccolta dei dati IFL è stata condotta per la prima volta da personale esterno. Il reclutamento e la formazione di questo personale hanno richiesto più tempo del previsto e la raccolta dei dati è cominciata tardivamente. Attualmente i dati sono raccolti usando questionari cartacei ed il controllo tra le risposte fornite in due trimestri consecutivi è risultato difficoltoso ed ha richiesto ulteriore tempo. L'IFL è regolata dalle leggi comunitarie e le scadenze devono essere rispettate, ma sta agli Stati membri decidere le modalità con cui devono essere condotte le indagini nazionali.
2. Questa è la prima volta che si è riscontrato tale tipo di problemi con l'Istituto di statistica greco riguardo alla raccolta dei dati IFL. I problemi sono principalmente dovuti alla transizione verso un'indagine continua.
3. Numero di disoccupati e tasso di disoccupazione in Grecia

	Anno 1997		Anno 1998	
	Numero	Tasso di disoccupazione	Numero	Tasso di disoccupazione
Totale	408,1	9,6	478,3	10,8
Maschi	161,9	6,2	188,5	7,0
Femmine	246,2	14,8	289,9	16,5

(2001/C 72 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1632/00 di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Crollo della AY Bank nell'ex Jugoslavia

La Commissione è consapevole del fatto che Kevin John Morley of Billericay, cittadino della mia circoscrizione, è rimasto senza un'adeguata indennità di disoccupazione quando il suo datore di lavoro, la AY Bank, è passata in amministrazione controllata a seguito dell'imposizione di sanzioni UE sull'ex Jugoslavia nel 1998?

È previsto un sostegno finanziario per i cittadini europei che sono danneggiati in questo modo senza averne colpa?

Può la Commissione indicare altri modi in cui il cittadino della mia circoscrizione può ottenere un'adeguata risposta alle sue giuste richieste?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(23 giugno 2000)

La Commissione è al corrente che la Banca AY è passata in amministrazione controllata ai sensi della legge del Regno Unito in materia di insolvenza, del 25 giugno 1999. Alcuni giorni prima i fondi della Banca erano stati congelati a norma del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98⁽¹⁾. Dato che la procedura di amministrazione controllata viene avviata soltanto se si presume che una società non sia, o possa non essere in futuro, in grado di onorare i propri debiti, tale procedura non deve essere fatta risalire al congelamento dei fondi.

La Commissione osserva che il regolamento non stabilisce se i dipendenti abbiano diritto al pagamento di una indennità di licenziamento da parte dei datori di lavoro e che la questione va regolata nell'ambito della legislazione interna del Regno Unito, di cui la legge in materia di insolvenza fa parte.

Nell'ipotesi che esista un diritto all'indennità di licenziamento, la Commissione fa presente che il regolamento esonera le normali remunerazioni, tra cui le indennità di licenziamento obbligatorie, dal congelamento dei fondi. Qualora il dipendente avesse diritto a fruire di un'indennità di licenziamento non obbligatoria, la Commissione avrebbe il potere di autorizzare il pagamento di tali indennità tramite i fondi congelati, a condizione di poter dimostrare che la mancata autorizzazione sarebbe contraria agli interessi della Comunità.

(¹) GU L 153 del 19.6.1999.

(2001/C 72 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1634/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Dazi sul trasporto transfrontaliero di carburante

1. Può la Commissione confermare se vengono pagati dazi all'importazione sul trasporto transfrontaliero di carburante?
2. In caso affermativo, può spiegare perché sono imposti dazi all'importazione sul trasporto transfrontaliero di carburante, mentre non lo sono per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero di alcolici?
3. Non ritiene che questa disposizione sia in contrasto con il principio fondamentale del libero scambio e del mercato unico?
4. Prevede di estendere i principi del mercato unico al commercio di carburante?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 luglio 2000)

1.e2. Per quanto riguarda la situazione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare, il dazio all'importazione al quale fa allusione deve essere inteso come diritto di accisa esigibile in seguito all'immissione in consumo di un prodotto soggetto ad accisa in uno Stato membro.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare ai movimenti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa effettuati dai cittadini dell'Unione, è opportuno consultare l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (¹). In questo caso, secondo tali disposizioni per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

Ciononostante, l'articolo 9, paragrafo 3 della stessa direttiva consente agli Stati membri di prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro del consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Nel caso specifico, va considerato come modo di trasporto atipico il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

Questa possibilità di trattamento fiscale diverso in materia di acquisto di oli minerali deriva in particolare dalla pericolosità che può presentare il trasporto di oli minerali. Dato che il rispetto delle misure di sicurezza particolarmente rigorose relative a tale trasporto richiede l'uso di mezzi di trasporto professionali, non sussiste più la condizione di trasporto da parte del privato medesimo, indispensabile per applicare l'esonero di cui all'articolo 8 citato.

3.e4. Tenuto conto della risposta data ai punti 1 e 2 precedenti, la Commissione ritiene che le disposizioni descritte non siano contrarie ai principi del mercato interno e non ha l'intenzione di proporre una modifica.

(¹) GU L 76 del 23.3.1992, modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE del 30.12.1996 (GU L 8 dell'11.1.1997).

(2001/C 72 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1635/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Proposte IVA

Alla luce dell'intervento sull'IVA compiuto dalla Commissione in occasione della sessione ECOFIN di lunedì 8 maggio, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Intende chiarire lo status della sua proposta del 1996, presentata da Mario Monti, che prevedeva di passare a un regime comune IVA con una piena armonizzazione delle norme e delle aliquote IVA?
2. Considerando che la Commissione ha ammesso che questo progetto non è politicamente né praticamente possibile, intende abbandonare formalmente tutti i progetti concernenti un regime comune IVA basati sul documento Monti del 1996?
3. Se la Commissione non è disposta a prendere le distanze dalle proposte del 1996, intende chiarire i seguenti punti che ne derivano:
 - a) L'applicazione integrale del regime comune IVA imporrà a tutti i paesi di applicare un sistema uniforme di esenzioni?
 - b) Sarà possibile per il Regno Unito mantenere il proprio sistema di aliquote zero per alcuni prodotti?
 - c) Vi potrebbero essere casi in cui le nuove norme proposte relative a un regime comune IVA richiederebbero l'imposizione dell'IVA nel Regno Unito sui libri, gli alimenti o l'abbigliamento infantile?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(5 luglio 2000)

Occorre premettere che la Commissione ritiene tuttora che al funzionamento del mercato interno gioverebbe un regime IVA basato sull'imposizione nello Stato membro d'origine: un tale regime sarebbe più facile da gestire (e quindi meno oneroso per le società) e meno suscettibile a frodi (a maggiore garanzia di un gettito IVA costante). Nell'adottare l'attuale regime transitorio, il Consiglio ha anche confermato il proprio impegno a favore di un regime di questo tipo.

Pertanto, la Commissione non intende affatto abbandonare l'idea di un sistema definitivo di imposizione conforme agli orientamenti esposti nel suo programma del 1996 per un sistema comune dell'IVA (¹). Bisogna però anche riconoscere che l'attuale clima non è favorevole ad un rapido sviluppo in direzione della necessaria maggiore armonizzazione delle aliquote e delle normative IVA e che è anche improbabile che si osservino progressi significativi nell'immediato futuro. Per questo motivo e al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno a breve termine, la Commissione ritiene necessario rivedere il programma presentato nel 1996 definendo una strategia attuabile basata su quattro obiettivi principali: la semplificazione e la modernizzazione delle norme attuali, una loro più uniforme applicazione e una più stretta cooperazione amministrativa.

L'obiettivo è quello di fornire un nuovo impulso ai lavori del Consiglio affinché in tempi rapidi vengano apportati i necessari miglioramenti al regime attuale. Naturalmente, ciò sarà possibile solo se tutti gli Stati membri sono disposti a prendere in considerazione eventuali modifiche dei sistemi nazionali dell'IVA e, eventualmente, una riduzione dell'elevato numero di regimi speciali, opzioni e deroghe attualmente esistenti.

Al momento opportuno, la Commissione dovrà rivedere le condizioni necessarie per passare al regime definitivo. È chiaramente prematuro indicare quali saranno tali condizioni, ma occorre evidenziare che il sistema di aliquote zero applicato nel Regno Unito è una misura transitoria in attesa dell'adozione del regime comune dell'IVA.

(¹) COM(96) 328 def.

(2001/C 72 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1645/00
di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Videogiochi e uranio impoverito

Nel videogioco «Starcraft» commercializzato in Italia dalla Blizzard, che — come troppo spesso succede in questi giochi — si impernia sul concetto di guerra, è possibile utilizzare l'uranio 238 per rinforzare i proiettili. Il manuale italiano a pagina 43 riporta: «Ricerca proiettili U238; queste munizioni in uranio impoverito sono in grado di migliorare la portata di tiro dei fucili Gauss». E ancora a pagina 41: «Irradiazione: un'unità nemica presa come bersaglio di questo dispositivo viene immersa in un fluido altamente energetico di particelle radioattive, in grado di infliggere notevoli quantità di danni... Il campo radioattivo provocherà seri problemi... Nel tempo poi la radioattività decresce».

1. Giudica la Commissione che sia corretto che giovani e giovanissimi si familiarizzino con l'idea di usare materiale nucleare?
2. Non crede la Commissione di dover adottare delle misure per evitare la banalizzazione del nucleare nella cultura delle giovani generazioni europee?
3. Non ritiene la Commissione che sia opportuno arginare il diluvio di violenza cui sono esposti i giovanissimi mediante i videogiochi?

Risposta fornita dal sig. Byrne a nome della Commissione

(14 luglio 2000)

Sul piano comunitario, la principale disposizione legislativa specifica ai giocattoli è la direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (¹). Tuttavia, l'obiettivo della suddetta direttiva è la definizione di requisiti di sicurezza contro i rischi di lesioni all'integrità fisica degli utilizzatori di giocattoli (proprietà fisiche, meccaniche, chimiche, elettriche, ecc.).

Lo sviluppo psicologico dei bambini e l'influenza che possono avere taluni giocattoli attualmente sul mercato sul suddetto sviluppo (diffusione e generalizzazione del ricorso fittizio al nucleare o alla violenza), o più in genere sulla moralità, rientra in primo luogo nella competenza degli Stati membri.

La Commissione condivide le inquietudini espresse dall'Onorevole parlamentare. Essa constata che i pubblici poteri nazionali dispongono in linea di massima dei poteri e degli strumenti necessari per la protezione dei bambini. Sul piano comunitario, l'articolo 30 (ex articolo 36) del Trattato CE offre la possibilità agli Stati membri, in assenza di disposizioni comunitarie di armonizzazione, di istituire misure nazionali tendenti a restringere la commercializzazione di questo tipo di strumenti per ragioni di moralità, di ordine o di sicurezza pubblica, oppure ancora di protezione della salute e della vita delle persone, a condizione che dette disposizioni che essi adottano siano in proporzione con gli obiettivi di protezione.

Attualmente, un'armonizzazione delle disposizioni che reggono la protezione dello sviluppo psicologico o della moralità dei bambini in materia di videogiochi non è ancora stata prevista.

(¹) GU L 187 del 16.7.1988.

(2001/C 72 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1660/00
di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Riassetto del Ballymun, Dublino, Irlanda

Il nuovo sviluppo di una delle zone più povere di Dublino, il Ballymun, comporta la demolizione di centinaia di edifici e il trasferimento di 10 000 residenti. Il riassetto riguarda un'area di circa 280 acri e alcuni dei progetti vengono cofinanziati dal programma URBAN. Il programma include lo sviluppo di una zona commerciale e tecnologica su una superficie di 100 acri di terreno.

Visto che per qualsiasi nuova pianificazione di zone urbane esistenti con una superficie superiore a 2 ettari andrebbe effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) conformemente alla direttiva del Consiglio 85/337⁽¹⁾ e relative modifiche (97/11)⁽²⁾, non ritiene la Commissione che per il riassetto generale del quartiere di Ballymun si dovrebbe procedere ad una valutazione?

Intende la Commissione avviare un procedimento giudiziario contro la Ballymun Regeneration Ltd per non aver partecipato ad una gara d'appalto e non avere effettuato una VIA concernente l'intero progetto relativo al Ballymun?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

Nel 1999, la Commissione ha ricevuto numerose denunce riguardanti una presunta violazione dell'obbligo di sottoporre l'intero piano di riqualificazione dell'area di Ballymun ad una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 00 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997. Sempre nel 1999, la Commissione ha chiesto chiarimenti sulla questione alle autorità irlandesi. Nella loro risposta, queste sostengono che il piano generale di riqualificazione non ricade nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE, sottolineando al contempo che la sua attuazione è affidata ad una serie di progetti individuali di cui soltanto alcuni sottoposti all'obbligo della valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della predetta direttiva. La Commissione ha inoltrato le informazioni trasmesse dalle autorità irlandesi ai ricorrenti, ed è attualmente impegnata nell'esame degli articolati commenti e delle ampie osservazioni fatte pervenire. La Commissione prevede di poter adottare una decisione in merito al caso in esame nei prossimi mesi. Ove, a seguito di denuncia, viene deciso l'avvio di un procedimento, è lo Stato membro che viene chiamato a rispondere e non una persona giuridica quale è la società cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

(2001/C 72 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1661/00
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(18 maggio 2000)

Oggetto: Euro 2000 — Strutture per un incontro di calcio

Può dire la Commissione se è stata contattata da qualche autorità competente coinvolta nell'organizzazione di Euro 2000 che esprimesse preoccupazioni in quanto alla sicurezza dello stadio di Charleroi in occasione della partita di calcio che si terrà il 17 giugno tra l'Inghilterra e la Germania?

Infatti, non solo esperti in materia di sicurezza degli stadi hanno espresso gravi riserve in merito alle dimensioni e alla capacità dello stadio di far fronte alle emergenze ma anche il capo della federazione belga di polizia ha dichiarato che le strette strade intorno allo stadio ostacoleranno notevolmente il controllo della folla.

Fermo restando che la responsabilità spetta giustamente alle autorità belghe, va rilevato che saranno presenti tifosi di molti altri Stati membri; concorda il Commissario competente in materia di sport che, viste le potenziali violenze degli spettatori e al fine di accordare priorità alla sicurezza, l'incontro di calcio andrebbe trasferito nel più adeguato stadio Re Baldovino di Bruxelles? In caso affermativo, potrebbe la Commissione segnalare le proprie preoccupazioni alla UEFA mentre vi è ancora tempo per modificare le disposizioni relative a tale manifestazione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(16 giugno 2000)

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare di non essere stata contattata da nessuna autorità competente che abbia espresso preoccupazioni in merito alla sicurezza dello stadio di Charleroi in occasione della partita di calcio fra Inghilterra e Germania.

La responsabilità di garantire una sicurezza adeguata a spettatori e giocatori nel corso delle partite di EURO 2000 spetta alle autorità nazionali e alle federazioni calcistiche. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha buoni motivi per ritenere che tali autorità e federazioni siano in grado di garantire un livello adeguato di sicurezza. A questo proposito va ricordato che, secondo l'Unione europea delle federazioni di calcio (UEFA), lo stadio di Charleroi è considerato sicuro e conforme alle sue norme.

La Commissione non vede quindi la necessità di chiedere agli organizzatori di trasferire l'incontro in un altro stadio.

(2001/C 72 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1666/00

di Mario Mauro (PPE-DE) al Consiglio

(5 giugno 2000)

Oggetto: Violazione dei diritti del bambino

In data 3.5.2000 la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento Affari sociali — Comitato per i minori — ha disposto l'espatrio in Svizzera di Izabayo Fidencie, bambina ruandese trovata in territorio italiano priva di documenti di riconoscimento presso Nshimiyimana Juvenal, sedicente padre della fanciulla, nonostante l'esistenza di documenti che attestano senza ombra di dubbio la malafede dello stesso.

Il ricorso al TAR della Regione Lazio nei confronti della decisione assunta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento Affari sociali — in tale drammatica situazione e senza un esame approfondito delle prove a disposizione fornite dal governo ruandese, che dimostrano la falsità delle affermazioni di Nshimiyimana Juvenal, palesa la superficialità del provvedimento amministrativo adottato.

L'Unione europea ha, da sempre, proclamato il proprio impegno per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, confermando esplicitamente il proprio impegno riguardo ai diritti sociali fondamentali e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali.

Inoltre, nell'articolo 3 della Convenzione dei diritti del bambino dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si afferma che «... in tutte le azioni che riguardano i bambini, sebbene sotto la tutela di istituzioni pubbliche o private, tribunali, autorità giudiziarie, gli interessi del bambino dovranno essere presi prioritariamente...» e viene anche proclamato il diritto del bambino ad avere una famiglia e non il diritto di qualcuno ad avere un figlio.

1. Quali azioni intende intraprendere il Consiglio dei ministri dell'Unione europea per far sì che l'Italia accerti effettivamente la paternità e la maternità della bambina Izabayo Fidencie e l'affidi ai genitori legittimi o naturali?

2. Quali azioni intende intraprendere il Consiglio dei ministri dell'Unione europea per far sì che l'Italia sospenda, alla luce dei nuovi documenti prodotti e in attesa della sentenza del TAR del Lazio, il trasferimento in Svizzera di Izabayo Fidencie?

Risposta*(26 settembre 2000)*

Non compete al Consiglio interferire nell'esercizio dei poteri degli Stati membri in materia di espulsione di stranieri dal loro territorio.

(2001/C 72 E/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1673/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Pagamento di imprenditori e fornitori

In seguito alla risposta della sig.ra Schreyer alla mia interrogazione scritta n. E-0505/00 ⁽¹⁾, può la Commissione rendere noto il costo degli interessi pagati in seguito ai ritardi di pagamento da parte sua per ogni anno successivo al 1997 quando che ha deciso di cambiare politica, unitamente agli importi rivendicati ogni anno?

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione*(19 luglio 2000)*

L'onorevole parlamentare è informato che la Commissione dispone di dati soltanto per il 1999.

Nella sua comunicazione del 10 giugno 1997, la Commissione ha deciso di modificare la sua politica contrattuale introducendo nei contratti una clausola che formalizza il termine di massimo 60 giorni entro il quale deve essere effettuato il pagamento e che prevede inoltre la possibilità di pagare, su richiesta del creditore, interessi di mora allo scadere del termine stesso, a meno che non sia sospeso per iniziativa della Commissione. Questa misura ha già avuto effetti tangibili visto che nel solo 1999 la Commissione ha introdotto 41 proposte d'impegno relative ad interessi di mora, per un totale di 1 114 870 euro, dei quali 932 289 euro erano già stati pagati alla chiusura dell'esercizio sulla base di 282 ordini di pagamento specifici.

(2001/C 72 E/116)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1674/00
di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Risoluzione sulla libertà religiosa

In seguito all'adozione da parte del Parlamento l'11 febbraio 1999 di una risoluzione sulla libertà religiosa (B4-0131/1999 ⁽¹⁾) in cui si fa specificamente riferimento alla persecuzione delle minoranze religiose in India, cosa ha fatto la Commissione per assicurare che il governo indiano protegga le sue minoranze religiose e che le clausole sui diritti dell'uomo previste negli accordi con l'India siano rigorosamente rispettate?

⁽¹⁾ GU C 150 del 28.5.1999, pag. 385.

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione*(22 giugno 2000)*

Dal 1998, dopo una serie di attacchi diretti contro strutture e famiglie cristiane, la delegazione della Commissione a Nuova Delhi, in stretta collaborazione con le missioni degli Stati membri, tiene sotto controllo la situazione delle minoranze religiose in India. Vengono valutate con particolare attenzione le implicazioni di tutte le misure legislative discriminatorie che potrebbero condizionare la libertà di culto dei

cristiani e degli altri gruppi religiosi in India. La delegazione della Commissione e gli ambasciatori dell'Unione hanno più volte espresso i loro timori al riguardo al governo indiano.

Inoltre, il prossimo vertice tra Unione e India, che si terrà a Lisbona il 28 giugno 2000, sarà un'occasione per riaffermare l'impegno comune a favore di valori universali, quali la democrazia e il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le libertà fondamentali, le tradizioni di diversità, pluralismo e tolleranza.

(2001/C 72 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1675/00
di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Viaggiatori disabili

Cosa ha fatto la Commissione per assicurare che i viaggiatori disabili non subiscano discriminazioni da parte degli operatori di volo dell'Unione europea? In particolare, quali azioni ha adottato per assicurare che negli aeroporti e sui voli commerciali siano previste strutture a favore dei disabili?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

La Commissione considera prioritario tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, compresi i disabili, per consentire loro di beneficiare pienamente della politica comunitaria sul trasporto aereo. Il 21 giugno 2000 essa ha adottato una comunicazione sulla protezione dei passeggeri del trasporto aereo⁽¹⁾. La Commissione propone disposizioni per l'assistenza speciale e gratuita ai disabili, come ad esempio l'accompagnamento da e verso l'aereo e che assicurano che non venga rifiutato loro l'imbarco se la minorazione è stata dichiarata al momento dell'acquisto e della conferma del biglietto. Nella comunicazione si raccomanda l'adozione di codici volontari sulla qualità del servizio da parte delle compagnie aeree e degli aeroporti per i servizi destinati ai disabili. La Commissione proporrà l'adozione di misure concrete una volta esaminate le reazioni alla comunicazione.

⁽¹⁾ COM(2000) 365.

(2001/C 72 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1676/00
di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Metilfenidato

La Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotropiche classificava il metilfenidato come sostanza ad «alto potenziale di abuso». La Commissione è in possesso di informazioni sulla prescrizione da parte degli psichiatri europei del metilfenidato per la cura delle «turbe dell'attenzione» e sugli abusi di tale sostanza nella UE?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(29 giugno 2000)

Il metilfenidato è la sostanza attiva di uno psicofarmaco ad azione stimolante, destinato al trattamento dei bambini affetti dalle turbe dell'attenzione associate all'iperattività.

Le autorizzazioni di immissione nel mercato per tale medicinale sono state rilasciate dalle autorità nazionali che pertanto procedono ai successivi controlli, segnatamente in materia di prescrizioni e uso abusivo.

La Commissione non è competente per i medicinali autorizzati dalle autorità nazionali, salvo i casi previsti dalla direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali⁽¹⁾, qualora sia avviata una procedura che, dopo valutazione e parere del comitato scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, dia adito ad una decisione della Commissione. Per quanto concerne i medicinali in oggetto per il momento una tale procedura non è stata avviata.

I rischi che tale farmaco comporta sono ben noti e le autorizzazioni di immissione nel mercato sono accompagnate da informazioni molto complete, destinate ai professionisti del settore sanitario, e da un foglietto esplicativo per gli utilizzatori. Le informazioni devono contenere anche le controindicazioni, le avvertenze, le precauzioni necessarie, gli effetti collaterali e la posologia.

In linea più generale, prima di rilasciare l'autorizzazione all'immissione nel mercato deve sempre essere valutato il rapporto rischio-beneficio; se necessario alle condizioni di prescrizione e rilascio possono essere associate restrizioni, le cui modalità rientrano nelle competenze delle autorità nazionali. Trattandosi di un farmaco la cui sostanza attiva è classificata fra gli psicotropi, le condizioni di prescrizione e rilascio sono rigorose.

⁽¹⁾ GU L 147 del 9.6.1975.

(2001/C 72 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1678/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Relay Europe

Relay Europe è responsabile per la diffusione delle informazioni sulla UE nel Regno Unito.

Tale organizzazione vende una serie di prodotti, come capi di vestiario, ombrelli, orologi, distintivi, bandiere e palloncini, tutti decorati con la bandiera UE. Nel contesto del dibattito politico nel Regno Unito, questi oggetti sono evidentemente destinati ai sostenitori del rafforzamento dell'Unione europea e la loro vendita rappresenta un'azione politica.

Quali aiuti riceve Relay Europe?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

Relay Europe non riceve aiuti dalla Commissione.

Relay Europe è una società privata appartenente al gruppo Charlemagne e legata da contratto all'Ufficio di rappresentanza della Commissione presso il Regno Unito. Suo compito è offrire servizi logistici per l'organizzazione di conferenze e corsi di formazione per conto della Commissione. Il contratto è stato firmato nel 1997 a seguito di una gara d'appalto vinta da Relay Europe. L'ente non è responsabile della diffusione delle informazioni sull'Unione europea.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che un'altra società del gruppo Charlemagne, Euro-Style, vende prodotti contrassegnati dalla bandiera dell'Unione, a puri fini commerciali. Spetta al consumatore decidere se acquistare o meno tali prodotti.

(2001/C 72 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1680/00
di Michel Hansenne (PPE-DE) alla Commissione*(29 maggio 2000)*

Oggetto: Imposta sul valore aggiunto — lavori di confezione e finitura

Allorché un'impresa avente sede in uno Stato membro A spedisce beni verso uno Stato membro B perché subiscano una lavorazione da parte di un operatore indipendente e successivamente i medesimi beni rifiniti sono inviati direttamente per conto dell'impresa avente sede nello Stato membro A al suo acquirente avente sede in uno Stato membro C,

- sulla base del testo della sesta direttiva IVA, l'impresa avente sede nello Stato membro A deve identificarsi all'IVA nello Stato membro B?
- Se la risposta al quesito precedente è affermativa, esistono misure di semplificazione intese a evitare l'identificazione dell'impresa avente sede nello Stato membro A nello Stato membro B? Si deve operare una distinzione a seconda che il lavoro di finitura sia stato fatturato dal confezionatore all'impresa avente sede nello Stato membro A o al cliente finale di quest'ultima avente sede nello Stato membro C?
- Se dette misure di semplificazione esistono dove sono pubblicate? Tutti gli Stati membri le hanno recepite?
- Se le eventuali misure di semplificazione non sono state pubblicate dalla Commissione, quale ne è la ragione?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(18 luglio 2000)*

Anzitutto è opportuno ricordare che il concetto di lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera menzionata nell'ex articolo 5, paragrafo 5, lettera a) della sesta direttiva sull'IVA (77/388/CEE⁽¹⁾) e l'assimilazione di tale operazione a una cessione di beni sono state abrogate a partire dal 1° gennaio 1996 dell'articolo 1, punto 1 della direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto — Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione⁽²⁾. Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 1996 il lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera è considerato una prestazione di servizi relativa a beni mobili materiali.

In base all'esempio citato, il luogo di prestazione di servizi del confezionatore deve essere determinato conformemente all'articolo 28 ter, F della sesta direttiva sull'IVA e dipende dal destinatario di tale prestazione di servizi. Il luogo di tassazione sarà lo Stato membro A se i servizi sono forniti dal confezionatore all'impresa titolare di un numero di partita IVA nello Stato membro A, oppure lo Stato membro C, se la prestazione di servizi è fatturata all'acquirente finale titolare di un numero di partita IVA nello Stato membro C. Il debitore dell'IVA sarà in entrambi i casi il destinatario del servizio, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) della sesta direttiva sull'IVA. Per queste ragioni non vi è alcun obbligo, né per l'impresa titolare di un numero di partita IVA nello Stato membro A, né per l'impresa titolare di un numero di partita IVA nello Stato membro C di essere titolari di un numero di partita IVA dello Stato membro B.

In compenso, se i beni vengono spediti in un altro Stato membro, le conseguenze in materia di IVA nell'esempio citato dipendono dalle relazioni contrattuali fra le parti interessate.

In seguito all'adozione della direttiva 95/7/CE, il comitato dell'IVA ha esaminato l'interpretazione delle nuove disposizioni al fine di garantire che le semplificazioni convenute nel 1993 per il lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera possano continuare ad applicarsi, ma gli Stati membri non sono riusciti a raggiungere un accordo all'unanimità.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ GU L 102 del 5.5.1995.

(2001/C 72 E/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1683/00
di Per Stenmarck (PPE-DE) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Monopolio sulla revisione degli autoveicoli

In Svezia la AB Svensk Bilprovning detiene il monopolio sulla revisione periodica degli autoveicoli. Siccome essa non arriva a far fronte ai suoi impegni, ad autoveicoli ad uso sia privato che commerciale viene imposto il divieto di circolazione in quanto questi non possono essere sottoposti in tempo alla revisione, per la quale i tempi di attesa possono prolungarsi fino a 79 giorni, con conseguenze in termini di disoccupazione temporanea per i lavoratori del settore degli autotrasporti. La soluzione sarebbe l'instaurazione di un regime di libera concorrenza, ma il parlamento svedese ha legiferato in senso contrario.

Ciò premesso, ritiene la Commissione che tale monopolio svedese sia compatibile con la legislazione dell'UE?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(3 luglio 2000)

L'Onorevole deputato chiede alla Commissione se il monopolio accordato dallo Stato svedese all'AB Svensk Bilprovning (qui di seguito denominata ASB) per la revisione periodica degli autoveicoli sia compatibile con il diritto comunitario.

La Commissione ha ricevuto un reclamo riguardante il preteso abuso di posizione di monopolio da parte dell'ASB e ha effettuato un'analisi preliminare delle informazioni fatte pervenire. Con lettere del 15 giugno 1999 e del 21 febbraio 2000, la Commissione ha risposto al ricorrente di non aver intenzione d'intraprendere azioni al riguardo, a meno che il ricorrente stesso non apportasse altri elementi per corroborare il suo reclamo. Dopo la seconda lettera la Commissione non ha ricevuto nessun altro elemento.

Secondo le informazioni disponibili (relazione 1999/2000: 6 dei Riksdagens revisorer, revisori statali dei conti), il Governo svedese aveva deciso già nel 1994 di porre fine a tale monopolio, ma più tardi nel corso di quell'anno ha posposto a tempo indeterminato l'attuazione della sua decisione. Inoltre, nel 1998 l'autorità svedese preposta alla concorrenza ha raccomandato al Governo di abolire la competenza esclusiva dell'ASB per il controllo tecnico obbligatorio degli autoveicoli oppure di limitarne l'attività a tale controllo, impedendole così di competere in altre attività correlate, in modo da evitare potenziali conflitti d'interessi. Risulta inoltre che nel 1998 l'ASB stessa si è prefissa l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa.

L'esistenza del diritto esclusivo di effettuare il controllo obbligatorio degli autoveicoli potrebbe essere contestata soltanto se si dimostrasse che l'ASB abusi della propria posizione dominante in violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza. Le informazioni fornite non bastavano ad attestare un simile abuso e non comprendevano indicazioni sufficienti circa effetti almeno potenziali da ciò derivanti sugli scambi tra gli Stati membri. In base a tali elementi, la Commissione ha deciso di non dar seguito alla questione.

Che vi sia un monopolio non è illegale di per se stesso: la Commissione potrebbe quindi decidere di rivedere la propria posizione soltanto se le venissero presentate chiare indicazioni di un abuso di posizione dominante da parte dell'ASB e di effetti almeno potenziali che ne derivino sugli scambi tra gli Stati membri.

(2001/C 72 E/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1689/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Sostegno statale svedese al comune di Bengtsfors in Svezia

Ha la Commissione approvato lo stanziamento di 60 milioni di corone da parte dello stato svedese a favore del comune di Bengtsfors per incentivare l'occupazione in seguito al trasferimento della società Lear?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(4 luglio 2000)

Nel 1999 la società Lear Corporation ha deciso di abbandonare la città di Bengtsfors nella regione svedese del Dalsland. Dato che l'impresa dava lavoro a un gran numero di persone nella regione, in un comunicato-stampa del 29 marzo 1999 il governo svedese ha offerto sussidi per la creazione di posti di lavoro fino a 60 milioni di SEK (circa 7,2 milioni di €). L'aiuto veniva concesso nel quadro dell'ordinanza 1998: 996 sulle sovvenzioni all'occupazione, approvata a suo tempo dalla Commissione in data 18 giugno 1997⁽¹⁾.

L'impresa potenzialmente beneficiaria, Nisch Produkter, fabbrica veicoli a motore speciali per il trasporto di passeggeri. Ai sensi del punto 2.2 della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica⁽²⁾, sussiste l'obbligo di notifica preventiva di ogni singolo aiuto previsto nel quadro di un regime di aiuti, qualora l'importo nominale del progetto di investimento (ovvero il costo totale del progetto) sia superiore a 50 milioni di €, o qualora l'importo lordo totale degli aiuti di Stato concessi per il progetto superi 5 milioni di €. Di conseguenza, se Nisch Produkter rientra tra le imprese dell'industria automobilistica, un aiuto pari a circa 7,2 milioni di € deve formare oggetto di notifica alla Commissione.

Le autorità svedesi hanno informato la Commissione che dal 5 giugno 2000 l'impresa non ha sollecitato alcun aiuto. Esse prevedono che la richiesta verterà in definitiva su un importo inferiore a quello citato nel comunicato-stampa. Se venissero comunque superati i livelli suddetti, e sempre che l'impresa beneficiaria appartenga all'industria automobilistica, l'aiuto dovrà essere notificato alla Commissione.

⁽¹⁾ Aiuto di Stato n. E 23/95, lettera allo Stato membro SG(97) D/4397.

⁽²⁾ GU C 279 del 15.9.1997.

(2001/C 72 E/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1691/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Divieto di praticare il pugilato a livello professionistico in Svezia

Ha la Commissione esaminato la questione del divieto di praticare il pugilato a livello professionistico in Svezia? Potrebbe un siffatto divieto costituire un'infrazione alle regole del mercato interno relative alla libera circolazione?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(5 luglio 2000)

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare di aver avuto l'opportunità di studiare la compatibilità dell'interdizione del pugilato professionale in Svezia con il principio della libertà di stabilimento sancito dall'articolo 43 (ex articolo 52) del trattato CE, una delle libertà fondamentali per garantire la libera circolazione nell'ambito del mercato interno.

In effetti, conformemente a tale principio, i cittadini provenienti da altri Stati membri possono esercitare un'attività professionale, come lavoratori autonomi, alle stesse condizioni di quelle stabilite dalla normativa dello Stato membro di stabilimento per i suoi cittadini.

A tal riguardo è importante sottolineare che, in assenza di regole comunitarie specifiche che regolino un'attività particolare, ogni Stato membro è libero d'organizzare l'esercizio d'una attività professionale sul suo territorio (vedi in particolare la sentenza della Corte di Giustizia del 2 luglio 1984, nella causa 107/83, Ordine degli Avvocati del Foro di Parigi contro Klopp (1984) ECR 2971).

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, l'esercizio del pugilato professionale è vietato, in virtù della legge del 1° gennaio 1970, e tale divieto è imposto in maniera generale, tanto ai cittadini svedesi quanto ai cittadini degli altri Stati membri. Tale divieto non può quindi essere considerato contrario al principio della libertà di stabilimento.

(2001/C 72 E/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1694/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Sostegno alla Svezia per una campagna di informazione sull'UEM

Potrebbe la Commissione inviare all'interrogante la lista delle organizzazioni svedesi che dal 1998 ricevono finanziamenti (specificandone altresì l'ammontare) per promuovere una campagna di informazione sull'UEM?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione*(20 luglio 2000)*

Nel 1998, una sola sovvenzione di 84 317 € è stata attribuita alla Fondazione Stiptelser Sverige i Europa.

Nel 1999, è stata firmata una Convenzione con le competenti autorità governative svedesi per un importo pari a 535 855 € a copertura delle azioni seguenti: informazione delle imprese; informazione del pubblico, segnatamente tramite un ufficio governativo «domande-risposte» sull'euro; un sito internet e strumenti d'informazione di base quali: opuscoli, cassette audio, punto d'informazione nei comuni. Per prendere conoscenza dell'elenco degli organismi svedesi che hanno partecipato a tali azioni, l'on. parlamentare è invitato a contattare direttamente il Governo svedese.

Nel 2000 un importo di pari entità è previsto per la proroga della convenzione, previa realizzazione delle condizioni previste per la firma di tale atto.

(2001/C 72 E/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1708/00
di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio***(7 giugno 2000)*

Oggetto: Nuova violazione dell'articolo 44 del regolamento del Parlamento europeo da parte del Consiglio

L'interrogante richiama l'attenzione sulle interrogazioni scritte E-0811/00, E-0812/00 ed E-0813/00 presentate il 2 marzo 2000 e registrate il 20 marzo, alle quali il Consiglio non ha ancora risposto sebbene ai sensi del regolamento del Parlamento il termine per la risposta sia scaduto il 3 maggio scorso. Il Consiglio è consapevole del fatto che, con questo ritardo, ha nuovamente violato il regolamento del Parlamento e che anche «l'interrogazione di sollecito» presentata il 27 aprile 2000 per la mancata risposta alle interrogazioni P-0644/00, E-0645/00 ed E-0646/00 non ha ancora avuto alcuna eco? Come giustifica il Consiglio questi ripetuti casi di negligenza?

Risposta*(26 settembre 2000)*

L'Onorevole Parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta data alle interrogazioni E-1299/00 e E-1300 rivolte al Consiglio dall'on. Charles Tannock.

(2001/C 72 E/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1709/00
di Diana Wallis (ELDR) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Commercializzazione a distanza di servizi finanziari e commercio elettronico: coerenza dei requisiti di informazione nella proposte della Commissione

Le suddette proposte di direttive della Commissione comprendono disposizioni riguardo alle informazioni che i fornitori devono offrire ai consumatori.

La Commissione chiarirà con particolare riguardo a quanti offrono servizi finanziari on-line, l'esatta natura dei requisiti informativi che è necessario conferire? Inoltre quali misure ha preso la Commissione per far sì che i requisiti d'informazione delle due direttive siano tra loro coerenti?

Una volta approvate in via definitiva, quale delle direttive, eventualmente, sarà preminente per un fornitore di servizi finanziari su Internet, se i requisiti d'informazione delle due direttive non dovessero essere coerenti?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(27 luglio 2000)

Nel caso di un contratto di servizio finanziario in linea fornito ad un consumatore sarebbero applicati i requisiti informativi contenuti in una qualsiasi direttiva futura⁽¹⁾ sulla vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori.

I requisiti menzionati nella direttiva sul commercio elettronico⁽²⁾ sono o generali (articolo 5 sul provider) o specifici (articolo 6 e 7 § 1 sulle comunicazioni commerciali e 10 sui contratti). Tali requisiti devono essere applicati soltanto quando sono forniti i servizi della società dell'informazione e, al fine di evitare incongruenze, vengono ad aggiungersi ad altri requisiti in materia di informazione fissati dal diritto comunitario.

⁽¹⁾ COM(98) 468 def.

⁽²⁾ COM(98) 586 def.

(2001/C 72 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1714/00 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Huerta de la Punta (Valencia, Spagna)

In risposta all'interrogazione E-2709/99⁽¹⁾ del 28 febbraio 2000, la Commissione affermava che intendeva sollecitare informazioni sul tema in questione.

Può la Commissione dire qual è stato il risultato di questa iniziativa?

Quali informazioni ha ricevuto dalle autorità spagnole competenti riguardo alla questione sollevata nell'interrogazione E-2709/99?

Alla luce di tali informazioni, ritiene la Commissione che le autorità spagnole non abbiano rispettato le direttive sulla valutazione di impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di consultare le persone interessate e di prendere in considerazione proposte di progetto alternative? Quali misure intende essa adottare per far sì che la zona Habitat della Albufera non subisca gli effetti negativi del Piano ZAL?

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 95.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

A seguito della risposta all'interrogazione scritta E-2709/99⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare la Commissione ha deciso di aprire un caso individuato d'ufficio, registrato col numero di riferimento B-2000/2036.

Nel quadro dell'istruzione del caso la Commissione ha richiesto le osservazioni delle autorità spagnole sui fatti citati dall'onorevole parlamentare.

Nella risposta le autorità spagnole hanno dichiarato che per il progetto di zona di attività logistica del porto di Valenza era stata effettuata la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 00, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾. La relativa dichiarazione è stata rilasciata il 14 dicembre 1999. Nel quadro della procedura è stato effettuato uno studio di impatto, messo a disposizione del pubblico.

Quanto all'assenza di alternative, si sottolinea che la direttiva 85/337/CEE non impone al committente di effettuare uno studio sulle alternative.

Dalla dichiarazione di impatto ambientale risulta che sono state esaminate le possibili incidenze del progetto sul parco naturale dell'Albufera. La dichiarazione conclude che il progetto non rappresenta una minaccia per il parco. Sono state studiate anche le possibili incidenze sull'acquifero della pianura di Valenza. Dato che l'area di attività logistiche sarà dedicata principalmente al magazzino, all'imballaggio e all'etichettatura di merci, si è concluso che il progetto influirà sull'acquifero.

Non si può di conseguenza concludere che nel caso in presenza sussista infrazione al diritto comunitario sull'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 95.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

(2001/C 72 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1719/00

di Raffaele Costa (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE), Mario Mantovani (PPE-DE), Vittorio Sgarbi (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE), Guido Viceconte (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE), Raffaele Fitto (PPE-DE), Umberto Scapagnini (PPE-DE), Pier Casini (PPE-DE) e Raffaele Lombardo (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: La crisi dell'euro

L'innegabile crisi dell'euro ha creato e sta creando viva preoccupazione in tutti i paesi che hanno aderito alla moneta unica e, più in generale, nell'Unione europea.

Può la Commissione fornire urgentemente al Parlamento europeo e — più in generale — ai cittadini europei idonei chiarimenti circa le iniziative che sono state o saranno avviate, per evitare il protrarsi di una situazione che tutti auspichiamo transitoria, ma che si trascina ormai da molti mesi?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(11 luglio 2000)

Anche se il deprezzamento dell'euro, dal suo varo, è in gran parte riconducibile ad un valore iniziale relativamente elevato (ha fatto seguito al consistente apprezzamento nel corso del 1998) e allo sfasamento dei cicli economici fra la zona dell'euro e le altre grandi regioni economiche del mondo, la maggior parte degli osservatori concorda nel ritenere che l'attuale cambio dell'euro, ossia circa 0,90 USD per un euro, non rispecchia l'attuale situazione delle grandezze economiche fondamentali e si situa ad un livello notevolmente inferiore alla maggior parte delle stime del suo valore di equilibrio di lungo periodo.

Nell'attuale sistema di libera fluttuazione, simili oscillazioni di grande ampiezza dei tassi di cambio delle principali valute mondiali non sono affatto eccezionali. In circostanze normali, i movimenti dei cambi hanno un effetto stabilizzatore. A volte, tuttavia, i tassi di cambio si allontanano momentaneamente dai fondamentali dell'economia. Con il convergere dei tassi di crescita economica negli Stati Uniti e nella zona dell'euro, è da presumere che il tasso di cambio rispecchi in misura sempre maggiore tali parametri fondamentali, e che, di conseguenza, il valore dell'euro salga sino a raggiungere il suo «tasso d'equilibrio», senza la necessità di un intervento di politica dei cambi.

La Banca Centrale Europea (BCE) e gli Stati membri dell'area «Euro-11» hanno chiaramente indicato che l'euro ha un forte potenziale d'apprezzamento. Anche se tale sostegno verbale ha sinora avuto solo un effetto limitato, è opportuno ricordare che la BCE, in conformità al mandato attribuitole dal trattato CE, ha competenze in merito al livello del cambio solo nella misura in cui esso ha un impatto sull'inflazione.

(2001/C 72 E/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1721/00

di Andrew Duff (ELDR) al Consiglio

(24 maggio 2000)

Oggetto: CIG

Nel suo discorso alla Humboldt University del 12 maggio, il Ministro degli esteri tedesco proponeva di sostituire il Parlamento europeo con una Camera eletta indirettamente costituita da parlamentari nazionali e una seconda Camera di senatori secondo il modello statunitense o tedesco.

La Presidenza condivide le vedute del sig. Fischer?

Quanti altri membri del Consiglio Affari generali sono dello stesso parere?

La rappresentanza tedesca alla CIG per ora siffatta proposta?

Risposta

(26 settembre 2000)

Come all'Onorevole Parlamentare probabilmente consta, il Consiglio non ha alcun ruolo nella Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri e non è pertanto in grado di formulare osservazioni sui lavori della stessa. D'altro canto, due osservatori del Parlamento europeo sono strettamente associati ai lavori della Conferenza a livello preparatorio.

(2001/C 72 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1725/00

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Messa in dubbio da parte della Turchia dei diritti sovrani sulle isole greche dell'Egeo

In vista dell'esercitazione Nato Dynamic mix la Turchia ha rimesso sul tappeto sue vecchie rivendicazioni circa il regime della sovranità greca sulle isole e isolotti dell'Egeo, accompagnando questo suo comportamento con accuse circa le attività svolte dalla Grecia in materia di sviluppo e ambiente nelle regione in questione, molte delle quali vengono finanziate da programmi dell'Unione europea.

In concreto la Turchia ha compiuto martedì 10 maggio 2000 un passo presso il governo greco citando «attività militari e di altro genere svolte dalla Grecia in formazioni geografiche dell'Egeo di dubbia sovranità».

Può la Commissione riferire se concorda con l'atteggiamento di cui sopra tenuto dalla Turchia in merito ai diritti sovrani dalla Grecia e se esso è conforme allo spirito del trattato stipulato a Helsinki a seguito di concessioni greche, come pure col regime di paese candidato all'adesione ottenuto dalla Turchia?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(4 luglio 2000)

La Commissione è al corrente delle questioni insolute riguardanti il Mar Egeo.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, si è sottolineato il principio della composizione pacifica delle controversie in conformità della Carta delle Nazioni Unite e si sono sollecitati gli Stati candidati a compiere tutti gli sforzi per comporre ogni controversia ancora insoluta in materia di confini ed altre questioni connesse. In caso contrario, essi dovrebbero sottoporre entro un ragionevole lasso di tempo simili controversie alla Corte internazionale di giustizia. Il Consiglio europeo riesaminerà la situazione di ogni controversia insoluta, in particolare per quanto riguarda le ripercussioni sul processo di adesione e allo scopo di promuoverne la composizione attraverso la Corte internazionale di giustizia, al più tardi entro la fine del 2004.

Si dovrebbero pertanto incoraggiare tutte le iniziative volte ad inserire il problema nel dialogo politico che si svolge nell'ambito delle più strette relazioni tra Grecia e Turchia.

(2001/C 72 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1728/00

di Ioannis Souladakis (PSE), Ulpu Iivari (PSE) e Michel Rocard (PSE) al Consiglio

(5 giugno 2000)

Oggetto: Tutela dei diritti d'autore dei compositori europei negli Stati Uniti

Conformemente alla legislazione statunitense in vigore i ristoranti, bar e esercizi analoghi del paese sono esenti dal pagamento di diritti d'autore per la musica suonata nei loro locali. Pertanto, la musica europea suonata in tali esercizi perde le entrate dovute in qualità di diritti d'autore. Recentemente l'OMC ha accusato gli Stati Uniti di violare le norme internazionali di proprietà intellettuale concernenti le opere musicali. A tutt'oggi nessuna misura è stata adottata negli Stati Uniti per rimediare alla situazione, e pertanto la produzione musicale europea seguita a registrare notevoli perdite.

Quali misure intende il Consiglio adottare per tutelare i diritti della musica europea diffusa nei suddetti esercizi negli Stati Uniti?

Risposta

(28 settembre 2000)

Nella materia cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, vale a dire l'articolo 110, paragrafo 5 della legge sui diritti d'autore degli Stati Uniti, modificata dal «Fairness in Music Licensing Act» (entrato in vigore il 27 ottobre 1998), la CE e gli Stati membri hanno agito coerentemente per apportare a tale legge le modifiche che consentano di tutelare efficacemente gli interessi dei cantanti e dei compositori europei negli Stati Uniti.

In particolare, nell'ambito dell'OMC, la CE e gli Stati membri hanno chiesto ed ottenuto la creazione di un gruppo speciale (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie («DSU») e dell'articolo 64, paragrafo 1 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Accordo TRIPS»). Il gruppo speciale ha elaborato una relazione che è stata diffusa il 15 giugno 2000.

In tale relazione il gruppo conclude che alcune parti della pertinente legislazione degli Stati Uniti non sono conformi ai requisiti dell'accordo TRIPS e raccomanda all'organo di conciliazione dell'OMC di chiedere agli Stati Uniti di rendere conforme la legge in questione agli obblighi assunti da tale paese a titolo dell'accordo TRIPS.

Una parte della controversia ha sessanta giorni, a decorrere dalla data di divulgazione della relazione, per ricorrere presso l'Organo d'appello dell'OMC. Tale periodo scadrà il 14 agosto 2000, data in cui il Consiglio potrà fare il punto della situazione e valutare, segnatamente attraverso il Comitato dell'articolo 133, il modo migliore per tutelare gli interessi europei in questa materia, conformemente alle norme dell'OMC.

(2001/C 72 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1741/00**di Andrew Duff (ELDR) al Consiglio***(5 giugno 2000)**Oggetto:* CIG

In un discorso tenuto a Bruxelles il 10 maggio il ministro francese competente per gli Affari europei ha promesso di collaborare «attivamente e in buona fede» con il Parlamento europeo.

In tal caso, perché il sig. Moscovici ritiene che il Parlamento non sia capace di decidere in merito a questioni concernenti il proprio regime lavorativo?

Quali ritiene che siano le qualità essenziali della sede di un parlamento internazionale?

In che modo la sede di Strasburgo contribuisce all'efficacia e all'efficienza del Parlamento europeo?

Risposta*(28 settembre 2000)*

L'Onorevole Parlamentare certamente comprenderà che il Consiglio può prendere posizione solo su argomenti specifici sui quali ha espresso un'opinione comune o preso una decisione. Per quanto concerne la sede del Parlamento europeo, questo punto è disciplinato nel protocollo sulle sedi delle istituzioni allegato al trattato, alla lettera a). Sarebbe inopportuno che il Consiglio, in quanto istituzione, commentasse le opinioni espresse da singoli membri.

(2001/C 72 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1744/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(31 maggio 2000)**Oggetto:* Emofilia

Può la Commissione fornire la seguente informazione sull'emofilia negli Stati membri:

1. il numero/percentuale di emofiliaci per Stato membro
2. la percentuale di emofiliaci che ha contratto il virus HIV in ciascuno Stato membro
3. la percentuale di emofiliaci che ha contratto il virus dell'epatite C in ciascuno Stato membro
4. quali Stati membri pagano un indennizzo agli emofiliaci che hanno contratto uno di questi virus a seguito di contaminazione da emoderivati?

Risposta del Commissario Byrne A nome della Commissione*(29 giugno 2000)*

La Commissione non raccoglie informazioni sul numero di pazienti emofiliaci in ciascuno Stato membro, sulla percentuale di emofiliaci che ha contratto il virus HIV, o sulla percentuale di emofiliaci che ha contratto il virus dell'epatite C. Peraltro l'incidenza dell'emofilia nella popolazione è stimata approssimativamente a uno su 10 000.

Risulta che in quasi tutti gli Stati membri sono stati resi disponibili indennizzi o assistenza finanziaria per gli emofiliaci che abbiano contratto l'HIV tramite trasfusioni.

Per quanto riguarda un indennizzo per coloro che hanno contratto l'epatite C, una nota informativa elaborata dal Consorzio europeo dell'emofilia nel 1999 è stata inviata all'on. parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo.

(2001/C 72 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1745/00
di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Trasporti

Ora che è stata abolita la Carta Rail Europ per i pensionati — che consentiva loro di viaggiare ad un prezzo ridotto, quale sistema intende la Commissione istituire per sostituirla così da garantire ai pensionati la possibilità di viaggiare per ferrovia a prezzi più accessibili in futuro?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(13 luglio 2000)

La Commissione desidera sottolineare che la tessera Rail Europ Card citata dall'Onorevole parlamentare non è stata introdotta dalla Commissione e che essa non ha nulla a che fare con il programma di tariffe ridotte in questione. La tessera Rail Europ Card consente di accedere a tariffe speciali proposte dagli operatori delle ferrovie. Qualora gli operatori in questione ritengano che questo tipo di tariffe non sia più praticabile da un punto di vista commerciale, sono liberi di abolirle. La Commissione ricorda in questo contesto che le disposizioni della direttiva del Consiglio 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁽¹⁾ comportano l'obbligo da parte degli Stati membri di rendere le imprese di trasporto ferroviario autonome per quanto riguarda, fra l'altro, le tariffe. La Commissione non intende introdurre un programma che consentirebbe ai pensionati il diritto di viaggiare per ferrovia con tariffe ridotte.

Gli Stati membri possono offrire tariffe ridotte ai pensionati purché le norme relative ai servizi pubblici, ove siano applicabili, siano rispettate. Questa facoltà non è data alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

(2001/C 72 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1751/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Installazione di una linea elettrica sotterranea ad alta tensione in una zona abitata

Dalle proteste degli abitanti del comune di Rio, che hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, emerge che si sarebbe deciso di trasferire la principale linea di trasmissione di corrente elettrica ad alta tensione Grecia occidentale-Peloponneso alla zona di Kastellokampos, lungo la strada Fidiou, dove saranno installati due cavi sotterranei di 175 000 volts ciascuno alla profondità di soltanto 1 metro.

Poiché i cavi passeranno molto vicino alle case in una zona essenzialmente residenziale, il che desta forti inquietudini per la salute degli abitanti riguardo all'insorgere di casi di cancro, può la Commissione dire:

1. se sono stati eseguiti gli indispensabili studi tecnici e le valutazioni di impatto ambientale e se sono stati concessi tutti i permessi necessari per tale opera;
2. se può intervenire affinché venga rivista la decisione di far passare la linea di alta tensione presso la zona abitata e ricercata un'altra soluzione che non metta in pericolo la salute degli abitanti garantendo, allo stesso tempo, l'equilibrio ambientale?

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(19 luglio 2000)

I progetti relativi alla costruzione di elettrodotti sotterranei non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽¹⁾.

Dando seguito ad un esposto-denuncia che le è stato recentemente notificato, la Commissione provvederà comunque a valutare la conformità della valutazione d'impatto ambientale per il progetto complessivo della DEI (società elettrica di diritto pubblico) relativo al trasporto di energia nella regione in oggetto.

⁽¹⁾ Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73 del 14.3.1997).

(2001/C 72 E/136)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1752/00
di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Numero dei detentori di patenti di guida

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Qual è il numero complessivo dei detentori di patenti di guida nei singoli Stati membri dell'Unione?
2. Quante sono state le nuove patenti di guida rilasciate in ciascuno degli Stati membri dell'Unione nell'ultimo anno per il quale esistono dati disponibili?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

La Commissione non possiede statistiche complete né queste sono disponibili negli Stati membri in cui le patenti di guida erano o sono rilasciate localmente.

(2001/C 72 E/137)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1760/00
di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Qualità dell'acqua per consumo umano nelle Azzorre

La Commissione avrebbe invitato le autorità portoghesi ad adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme comunitarie relative alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano nelle Azzorre. Tale passo sarebbe avvenuto in seguito a una ricerca realizzata nell'arcipelago citato, dalla quale risulterebbe una difformità dai criteri di cui alla direttiva 80/778/CEE⁽¹⁾ del Consiglio.

Al fine di chiarire la questione, può la Commissione:

1. Confermare le circostanze sopra esposte?
2. In caso di conferma:
 - chiarire completamente i termini e il numero delle segnalazioni formulate alle autorità portoghesi (nazionali e regionali) sulla materia in questione;
 - comunicare il contenuto del parere trasmesso alle autorità portoghesi;
 - precisare il seguito che la Commissione intende dare alla procedura?

⁽¹⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che ha chiesto a più riprese al governo portoghese di prendere i provvedimenti necessari ad applicare nella regione autonoma delle Azzorre la direttiva 80/778/CEE, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, come reso pubblico nel comunicato stampa del 12 maggio 2000, il parere motivato notificato al Portogallo, nel quadro della procedura d'infrazione n° 98/5083, si riferiva alla mancata adozione da parte delle autorità regionali delle Azzorre dei provvedimenti necessari per l'applicazione della direttiva 80/778/CEE nella regione autonoma e al mancato rispetto dei valori limite previsti nella suddetta direttiva per quanto concerne l'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Ribeira Grande.

Si fa osservare all'onorevole parlamentare che la Commissione dà la massima importanza all'applicazione corretta delle direttive relative alla qualità delle acque per il consumo umano e che, pertanto, continuerà a ricorrere a tutti i mezzi di cui dispone, fra cui il proseguimento della procedura d'infrazione precedentemente citata, per esigere che le autorità portoghesi adottino i provvedimenti necessari all'applicazione corretta della direttiva 80/778/CEE nella regione autonoma delle Azzorre.

⁽¹⁾ GU L 229 del 30.8.1980, modificata da ultimo dalla GU L 224 del 3.9.1993.

(2001/C 72 E/138)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1761/00
di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Viaggi connessi alle elezioni in Grecia

Domenica, 9 aprile 2000 si sono svolte in Grecia le elezioni. Visto che i cittadini greci residenti all'estero non possono votare per posta, la Olympic Airways ha lanciato un'azione di vendita di biglietti aerei a prezzi notevolmente ridotti per consentire a quanti più greci possibile di partecipare alle elezioni.

1. E' la Commissione a conoscenza di questa situazione?
2. Può dire se tale offerta valesse solo per i cittadini ellenici ovvero se ogni cittadino dell'Unione potesse acquistare tali biglietti a prezzi ridotti?
3. Può dire chi eventualmente ha pagato la differenza rispetto al prezzo dei voli regolari e a quanto ammontava tale differenza?
4. A quali tratte si applicava tale azione?
5. Non ravvisa la Commissione in tale modo di procedere una violazione delle norme in materia di concorrenza?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci⁽¹⁾, le compagnie aeree sono libere di fissare le proprie tariffe. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione deduce che vi sia stato un accordo charter tra la compagnia aerea e alcuni partiti politici per il fatto che i cittadini greci residenti all'estero dovevano rientrare in Grecia per votare.

Per poter valutare se tale pratica costituisca una violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, la Commissione sta esaminando i dettagli di questo accordo charter. In particolare, si è rivolta per iscritto al governo greco e ad Olympic Airways per appurare se l'accordo fosse legittimo tenuto conto del fatto che altre compagnie aeree offrono voli per le stesse destinazioni in Grecia.

(¹) GU L 240 del 24.8.1992.

(2001/C 72 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1763/00
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Crisi del mercato degli oli d'oliva: proposta di modifica del reg. CEE n. 2568/91 e istituzione di una banca dati comunitaria

Ad avviso dell'interrogante, l'affermazione della Commissione — contenuta nella risposta alla mia interrogazione del 25.01.00 — secondo cui «le quantità di olio di oliva importate non sono tali da perturbare il mercato comunitario», trascura del tutto la vera causa del problema che va individuata nei limiti del reg. CEE n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, che non consente di accettare analiticamente la presenza di olio di nocciola nell'olio d'oliva importato in Italia, allorché le proporzioni tra i due oli sono opportunamente calcolate.

Perplessità ancora maggiori desta l'affermazione che «i tagli di olio di oliva di origine differente non sono vietati. Sono anzi indispensabili per gli oli di certe regioni onde poter offrire ai consumatori le qualità di olio da essi richieste»; infatti, si è dell'avviso che se è di competenza del legislatore europeo — direttiva 89/395/CEE (¹) e 89/396/CEE (²) del Consiglio del 14.06.1989 e reg. CEE n. 2815/98 (³) — garantire l'integrità sotto il profilo merceologico (etichettatura) e sanitario di un prodotto alimentare, è altresì fondamentale informare correttamente il consumatore circa il prodotto che sta acquistando, lasciando a quest'ultimo la piena facoltà di scegliere il tipo d'olio da acquistare (a D.O.P., ad I.G.P., a D.O.C., extravergine «convenzionale», di semi di mais, di semi vari, ecc.).

A conferma di quanto sopra basti ricordare che la stessa UE, con il riconoscimento in Italia di ben 20 oli a D.O.P. e uno ad I.G.P., ha sancito il principio secondo cui l'individuazione della zona geografica di provenienza degli oli di oliva non solo non è un limite da superare con i «tagli» ma rappresenta un'opportunità; a tutto ciò si deve aggiungere che ora è possibile caratterizzare scientificamente la provenienza di un olio e tutte le sue specificità con l'analisi gas-cromatografica degli esteri metilici, dei componenti la frazione insaponificabile e l'analisi accoppiata di pirolisi-spettrometria di massa.

Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di conoscere gli orientamenti di codesta Commissione in merito alla modifica del reg. CEE n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 — o all'adozione di un nuovo regolamento — ed all'istituzione di una banca dati comunitaria degli oli di oliva, quale unico strumento analitico in grado di attribuire con certezza scientifica la provenienza geografica a un olio.

(¹) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 17.

(²) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

(³) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 56.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 giugno 2000)

Gli esperti nel settore ritengono che non esiste ancora un metodo analitico che consenta di individuare la presenza di olio di nocciola nell'olio d'oliva. La Commissione incoraggia la ricerca in merito ed una soluzione — forse parziale — sembrerebbe ormai prossima. Non appena sarà disponibile un metodo affidabile, la Commissione apporterà le modifiche del caso al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (¹).

Quanto alla determinazione dell'origine geografica dell'olio in base ad una banca dati, si tratta di un metodo statistico che comporta in sé e per sé delle imprecisioni che a loro volta possono tradursi in errori di classificazione degli oli. Tuttavia, la Commissione segue con estremo interesse le ricerche sul miglioramento di tali metodi.

(¹) GU L 248 del 5.9.1991.

(2001/C 72 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1764/00

di Glyn Ford (PSE) al Consiglio

(5 giugno 2000)

Oggetto: Libertà della stampa in Russia

Ritiene il Consiglio che la perquisizione effettuata dall'FSB (ex KGB) negli uffici del gruppo editoriale indipendente Mediamost sia segno di un nuovo clima, dieci anni dopo la caduta del muro di Berlino e alcuni anni dopo l'abolizione del comunismo in Russia?

È il Consiglio preoccupato per tale attacco alla libertà della stampa nei confronti di Mediamost e della sua stazione televisiva NTV il cui Presidente, Vladimir Goussinsky, è anche un importante direttore della comunità ebraica russa?

Intende il Consiglio chiedere al Presidente russo, Vladimir Putin, di garantire la libertà di espressione e di denunciare siffatte pratiche, inaccettabili in uno Stato che rispetta la legge, è membro del Consiglio d'Europa e auspica un giorno di aderire all'Unione europea?

Risposta

(26 settembre 2000)

Il Consiglio ha preso atto con preoccupazione della perquisizione effettuata dall'FSB negli uffici del gruppo editoriale Mediamost. Ha ripetutamente sottolineato alle autorità russe, segnatamente in occasione del vertice UE-Russia del 29 maggio, che la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione sono un elemento indispensabile di una società democratica, libera e aperta. Il rispetto dei principi democratici fondamentali è una pietra angolare del partenariato tra l'UE e la Russia e un elemento essenziale dell'APC.

Il sostegno al consolidamento delle istituzioni pubbliche russe, in particolare i suoi organi esecutivo, legislativo e giudiziario, in conformità dei principi democratici figura tra gli obiettivi principali della strategia comune dell'UE sulla Russia. Il Consiglio continuerà a sostenere le riforme democratiche in Russia e a seguire da vicino gli sviluppi in questo settore, riservando particolare attenzione alla libertà dei mezzi di informazione.

(2001/C 72 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1768/00

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Marchio dei metalli preziosi

Attualmente non vi è armonizzazione dei limiti ponderali sopra i quali è obbligatoria l'apposizione del marchio. Nel Regno Unito è fissato a 7,78 g per sterlina d'argento mentre in Olanda è 1 g, e ciò causa problema nella vendita degli articoli anche qualora questi siano stati marchiati dall'Ufficio di saggio in Gran Bretagna.

Intende la Commissione esaminare più approfonditamente la possibilità di una soluzione pratica a tale problema che consisterebbe nell'armonizzare i limiti ponderali nel territorio dell'UE creando una piattaforma uniforme per la commercializzazione di gioielli in metalli preziosi?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

Come già accennato nelle precedenti risposte alle interrogazioni scritte provenienti dal Parlamento⁽¹⁾, non vi sono sostanziali progressi in seno al Consiglio circa la proposta della Commissione per una direttiva sui metalli preziosi⁽²⁾. Alla luce di ulteriori analisi sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa *Houtwipper*⁽³⁾, sembra esclusa l'imposizione, sulla base dell'articolo 28 (ex articolo 30) del trattato CE, d'un sistema di riconoscimento reciproco delle procedure nazionali di valutazione della conformità basate sulla dichiarazione del fabbricante e sul marchio. Data la situazione permanente di punto morto sulla questione, la Commissione intende verificare con gli Stati membri il campo d'azione per progredire nell'armonizzazione del diritto nazionale.

⁽¹⁾ E-3158/98 del sig. Ferrer — GU C 207 del 21.7.1999, E-3139/98 della sig.ra Miranda de Lage — GU C 142 del 21.5.1999 e E-3029/98 del sig. Arias Cañete — GU C 135 del 14.5.1999.

⁽²⁾ GU C 209 del 29.7.1994.

⁽³⁾ Sentenza del 15.9.1994 della causa C-293/93.

(2001/C 72 E/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1771/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Servizi ferroviari in Irlanda

Tenendo conto della responsabilità dell'UE nello sviluppo di una politica comune dei trasporti che includa tanto i mezzi di trasporto stradali e ferroviari quanto quelli di altro tipo, di quali poteri dispone la Commissione nell'assicurare che gli Stati membri investano sufficientemente nei servizi ferroviari e come valuta la decisione di Iarnrod Eireann di non riaprire la stazione ferroviaria di Monasterevin nella contea di Kildare (Irlanda), nonostante la richiesta delle persone che, quotidianamente, usano l'auto per raggiungere Dublino?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(3 luglio 2000)

Tramite gli stanziamenti specifici per le reti transeuropee e i fondi strutturali, la Commissione è in grado di cofinanziare studi e investimenti in progetti di infrastruttura ferroviaria quali definiti negli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). In Irlanda, la principale linea ferroviaria tra Dublino e Portarlinton (Galway/Limerick/Cork/Tralee) rientra nello schema di configurazione della rete ferroviaria TEN. I progetti di ammodernamento e costruzione su tale linea sono in genere ammissibili al finanziamento comunitario, a condizione che soddisfino i criteri fissati negli orientamenti TEN.

La decisione sulle priorità d'investimento, con o senza il sostegno finanziario della Comunità, compete unicamente alle autorità nazionali.

In termini generali, la Commissione persegue l'obiettivo politico di promuovere le ferrovie per renderle un modo di trasporto efficiente e per affrontare gli attuali problemi connessi al trasporto come la congestione e l'inquinamento. A questo fine, la Commissione ha presentato proposte di adeguamento del quadro regolamentare, ad esempio in materia di apertura del mercato e di principi di tariffazione per l'uso delle infrastrutture. Per quanto riguarda la riapertura della stazione di Monasterevin, la Commissione è dell'avviso che le decisioni di investimento nelle infrastrutture di trasporto ferroviario per i pendolari spettano alle competenti autorità locali o regionali.

(2001/C 72E/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1772/00
di Umberto Bossi (TDI) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Operazioni di compensazione e trattenuta prelievo su dati di produzione lattiera non convalidati e non notificati alla Commissione

Il governo italiano, sulla scorta delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽¹⁾, ha provveduto alle operazioni di compensazione relative ai periodi di produzione lattiera 1997/98 e 1998/99, evidenziando produzioni di latte molto superiori rispetto a quelle precedentemente comunicate alla Commissione. Le Autorità italiane sostengono che provvederanno ad una nuova notifica dei dati alla Commissione esclusivamente al termine dei numerosi contenziosi giudiziari attualmente in itinere. Risulta altresì che numerosi primi acquirenti, tenuti a dichiarare sia le produzioni mensili che la sommatoria annuale, non hanno sottoscritto e quindi convalidato le modifiche operate dalle Autorità rispetto alle produzioni originariamente dichiarate.

Alla luce di tali fatti, può la Commissione far sapere:

- se il calcolo del prelievo — ed il relativo incasso — effettuato sulla base di ipotetiche produzioni diverse da quelle regolarmente notificate alla Commissione, risulta operazione conforme alla legislazione attualmente in vigore;
- se non si ravvisano vizi di legittimità nell'operato delle Autorità italiane che hanno proceduto a operazioni di compensazione basate su dati non confermati dagli stessi primi acquirenti;
- se risulta legittimo il comportamento di quegli acquirenti che trattengono ingenti somme agli allevatori malgrado non abbiano convalidato i dati modificati a seguito dei contenziosi;
- se risulta legittimo il comportamento delle Autorità italiane che hanno notificato alla Commissione dati evidentemente irreali relativi alla produzione e, mentre si riservano di attendere le decisioni dei tribunali per comunicare i dati rettificati, nel contempo sottopongono i produttori a prelievi vessatori che non derivano da compensazioni basate su dati reali ma su ipotetiche produzioni non certificate;
- quali sono le procedure amministrative adottate dalla Commissione per il consolidamento definitivo delle produzioni dichiarate dall'Italia — anche in funzione delle sentenze amministrative — e per la conseguente regolamentazione finanziaria degli oneri a carico del bilancio italiano, comprese eventuali sanzioni?

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(27 giugno 2000)*

Anche se l'applicazione del cosiddetto regime delle quote latte suscita numerose contestazioni in Italia, la normativa comunitaria impone allo Stato membro di intraprendere tutte le iniziative necessarie per provvedere alla riscossione, entro i termini stabiliti, del prelievo supplementare sulle consegne di latte che superano il quantitativo globale garantito per l'Italia. In tal caso, il prelievo deve essere corrisposto dallo Stato membro, il quale lo deve riscuotere presso i produttori entro il termine stabilito e secondo le modalità da esso definite. I casi di contenzioso non possono differirne la riscossione da parte dello Stato. Per quanto riguarda la riscossione del prelievo presso i produttori, tali casi sono di competenza dei tribunali italiani. Pertanto, salvi i controlli da effettuare nel quadro della liquidazione dei conti, le autorità italiane sembrano agire nel rispetto della normativa comunitaria.

La procedura della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è finalizzata a determinare l'importo esatto del prelievo quale risulta dai controlli effettuati dalle autorità nazionali e dalla Commissione. Durante questa procedura possono essere decise eventuali rettifiche finanziarie.

(2001/C 72 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1774/00**di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(7 giugno 2000)

Oggetto: Contributori netti nell'Unione europea

Quali paesi nell'Unione europea sono contributori netti e quali altri beneficiari netti?

Come vengono fissati i contributi dei singoli Stati membri all'Unione europea?

Quali sono stati i pagamenti e gli incassi degli Stati membri nel periodo tra il 1995 e il 2000?

Risposta della sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(4 luglio 2000)

Non esiste una definizione universalmente riconosciuta del saldo di bilancio degli Stati membri rispetto al bilancio comunitario, motivo per cui è spesso difficile classificare rigorosamente gli Stati membri in beneficiari netti e contribuenti netti. Questa difficoltà risulta ancora maggiore nel caso di Stati membri il cui saldo di bilancio sia molto prossimo allo zero, col risultato che ogni variazione nella definizione applicata fa passare un paese da beneficiario netto a contribuente netto. Un esempio palese è quello del Belgio che, se si conteggiano le spese amministrative della Comunità, risulta un beneficiario netto, ma diventa un contribuente netto se dalle spese amministrative della Comunità si prescinde. Queste e altre difficoltà analoghe nel definire il concetto di saldo di bilancio sono state discusse nella relazione della Commissione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie, disponibile via Internet sul server Europa, all'indirizzo seguente:

<http://europa.eu.int/comm/dg19/en/agenda2000/ownresources/>

Nella relazione figurano anche prospetti che indicano per ogni Stato membro le somme versate a titolo di risorse proprie e le somme percepite dal bilancio comunitario, con delle stime dei saldi di bilancio a seconda di varie definizioni, per il periodo 1992-1997 o per il 1998. Stime aggiornate sui saldi di bilancio per il 1998 possono essere trovate nell'allegato statistico alla relazione dei servizi della Commissione – del giugno 1999 – sull'assegnazione delle spese di funzionamento dell'UE per il 1998, ripartite per Stati membri, relazione che è possibile consultare anche via Internet sul server Europa, all'indirizzo seguente:

<http://europa.eu.int/comm/dg19/pdf/agenda2000/statdepenses98pdf>

Le norme che disciplinano il sistema delle risorse proprie sono state fissate da un'apposita decisione del 1994, tuttora in vigore (una nuova decisione sulle risorse proprie entrerà in vigore il 1° gennaio 2001). Le risorse proprie della Comunità sono le cosiddette risorse proprie tradizionali (RPT) – sostanzialmente dazi doganali e dazi agricoli riscossi dagli Stati membri e trasferiti al bilancio della Comunità, previa trattenuta del 10% sull'importo totale per coprire le spese di riscossione –, la risorsa IVA formata dalle entrate IVA ottenute applicando un'aliquota di versamento sulla base armonizzata IVA per ciascuno Stato membro, nonché la risorsa prodotto nazionale lordo (PNL) di cui viene chiesto di versare un'aliquota necessaria a equilibrare l'esercizio di bilancio. I contributi degli Stati membri a titolo di risorse proprie vengono fissati in sede di elaborazione del bilancio annuale della Comunità. I contributi annuali a titolo di risorse proprie possono essere desunti dal progetto preliminare del bilancio comunitario, nonché dal bilancio definitivo.

Gli ultimi dati disponibili relativi ai contributi a titolo di risorse proprie vertono sull'esercizio di bilancio 2000 e sul progetto preliminare di bilancio per il 2001; essi possono essere consultati direttamente nella documentazione relativa al bilancio. I dati relativi alla spesa ripartita per Stato membro sono disponibili solo fino al 1998, e possono essere consultati via Internet agli indirizzi indicati in precedenza.

(2001/C 72E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1775/00**di Paul Rübiger (PPE-DE) alla Commissione***(9 giugno 2000)*

Oggetto: Tassazione degli interessi su conti esteri e dei dividendi di azioni estere in Austria

Nel contesto dell'adesione all'Unione europea, l'Austria ha più volte modificato e aggiornato le sue leggi fiscali per dare attuazione alle direttive comunitarie e garantire le libertà fondamentali.

La legge austriaca sulla tassazione dei redditi prevede agli articoli 97 e 37, paragrafi 1 e 4, una tassa fino al 50% per i dividendi maturati su azioni estere, anziché del 25% come nel caso delle azioni nazionali. Questa normativa interessa soprattutto i titolari di conti esteri. In conformità a queste disposizioni, i dividendi, gli interessi ed altri utili derivanti da azioni nazionali come pure i redditi derivanti da depositi presso Istituti di credito nazionali, anche quando si basano su un'operazione bancaria, sono gravati di una tassa sul capital gain del 25% e non vengono quindi conteggiati in sede di accertamento fiscale. Su richiesta, questi proventi possono tuttavia essere inseriti nella procedura di accertamento fiscale ed essere quindi soggetti ad un'imposta dimezzata, il che non sempre rappresenta la soluzione più vantaggiosa.

I dividendi, gli interessi ed altri utili maturati su azioni estere e i proventi da depositi presso Istituti di credito stranieri sono al contrario esclusi dalla tassazione cumulativa e sono pertanto pienamente soggetti all'imposta sul reddito, in quanto in questo caso non si applica l'aliquota dimezzata.

L'Austria applica quindi una doppia aliquota ai beneficiari di dividendi esteri e a tutti i risparmiatori che hanno depositi presso una banca non nazionale.

Ritiene la Commissione che le disposizioni contenute nei sopraccitati articoli rispettino il principio di libera circolazione di capitali nell'UE, in particolare il disposto combinato dell'articolo 56, paragrafo 1 e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3 del diritto comunitario?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione*(27 luglio 2000)*

Ai sensi della normativa fiscale austriaca, i dividendi (ed altri redditi da partecipazioni) provenienti da società straniera, nonché i redditi da interessi provenienti da enti creditizi esteri sono sommati agli altri redditi delle persone fisiche residenti in Austria e con questi assoggettati all'imposta.

Viceversa i redditi da capitale provenienti da società austriache o da enti creditizi austriaci sono decurtati di una ritenuta alla fonte pari al 25%. In tal caso il contribuente austriaco può chiedere un rimborso d'imposta se l'aliquota applicabile al suo reddito è inferiore al 25%.

Per i dividendi di società austriache, il contribuente austriaco può chiedere anche l'applicazione di un'aliquota d'imposta pari alla metà di quella applicabile al suo reddito totale, compresi quindi i redditi da dividendi. Questo regime può essere ancora più favorevole dell'opzione sopra indicata.

La questione è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia in forza dell'articolo 234 (ex articolo 177) del trattato CE (causa C-516/99). Nelle osservazioni presentate alla Corte la Commissione ha concluso che le disposizioni sopra menzionate della normativa fiscale austriaca costituiscono una restrizione ingiustificata della libera circolazione dei capitali e sono quindi incompatibili con l'articolo 56 (ex articolo 73b) del trattato CE.

(2001/C 72 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1776/00**di Ioannis Souladakis (PSE) al Consiglio***(9 giugno 2000)*

Oggetto: Pubblicazioni erronee dell'Unione europea

Nel n. 9 dell'European Union Newsletter (Sarajevo, April 2000 — Delegation of the European Commission in Bosnia and Herzegovina), è stato pubblicato l'articolo «Full Funding for Quick Start Package in Southeast Europe» in cui manca qualsiasi riferimento alla via Egnatia, opera di sviluppo infrastrutturale finanziata dall'Unione europea, che contribuisce enormemente a far uscire dall'isolamento e dallo sottosviluppo i paesi della penisola balcanica. Nella carta geografica che correda l'articolo si trova la seguente mostruosità: mentre vi figurano i porti di Salonicco e di Alessandroupoli e il loro collegamento con la restante rete europea, sotto forma di progetto, vi manca il tracciato della via Egnatia.

E' a conoscenza il Consiglio del fatto che con questo tipo di pubblicazioni lacunose e inconcepibili i suoi servizi, incaricati della promozione dell'attività dell'Unione europea volta allo sviluppo generale intra e extra UE, in realtà ne sminuiscono l'opera e la sua eco presso l'opinione pubblica europea?

Come intende controllare i suoi funzionari implicati nella suddetta omissione al fine di evitare in futuro errori di questo tipo?

Risposta*(28 settembre 2000)*

Come indicato dall'onorevole parlamentare, la pubblicazione su cui egli richiama l'attenzione del Consiglio è stata edita dalla Commissione europea.

Pur deprecando gli errori eventualmente contenuti nelle pubblicazioni delle istituzioni ed organi dell'Unione europea, non spetta al Consiglio pronunciarsi su pubblicazioni di cui non è autore.

Nel caso di cui trattasi, il quesito avrebbe pertanto dovuto essere rivolto alla Commissione.

(2001/C 72 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1782/00**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione***(8 giugno 2000)*

Oggetto: Consiglio delle autorità di regolamentazione nel settore energetico

Recentemente è stato creato il consiglio delle autorità di regolamentazione nel settore energetico. Il loro compito è quello di incontrarsi per uno scambio di opinioni e di vedute e di contribuire ad uno sviluppo adeguato dei settori dell'energia e del gas in Europa.

Tuttavia, è importante che essi apportino un contributo anche al dibattito sui seguenti temi:

- prezzi discriminatori,
- speculazione elettronica,
- efficienza energetica, risparmio energetico
- sviluppo delle fonti di energia rinnovabili
- qualità dei servizi

- società multinazionali e posizione dominante
- obblighi dei servizi pubblici

Tutti questi argomenti hanno delle conseguenze per i singoli cittadini in quanto consumatori locali, e sull'occupazione.

Condivide la Commissione l'affermazione secondo la quale il consiglio delle autorità di regolamentazione nel settore energetico dovrebbe avviare un dialogo con i sindacati, le organizzazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori ed altre organizzazioni della società civile al fine di sviluppare un meccanismo aperto e democratico che gli consenta di trarre beneficio dal punto di vista e dall'esperienza di dette organizzazioni?

Crede che un siffatto dialogo debba svolgersi all'interno degli enti di regolamentazione a livello nazionale?

Sostiene l'istituzione di un comitato consultivo in seno al consiglio, formato da rappresentanti di dette organizzazioni?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

1. Il Consiglio delle autorità di regolamentazione nel settore energetico (CEER) è stato costituito a sostegno dell'attività degli enti nazionali di regolamentazione che trattano argomenti di interesse per il mercato interno ed in particolare per promuovere, a livello europeo, lo sviluppo di mercati efficienti per gas ed elettricità. Una delle sue funzioni principali è quella di favorire lo scambio di informazioni e di assistenza tra i membri. Il CEER raccoglie informazioni da tutte le parti interessate: in primo luogo dalle associazioni e dagli organismi europei citati dall'onorevole parlamentare, ma anche dall'industria e da altri soggetti legati ai mercati del gas e dell'elettricità.

Benché le autorità di regolamentazione si occupino soprattutto della fissazione delle tariffe e della concessione delle licenze, esse hanno iniziato, assieme alla Commissione, ad affrontare la questione della qualità del servizio. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità di regolamentazione e da altre parti interessate, la Commissione presenterà una comunicazione sul livello delle prestazioni di servizio pubblico nei settori del gas, dell'elettricità e dei trasporti.

Gli altri argomenti citati nella parte introduttiva dell'interrogazione scritta già rientrano fra le questioni di cui si occupano le autorità di regolamentazione, nella misura in cui risultano di loro competenza.

2. Gli organismi nazionali di regolamentazione organizzano regolarmente consultazioni sugli argomenti loro demandati, dando modo a tutti i soggetti interessati di esprimere la propria opinione in materia, di cui viene debitamente tenuto conto.

3. Secondo la Commissione, per assolvere efficacemente al proprio compito il CEER deve garantire che tutte le parti interessate siano consultate in merito agli argomenti di sua competenza; spetta tuttavia a quest'ultimo adottare le misure che ritiene più efficaci e appropriate per realizzare tale consultazione.

(2001/C 72 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1783/00 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(8 giugno 2000)

Oggetto: Uso obbligatorio della macchina da scrivere

È la Commissione consapevole del fatto che i suoi servizi insistono affinché le domande di candidatura per il premio per la ricerca e quelle inviate nel quadro di CRAFT siano scritte a macchina?

È questa una politica sensata?

Se le piccole aziende sono tenute ad usare la macchina da scrivere, può la Commissione fornire indicazioni circa il numero di macchine da scrivere in uso presso i suoi servizi?

Metterà a disposizione dei locali, possibilmente presso le Rappresentanze della Commissione nelle capitali nazionali, dotate di macchine da scrivere con cui gli imprenditori possano compilare i formulari di candidatura della Commissione, qualora dovessero purtroppo aver deciso di mandare in pensione le loro vecchie macchine da scrivere?

Ritiene la Commissione che vi sarà un ritorno delle macchine da scrivere a scapito dei computer? In caso affermativo, per quale motivo?

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(17 luglio 2000)

Nel fascicolo informativo sui contributi alla fase esplorativa e la ricerca cooperativa (CRAFT) viene indicato che per riempire l'atto di candidatura è necessario utilizzare una macchina da scrivere o il computer. Poiché gli atti di candidatura sono «interattivi», cioè sono disponibili sul sito Web Cordis, è possibile scaricarli e completarli servendosi del computer. Questa opzione, che non richiede l'uso della macchina da scrivere, è quella scelta dalla maggior parte dei candidati.

(2001/C 72 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1786/00

di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(8 giugno 2000)

Oggetto: Apposizione dell'emblema dell'Unione europea sugli aeromobili delle compagnie aeree degli Stati membri

Evidentemente, le diverse compagnie aeree degli Stati membri dell'Unione europea non sembrano particolarmente inclini ad apporre, accanto alle rispettive bandiere nazionali, l'emblema europeo, dato che solo un numero infimo di tali compagnie ha apposto la bandiera europea sui suoi aeromobili.

Dato che sarebbe molto opportuno che tutte le compagnie aeree degli Stati membri dell'Unione europea manifestino la loro appartenenza a un'entità che desidera essere il vessillo dell'Europa nel mondo, sarebbe il caso di spronare, mediante adeguate disposizioni legislative, tutte le compagnie aeree dell'Unione europea a far figurare sui loro aeromobili, accanto alla relativa bandiera nazionale, quella europea.

Non ritiene la Commissione di dover concordare, con i diversi Stati membri, le disposizioni legislative che inducano le compagnie aeree a includere la bandiera europea sui loro aeromobili?

Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

L'apposizione dell'emblema europeo sugli aerei delle compagnie aeree non rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario. La Commissione ha tuttavia suggerito alle compagnie aeree stabilite negli Stati membri di fregiarsi dell'emblema europeo esponendolo sulla fusoliera dei loro aerei. La Commissione ha constatato che alcune compagnie hanno dato applicazione pratica a tale idea.

La Commissione ricorda le sue risposte fornite alle interrogazioni scritte E-2629/00⁽¹⁾ e E-583/95 del sig. Fernández-Albor⁽²⁾ riguardanti lo stesso soggetto.

⁽¹⁾ GU C 136 del 27.5.1991.

⁽²⁾ GU C 196 del 31.7.1995.

(2001/C 72 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1799/00**di Jens-Peter Bonde (EDD) al Consiglio**

(5 giugno 2000)

Oggetto: Ritiro dalla cooperazione UEM

E' disposto il Consiglio a garantire a tutti i paesi membri la possibilità di uscire dall'Unione economica e monetaria, eventualmente con un preavviso di 12 mesi?

Risposta

(26 settembre 2000)

Come già precisato nella risposta all'interrogazione scritta n. P-1799/00 dell'Onorevole parlamentare, il trattato non contiene disposizioni specifiche in materia di ritiro di uno Stato membro né dall'UE in generale, né dalla terza fase dell'UEM.

(2001/C 72 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1801/00**di Christian Rovsing (PPE-DE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Aiuti statali danesi irregolari alle Poste danesi domanda:

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che il governo danese eroga aiuti statali alle Poste danesi affinché distribuiscano i giornali a prezzi particolarmente bassi?
2. La Commissione è a conoscenza anche del fatto che le regole sottese a detti aiuti sono state significativamente modificate dal governo danese con il decreto del 23 febbraio 2000, entrato in vigore il 1° aprile 2000, cosicché gli aiuti ora vengono erogati a condizioni discriminatorie, nella misura in cui taluni giornali si avvantaggiano a spese di altri?
3. La Commissione può confermare che le modifiche al regime di aiuti sono state portate a sua conoscenza in conformità dell'articolo 88 paragrafo 3 del trattato CE?
4. In caso negativo la Commissione conviene che il regime contravviene alle disposizioni del trattato CE?
5. La Commissione conviene che questo ordinamento, oltre al fatto che avrebbe dovuto essere notificato, è comunque inconciliabile con il mercato comune allorché chiaramente e comprovatamente distorce la concorrenza tra i giornali che beneficiano degli aiuti statali da un lato e quelli che ne sono stati esclusi dall'altro?
6. Quali passi effettuerà la Commissione nei confronti di questo regime di aiuti danese?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(28 giugno 2000)

La Commissione non è a conoscenza di un aiuto di Stato erogato dalla Danimarca alle poste danesi per la distribuzione di giornali a tariffe ridotte, né è a conoscenza di modifiche introdotte dalle autorità danesi mediante decreto del 23 febbraio 2000, secondo quanto espone l'onorevole deputato.

Il provvedimento in questione non è stato notificato alla Commissione per ottenerne l'approvazione preliminare a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 (ex articolo 93) del trattato CE. In tale circostanza, se il provvedimento consistesse in un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 (ex articolo 92) del trattato CE, lo si dovrebbe considerare illegittimo.

Per quanto riguarda la pretesa esistenza di un aiuto di Stato e la sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione non può anticipare la propria posizione, poiché non è al corrente della natura del regime a cui si riferisce l'onorevole deputato.

La Commissione intende scrivere alle autorità danesi per chiedere maggiori informazioni.

(2001/C 72 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1802/00
di Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Il caso Özgür

Il 26 maggio Özker Özgür, uomo politico turco-cipriota, sarà portato davanti alla giustizia dalle autorità dei territori ciprioti sotto occupazione turca con l'accusa di «incitamento alla ribellione». In realtà, Özker Özgür è perseguito, insieme all'editore e alla direzione del giornale «Avrupa», per essersi ripetutamente opposto, nei suoi scritti, all'espulsione dei cittadini dalle loro case per mettere queste ultime a disposizione dei militari turchi. Egli stesso dichiara che rifiuta di essere giudicato da un tribunale «d'occupazione». Tale fatto si inserisce in una serie di interventi indiretti del regime militare turco intesi a mantenere Rauf Denktaş a capo della comunità turco-cipriota. Al di là dell'importante questione del funzionamento della democrazia, il caso Özgür rappresenta senza dubbio una palese violazione dei diritti civili nonché della libertà di espressione.

Può dire la Commissione se intende affrontare la questione delle ripetute violazioni dei diritti civili e dell'uomo perpetrate nella parte di Cipro occupata dalle truppe turche? Inoltre, in che modo conta di intervenire perché sia garantito un processo equo?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(26 giugno 2000)

La Commissione è a conoscenza del recente rinvio a giudizio di Ozker Ozgur, uomo politico turco-cipriota di cui parla l'onorevole parlamentare, e intende seguire il caso con la massima attenzione. Lo stesso vale per quanto concerne il direttore e il personale del giornale Avrupa. Ogni anno la Commissione provvede alla stesura di una relazione sui progressi effettuati da ciascun paese candidato in relazione ai criteri di Copenaghen, compresi i diritti umani. Nel caso di Cipro, un capitolo speciale del documento è dedicato alla situazione nella parte settentrionale dell'isola⁽¹⁾. È probabile che i casi menzionati dall'onorevole parlamentare verranno trattati nella relazione di quest'anno che dovrebbe essere pubblicata in autunno.

⁽¹⁾ COM(1999) 502 def. del 13.10.1999, pag. 11.

(2001/C 72 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1803/00
di Neil MacCormick (Verts/ALE) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Servizi ferry nelle zone ultraperiferiche

Ringrazio la Commissione per la sua preziosa e cortese risposta alla mia interrogazione E-0999/00 sui servizi di collegamento con traghetto in zone isolate ultraperiferiche. Vorrei adesso fare le seguenti ulteriori domande:

1. E' consapevole la Commissione della configurazione geografica della costa occidentale della Scozia, nella quale lunghi fiordi marini creano penisole isolate che sono accessibili al traffico automobilistico solo attraverso strade lunghe e serpeggianti e passi di montagna?

2. Non ritiene la Commissione che da un punto di vista ambientale sia inopportuno obbligare il traffico passeggeri e commerciale a percorrere queste strade, quando potrebbero essere forniti servizi di traghetti via mare molto più brevi?
3. Non ritiene la Commissione che inoltre seri motivi in termini di sicurezza, sanità e di benessere pubblico giustifichino la creazione di convenienti servizi di traghetti di passeggeri e mezzi di trasporto per questi attraversamenti marittimi?
4. Non ritiene pertanto la Commissione che sarebbe giusto e ragionevole trattare le penisole quali Kintyre, Cowal e Roseneath alla stessa stregua delle isole ai fini dell'applicazione dell'articolo 4.I del regolamento del Consiglio n. 3577/92 sui trasporti marittimi?
5. In altre parole, non ritiene la Commissione che l'esecutivo scozzese in quanto autorità responsabile all'interno del Regno Unito, potrebbe legittimamente pubblicare gare d'appalto per contratti di servizi pubblici riguardo ai servizi di traghetti a favore di queste ed altre penisole simili?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(4 luglio 2000)

La Commissione ha perfettamente presente la configurazione geografica della costa occidentale scozzese.

Come illustrato nella comunicazione sullo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa⁽¹⁾, la Commissione ritiene necessario sviluppare il trasporto marittimo in quanto si tratta di un'alternativa, sicura ed ecocompatibile, al trasporto su strada. Tale modo di trasporto non può tuttavia essere sviluppato in violazione del diritto comunitario.

I servizi marittimi fra Stati membri sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)⁽²⁾. Tale provvedimento è stato adottato poiché l'abolizione delle restrizioni alla prestazione di servizi di trasporto marittimi fra Stati membri è stata da questi giudicata necessaria per la realizzazione del mercato interno.

L'imposizione di obblighi di servizio pubblico limita la libera prestazione dei servizi. Per questo motivo si è stabilito che gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico per garantire adeguati servizi di trasporto regolari verso, da e tra le isole ma non fra i porti situati sul continente (vedasi articolo 4, paragrafo 1, del regolamento). Questa disposizione va interpretata restrittivamente in quanto costituisce un'eccezione al principio della libera prestazione dei servizi. Per la stessa ragione la Commissione ammette l'imposizione di obblighi di servizio pubblico da parte di uno Stato membro su un percorso marittimo verso, da e tra le isole, per il quale non esiste un'alternativa di trasporto via terra, solo quando lo Stato in questione abbia dimostrato la reale necessità di tali obblighi.

⁽¹⁾ COM(1999) 317 def.

⁽²⁾ GU L 364 del 12.12.1992.

(2001/C 72 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1812/00 di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione

(8 giugno 2000)

Oggetto: Studi riguardanti gli effetti radiologici, in Irlanda, del funzionamento dell'impianto di Sellafield

Intende la Commissione chiedere alle autorità competenti in materia di sicurezza di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e Irlanda copia di tutti gli studi effettuati dal 1980 sugli effetti radiologici, in Irlanda, del funzionamento dell'impianto di Sellafield e istituire un gruppo di revisione incaricato di valutare l'affidabilità e l'attuale pertinenza delle relazioni elaborate?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 luglio 2000)

L'articolo 37 del trattato Euratom prevede che la Commissione esprima un parere in merito al fatto che un determinato progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi abbia o meno effetti su altri Stati membri; l'articolo 36 del trattato fa invece obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione le informazioni sul reale grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo raccolte grazie al controllo permanente previsto dall'articolo 35 del trattato stesso. Le informazioni sono comunicate con regolare periodicità.

Ulteriori studi effettuati dalle autorità nazionali, quali ad esempio quelli sugli effetti radiologici in Irlanda del funzionamento dell'impianto di Sellafield, non rientrano fra quelli previsti dal trattato Euratom, né dalla legislazione derivata. Non spetta quindi alla Commissione analizzare e valutare l'affidabilità e la reale rilevanza di tali studi.

La Commissione chiederà tuttavia alle autorità irlandesi ed a quelle del Regno Unito se e come sia possibile ottenere una copia della relazione. Essa è inoltre in procinto di avviare uno studio approfondito, della prevista durata di due anni, volto a valutare il grado di radioattività delle acque del nord Europa, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili. Tale studio rappresenta l'aggiornamento di un'analoga valutazione (Marina) effettuata 15 anni fa circa; esso terrà in debita considerazione i risultati raggiunti da studi e valutazioni effettuati su base nazionale.

(2001/C 72 E/155)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1815/00
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(8 giugno 2000)

Oggetto: Etichettatura del torrone

In Spagna sono sorti alcuni dubbi per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni contenute nelle direttive 97/4/CE⁽¹⁾ e 1999/10/CE⁽²⁾ relative all'etichettatura dei prodotti alimentari e il loro recepimento nel diritto spagnolo. Concretamente, nel caso dei produttori di torrone non si sa se l'indicazione delle quantità degli ingredienti (mandorle, miele e chiara d'uovo) debba riferirsi alle quantità utilizzate al momento dell'incorporazione o a quelle contenute nel prodotto finale ottenuto, dato che lo stesso processo di fabbricazione è all'origine di alcune perdite, soprattutto per quanto riguarda le mandorle.

Può la Commissione far sapere a quale fase di produzione deve riferirsi l'indicazione delle quantità degli ingredienti del torrone, secondo le direttive sopramenzionate? Al momento della loro incorporazione o a quello in cui il prodotto è finito?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 69 del 16.3.1999, pag. 22.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾ (che riprende le disposizioni previste nella direttiva 97/4/CE) specifica che la quantità di un ingrediente o di una classe di ingredienti utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.

Le deroghe previste dalla direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, coprono casi specifici, quali gli ingredienti volatili, gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione, o ancora i prodotti alimentari che hanno subito una consistente perdita d'acqua. Per tutti gli altri ingredienti, in linea di massima, la quantità aggiunta al momento della fabbricazione deve essere, se non identica, comunque molto vicina alla quantità che si ritrova nel prodotto finito, espressa in funzione del peso totale del prodotto.

La Commissione non possiede informazioni sulle cause tecniche che generano la perdita di mandorle al momento della fabbricazione del torrone, né sulla stima di tali perdite. La Commissione ritiene pertanto che la quantità di mandorle indicata sull'etichetta del torrone dovrebbe pressoché corrispondere alla quantità realmente contenuta nel prodotto, salvo che specifiche considerazioni di carattere tecnico giustifichino l'applicazione delle deroghe previste dalla direttiva 1999/10/CE.

(¹) GU L 109 del 6.5.2000.

(2001/C 72E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1816/00
di Mauro Nobilia (UEN) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Recupero delle somme versate ex art. 29 bis della legge 427/1993 sul polietilene vergine

Con decreto legge n. 331 del 1993, poi convertito in legge n. 427/1993, il governo italiano aveva istituito un prelievo del 10% sul polietilene vergine. Tuttavia, fin dalla sua origine, nei confronti di tale normativa furono sollevati forti dubbi di legittimità. A livello comunitario, la Commissione europea apriva una duplice procedura di infrazione (94/4232 ex art. 199 del trattato CEE), configurando una palese distorsione del mercato comunitario per la diversa base imponibile relativa ai materiali nazionali (contributo sul valore della materia prima) e comunitari (contributi sul valore del manufatto), nonché aiuti di Stato nell'ipotesi di riutilizzo di tale contributo.

L'Italia poteva temporaneamente evitare una condanna adducendo a sua difesa la temporaneità del contributo, il mancato utilizzo degli introiti da esso derivanti, nonché l'impegno a rimediare alla differenza di base imponibile. Nel frattempo, l'approvazione del D.lgs 22/1997 sui rifiuti sopprimeva il contributo, senza però risolvere il problema relativo alla destinazione delle somme fino ad allora versate e mai utilizzate a causa del veto posto dalla Commissione europea.

Il Ministero del Tesoro italiano, interpellato in merito, evidenziava che, a causa di impedimenti di natura amministrativa, peraltro determinati indirettamente dal veto della Commissione, i proventi già contabilizzati negli anni precedenti non potevano essere assegnati per le finalità proposte (restituzione immediata ed integrale a coloro che li avevano effettivamente versati, oppure al Consorzio POLIECO, il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 48 del D.lgs 22/1997, destinatario naturale dei fondi stessi in virtù dei compiti istituzionali assegnatigli: il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).

Premesso che una legge in contrasto con il diritto comunitario deve essere abrogata con effetto retroattivo (cfr. CGCE 12/7/1973, causa 70/72), si domanda alla Commissione:

1. Quali misure intende adottare e quali altre intende sollecitare dallo Stato italiano perché si giunga al recupero delle somme versate ex art. 29 bis della legge 427/1993?
2. Non ritiene inoltre opportuno prevedere un indennizzo, seppure indiretto, per i produttori agricoli, unico settore di fatto colpito dal contributo sul polietilene (cfr. CGCE 7/2/1993, causa 39/72)?

(2001/C 72E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1989/00
di Giovanni Procacci (ELDR) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Recupero delle somme versate ex art. 29 bis della legge 427/93 sul polietilene vergine

Con decreto legge n. 331 del 1993, convertito in legge n. 427/93, è stato istituito dallo Stato italiano un prelievo del 10% sul polietilene vergine.

La Commissione europea ha aperto una duplice procedura di infrazione (94/4232), configurando una distorsione del mercato comunitario per la diversa base imponibile relativa ai materiali nazionali e comunitari nonché aiuti di Stato nell'ipotesi di un riutilizzo di tale contributo.

Nel frattempo l'approvazione da parte del Governo italiano del Decreto legislativo 22/1997 sui rifiuti sopprimeva il contributo, senza risolvere il problema della destinazione di quelle somme sino ad allora versate e mai utilizzate a causa del veto posto dalla Commissione.

Premesso che una legge in contrasto con il diritto comunitario deve essere abrogata con effetto retroattivo, può la Commissione far sapere:

1. se e quali misure può prendere direttamente e se e quali misure intende sollecitare allo Stato italiano perché si giunga al recupero delle somme versate?
2. Ritiene opportuno prevedere un indennizzo, seppure indiretto, per i produttori agricoli, unico settore di fatto colpito dal contributo sul polietilene?

**Risposta comune
data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1816/00 e P-1989/00**

(13 luglio 2000)

La Commissione conferma che la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 CE (ex articolo 169) del trattato CE, avviata nei confronti dell'Italia per l'istituzione di un prelievo speciale del 10 % sul polietilene vergine, è stata classificata da abrogazione della corrispondente legge.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le somme percepite in violazione del diritto comunitario devono essere rimborsate. L'azione di ripetizione dell'indebitato è effettuata, tuttavia, secondo le procedure e le modalità del diritto nazionale, fermo restando che queste ultime non devono essere più contraenti di quelle applicate a fattispecie che non implicano il diritto comunitario, o rendere eccessivamente difficile, se non addirittura impossibile, il detto rimborso.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, inoltre, è pratica inerente al diritto comunitario che lo Stato membro responsabile dell'imposizione di somme incompatibili con il medesimo, indennizzi gli interessati per i danni sofferti a seguito di detta imposizione. Sempre in tale contesto, le azioni di risarcimento danni devono essere avviate secondo le regole sul fondo e di procedura del diritto nazionale.

La Commissione prenderà contatto con le autorità italiane per fare il punto della situazione.

(2001/C 72 E/158)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1827/00
di Raimon Obiols i Germà (PSE) al Consiglio**

(5 giugno 2000)

Oggetto: Accordo di associazione tra l'Algeria e l'Unione europea

Dopo un lungo periodo di attesa, il processo negoziale tra l'Unione europea e l'Algeria ai fini del raggiungimento di un accordo di associazione è entrato in una nuova fase. E' stata, infatti, avviata, una nuova serie di contatti tra l'Unione europea e l'Algeria sia a livello tecnico, da parte della Commissione, che a livello politico, da parte del Consiglio. Il 12 maggio 2000 si è tenuta a Lisbona una riunione a livello ministeriale della troika comunitaria presieduta dal sig. Jaime Gama, Presidente in carica del Consiglio, per analizzare le relazioni euro-algerine, preceduta da un incontro a livello diplomatico.

Questi contatti dovrebbero rilanciare il dialogo politico tra l'Unione europea e l'Algeria e portare alla conclusione di un accordo di associazione soddisfacente per entrambe le parti, mantenendo il ritmo del processo negoziale.

Alla luce dei colloqui tenutisi nelle ultime settimane con le autorità algerine:

- quali sono gli orientamenti e le priorità del Consiglio nel processo di dialogo politico e di negoziazione dell'accordo di associazione con l'Algeria?
- quale calendario prevede, in linea di principio, il Consiglio per lo sviluppo e la conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Algeria?

Risposta

(28 settembre 2000)

Dal 1997 il Consiglio ha convenuto di intensificare il dialogo politico con l'Algeria, anche ad Algeri, a livello ministeriale sulla base dei seguenti orientamenti: solidarietà con il popolo algerino, condanna di ogni forma di terrorismo e eccesso di violenza, rispetto totale delle libertà fondamentali, dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, sostegno alle riforme politiche ed economiche e negoziato di un nuovo accordo di associazione euromediterraneo. Il primo incontro si è svolto il 26 novembre 1977 sotto la Presidenza lussemburghese ed è stato seguito dalle riunioni del 19/20 gennaio 1998 ad Algeri, del 21 ottobre 1998 a Vienna, del 3 novembre 1999 ad Algeri e, da ultimo, del 12 maggio 2000 a Lisbona. Anche la Presidenza francese ha previsto di organizzare una riunione di dialogo politico durante il secondo semestre.

In tutti i contatti con le autorità algerine il Consiglio rammenta che la lotta contro il terrorismo non può costituire un pretesto a violazioni dei diritti dell'uomo e che ogni trasgressione e ogni abuso dovrebbero essere combattuti. Il Consiglio è inoltre convinto della necessità di un dialogo tra governo e opposizione. Nell'ultima riunione, il 12 maggio a Lisbona, la Presidenza ha sottolineato in particolare che il Consiglio appoggia gli sforzi di riconciliazione nazionale del Presidente Bouteflika e incoraggia il processo di riforme economiche e sociali e la promozione della democrazia, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il Consiglio ha espresso la preoccupazione dell'Unione europea alla luce dei rapporti sulla detenzione, gli arresti extragiudiziali, le torture e la sorte delle persone scomparse, del governo e dell'opposizione.

Il Consiglio si rallegra della decisione politica delle autorità algerine di riprendere i negoziati in vista di un accordo di associazione. La seconda sessione di negoziato si è svolta il 14 aprile scorso e ha consentito di avere una visione generale dei negoziati e di realizzare notevoli progressi per quanto riguarda il capitolo sulla cooperazione economica. Una sessione informale a livello tecnico si svolgerà ad Algeri l'11 luglio e dovrebbe essere seguita da una sessione formale a Bruxelles in autunno. Il Consiglio auspica che tali negoziati possano consentire una rapida finalizzazione dell'accordo di associazione con l'Algeria e anche spronare gli altri paesi con i quali sono in corso negoziati, vale a dire Siria e Libano, ad accelerarli.

(2001/C 72 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1829/00
di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Sfruttamento idrico Lago Trasimeno

Il Lago Trasimeno (PG), pur essendo considerato sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale secondo le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, continua ad essere impropriamente sfruttato come bacino di attingimento irriguo. Pressoché unico in Italia, accoglie lungo i suoi ampi canneti più di 200 specie ornitologiche e può vantare la presenza di specie botaniche molto rare ormai scomparse nella maggior parte delle zone umide.

Il depauperamento idrico è da imputare, in primo luogo, al massiccio prelievo dovuto a colture idrovore — come il mais — che, promosse da importanti contributi comunitari, hanno sostituito l'agricoltura tradizionale più rispettosa dell'ambiente e, in secondo luogo, ai prelievi effettuati per usi civici.

Può la Commissione verificare che non esista una palese contraddizione tra l'agricoltura industriale, sostenuta con fondi comunitari, e la salvaguardia di questo habitat unico e irripetibile?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(3 luglio 2000)

Il Lago Trasimeno è stato designato dall'Italia quale zona di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4.1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾.

Conseguentemente ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 4.4 della stessa direttiva, in base alle quali: «gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

Per una corretta valutazione del caso la Commissione necessita di ulteriori informazioni, che ha d'altronde già provveduto a richiedere per iscritto alle autorità italiane.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(2001/C 72 E/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1834/00
di Hartmut Nassauer (PPE-DE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Produzione e distribuzione di prodotti farmaceutici nei PECO candidati all'adesione e relative conseguenze a livello dell'UE

Gli standard dell'industria farmaceutica vigenti nei PECO candidati all'adesione non corrispondono al livello comunitario, per cui, con l'adesione di detti paesi, l'UE si troverà a dover affrontare problemi seri dovuti ad esempio al fatto che il livello di protezione della proprietà intellettuale non è paragonabile a quello dell'UE, gli impegni sottoscritti non sono finora stati rispettati e possono verificarsi distorsioni della concorrenza nei confronti dei produttori comunitari.

1. Ciò premesso, può la Commissione indicare le misure che intende adottare per introdurre nei PECO un sistema di protezione tramite brevetto ed impedire che, al momento dell'adesione, i prodotti brevettati continuino ad essere messi in commercio come medicinali di uso generico?
2. Quali altri provvedimenti intende prendere alla luce del fatto che:
 - finora quasi nessun PECO ha rispettato gli impegni sottoscritti nel quadro degli Accordi europei relativamente all'introduzione di un livello di protezione della proprietà intellettuale simile a quello comunitario, ad esempio tramite il brevetto farmaceutico integrativo, il cosiddetto SPC (riassunto delle caratteristiche del prodotto), che costituisce parte integrante del diritto comunitario ed è volto a garantire un adeguato periodo di tutela effettiva dei medicinali;
 - nei PECO non vi è una tutela adeguata delle sostanze usate in molti medicinali prodotti da ditte occidentali in quanto questo tipo di brevetto è stato introdotto solo negli anni novanta e, pertanto, nei paesi candidati all'adesione i contraffattori possono imitare i medicinali protetti solo negli attuali Stati membri già prima della scadenza del brevetto nell'UE, per poi immettere sul mercato delle imitazioni di costo modesto;
 - le ditte farmaceutiche che effettuano anche ricerca, nei PECO, a causa del basso livello socioeconomico e della concorrenza sleale dovuta alla mancanza di tutela brevettuale, si vedono spesso obbligate a vendere i loro prodotti originali ad un prezzo decisamente inferiore a quello giustamente calcolato tenendo conto dei costi complessivi dello sviluppo del prodotto;
 - nei PECO vi sono ancora notevoli carenze per quanto riguarda la tutela dei documenti relativi all'autorizzazione dei medicinali;
 - in molti PECO candidati all'adesione l'attuazione delle disposizioni legislative e la normale amministrazione della giustizia non soddisfano gli standard comunitari;

- a causa del mancato rispetto degli standard internazionali di qualità, cui è dovuto l'aumento del prezzo dei prodotti, e vista la mancata applicazione di detti standard a livello statale, in molti PECO si prevedono vantaggi concorrenziali nei confronti dei produttori comunitari?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

La Commissione ritiene che la maggior parte dei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale abbia compiuto notevoli progressi dal punto di vista dell'armonizzazione della normativa nazionale con l'acquis nel settore farmaceutico. Si registrano tuttavia ancora alcune carenze.

Nell'ambito dei negoziati sull'adesione, la Comunità ha sottolineato l'importanza che essa attribuisce all'esistenza di un livello uniforme di protezione dei diritti di proprietà industriale nel contesto dell'allargamento dell'Unione.

Pertanto, la Comunità ha proposto di inserire un meccanismo speciale nel trattato sull'adesione onde evitare distorsioni sul mercato dei prodotti farmaceutici in seguito all'allargamento. In base a tale meccanismo, il titolare di un brevetto o di un certificato protettivo complementare per un prodotto farmaceutico che è stato registrato presso uno Stato membro quando per lo stesso prodotto non era consentito ottenere un brevetto o un certificato in uno dei paesi candidati all'adesione, può avvalersi dei diritti conferiti da tale brevetto o certificato per impedire l'importazione dal paese candidato in questione (in seguito all'adesione) e la commercializzazione del prodotto nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione è protetto dal brevetto o dal certificato protettivo complementare. Ciò vale anche per i casi in cui il prodotto è stato introdotto per la prima volta sul mercato del paese candidato dallo stesso titolare del brevetto o del certificato o con il suo consenso.

Inoltre, per quanto riguarda l'introduzione del certificato protettivo complementare, nell'ambito dei negoziati sull'adesione la Comunità ha sottolineato che il relativo regolamento è parte integrante della legislazione in materia di brevetti nel settore farmaceutico e che pertanto dovrebbe essere applicato al più presto nei paesi candidati o al più tardi in seguito all'adesione affinché tutti i prodotti farmaceutici brevettati e per i quali è stata autorizzata la commercializzazione possano essere accompagnati da un certificato protettivo complementare, anche in caso di scadenza della data di autorizzazione alla prima commercializzazione.

Per quanto riguarda la protezione dei dati relativi ai test clinici forniti ai fini dell'autorizzazione dei farmaci, i paesi candidati dovranno recepire il relativo acquis al momento dell'adesione. In tale contesto, vanno rispettati anche gli obblighi derivanti dall'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

Nell'ambito del processo di adesione, i paesi candidati dovranno inoltre adottare i processi di produzione e rispettare gli standard qualitativi applicati dagli attuali Stati membri garantendo una piena osservanza degli stessi al momento dell'adesione. Molti paesi candidati hanno già compiuto notevoli progressi sotto questo punto di vista.

La Commissione continuerà a seguire con particolare attenzione il processo di ravvicinamento legislativo e il rafforzamento della capacità amministrativa dei paesi candidati all'adesione.

(2001/C 72 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1835/00 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Autostrada transpirenea Navarra-Aquitania

Il governo della Navarra sta studiando la possibilità di costruire un'autostrada che colleghi Pamplona/Iruña con Bayonne, attraverso i Pirenei.

Appoggia la Commissione detto progetto, come richiedono i rappresentanti del governo della Navarra?

Considerato che il governo della Navarra non ha fornito informazioni, è la Commissione consapevole dell'enorme impatto ambientale di detto progetto o l'ha valutato?

Infine, ritiene la Commissione che il miglioramento della strada nazionale N-121 nonché delle comunicazioni ferroviarie siano questioni molto più urgenti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

Dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che esiste effettivamente un progetto per la costruzione di una nuova strada che colleghi Pamplona a Bayonne. Il progetto non rientra però nella rete transeuropea dei trasporti definita nella decisione n. 1692/96 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Fino ad ora i governi spagnolo e francese non hanno chiesto alla Commissione di modificare la definizione della rete per aggiungere tale progetto, che resta quindi di competenza delle autorità nazionali.

Attualmente, conformemente alla dichiarazione del 1996, la Commissione analizza anche i progetti di transito dei Pirenei centrali e di riapertura della linea Pau-Canfranc, per includerli nelle mappe della rete transeuropea. Il progetto di miglioramento della strada nazionale N-121 è invece uno dei progetti di interesse comune della rete transeuropea, che dev'essere composta di strade di buona qualità. La Commissione appoggia pertanto qualsiasi progetto che permetta di conseguire tale obiettivo.

(2001/C 72 E/162)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1845/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(9 giugno 2000)

Oggetto: Libera circolazione dei capitali

Può la Commissione confermare che alcuni Stati membri, e in particolare la Spagna, fissano limiti sulle somme di denaro che possono essere esportate dal paese e, in caso affermativo, comunicare se considera tali disposizioni compatibili con gli obblighi degli Stati membri a norma dei trattati?

In caso contrario, cosa intende fare la Commissione per porre rimedio a questa situazione e cosa possono fare coloro che hanno subito perdite a causa delle suddette disposizioni?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(7 luglio 2000)

A norma dell'articolo 56 (ex articolo 73 B) del trattato CE è vietato agli Stati membri imporre limiti per gli importi in contanti in uscita dal paese. Nel rispetto degli obblighi del trattato, la Spagna non impone limiti all'esportazione di capitali.

Secondo il diritto spagnolo, tuttavia, al di sopra di un determinato importo le importazioni o esportazioni di valuta vanno dichiarate all'amministrazione doganale. La legge che stabilisce questo «sistema di dichiarazione» non è contraria al diritto comunitario: in effetti all'articolo 58 (ex articolo 73 D) del trattato CE è precisato che l'articolo 56 non lede il diritto degli Stati membri di «stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo d'informazione amministrativa o statistica», purché tali misure e procedure non costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali». Inoltre, gli Stati membri che ricorrono a un simile «sistema di dichiarazione» hanno anche il diritto di stabilire l'importo delle ammende da infliggere in caso di violazione della legge.

Le questioni relative ai danni per perdite subite sui capitali (differenziali tra i tassi di cambio) e sugli interessi (interessi su importi trattenuti in eccesso rispetto all'importo dell'ammenda) possono essere risolte soltanto dai tribunali spagnoli.

(2001/C 72 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1846/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Brevetti di volo e controllo dei piloti d'aereo

La Commissione ritiene soddisfacenti le attuali disposizioni degli Stati membri concernenti i brevetti di volo e il controllo dei piloti d'aereo?

In particolare, non ritiene possibili conflitti d'interesse se gli addetti agli esami dei piloti sono impiegati del settore privato e non di un organismo pubblico (come avviene normalmente per le patenti automobilistiche)?

In quale misura le qualifiche godono attualmente di riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

Non esiste attualmente una normativa comunitaria che disciplini il rilascio dei brevetti e il controllo periodico dell'idoneità professionale dei piloti d'aereo.

Senza che ciò venga considerato come una lacuna nei meccanismi esistenti in materia negli Stati membri, ma piuttosto al fine di creare norme e requisiti comuni per il rilascio dei brevetti di volo, la Commissione intende presentare nel corso dell'ultimo trimestre di quest'anno una proposta legislativa sulla base del documento Joint aviation requirement-Flight crew licensing (JAR-FCL), elaborato dalle Joint aviation authorities (JAA) e già adottato da alcuni Stati membri. Questo testo, frutto di consultazioni alle quali hanno partecipato rappresentanti sia dell'industria che delle professioni interessate, contiene anche disposizioni riguardanti gli istruttori e gli esaminatori.

Circa la questione specifica del possibile conflitto d'interesse nel caso in cui gli esaminatori dei piloti siano al servizio del settore privato piuttosto che dell'amministrazione pubblica, bisogna rilevare che l'attuale situazione scaturisce dal fatto che gli esaminatori devono avere un'esperienza e un numero di ore di volo conseguibili solo tramite l'esercizio della professione. Al momento dell'elaborazione delle norme comuni specifiche, bisognerà garantire un corretto equilibrio tra queste due esigenze di indipendenza e di competenza, attraverso la definizione chiara e rigorosa dell'esercizio della funzione di esaminatore.

Riguardo all'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nell'aviazione civile, la direttiva 91/670/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1991⁽¹⁾, si applica soltanto al personale che esercita funzioni essenziali per il pilotaggio dell'aereo, cosa che esclude di conseguenza gli esaminatori e gli istruttori, per i quali il riconoscimento reciproco delle qualifiche è disciplinato, a seconda del livello di formazione richiesto dagli Stati membri, o dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽²⁾, ovvero dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991.

⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽³⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(2001/C 72 E/164)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1847/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(9 giugno 2000)

Oggetto: Inquinamento acustico provocato dagli aerei

Può la Commissione comunicare se sono in vigore o dovrebbero esistere disposizioni comuni per far fronte all'inquinamento acustico provocato da gli aerei negli aeroporti UE, e in quale misura queste disposizioni si riferiscono agli aerei leggeri?

Esistono o dovrebbero esistere disposizioni che prevedano la consultazione delle comunità locali a tale riguardo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(12 luglio 2000)

La Commissione intende presentare a breve alle altre istituzioni una proposta di direttiva quadro sulla valutazione e la riduzione dell'esposizione al rumore ambientale quale parte della propria politica ambientale. Il campo di applicazione della direttiva includerà i principali aeroporti, cioè quelli il cui traffico annuale supera una soglia prestabilita. Ne consegue che il rumore ambientale prodotto dagli aeromobili leggeri rientrerà in tale campo di applicazione unicamente qualora questi veicoli operino nei principali aeroporti e i livelli di rumore da loro prodotti possano essere rilevati dai metodi di valutazione dell'esposizione al rumore.

La Commissione ritiene che la possibilità per i cittadini di accedere ad informazioni obiettive e trasparenti sui livelli di esposizione al rumore prevista dal progetto di direttiva quadro agevolerà la consultazione degli interessati.

Nella comunicazione sui trasporti aerei e l'ambiente⁽¹⁾ la Commissione ha inoltre sottolineato che è necessario valutare adeguatamente la possibilità di riconoscere alle popolazioni che vivono in prossimità degli aeroporti il diritto esecutivo di esigere consultazioni e trattative sull'introduzione di nuove regole di funzionamento degli aeroporti e garanzie sul fatto che le emissioni sonore vengano effettivamente ridotte e non semplicemente spostate verso altre zone. Essa intende avviare discussioni con le parti interessate sull'adeguatezza a tale scopo di regolamenti quadro a livello comunitario.

⁽¹⁾ COM(1999) 640 def.

(2001/C 72 E/165)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1851/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(9 giugno 2000)

Oggetto: Reciprocità in materia sanitaria

Può la Commissione rendere nota la base giuridica su cui si fonda l'obbligo da parte degli Stati membri di fornire cure sanitarie ai cittadini degli altri Stati (siano essi residenti o turisti)? Può inoltre comunicare se ritiene che il rifiuto da parte di alcuni Stati come il Belgio di fornire cure sanitarie gratuite ai cittadini di altri Stati a meno che non abbiano contribuito al regime sanitario locale, (sebbene i cittadini belgi vengano curati gratuitamente in altri Stati membri) costituisca una forma di discriminazione o un ostacolo alla libertà di circolazione su cui si potrebbe presentare un ricorso di fronte alla Corte di giustizia europea?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(12 luglio 2000)

La Commissione ricorda che il diritto comunitario non limita la competenza degli Stati membri di organizzare liberamente i loro sistemi di previdenza sociale e, segnatamente, i loro sistemi sanitari.

Così, ad esempio, si constata che l'organizzazione dei sistemi pubblici sanitari varia in maniera considerevole all'interno della Comunità: alcuni Stati membri optano per un sistema di erogazione diretta delle prestazioni sanitarie in natura senza contropartita finanziaria a carico del paziente (è il caso della Germania e dei Paesi Bassi), altri sistemi sono caratterizzati dall'erogazione di prestazioni e prodotti sanitari tramite pagamento da parte dell'assistito e rimborso successivo da parte della sua cassa malattia in base a diverse tariffe (esempi: Belgio, Francia). Ogni Stato membro decide del pari liberamente per quanto riguarda la gamma delle cure e dei prodotti medici che vengono offerti o rimborsati sul proprio territorio.

Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza nazionale, è necessario che il diritto comunitario venga rispettato. A tale proposito è opportuno segnalare l'esistenza del regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, che coordina i regimi di previdenza sociale degli Stati membri al fine di garantire una protezione efficace alle persone che si spostano all'interno della Comunità.

Tale normativa garantisce segnatamente che tutti i cittadini aventi la cittadinanza di uno Stato membro diversa da quella dello Stato membro nel quale risiedono, possano avere gli stessi diritti dei cittadini nazionali. Inoltre, tale normativa precisa le condizioni relative al rimborso delle spese sanitarie sostenute allorché una persona ha bisogno di assistenza sanitaria in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello in cui essa è iscritta al proprio regime di previdenza sociale, nonché nell'ipotesi nella quale la persona si sposti allo scopo di ricevere cure in un altro Stato membro. Con la riserva del rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, segnatamente fornire le prove del diritto alle cure sanitarie nello Stato di affiliazione rappresentate generalmente da un formulario E 111 ovvero E 112, ogni cittadino comunitario può beneficiare delle cure sanitarie erogate in applicazione della normativa dello Stato membro di soggiorno, a carico dello Stato di affiliazione.

Il Belgio ha quindi il diritto di esigere che ogni beneficiario di cure sanitarie sul suo territorio paghi le spese relative a tali prestazioni, che dovranno essergli in linea di principio rimborsate sulla base delle tariffe previste dalla normativa belga.

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1972 — Ultima versione consolidata: regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996, (GU L 28 del 30.1.1997).

(2001/C 72E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1853/00
di Baroness Sarah Ludford (ELDR) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Fondi per la Turchia

Quale quota del totale dei fondi destinati alla Turchia a norma del programma MEDA e della Strategia europea a favore della Turchia è stata utilizzata per settori come l'istruzione, la sanità, l'ambiente, la promozione della società civile, i diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze nella zona sudorientale della Turchia (Kurdistan)?

Quali controlli vengono effettuati per assicurare che i fondi vengano realmente utilizzati a favore dei progetti a cui sono stati destinati? La Commissione è soddisfatta del modo in cui il popolo curdo viene consultato relativamente all'elaborazione e all'attuazione dei progetti?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(7 luglio 2000)

Nell'ambito del programma MEDA I (1996-1999) la Commissione ha stanziato un importo di 376 milioni di euro a favore della Turchia. La politica della Commissione consiste nell'intervenire a favore degli strati sociali più svantaggiati, come le donne, i bambini o le minoranze. Ad esempio una parte sostanziale degli stanziamenti destinati alla Turchia serve soprattutto a finanziare centri di pianificazione familiare o progetti nelle regioni più arretrate, quali il sud-est della Turchia (ad esempio un progetto per l'istruzione di base nelle province sud-orientali).

I progetti sono concepiti per l'insieme della popolazione turca: è ovvio che quelli riguardanti il sud-est del paese e i cittadini turchi più poveri andranno soprattutto a vantaggio delle popolazioni curde (in media più povere e insediate appunto in quelle regioni). Una quota sostanziale degli stanziamenti impegnati a tutt'oggi interessa proprio casi del genere.

La Commissione ricorda che nel 1997 essa avrebbe voluto finanziare un progetto di sviluppo rurale nel sud-est della Turchia, ma che il Parlamento aveva espresso parere negativo.

Le priorità a favore degli strati sociali più svantaggiati (donne, bambini, minoranze) vengono mantenute nel programma 2000-2002 di assistenza finanziaria alla Turchia, tanto nel quadro del programma MEDA II quanto in quello dei regolamenti «strategia europea».

Le proposte di progetti vengono individuate «sul terreno», cercando di consultare l'insieme delle persone e delle organizzazioni interessate, nonché la società civile. La preparazione e l'attuazione dei progetti vengono seguite quotidianamente dalla Commissione e dalla sua rappresentanza ad Ankara, al fine di garantire che le condizioni contrattuali, per quanto si riferisce agli obiettivi dei programmi e alle popolazioni interessate, siano rispettate. Alla conclusione dei progetti sono previste verifiche contabili indipendenti.

(2001/C 72 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1854/00
di Baroness Sarah Ludford (ELDR) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Il Tribunale penale internazionale (TPI)

Nel contesto della PESC, quale posizione comune stanno adottando gli Stati membri in merito alla proposta USA di modificare lo Statuto di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale (TPI), tra l'altro facendo in modo che i propri cittadini non possano essere giudicati da tale tribunale, prevedendo una deroga per i singoli che «agiscono nell'ambito di un orientamento generale» di uno Stato, concedendo il diritto al Tribunale di concludere accordi con singoli Stati e consentendo il negoziato di un «documento supplementare» che potrebbe avere la conseguenza di modificare radicalmente lo Statuto di Roma?

Gli Stati membri e la Commissione, agendo di concerto in base alla PESC, sono d'accordo sul fatto che è fondamentale cercare di convincere gli USA che è nel loro interesse sostenere e firmare l'attuale statuto e resistere a qualsiasi tentativo di insidiare l'integrità dello statuto che ha già 96 firmatari ed è stato ratificato da 8 paesi?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(6 luglio 2000)

La Commissione concorda sull'importanza di un'eventuale completa partecipazione degli Stati Uniti al tribunale penale internazionale (TPI). La Comunità ha analizzato attentamente la proposta degli Stati Uniti relativa alle norme procedurali del tribunale ed è giunta alla conclusione che, nella sua forma attuale, il testo porterebbe a modificare in modo inaccettabile le disposizioni fondamentali dello statuto relative alla giurisdizione del tribunale.

A più riprese la Comunità ha sollevato la questione nel quadro del dialogo con gli Stati Uniti sulla politica estera e di sicurezza comune. Il 31 maggio 2000, nel corso del vertice Comunità/Stati Uniti, il commissario responsabile per le relazioni esterne ha discusso la questione con il segretario di Stato, sig.ra Albright. Il commissario ha segnalato la disponibilità della Comunità ad esaminare altre proposte USA riguardo al TPI, specificando tuttavia che qualunque proposta sarebbe analizzata con il costante presupposto del pieno rispetto dell'integrità dello statuto del tribunale. La presidenza ha inoltre recentemente informato funzionari americani di tale posizione.

(2001/C 72 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1855/00
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Tariffe differenziali praticate dalle società aeree

È stato riferito che è meno costoso volare da alcuni Stati membri della UE agli Stati Uniti via Heathrow di quanto non sia volare da Heathrow agli Stati Uniti, sempre sulla stessa società aerea.

Le tariffe differenziali vengono normalmente applicate ai prezzi dei biglietti per le varie parti di un viaggio di andata e ritorno. Tuttavia in questo caso la tariffa differenziale viene praticata sul solo viaggio di andata per lo stesso percorso.

La Commissione ritiene accettabile questa utilizzazione delle tariffe differenziali? In caso contrario, cosa intende fare per porre rimedio a tale situazione?

Risposta data dal sig. Monti In nome della Commissione

(20 luglio 2000)

La Commissione ritiene che in mercati diversi, come per esempio quello relativo ai voli Londra New York rispetto per esempio a quello dei voli Bruxelles-New York, le compagnie aeree possano applicare tariffe diverse anche se il volo Bruxelles-New York avviene via Heathrow. In generale, il volo diretti da tutti gli aeroporti della Comunità per gli Stati Uniti sono più costosi rispetto a quelli con scalo. Può tuttavia configurarsi un'infrazione alle regole di concorrenza se le linee aeree limitano la possibilità per i consumatori di Londra di acquistare biglietti più economici da punti di partenza in altri luoghi della Comunità, soprattutto se tali limitazioni si basano su un accordo o una pratica concordata tra diverse compagnie aeree. Attualmente, la Commissione sta esaminando il problema per valutare se in tale caso si renda necessario un intervento.

(2001/C 72 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1856/00
di Joan Colom i Naval (PSE) e Alonso Puerta (GUE/NGL) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Lingue utilizzate nei comunicati stampa della Commissione

Può la Commissione far sapere qual è la sua politica linguistica e quali sono le consuetudini invalsi in materia di comunicazione?

E' vero che i comunicati stampa diffusi al termine delle riunioni della Commissione lo sono solo in francese e in inglese?

Consta alla Commissione che, negli ultimi cinque anni, siano state formulate proteste al riguardo da parte del governo di un qualche Stato membro o siano state presentate proposte intese a modificare questa politica?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione

(12 luglio 2000)

La maggioranza dei comunicati stampa della Commissione sono disponibili nelle undici lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, per delle ragioni di ordine pratico inerenti al tempo necessario per la traduzione e d'intesa con la stampa accreditata rappresentata nell'ambito dell'Association de la Presse Internationale (API), i comunicati sono per lo più diffusi unicamente in francese e inglese (e/o tedesco) alle ore 12 al momento della riunione quotidiana con la stampa. Per quanto attiene alle note stampa relative alle riunioni della Commissione, le altre lingue sono disponibili entro brevissimo per via elettronica (base Rapid) su Internet.

Taluni comunicati stampa non sono tradotti in tutte le lingue. E' il caso delle comunicazioni relative alle concentrazioni d'impresе (tradotte in FR/EN/DE + la lingua dello Stato membro interessato), degli aiuti di Stato (FR/EN + la lingua dello Stato membro interessato), nonché del calendario delle attività della Commissione, pubblicato settimanalmente.

La Commissione non è a conoscenza di note ufficiali di protesta da parte di un governo in merito all'uso delle lingue nei comunicati.

(2001/C 72 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1861/00
di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Zone di protezione speciale per gli uccelli nella comunità autonoma di Valencia

La comunità autonoma di Valencia ha rinviato di anno in anno l'applicazione della legislazione dell'Unione europea relativa alle zone di protezione speciale per gli uccelli.

Attualmente, in seguito alle denunce effettuate dalla stessa Commissione, il governo della comunità autonoma di Valencia intende estendere la superficie che deve essere protetta come zona di protezione speciale per gli uccelli a spazi che sono già protetti; ciò nondimeno, la protezione prevista differisce alquanto dai criteri stabiliti dall'Unione europea. La relazione elaborata dalla SEO-Birdlife per la Commissione prevedeva che, nel territorio della comunità autonoma di Valencia, fossero protetti come zone di protezione speciale per gli uccelli circa 736 637 ettari, mentre il governo della comunità prevede di proteggerne solo 266 049 ettari.

Questo tipo di assegnazione dello status di zona di protezione speciale per gli uccelli riduce il numero di ettari protetti e lascia senza protezione zone di grande importanza quali la palude di Almenara, grandi zone della montagna di Alicante, le montagne di La Marina e i porti di Morella e Beceit.

Quali provvedimenti intende la Commissione adottare per garantire l'applicazione della politica di protezione e di promozione delle zone dichiarate zone di protezione speciale per gli uccelli?

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(19 luglio 2000)

La Commissione ignora l'esatta estensione del territorio che la comunità autonoma di Valencia intende designare quale zona di protezione speciale per gli uccelli.

Come giustamente segnala l'onorevole parlamentare, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Spagna in relazione alla mancata o alla parziale designazione delle zone di protezione speciale per gli uccelli su tutto il territorio spagnolo. Tale procedura riguarda naturalmente anche i casi di mancata o insufficiente designazione che interessano la comunità autonoma di Valencia. Fedele al proprio ruolo di guardiana dei trattati, la Commissione non esiterà ad adottare le misure necessarie per assicurare che il diritto comunitario sia rispettato su tutto il territorio spagnolo.

(2001/C 72 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1862/00
di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) al Consiglio

(13 giugno 2000)

Oggetto: Catture di tonno rosso a Dènia e Gandía

Da anni nei porti di pesca di Dènia e Gandía si osserva l'uso da parte dei pescherecci francesi di reti lunghe varie miglia per la cattura del tonno rosso.

Le catture di tonno rosso non rispettano il peso minimo autorizzato di 60 chili e non sono oggetto di alcun controllo.

Dato che questo tipo di pesca contribuisce all'esaurimento delle risorse di pesca del Mediterraneo, visto che in questo modo vengono catturate anche delle specie protette, come intende il Consiglio chiedere ai governi degli Stati interessati di adottare le misure adeguate per rispettare la normativa comunitaria in materia di pesca?

Intende il Consiglio sanzionare gli Stati membri che non rispettano la normativa?

Risposta

(28 settembre 2000)

Si rammenta all'Onorevole Parlamentare che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, modificato dal regolamento (CE) n. 2846/98, spetta agli Stati membri prendere le misure necessarie per garantire il controllo di tutte le attività di pesca sul proprio territorio e nelle loro acque marittime. In base all'articolo 29 dello stesso regolamento tocca alla Commissione verificare l'applicazione del regolamento da parte degli Stati membri. Essa può decidere di effettuare visite in loco senza preavviso.

L'interrogazione dovrebbe essere pertanto rivolta alla Commissione.

Conformemente al regolamento (CE) n. 1626/94 la taglia minima per il tonno rosso è di 70 cm. o 6,4 kg. Tali misure sono state mantenute per l'anno 2000 dal regolamento TAC e contingenti (regolamento CE n. 2742/1999).

(2001/C 72 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1865/00 di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Rischi per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini in seguito all'applicazione di norme nazionali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai lavori di costruzione di tunnel

Nella risposta trasmessa dalla sig.ra Diamantopoulou, membro della Commissione, il 3 aprile 2000, si afferma che l'esame della normativa spagnola ha dimostrato che l'applicazione delle disposizioni stabilite dal settore minerario nella costruzione di tunnel aumenta il livello di protezione dei lavoratori previsto dalla direttiva 92/57/CE.

Ciò nondimeno, questa affermazione è diametralmente opposta alle conclusioni alle quali sembra essere giunta la maggior parte degli Stati membri. Perlomeno nel caso dell'Italia, del Portogallo, del Belgio, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Francia e della Germania, nessuna delle norme di recepimento della direttiva 92/104/CEE ne estende il campo di applicazione né al settore della costruzione, in generale, né a quello dei lavori di costruzione di tunnel e opere sotterranee di ingegneria civile, in particolare. Alle stesse conclusioni sembra essere giunto il ministero spagnolo dei Lavori pubblici che, alla luce dei rischi che potrebbero sorgere per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini in generale in seguito alle norme applicabili al settore minerario, si è visto costretto ad approvare la decisione del 19 novembre 1998 con la quale si stabiliscono norme specifiche per la progettazione, la costruzione e lo sfruttamento di opere sotterranee per il trasporto terrestre (IOS 98), escludendo l'applicazione di norme relative al settore minerario nella progettazione, nella costruzione e nello sfruttamento di opere sotterranee e subacquee, sia idrauliche che effettuate sulla costa, al cui scopo ha preparato un progetto di documento che è stato trasmesso per conoscenza e consultazione ai settori interessati.

D'altro canto, le statistiche relative agli infortuni nel settore minerario giungono a conclusioni diametralmente opposte alle dichiarazioni effettuate dalla commissaria. Tra il 1984 e il 1999 sono morte in Spagna, in seguito a infortuni sul lavoro nel settore minerario, 741 persone. In questo periodo e anteriormente all'approvazione della normativa spagnola contraria alla direttiva 92/57/CEE contenuta nel Decreto Regio 1389/97, si è verificato solo un infortunio sul lavoro grave nelle numerosissime opere di costruzione di tunnel civili comprese nei progetti di infrastrutture realizzati in Spagna negli ultimi 15 anni.

Può la Commissione far sapere su quali basi tecniche si fonda per affermare che l'applicazione in Spagna, nella costruzione di opere sotterranee di ingegneria civile, di norme di protezione dei lavoratori nel settore minerario aumenta il livello di protezione dei lavoratori utilizzati nella costruzione di tunnel?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione ricorda all'on. parlamentare che già nella sua risposta all'interrogazione scritta E-467/00⁽¹⁾, veniva indicato che l'applicazione delle regole previste dal Real Decreto 1389/1997, che traspone nel diritto spagnolo la direttiva 92/104/CEE⁽²⁾ relativa alle industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo, alle attività di scavo di gallerie, indipendentemente dalla loro natura, avviene senza pregiudizio per le disposizioni che traspongono la direttiva 92/57/CEE⁽³⁾ relativa ai cantieri temporanei o mobili, segnatamente per quelle del Real Decreto 1627/1997.

In conformità dell'art. 137, par. 5, del trattato CE (ex art. 118A), gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o a decidere provvedimenti più severi di quelli oggetto dell'intervento comunitario.

Orbene, l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva 92/104/CEE alle attività di scavo di gallerie aumenta i livelli minimi di protezione stabiliti tramite la direttiva 92/57/CEE. Si tratta in particolare delle prescrizioni minime previste nella parte A dell'allegato della direttiva 92/104/CEE e relative alla protezione contro i rischi d'incendio (punto 4.4), agli esplosivi ed ai dispositivi relativi (punto 5), ai mezzi di evacuazione e di salvataggio (punto 10), alle esercitazioni di sicurezza (punto 11), ai dispositivi di pronto soccorso (punto 12), nonché delle prescrizioni minime previste nella parte C e relative alla solidità e alla stabilità dei terreni (punto 6), all'aerazione (punto 7), agli incendi, ai fuochi e ai surriscaldamenti, allorché l'utilizzazione dei fluidi idraulici difficilmente infiammabili per la trasmissione di energia meccanica idrostatica e/o idrocinetica nelle macchine risulta necessaria per evitare il rischio di un incendio e della sua propagazione (punto 11.3), all'illuminazione (punto 13), al controllo della presenza nelle gallerie (punto 14) e all'organizzazione del salvataggio per poter svolgere rapidamente un'azione pertinente in caso di incidente importante (punto 15).

Tutte queste prescrizioni minime completano e migliorano il livello della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgono attività di scavo di gallerie, stabilito con la direttiva 92/57/CEE, segnatamente il livello previsto al punto 10 dell'allegato IV parte B.

Per quanto riguarda le statistiche alle quali fa riferimento l'on. parlamentare, bisognerebbe precisare che il numero totale dei lavoratori deceduti nel settore dell'industrie estrattive (nel periodo 1984-1999) comprende, stando alle informazioni fornite dalle autorità spagnole⁽⁴⁾, gli infortuni mortali nei lavori sotterranei, nonché nei lavori a cielo aperto e nelle zone di superficie. Dall'anno 1996 i dati relativi agli infortuni nelle gallerie vengono espressamente indicati.

Così, ad esempio, contrariamente a quanto si evincerebbe dai dati citati dall'on. parlamentare, risulta dalle statistiche fornite dalle autorità spagnole competenti che, nel solo periodo 1996-1999, nove infortuni mortali e quattro infortuni gravi si sono verificati in occasione di lavori di costruzione di gallerie.

⁽¹⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 167.

⁽²⁾ GU L 404 del 31.12.1992.

⁽³⁾ GU L 245 del 26.8.1992.

⁽⁴⁾ Informe de Actividad de la Comisión de Seguridad Minera, Dirección General de Minas, Ministerio de Industria y Energía (giugno 1999).

(2001/C 72 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1870/00 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Carceri e «terzo pilastro»

Gli incidenti accaduti recentemente nel carcere circondariale di Sassari (Sardegna) ed il conseguente intervento della Magistratura indicano la situazione di grave malessere in cui si trovano le carceri italiane,

che si ripercuote in maniera negativa tanto sulle condizioni di vita dei detenuti, quanto sul lavoro degli agenti di polizia giudiziaria. Vetustà degli immobili, condizioni igieniche insopportabili, sovraffollamento (tasso superiore del 120 per cento rispetto al numero dei posti disponibili) e carenza di personale di custodia, non sono che alcune delle deficienze più vistose del sistema carcerario. In queste condizioni le manifestazioni di violenza, di ogni tipo, sono all'ordine del giorno e la tutela dei diritti umani può diventare una chimera. Nell'ambito delle prospettive di cooperazione relative al «terzo pilastro»,

può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Perché non effettua un'indagine comparativa sulla situazione delle carceri situate negli Stati dell'Unione, per valutarne il grado di vivibilità e per proporre, in seguito, degli standard a cui attenersi?
2. Esistono differenze tra gli statuti giuridici del personale di polizia giudiziaria degli Stati membri?
3. È immaginabile, eventualmente, una loro armonizzazione?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(13 luglio 2000)

La situazione delle carceri nell'Unione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare rientra prima di tutto tra le responsabilità degli Stati membri.

1. Un'indagine comparativa sul livello delle condizioni di vita nelle prigioni sarebbe teoricamente possibile nel quadro del programma di finanziamento Grotius adottato in materia di cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Tuttavia, finora tale tema non è mai stato compreso nei programmi che stabiliscono le priorità annuali né mai è stata richiesta un'indagine comparativa come quella proposta dall'onorevole parlamentare.
2. Gli statuti giuridici del personale di polizia giudiziaria degli Stati membri variano a seconda delle legislazioni nazionali.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà, un'armonizzazione degli statuti non rientra al momento tra gli obiettivi prioritari nel settore della giustizia e degli affari interni. Tuttavia, in applicazione delle priorità indicate dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e il 16 ottobre 1999 per la creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia sono in corso numerose iniziative in materia di comunicazione formazione e informazione del personale di polizia a livello europeo.

(2001/C 72 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1871/00 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Rischi del piercing e informazione

Un malinteso culto del corpo ha diffuso tra i giovani la moda autolesionista del piercing. In alcuni Paesi dell'Unione vigono regolamentazioni per l'esercizio di questa pratica, al fine di garantire norme di igiene e sicurezza. Coloro che seguono questa moda, se non si rispettano certe regole relative ai materiali ed ai modi per applicarli in alcune parti del corpo, corrono seri rischi, i più frequenti dei quali sono le infezioni e le epatiti. La Commissione:

1. Può indicare quali sono i Paesi dell'Unione che usufruiscono di una regolamentazione in materia?
2. Potrebbe invitare i Paesi che non dispongono di una siffatta regolamentazione ad introdurne una?
3. Non considera opportuno proporre campagne d'informazione nelle scuole, sottolineando i rischi di tale pratica, nell'intento di dissuadere i giovani dal ricorso selvaggio al piercing?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(26 luglio 2000)

La pratica del piercing in quanto tale non è oggetto attualmente di una normativa comunitaria. Tuttavia, la direttiva 94/27/CEE del Parlamento e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che modifica per la dodicesima volta la direttiva 76/769/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione della commercializzazione e dell'utilizzazione di alcune sostanze e di alcuni preparati pericolosi ⁽¹⁾, entrata in vigore recentemente, vieta l'utilizzazione del nichel nel piercing. Ciò è importante in quanto il 15 % delle donne nella Comunità sono attualmente allergiche al nichel e ciò è in parte dovuto alla sua utilizzazione nel piercing.

La Commissione non dispone di informazioni riguardanti normative specifiche in tale materia eventualmente applicate da alcuni Stati membri. Essa provvederà a svolgere un'indagine su tale soggetto presso alcuni Stati membri, al fine di stabilire se iniziative comunitarie in tale settore siano giustificate e necessarie e quali potrebbero essere tali iniziative. La Commissione non mancherà di informare l'Onorevole parlamentare dei risultati di tale indagine.

⁽¹⁾ GU L 188 del 22.7.1994.

(2001/C 72 E/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1874/00
di Michiel van Hulst (PSE) alla Commissione**

(6 giugno 2000)

Oggetto: Aiuti alimentari europei alla Russia

1. E' la Commissione a conoscenza dell'articolo intitolato «I russi accusano l'UE per la moria di maiali», pubblicato dall'NRC Handelsblad il 27 maggio u.s.?
2. E' vera la notizia riportata dall'articolo secondo cui l'immagazzinamento di carni francesi e tedesche nel mattatoio di Jaroslavl all'inizio di quest'anno avrebbe esaurito le capacità di stoccaggio per il bestiame degli allevatori locali, il che ha provocato la morte di migliaia di animali russi?
3. Condivide la Commissione il parere del suo incaricato d'affari a Mosca secondo il quale gli aiuti europei di valore pari a 500 milioni di dollari non hanno perturbato il mercato russo? In caso affermativo, dispone la Commissione di dati a supporto di tale posizione?
4. Su quali informazioni si fonda l'incaricato d'affari quando afferma che gli aiuti alimentari europei alla Russia hanno permesso di salvare la vita a migliaia di persone?
5. Condivide la Commissione il parere di un negoziante di carni olandese operante in Russia il quale sostiene che gli aiuti alimentari europei comprimono i prezzi in Russia e che si tratta di un dumping delle eccedenze dell'Unione europea e degli Stati Uniti?
6. E' la Commissione disposta a effettuare un'inchiesta sugli effetti degli aiuti alimentari dell'UE sul mercato russo dei maiali?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

La Commissione non accetta le critiche riportate nel NRC Handelsblad cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Il programma di distribuzione alimentare è stato adottato dal Consiglio nel dicembre 1998, dopo avere preso in esame la richiesta di assistenza presentata dal governo russo. A causa dello scarso raccolto e della crisi finanziaria del 1998, il governo russo temeva che nell'inverno del 1998 e nella primavera del 1999 molte regioni della Russia sarebbero state colpite dalla carestia seguita da un'impennata dei prezzi di natura speculativa. Per evitare il verificarsi di un tale scenario, è stato necessario importare notevoli quantitativi di generi alimentari.

I prodotti sono stati distribuiti in oltre 50 delle 89 regioni della Federazione russa. I programmi di distribuzione alimentare americani e comunitari (per un totale di circa 5 milioni di tonnellate) hanno fornito un importante contributo al superamento della crisi alimentare. Di conseguenza, invece di subire la temuta impennata, i prezzi di molti prodotti alimentari hanno registrato solo un graduale aumento.

Prima della crisi, circa l'85% delle esportazioni alimentari della Comunità verso la Federazione (soprattutto carne bovina e suina) era diretto a Mosca e San Pietroburgo e alle rispettive regioni periferiche. Queste due zone sono state appositamente escluse dal programma di distribuzione alimentare per evitare ripercussioni sui mercati d'esportazione tradizionali.

I proventi derivanti dalla vendita dei generi alimentari vengono destinati al fondo pensione (80%) e ad altri interventi sociali prioritari (20%). Ciò ha consentito di saldare per intero gli arretrati, fornendo un prezioso aiuto ai più bisognosi. Il volume totale delle entrate generate dalla vendita dei generi alimentari ammonta a 7 400 milioni di rubli (274 mio EUR). È opinione prevalente che tale somma verrà impiegata in maniera tale da favorire le fasce più svantaggiate.

Il quantitativo di carne suina assegnato a Yaroslavl nel quadro del programma comunitario è pari a 5 000 tonnellate. Tuttavia, le consegne effettive ammontano a sole 2 413 tonnellate. Tre dei quattro impianti di lavorazione erano infatti falliti prima dell'avvio delle consegne, il che dimostra che a suo tempo l'industria locale già versava in gravi condizioni. Le operazioni di scarico, i trasporti interni e le operazioni di distribuzione e stoccaggio erano responsabilità esclusiva delle autorità russe. È probabile tuttavia che i problemi registrati sul mercato siano dovuti in primo luogo alla chiusura dei tre impianti regionali di lavorazione piuttosto che alla presenza dei prodotti comunitari nei depositi frigoriferi. Per quanto riguarda lo stoccaggio, la Commissione ritiene che la percentuale della capacità complessiva utilizzata (calcolando gli impianti privati e quelli statali) per il programma comunitario sia trascurabile.

Il programma è attualmente sottoposto ad una valutazione esterna conformemente al regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾. La relazione intermedia dei valutatori è già stata presentata al Consiglio. Una copia della relazione verrà inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento. La relazione finale sarà portata a termine tra breve.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998.

(2001/C 72 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1881/00
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Prezzo dei carburanti nello Stato spagnolo

Stiamo assistendo con preoccupazione al sesto aumento consecutivo dei prezzi dei carburanti nello Stato spagnolo nello spazio di tempo di un mese. Detto aumento è ancora più sorprendente se si dimostra che tutte le grandi compagnie petrolifere che operano in questo Stato mantengono una correlazione di prezzi talmente precisa che la stessa Commissaria, sig.ra Loyola de Palacio l'ha definita sorprendente.

A parte detta definizione, quali misure ha preso o prenderà la Commissione a questo proposito? La Commissione crede che si stia eventualmente falsando la concorrenza su questo terreno?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(2 agosto 2000)

La constatazione che i principali operatori petroliferi sul mercato spagnolo mantengono prezzi al dettaglio simili non permette di per sé di concludere a priori che esiste un cartello fra i distributori o che la concorrenza è falsata sul mercato spagnolo. È vero però che, come fa osservare l'onorevole parlamentare, un parallelismo dei prezzi al dettaglio potrebbe essere il risultato di una concertazione o di pratiche concordate tra gli operatori presenti sul mercato spagnolo, aventi per oggetto o per effetto di falsare la concorrenza.

Nella fattispecie, la Commissione non dispone peraltro attualmente di alcuna prova che permetta di concludere circa l'esistenza di una concertazione o di una politica coordinata delle imprese distributrici. Inoltre, la Commissione ha preso conoscenza del fatto che le autorità nazionali stanno conducendo attualmente un'indagine a questo riguardo. La Commissione tiene a rassicurare l'onorevole parlamentare che continuerà a vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza in questo settore, senza escludere la possibilità di un suo intervento in caso di pratiche di dimensione comunitaria.

(2001/C 72 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1884/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi di notifica di atti pubblici

Il sig. Claes è un cittadino belga i cui terreni sulla Playa de San Juan a Alicante (Spagna) sono stati oggetto del progetto di lottizzazione dell'Unità di sfruttamento 1 del Piano Parcial La Condomina. A seguito di questo progetto, la superficie dei lotti aggiudicati al sig. Claes (2 400 m²) è più di cinque volte inferiore alla superficie del suo lotto originale (14 000 m²). Nell'iter di detto progetto di lottizzazione, i cittadini non spagnoli hanno subito una limitazione della propria capacità di farsi rappresentare nelle istanze municipali per manifestare il proprio disaccordo con le azioni dell'urbanizzatore e delle loro possibilità di ricorso contro dette azioni in ragione del sistema di notifica. Detto sistema non dispone che le notifiche siano inviate al domicilio di ciascuna parte interessata, vale a dire, all'indirizzo del sig. Claes in Belgio, ma è considerato sufficiente pubblicare un avviso, al quale logicamente, i residenti all'estero non hanno accesso. In particolare, il sig. Claes si è visto limitare i propri diritti di conservare i suoi terreni e realizzare un pagamento in moneta all'urbanizzatore, come contemplato dalla legge. Detto diritto, e il termine di tempo stabilito per esercitarlo, non gli sono mai stati comunicati.

Per queste ragioni, si formulano alla Commissione le seguenti domande:

1. Non pensa la Commissione che questo tipo di situazioni dà luogo alla discriminazione di cittadini comunitari?
2. La Commissione ha intenzione di prendere misure di armonizzazione delle notifiche di atti pubblici affinché si eviti qualunque discriminazione di cittadini comunitari in procedure che interessano i loro diritti di proprietà?
3. Quali possibilità di ricorso ha il sig. Claes contro questa situazione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(8 settembre 2000)

Basandosi unicamente sulle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione non è in grado di valutare se le norme di pubblicazione e di notificazione segnalate costituiscono una discriminazione in materia di nazionalità. A prima vista, la risposta dovrebbe essere negativa nella misura in cui né la nazionalità dei proprietari dei terreni interessati dalla procedura né il luogo di residenza costituiscono un criterio determinante ai fini dell'applicazione delle varie disposizioni. In particolare, la procedura sembra essere applicata a tutti i proprietari e viene dunque applicata anche ad un proprietario di nazionalità spagnola che risiede in un altro Stato membro.

La Commissione non prevede di proporre norme comunitarie per in materia di notificazione degli atti pubblici negli Stati membri. Fa tuttavia osservare che gli Stati membri non possono né introdurre né mantenere disposizioni nazionali tali da costituire una discriminazione ai sensi del trattato CE. Essa segnala anche all'onorevole parlamentare che il Consiglio ha adottato, il 29 maggio 2000, un regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale⁽¹⁾. Questo regolamento si applica tuttavia soltanto in caso di trasmissione di atti da uno Stato membro all'altro.

I mezzi di ricorso a disposizione del cittadino citato dall'onorevole parlamentare sono quelli previsti dalla legislazione nazionale in vigore.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000.

(2001/C 72 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1885/00
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione*(9 giugno 2000)*

Oggetto: Aiuti della UE alla Turchia per la cooperazione doganale

Il Parlamento europeo ha ribadito in varie occasioni l'importanza del potenziamento della cooperazione doganale allo scopo di migliorare e facilitare il buon funzionamento degli scambi commerciali, consentendo nel contempo una migliore conoscenza da parte delle autorità turche della legislazione doganale comunitaria per evitare così l'ingresso di merci contraffatte e pirata.

Nel quadro del programma destinato a potenziare l'Unione doganale con la Turchia, la Commissione ha previsto di inserire programmi specifici per potenziare la cooperazione doganale con detto paese?

La Commissione ha valutato se dall'entrata in vigore dell'Unione doganale le autorità turche abbiano approvato misure intese ad assicurare l'adempimento della protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione*(20 luglio 2000)*

La Commissione ha avviato numerose iniziative del tipo menzionato dall'onorevole parlamentare: queste, tuttavia, non sono sempre state appoggiate, in passato, dalle altre istituzioni comunitarie. La Commissione propone oggi due nuove azioni. La prima consiste in un progetto di regolamento del Consiglio concernente la realizzazione di misure intese a potenziare l'Unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia: l'importo destinato all'iniziativa — in merito alla quale il Parlamento è stato consultato il 2 dicembre 1999 — è di 15 milioni di euro. Il secondo intervento consiste in una proposta di regolamento del Consiglio volto a istituire un programma d'azione speciale della Banca europea per gli investimenti (BEI) finalizzato a sostenere il consolidamento e il rafforzamento dell'Unione doganale.

Un programma di cooperazione amministrativa, avviato nel 1996, è stato nondimeno dotato di un bilancio di 1 milione di euro. Esso si prefigge di sviluppare la cooperazione tra le amministrazioni centrali e locali della Turchia e della Comunità, allo scopo di rafforzare le capacità e l'efficienza dei numerosi ministeri, dipartimenti governativi, agenzie e istituzioni pubbliche turche incaricati dell'attuazione dell'accordo di unione doganale. Tale programma, ormai pressoché ultimato, proseguirà nel quadro del programma MEDA.

Inoltre, il comitato di cooperazione doganale, istituito con decisione 1/95 del consiglio di associazione, si riunisce due volte l'anno al fine di rafforzare la cooperazione doganale tra le amministrazioni interessate della Turchia e della CE. Questi incontri permettono di discutere una serie di questioni relative all'allineamento della legislazione doganale turca all'acquis comunitario in materia o riguardanti la corretta applicazione del corpus normativo CE. La Commissione e la delegazione turca illustrano i problemi incontrati sia dalle autorità che dagli operatori del settore. Tale tipo di dialogo consente di fornire spiegazioni dettagliate e di ricercare insieme delle soluzioni, contribuendo quindi ad una migliore conoscenza della legislazione applicabile da parte delle autorità turche.

La legislazione comunitaria riguarda in particolare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati dall'onorevole parlamentare. L'articolo 31 della decisione 1/95 del consiglio d'associazione conferma effettivamente l'importanza che le parti attribuiscono a tali questioni, mentre l'allegato 8 della medesima decisione stabilisce le modalità mediante le quali la Turchia deve garantire un livello di tutela dei suddetti diritti equivalente a quello conseguito nella Comunità. Il governo turco ha pertanto creato il 24 giugno 1995 (decreto legge n. 544) un Istituto nazionale dei brevetti, mentre sono già entrati in vigore 14 testi di legge (il cui elenco viene trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento).

(2001/C 72 E/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1887/00
di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione***(9 giugno 2000)*

Oggetto: Mancato rispetto della Convenzione sui diritti dell'infanzia di New York

Il 25 settembre 1999 il sig. Lucio Congiu si è stabilito in Italia con i suoi due figli gemelli, Antoine e Charles, dopo che la madre dei due bambini aveva abbandonato il tetto coniugale a La Bastidonne in Francia lasciando i figli a carico del padre, con il quale non era sposata. Successivamente essa si è rivolta a un tribunale francese della famiglia, che il 26 settembre 1999 ha spiccato nei confronti del sig. Congiu un mandato d'arresto internazionale per mancata restituzione dei figli, e ciò nonostante il fatto che in precedenza non sia stato avviato alcun procedimento per affidare la custodia dei bambini alla madre o per accordarle un diritto di visita. Il 30 novembre 1999 il tribunale francese in questione, considerando il padre colpevole di sottrazione, l'ha privato della «patria potestà». E benché in seguito i figli siano stati rinviiati a casa della madre, il tribunale ha deciso di portare avanti la procedura e di emettere nei confronti del sig. Congiu una richiesta di estradizione per sottrazione di minori.

L'enormità dei mezzi giudiziari impiegati nella fattispecie per risolvere un contenzioso fra genitori che si contendono l'affidamento dei figli costituisce chiaramente una violazione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia di New York.

Non ritiene la Commissione necessario, nell'ambito delle sue nuove competenze risultanti dal trattato di Amsterdam, intervenire presso gli Stati membri interessati per ottenere il rispetto dei loro impegni internazionali ed indurli a rivedere le decisioni prese nei confronti del sig. Congiu? Più in generale, non ritiene la Commissione di dover avviare con urgenza un'iniziativa per evitare che il fatto che i genitori sono cittadini di Stati membri diversi non continui a creare difficoltà supplementari in situazioni di per sé difficili?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(25 luglio 2000)*

La Commissione fa innanzitutto osservare all'onorevole parlamentare che essa non è in grado di pronunciarsi sul caso esposto, né sulle sentenze pronunciate nei confronti della persona citata.

Le nuove disposizioni del trattato CE non conferiscono alla Commissione alcuna autorità per intervenire presso gli Stati membri interessati, ossia la Francia e l'Italia, affinché modifichino le decisioni prese. Spetta esclusivamente alla persona citata fare valere i suoi diritti in tribunale, presentare la sua difesa, di fatto e di diritto, dinanzi alla giurisdizione competente per la procedura nei suoi confronti e, se necessario, fare ricorso contro le decisioni.

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda la necessità di rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e particolarmente l'articolo 9, che prevede espressamente il diritto per ogni bambino di mantenere relazioni personali regolari e contatti diretti con entrambi i genitori.

La Commissione tuttavia non prevede attualmente di proporre norme comunitarie riguardanti le sottrazioni di bambini. Tutti gli Stati membri aderiscono infatti alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione di bambini, il cui oggetto principale è di organizzare una cooperazione nell'ambito di una rete di autorità centrali designate allo scopo di garantire il ritorno immediato dei bambini trasferiti o trattenuti illegalmente in uno Stato partecipante alla Convenzione e di fare rispettare di fatto negli altri Stati partecipanti i diritti di custodia e di visita che esistono in un altro Stato partecipante. Esiste anche una convenzione del Consiglio d'Europa del 1980 sul riconoscimento e l'applicazione delle decisioni riguardanti la custodia e il ristabilimento della custodia dei bambini, della quale sia l'Italia che la Francia sono parti contraenti. Inoltre, il Consiglio d'Europa sta elaborando una convenzione sui contatti con i figli, nella quale sono proposte norme operative per l'attuazione dell'articolo 9 della summenzionata Convenzione delle Nazioni Unite.

A livello specificamente comunitario, il riconoscimento e l'esecuzione, negli altri Stati membri, di diritti di visita o di custodia riconosciuti o concessi dalle autorità di uno Stato membro ai genitori dei figli comuni in occasione della dissoluzione del vincolo coniugale sono previsti dal regolamento del 29 maggio 2000 sulla competenza giudiziaria, il riconoscimento e l'applicazione delle decisioni in materia matrimoniale. Nuovi progressi sono peraltro possibili in futuro, grazie ai quali sarà possibile l'esecuzione immediata, senza formalità ma con garanzie, delle decisioni prese in un altro Stato membro, in particolare in materia d'esercizio della responsabilità dei genitori.

Invece, la determinazione dei diritti di custodia e di visita è di competenza specifica delle autorità nazionali, sia in virtù di norme comunitarie, sia ai sensi di strumenti internazionali, sia ancora ai sensi del diritto privato internazionale vigente. Spetta in particolare ad ogni Stato membro decidere se e a quali condizioni il diritto di custodia o di visita è concesso all'uno o all'altro genitore e quali sono le sanzioni civili e penali in caso di mancato rispetto di tali diritti da parte di uno dei genitori.

(2001/C 72 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1890/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Lingue utilizzate dalla Commissione europea nella regione di Bruxelles capitale

Nei nuovi contratti della Direzione Generale della Ricerca della Commissione «Shared Cost RTD CPF Forms Electra A6» per i costi ripartiti dei progetti R&S nel Quinto programma quadro (1999-2000) la Commissione europea utilizza esclusivamente l'indirizzo Rue de la Loi — Bruxelles. In tal modo si dà ingiustamente l'impressione che i 19 comuni della regione di Bruxelles siano francofoni. Alla luce della costituzione della Federazione belga tali comuni appartengono al territorio bilingue della regione di Bruxelles capitale.

1. Intendono la Commissione e i suoi servizi utilizzare d'ora in poi gli indirizzi in lingua olandese e in lingua francese per i loro scambi epistolari, visto lo status bilingue dei 19 comuni della regione di Bruxelles capitale? In caso negativo, per quale motivo la Commissione e i suoi servizi rifiutano di riconoscere il carattere bilingue dei comuni interessati utilizzando nei propri scambi epistolari gli indirizzi sia in lingua olandese sia in lingua francese?

2. Intendono la Commissione e i suoi servizi utilizzare sin d'ora nei propri scambi epistolari gli indirizzi sia in lingua olandese sia in lingua francese al fine di non dare l'impressione di privilegiare la comunità neerlandofona o francofona della regione di Bruxelles capitale? In caso negativo, per quale motivo la Commissione e i suoi servizi danno l'impressione di voler privilegiare la comunità francofona utilizzando nei propri scambi epistolari soltanto indirizzi in lingua francese?

Risposta data dal sig. Busquin A nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione riconosce lo statuto bilingue dei comuni della regione Bruxelles-capitale. Sotto questo aspetto, sono già stati varati da parte di questa istituzione dei provvedimenti riguardanti l'indicazione degli indirizzi della Commissione a Bruxelles. Infatti, la carta intestata della Commissione a Bruxelles reca l'indirizzo in francese e in neerlandese, quando l'intestazione è in una lingua diversa da entrambe. Tale regola trova applicazione non solo relativamente alla corrispondenza, ma anche nel caso di qualsiasi altro stampato o pubblicazione.

Espressamente a proposito di tale argomento, è stata indirizzata ai servizi una circolare datata 6 marzo 1995 e tali istruzioni sono state inoltre introdotte nel Manuale delle procedure (punto 17.5.2).

L'esempio menzionato dall'on. parlamentare è dovuto a un errore. La Commissione, comunque, ha già preso provvedimenti per ricordare ai servizi interessati di attenersi alle regole sopracitate e perché l'errore venga rettificato a partire dalla prossima pubblicazione.

(2001/C 72 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1894/00**di Jan Wiersma (PSE) alla Commissione***(6 giugno 2000)*

Oggetto: Incendi boschivi nelle aree contaminate della Bielorussia e dell'Ucraina

1. E' vero che in Bielorussia e in Ucraina sono scoppiati degli incendi boschivi nelle aree contaminate a seguito del disastro di Chernobyl?
2. In caso affermativo, è possibile che tali incendi comportino un aumento dei rischi per la salute della popolazione di questi paesi e di quelli vicini?
3. A seguito di tali incendi, l'Unione europea adotta o ha adottato qualche iniziativa?
4. In che modo l'UE contribuisce alla lotta contro i rischi di contaminazione in Bielorussia e Ucraina?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(3 luglio 2000)*

Verso la metà di maggio, sono scoppiati numerosi incendi nei boschi e nelle torbiere di Bielorussia e Ucraina. Alla Commissione non risulta che gli incendi siano scoppiati a causa dell'incidente di Chernobyl.

Alcune delle foreste colpite sono però effettivamente contaminate e gli incendi possono quindi costituire un canale di diffusione della radioattività. Questa possibilità è stato oggetto di alcuni progetti di ricerca nell'ambito di un programma di cooperazione internazionale sulle conseguenze ambientali e sanitarie dell'incidente di Chernobyl. Le ricerche hanno concluso che solo una percentuale trascurabile del numero complessivo di radionuclidi presenti nelle foreste contaminate può rientrare in sospensione nell'aria in seguito ad un incendio. I recenti incendi sembrano confermare questa scoperta, poiché sono stati registrati solo piccoli aumenti del livello di radioattività.

Per quanto riguarda le nuove iniziative per affrontare tale situazione, la Commissione si impegna a seguirne l'evoluzione. È opportuno rammentare che la Commissione ha elaborato un programma articolato di assistenza in questo ambito, attraverso il quale continua a occuparsi delle conseguenze dell'incidente del reattore nucleare di Chernobyl. Il programma comprende l'assistenza alla costruzione di un adeguato sarcofago per il reattore, al miglioramento del trattamento dei rifiuti radioattivi e alla gestione degli aspetti ambientali. Nel 1995 è stato varato un progetto pilota finanziato dalla Commissione che prevedeva l'installazione di sistemi di controllo della radioattività dell'aria e dell'acqua dei fiumi. Tali sistemi sono tuttora in funzione.

La Commissione ha inoltre fornito assistenza medica e umanitaria agli abitanti delle zone più colpite dal disastro.

(2001/C 72 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1899/00**di Hans-Peter Martin (PSE) alla Commissione***(16 giugno 2000)*

Oggetto: Utilizzazione di Fondi comunitari per il sito Web di Internet «Südtirol-Online»

1. È vero che la Commissione nel quadro del programma ADAPT ha sostenuto con un milione di lire il servizio Internet «Südtirol-Online» della casa editrice «Athesia» attraverso il progetto D.net?
2. Come spiega la Commissione l'affermazione che in considerazione della formazione Internet di 40-50 giornalisti attraverso gli aiuti comunitari — secondo la descrizione ufficiale del progetto — «Südtirol-Online» occupa soltanto 11 collaboratori? Come ha reagito la Commissione alle critiche pubbliche mosse contro «Athesia», D.Net e «Südtirol-Online» e quali informazioni può essa dare sull'utilizzazione precisa degli aiuti nel caso di questo progetto? Qual è finora la valutazione globale del progetto?

3. Come valuta la Commissione le critiche secondo cui «Südtirol-Online» ha tollerato per lungo tempo sul suo sito Web delle Chat di estrema destra? In considerazione di tali critiche come può essere giustificabile un aiuto comunitario di questo servizio in Internet?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

La questione sollevata dall'on. parlamentare rientra nel campo della gestione dei progetti cofinanziati tramite il Fondo sociale europeo (FSE) nel quadro delle iniziative comunitarie. In conformità con la normativa comunitaria e in accordo con il principio di sussidiarietà, la gestione dei progetti è di competenza esclusiva degli Stati membri.

Facendo seguito a contatti intercorsi con lo Stato membro interessato, la Commissione può confermare che il budget del progetto è di 982 900 000 LIT di cui 442 000 000 sono cofinanziate tramite il FSE, 147 435 000 tramite il bilancio nazionale (fondo di rotazione), e 393 160 000 LIT sono finanziate tramite il settore privato. L'ammontare dell'acconto già versato dall'FSE è di 73 000 000 LIT.

La Commissione ha chiesto alle autorità nazionali competenti di avviare una procedura di verifica dell'insieme del progetto di cui si tratta. In base al principio di partnership, non verrà eseguito alcun versamento di acconti complementari.

(2001/C 72 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1905/00 di Michael Cashman (PSE) alla Commissione

(6 giugno 2000)

Oggetto: Contratti di matrimonio

Può la Commissione confermare che i contratti di matrimonio convalidati e firmati secondo la legislazione di uno Stato membro non sono validi nei tribunali di un altro Stato membro?

Può la Commissione fornire assicurazioni al Parlamento europeo che introdurrà misure per tutelare giuridicamente i cittadini che si trovano in tali situazioni?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(5 luglio 2000)

L'onorevole parlamentare chiede alla Commissione di confermare che i contratti di matrimonio convalidati e firmati conformemente al diritto di uno Stato membro non sono validi dinanzi ai tribunali di un altro Stato membro.

La Commissione precisa all'onorevole parlamentare che non esistono, attualmente, norme comunitarie applicabili ai contratti di matrimonio e ai regimi matrimoniali. Le convenzioni di Bruxelles e di Roma, relative rispettivamente alla competenza giudiziaria e alla legge applicabile agli obblighi contrattuali, in campo civile e commerciale, escludono i regimi matrimoniali dal loro campo d'applicazione. Il regolamento sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'applicazione delle decisioni in materia matrimoniale esclude inoltre i contratti di matrimonio e regimi matrimoniali dal suo campo d'applicazione. Tuttavia, la comunicazione della Commissione che propone un ruolino di marcia per valutare i progressi sulla via della creazione di uno spazio «di libertà, di sicurezza e di giustizia» (!) prevede, per l'aprile 2004, uno studio preliminare sulla competenza giudiziaria, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze in materia di regimi matrimoniali.

Deriva da quanto sopra che la validità dei contratti di matrimonio stipulati in un altro Stato membro è attualmente disciplinata dalle norme nazionali, in particolare di diritto internazionale privato, dei singoli Stati membri.

D'altra parte, la Commissione fa osservare che esiste una convenzione, conclusa sotto l'egida della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, relativa alla legge applicabile ai regimi matrimoniali. Questa convenzione, tuttavia, è stata ratificata solo da tre Stati membri, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

(¹) COM(2000) 167 def.

(2001/C 72 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1907/00

di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(6 giugno 2000)

Oggetto: Beal Valley Contract: Appalti pubblici

Il Beal Valley Action Group è entrato in contatto con la Commissione europea nell'aprile 1999, denunciando la mancata pubblicità da parte dell'Oldham Council del bando di gara per il progetto di campo di golf Beal Valley conformemente alle regole CE sugli appalti pubblici.

Il 3 settembre 1999, il Gruppo d'Azione ha ricevuto una risposta dalla DG Concorrenza in cui si richiedevano ulteriori informazioni sul caso. Il 30 settembre 1999 sono state consegnate a mano alla DG Concorrenza copie della corrispondenza tra il Beal Valley Action Group e la Commissione europea unitamente agli estratti del parere del Queen's Council and Barrister sul caso (datato maggio 1998).

Il 26 ottobre si è ricevuta una lettera del Direttore generale della DG Concorrenza, John Mogg, con la quale si chiedevano ulteriori informazioni sul valore del contratto delle opere in questione. Il 25 gennaio, io stesso ho inviato una lettera al sig. Mogg chiedendo esattamente quali informazioni supplementari fossero richieste.

Il 7 febbraio, la relazione finanziaria alla Commissione europea del Gruppo d'Azione Beal Valley è stata consegnata a mano alla DG Concorrenza.

Ulteriori contatti telefonici con funzionari della DG Concorrenza hanno rivelato che la Commissione è tuttora del parere che siano necessarie ulteriori prove per dar corpo ai reclami avanzati dal Beal Valley Action Group contro l'Oldham Council. Tuttavia la Commissione a tutt'oggi non è stata in grado di chiarire esattamente quali informazioni supplementari siano richieste.

Esattamente quali prove richiede la Commissione a dimostrazione del fatto che le autorità locali non hanno appropriatamente pubblicizzato il bando di gara per un contratto considerando che le medesime autorità locali stanno ora probabilmente cercando di occultare questo fatto agli occhi della Commissione?

Quali altre azioni per mancanza di adeguata pubblicità di contratti sono attualmente all'esame?

Infine, quando il Gruppo d'Azione Beal Valley otterrà una risposta piena e completa alla sua istanza alla Commissione?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(4 luglio 2000)

La prima questione da affrontare riguardo al progetto «Beal Valley» concerne le norme applicabili a questo caso. Se il valore stimato del contratto oltrepassa i limiti ed è stato concluso un appalto pubblico di lavori, ai sensi della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (¹), allora le disposizioni dettagliate della direttiva saranno applicabili al caso. Se si tratta di un appalto pubblico di lavori che resta al disotto dei limiti, le disposizioni che si applicano sono le norme generali ed i principi del diritto comunitario.

Sono state inviate due lettere al reclamante, il 3 settembre 1999 ed il 5 ottobre 1999, per affrontare la prima questione. Il reclamante ha risposto alla prima lettera il 23 settembre 1999. Le informazioni contenute nella risposta non hanno portato alcun nuovo elemento che permettesse d'approfondire l'analisi. Di conseguenza è stata inviata una seconda lettera al reclamante, in cui si richiedevano ulteriori informazioni circa il valore contrattuale dei lavori in questione ed in particolare il metodo usato per pervenire ad ogni valutazione contrattuale.

Il reclamante ha inviato due risposte alla summenzionata seconda lettera. La prima risposta, datata 29 ottobre 1999, consiste in sostanza in una ripetizione dell'informazione che era stata inviata inizialmente. La seconda risposta, datata 7 febbraio 2000, contiene nuove informazioni che sono attualmente all'esame. Sembra possibile, secondo i documenti contenuti nella seconda risposta, l'entrata in gioco di una concessione di servizi, poiché tale concetto è chiarito e definito nella comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni ⁽²⁾.

Per quanto riguarda la questione concernente la prova richiesta per esaminare le presunte infrazioni la Commissione ha bisogno d'informazioni concrete che indichino che vi sia stata un'infrazione delle regole sugli appalti pubblici. Altrimenti vi sarà bisogno d'informazioni precise allo scopo di avere una solida base per sollevare questioni specifiche allo Stato membro.

Infine, con riferimento alle azioni in corso per inosservanza della corretta pubblicità dei contratti d'appalto pubblici, ci sono attualmente circa 228 casi pendenti in materia d'infrazioni delle norme sugli appalti pubblici, compresi alcuni relativi alla mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Se, dopo l'analisi della documentazione, verrà alla luce un'infrazione del diritto comunitario, la Commissione adotterà le misure necessarie.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

⁽²⁾ GU C 121 del 29.4.2000.

(2001/C 72 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1911/00
di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Borse di studio di scambio

L'autore della presente interrogazione ha ricevuto numerose lettere di protesta per l'esiguo ammontare delle borse di studio accordate nel quadro dell'azione ERASMUS del programma SOCRATES. È disposta la Commissione, per ovviare a detto problema, ad esaminare la possibilità di istituire una fondazione con vocazione europea avente lo scopo, mediante ad esempio un partenariato pubblico/privato, di incoraggiare la mobilità dei giovani nell'Unione europea?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(25 luglio 2000)

Ogni anno, la domanda di mobilità per studenti nel quadro dell'iniziativa Erasmus, aumenta sensibilmente mentre il budget disponibile per le borse di mobilità fa registrare solo un debole incremento. La Commissione è cosciente delle ripercussioni di tale squilibrio sul livello della borsa Erasmus, nonché delle frustrazioni che ciò può generare. La Commissione sta attivamente cercando insieme ai vari operatori del settore (agenzie nazionali Socrates/Erasmus, rappresentanti del mondo accademico, associazioni studentesche) le soluzioni che potrebbero risolvere tale problema.

L'on. parlamentare ricorderà che l'obiettivo della borsa Erasmus non è quello di coprire interamente le spese sostenute dallo studente in occasione del suo soggiorno all'estero, bensì di aiutarlo a coprire le spese addizionali derivanti da tale soggiorno. Un aiuto finanziario proveniente da altre fonti diverse dal budget comunitario è quindi indispensabile e, in numerosi paesi partecipanti alla mobilità Erasmus, vengono proposti agli studenti finanziamenti complementari (nazionali, regionali, privati). Ciò è quanto risulta dall'indagine svolta sulla situazione socioeconomica degli studenti Erasmus, i cui risultati sono stati trasmessi al Parlamento in data 18 gennaio 2000 ⁽¹⁾ e che è attualmente all'esame della commissione della cultura, dell'istruzione, della gioventù e degli sport.

L'indagine, nella sua raccomandazione n. 20, insiste sulla necessità di trovare altre vie di finanziamento della mobilità degli studenti, come ad esempio il ricorso ad altre fonti di sostegno diretto o indiretto, come l'offerta di riduzioni tariffarie per i viaggi, la raccolta di fondi presso industrie, società, autorità locali ovvero la creazione di un sistema di finanziamento per studenti a livello nazionale o europeo al fine di coprire le spese supplementari derivanti dalla mobilità. Uno studio di fattibilità è stato recentemente avviato su quest'ultimo punto.

(¹) Relazione della Commissione relativa all'indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti Erasmus, COM(2000) 4 def.

(2001/C 72 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1921/00
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Prestiti alla Turchia

Può la Commissione confermare che sono stati erogati prestiti dell'UE alla Turchia destinati anche all'acquisto di macchinari per prodotti tessili?

Secondo la Commissione quali effetti avranno tali prestiti sulla competitività dell'industria tessile dell'UE?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(7 luglio 2000)

Alla Commissione non risultano prestiti concessi dalla Comunità alla Turchia per l'acquisto di macchinari destinati alla fabbricazione di prodotti tessili. Per contro è vero che nel 1997 la Commissione ha deciso di finanziare due progetti di cooperazione nel settore dei tessili e dell'abbigliamento. Del resto prima di prendere una decisione definitiva, la Commissione ha presentato tali progetti al Parlamento, che ha espresso parere favorevole per il loro finanziamento. Le due operazioni sono descritte qui di seguito.

La prima operazione riguarda l'adeguamento alle norme ambientali dei materiali impiegati nel settore tessile (agenzia di esecuzione: KOSGEB, agenzia turca per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), costo totale: 2,13 milioni di euro; costo a carico della Comunità: 1 milione di euro). Il progetto è inteso a garantire l'adeguamento dei materiali usati nell'industria tessile turca alle norme in materia di ambiente e a sviluppare le capacità della Turchia nel settore. L'obiettivo sarà realizzato con la creazione di un laboratorio accreditato per la norma EN 45001, messo a disposizione delle PMI tessili ai fini della certificazione dei loro materiali secondo le norme suddette. Il laboratorio, che sarà dotato di due posti di lavoro, verrà installato nel centro di ricerca di Marmara di Tubitak (Scientific and Technical Research). Esso permetterà altresì di eseguire attività di ricerca nel settore dei prodotti ecocompatibili e in quello delle tecnologie pulite. Le suddette attività di ricerca saranno dirette da Tubitak.

La seconda operazione riguarda un progetto di formazione professionale nel settore dell'abbigliamento (agenzia di esecuzione: KOSGEB, agenzia turca per lo sviluppo delle PMI — costo totale: 2,44 milioni di euro; costo a carico della Comunità: 1,49 milioni di euro). Esso consiste in un programma di addestramento a tecniche di lavoro (utilizzo di macchine da cucire, taglio, riparazione, inquadramento, gestione, ecc.) nel settore dell'abbigliamento. Il progetto interessa i giovani lavoratori e in special modo le giovani donne del settore che desiderino migliorare la propria qualificazione.

Le decisioni in questione fanno seguito all'entrata in vigore dell'accordo sull'unione doganale e intendono consentire alle PMI turche di meglio far fronte alla nuova situazione di concorrenza generata dall'accordo.

(2001/C 72 E/187)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1924/00
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(16 giugno 2000)

Oggetto: Ampliamento e decentramento

In una recente dichiarazione al Parlamento europeo, il Commissario Günter Verheugen ha assicurato che il decentramento e la regionalizzazione sono un requisito indispensabile per gli Stati candidati all'adesione alla UE.

Perché il decentramento e la regionalizzazione sono tanto cruciali? Potrebbe la Commissione informarmi sullo stato di detto decentramento negli Stati candidati all'adesione?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

I concetti di decentramento e regionalizzazione coprono un'ampia gamma di realtà costituzionali negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione. Il relativo acquis rientra nel capitolo dei negoziati relativi alla politica regionale e al coordinamento degli strumenti strutturali. Un ruolo importante a tal riguardo è svolto dal principio di sussidiarietà, di partenariato e di efficacia.

L'applicazione del principio di sussidiarietà nell'ambito della politica regionale e degli strumenti strutturali attribuisce ai singoli Stati membri la responsabilità di attuare gli interventi di assistenza al livello territoriale adeguato e in base alla situazione locale specifica.

Il principio del partenariato riguarda lo stretto rapporto di consultazione tra la Commissione ed i singoli Stati membri, con la partecipazione delle autorità e degli organi designati da questi ultimi conformemente ai rispettivi ordinamenti nazionali ed alle prassi correnti, ossia: gli enti regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti; le parti economiche e sociali, gli eventuali altri organi interessati (ad esempio gli organi responsabili dell'ambiente o delle pari opportunità). Il principio di partenariato riguarda la fase di preparazione, finanziamento, monitoraggio e valutazione dell'assistenza.

Al fine di garantire il rispetto del principio di efficacia nel contesto della politica regionale e degli strumenti strutturali, nell'ambito del capitolo sui negoziati è stata richiamata l'attenzione dei paesi candidati sull'importanza della capacità operativa a livello di NUTs II⁽¹⁾ ai fini dell'attuazione dei programmi relativi all'obiettivo 1.

I paesi candidati sono stati invitati a formulare, insieme alla Commissione (Eurostat), una classificazione NUTS provvisoria che rifletta la struttura amministrativa e le statistiche socioeconomiche disponibili.

(¹) NUTS II: nomenclatura delle unità territoriali e statistiche.

(2001/C 72 E/188)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1925/00
di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione**

(16 giugno 2000)

Oggetto: Raccomandazione concernente un gasdotto per le Baleari

Il Consiglio del governo della Regione Isole Baleari il 24 maggio 2000 ha rilasciato un comunicato al giornale Última Hora de Baleares affermando esplicitamente che l'Unione europea ha raccomandato al Governo delle Baleari di optare per un gasdotto che porti il gas alle Baleari considerandola la soluzione più ecologica.

1. E' certo che l'Unione europea abbia raccomandato il gasdotto al governo delle Baleari per portare il gas nelle sue isole?
2. Quali persone o organismi hanno pronunciato detta raccomandazione?

3. In base a quali relazioni o studi si è giunti questo parere dell'Unione europea?

In caso affermativo desidererei che mi fosse trasmessa copia della relazione e degli studi effettuati al riguardo.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

La Commissione non ha fatto raccomandazioni al governo delle Baleari quanto alla soluzione tecnica più adeguata per portare il gas naturale nelle Baleari. In linea di massima la scelta fra le alternative per realizzare un determinato progetto energetico è di competenza degli Stati membri e degli operatori interessati.

La Commissione è favorevole all'introduzione del gas naturale in nuove regioni ed approva pertanto il progetto di portare il gas alle Baleari in condizioni economicamente valide e nel rispetto dell'ambiente. In occasione della prossima revisione degli orientamenti comunitari sulle reti transeuropee dell'energia, la Commissione proporrà pertanto, d'accordo con una domanda del governo spagnolo, che il progetto di introduzione di gas naturale nelle isole Baleari sia incluso in uno dei progetti di interesse comune previsti in detti orientamenti, senza pregiudizio della soluzione tecnica che sarà scelta, cioè un gasdotto o la costruzione di un terminale per la ricezione del gas naturale allo stato liquido.

Finora alla Commissione non sono pervenute informazioni particolareggiate su tale progetto.

(2001/C 72 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1930/00 di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Iniziativa Equal nei Paesi Bassi

Da una lettera inviata al governo olandese il 30 settembre 1999 dall'ex ministro olandese per gli affari sociali e l'occupazione, risulta che il governo olandese intende destinare gli stanziamenti che i Paesi Bassi sperano di ottenere a titolo dell'iniziativa Equal soprattutto a progetti a favore delle persone che chiedono asilo.

1. Può la Commissione garantire che i Paesi Bassi partecipino in modo finanziariamente equilibrato a tutti i pilastri del programma Equal?
2. Come intende garantire la Commissione il carattere transfrontaliero dei progetti a favore delle persone richiedenti asilo?

Risposta data dal sig. Diamantopoulou In nome della Commissione

(26 luglio 2000)

1. All'atto della ricezione dei progetti d'iniziativa comunitaria (PIC) la Commissione accerterà che le azioni proposte e i bilanci ad esse relativi siano direttamente correlati con il genere e l'ampiezza delle problematiche proprie al mercato del lavoro di ciascuno Stato membro.

L'iniziativa comunitaria EQUAL si incentra su un approccio tematico fondato sui quattro pilastri della strategia europea per l'occupazione (otto temi) nonché sulle azioni d'istruzione e formazione in favore dei richiedenti asilo.

In nessun caso, e malgrado il numero relativamente alto di richiedenti asilo nei Paesi Bassi, le azioni e i mezzi finanziari per tale gruppo target saranno svolte a discapito degli otto temi previsti dai pilastri della strategia europea per l'occupazione. Il periodo di negoziazione quinquennale con la Commissione consentirà l'elaborazione di un documento unico di programmazione EQUAL.

2. Il programma EQUAL non rimette in nessun modo in causa le disposizioni nazionali per i richiedenti asilo. Essi sono tenuti a conformarsi in tutte le circostanze alle regole e legislazioni specifiche in vigore nei diversi Stati membri.

La cooperazione transnazionale nel quadro di EQUAL prevede molteplici modalità, e non si limita alla mobilità fisica dei beneficiari finali. L'esperienza di ADAPT e EMPLOI ha evidenziato diversi tipi di azioni transnazionali eventualmente sviluppabili: il semplice scambio di esperienze e informazioni; lo sviluppo in parallelo di approcci innovativi; l'adozione o il trasferimento di nuove metodologie; sviluppi congiunti con ripartizione dei compiti, e infine gli scambi di tirocinanti e quadri.

(2001/C 72 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1939/00
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Voce di bilancio A-3021

Alle organizzazioni che promuovono l'idea dell'Europa vengono destinati 1 800 000 euro dalla voce A-3021. Può la Commissione indicare quali organizzazioni ricevono questi fondi e in quali progetti sono coinvolte?

Di fronte a chi sono responsabili queste organizzazioni e quali sono i meccanismi di controllo sull'uso dei fondi comunitari?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

Le sovvenzioni a titolo della linea A-3021 sono pubblicate annualmente nella relazione sui beneficiari delle sovvenzioni della Commissione (Parte A del bilancio), che la Commissione procura di trasmettere al Parlamento e pubblica anche sul server Europa (in lingua inglese, francese e tedesca) all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/beneficiaries_en.htm.

In realtà, 14 delle sovvenzioni erogate nel 1999 – corrispondenti all'85 % del totale degli stanziamenti su questa linea sono state direttamente assegnate dal Parlamento nei commenti al bilancio e non già dalla Commissione.

Le organizzazioni sovvenzionate a titolo della linea A-3021, come tutte le organizzazioni beneficiarie di sovvenzioni della Commissione, sono tenute a presentare un rendiconto finanziario e d'attività che la Commissione approva prima che sia effettuato l'ultimo versamento. Le organizzazioni sono altresì soggette a controlli in loco a cura della Commissione ed eventualmente della Corte dei conti.

(2001/C 72 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1940/00
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Voci di bilancio relative alla cultura

Può la Commissione indicare la struttura e i fini dell'Associazione «La nostra Europa» che riceve i fondi comunitari dalla voce A-3020?

Perché è stata scelta proprio questa organizzazione per un aiuto europeo?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

L'associazione «La nostra Europa» nasce nel 1996 a norma della legge francese del 1901, come organizzazione senza fini di lucro dal nome «Groupement d'Etudes et de Recherches: Notre Europe». La finalità perseguita per statuto è «lo studio, la ricerca e la formazione sull'Europa, il suo passato, le sue civiltà, il suo progresso verso l'unità e le sue prospettive future. L'associazione svolge azioni all'insegna di un'unione più stretta dell'Europa in una prospettiva federale, che comporti una difesa comune, una moneta unica, rispetti l'acquis comunitario e trovi fondamento in politiche comuni a favore della piena occupazione, della competitività e della solidarietà. A tal fine, l'associazione organizza lezioni e conferenze, effettua studi e consultazioni, pubblica opere, lancia campagne d'informazione, assegna borse, premi e ricompense, e si adopera nell'interesse europeo».

Nel 1997, Consiglio e Parlamento, di comune accordo, hanno assegnato all'associazione una linea al capitolo A-30 del bilancio reputando che le sue attività ne avrebbero fatto un utile gruppo di riflessione sul processo della costruzione europea.

(2001/C 72 E/192)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1941/00
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione**

(16 giugno 2000)

Oggetto: Voce di bilancio A-3025

All'associazione «Giornalisti in Europa» sono destinati 250 000 euro dalla voce A-3025. Può la Commissione far sapere esattamente come vengano utilizzati questi fondi e a chi sono assegnati?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(13 settembre 2000)

Gli stanziamenti previsti alla linea di bilancio A-3025 sono destinati coprire il contributo finanziario della Commissione all'associazione «Giornalisti in Europa».

Questa associazione ha l'obiettivo di facilitare ai giornalisti di diversi paesi del mondo la conoscenza dell'Europa, dei paesi che la costituiscono, delle sue istituzioni comuni e della sua storia.

A tal fine, l'associazione organizza programmi di studio, di conoscenza e di comprensione dell'Europa nel campo sia economico che in quello sociale, culturale e politico. Essa organizza incontri e pubblica documenti attinenti al suo obiettivo. Essa inoltre eroga borse di studio per permettere a giornalisti di partecipare alle sue attività.

Dalla sua creazione nel 1974, la Fondazione ha accolto 707 giornalisti di 98 paesi.

(2001/C 72 E/193)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1944/00
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(16 giugno 2000)

Oggetto: Compatibilità dell'«azione d'oro» esercitata dal governo spagnolo nella fusione di Telefónica e KPN con il mercato unico europeo

Il Governo spagnolo ha spesso fatto uso della cosiddetta «azione d'oro» per evitare concentrazioni di imprese spagnole con altre straniere. Sono tuttavia recenti i casi di Telefónica e KPN o anche il veto all'acquisto di Hidrocarbónica a un'impresa nella quale partecipava la EDF. E' recente la sentenza della Corte di giustizia che sanziona l'Italia per l'utilizzazione dell'azione d'oro. Ritiene la Commissione che il

Governo spagnolo abbia attuato le stesse pratiche per le quali è stata sanzionata l'Italia per l'utilizzazione dell'azione d'oro?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(14 luglio 2000)

Benché secondo le informazioni pervenute alla Commissione il Governo spagnolo non abbia formalmente adottato nessun provvedimento per ostacolare l'operazione menzionata dall'onorevole parlamentare, la Commissione reputa che, di norma, il diritto accordato alle autorità nazionali di porre il veto a determinate decisioni fondamentali delle imprese sia in contrasto con le disposizioni del trattato CE in materia di libera circolazione dei capitali. La Corte di giustizia ha costantemente sostenuto che le misure nazionali suscettibili di ostacolare o rendere poco interessante l'esercizio delle libertà fondamentali sancite dal trattato CE, quale il diritto di veto nella fattispecie, devono soddisfare quattro condizioni: essere applicate in modo non discriminatorio; essere motivate da esigenze fondamentali nell'interesse generale; essere atte a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, e limitarsi allo stretto necessario per il conseguimento dello stesso.

A tale riguardo, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Spagna in relazione alla legge quadro sulla privatizzazione (Legge n. 5/1995) e dopo avere in emesso un parere motivato a luglio del 1999, il 5 luglio 2000 ha deciso di citare la Spagna davanti alla Corte di giustizia.

(2001/C 72 E/194)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1945/00
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(16 giugno 2000)

Oggetto: Operazioni di acquisizione nel mercato spagnolo di energia elettrica

Nella stampa spagnola è stata pubblicata la notizia secondo la quale il Tribunale di difesa della concorrenza si opporrebbe all'acquisizione di Hidrocantábrico da parte dell'Unión Fenosa, poiché nel mercato spagnolo di energia elettrica rimarrebbero semplicemente tre concorrenti ed è difficile che vi siano nuove entrate.

Ha questo fatto una rilevanza per la Commissione in sede di valutazione dei CTC?

Ha essa fatto richiesta della relazione del TDC per l'inclusione nel dossier?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 luglio 2000)

Come l'onorevole parlamentare non ignora, poiché l'operazione d'acquisizione dell'impresa spagnola Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. da parte dell'impresa spagnola Unión Eléctrica Fenosa, S.A. non ha avuto luogo, non vi è stata alcuna conseguenza sui costi di transizione alla concorrenza e pertanto la situazione del mercato spagnolo dell'elettricità resta invariata.

Inoltre, visto che le relazioni del tribunale sono normalmente rese pubbliche, la Commissione non ha ritenuto utile chiedere formalmente alle autorità spagnole la trasmissione della relazione in questione.

(2001/C 72 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1946/00
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Valutazione dei costi di transizione alla concorrenza nell'operazione di acquisizione di un'impresa elettrica spagnola

Da notizie pubblicate nella stampa emerge che il prezzo di acquisto di Hidrocantábrico da parte dell'Unión Fenosa è aumentato di 200 000 milioni di pesetas in seguito alla valutazione dei CTC.

Ritiene la Commissione che tale fatto sia rilevante qualora si valuti la conformità al trattato di questi aiuti pubblici?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(19 luglio 2000)

La stampa ha dato ampia eco al fatto che l'operazione d'acquisizione di un'impresa elettrica spagnola, alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare, non avrà luogo poiché le autorità spagnole hanno deciso di non autorizzarla. Di fronte a questo fatto, la Commissione ritiene che la questione dell'eventuale incidenza della suddetta operazione sul dossier dei «costi di transizione alla concorrenza nel mercato elettrico spagnolo» (CTC) non si pone.

D'altra parte, in siffatte operazioni, il prezzo di vendita è liberamente stabilito dalle parti, che valorizzano l'impresa da acquisire conformemente a criteri propri. Questi criteri non possono in nessun modo impegnare la Commissione, la quale non ha ancora preso decisioni in materia di aiuti di stato sul dossier «CTC».

(2001/C 72 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1948/00
di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione

(7 giugno 2000)

Oggetto: Restituzione beni immobili espropriati dal regime comunista iugoslavo

Premesso che l'attuale legislazione slovena prevede la restituzione ai legittimi proprietari, o loro successori, dei beni immobili espropriati dal regime comunista;

tale legislazione considera titolari di tale diritto alla restituzione esclusivamente coloro che fossero cittadini iugoslavi al momento dell'esproprio;

conseguentemente risultano esclusi dalla restituzione quanti non in possesso, all'epoca, della cittadinanza iugoslava e pertanto sia cittadini italiani che gli altri cittadini degli Stati membri;

tale oggettiva discriminazione in base al requisito della cittadinanza, nel riconoscimento del diritto alla restituzione dei beni espropriati appare in manifesto contrasto sia con i principi generali di diritto internazionale che con la specifica normativa comunitaria che afferma il diritto soggettivo a non essere discriminati in forza della cittadinanza nell'esercitare i propri diritti patrimoniali;

si chiede alla Commissione europea di conoscere:

- se nei negoziati in corso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia in vista dell'associazione di quest'ultima, sia stata posta all'ordine del giorno la condizione della rimozione dal sistema giuridico sloveno di ogni discriminazione nei confronti dei cittadini europei nell'applicazione dei sistemi normativi di restituzione — in natura o forme equipollenti — dei beni immobili espropriati dal regime comunista iugoslavo;
- qualora tale questione costituisca già oggetto di trattativa, quale sia lo stadio della negoziazione al riguardo.

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(4 luglio 2000)

I negoziati di adesione riguardano tutti i settori della legislazione e delle politiche comunitarie, vale a dire l'acquis, che ogni paese candidato dovrà adottare e mettere in atto pienamente prima di aderire all'Unione. La restituzione di beni immobili non rientra nell'acquis e la questione attualmente non viene discussa nei negoziati di adesione.

La Commissione segue gli sviluppi in materia di restituzione di beni immobili nel quadro delle relazioni bilaterali con la Slovenia. La questione è stata recentemente sollevata nel corso dell'ultima riunione del Consiglio d'associazione Comunità-Slovenia, tenutasi a Lussemburgo il 14 giugno 2000, durante la quale la Commissione ha raccomandato alla Slovenia di accelerare il processo di restituzione di beni immobili e di chiarire la situazione giuridica al riguardo.

(2001/C 72 E/197)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1949/00
di Ulla Sandbæk (EDD) alla Commissione**

(16 giugno 2000)

Oggetto: Etica della biomedicina e bioetica

La decisione n. 182/1999/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ del 22 dicembre 1998, relativa al Quinto programma quadro di ricerca si prefigge tra l'altro «di esaminare i problemi riguardanti l'etica della biomedicina e la bioetica nel rispetto dei principi etici fondamentali».

Sembra tuttavia che tale impegno sia andato decrescendo. Nel Quarto programma quadro di ricerca erano stati stanziati 30 mio di euro, mentre nel Quinto programma quadro ne sono stati stanziati solo 10, di cui soltanto 2,5 sono stati accordati nell'ultimo stanziamento, con la conseguenza che solo pochissimi progetti potranno essere realizzati.

Si vorrebbe sapere dalla Commissione se la dichiarazione del GAEIB n. 10 motivi le attuali priorità nel settore e come pensa che l'etica biomedica e la bioetica possano mantenere il proprio posto all'interno della ricerca.

⁽¹⁾ GU L 26 del 1.2.1999, pag. 1.

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

Come giustamente rileva l'onorevole parlamentare, i finanziamenti a tutt'oggi accordati nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca per lo studio di «problemi riguardanti l'etica della biomedicina e la bioetica nel rispetto dei principi etici fondamentali» sono inferiori a quelli accordati nel corso del programma quadro precedente.

Ciò è dovuto soprattutto la fatto che le attività di carattere generico del programma «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche», di cui la ricerca sull'etica della biomedicina e sulla bioetica costituisce solo una parte, dispongono di fondi limitati.

Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del gennaio 2000 sullo spazio europeo della ricerca⁽¹⁾, la Commissione riconosce una grande importanza allo sviluppo in Europa di una visione comune in merito alle questioni etiche, in particolare nel campo delle scienze della vita. La ricerca in campo bioetico risulta a tal fine indispensabile.

Il parere n. 10 del gruppo di consulenti per le implicazioni etiche della biotecnologia ha effettivamente attirato l'attenzione della Commissione sulla necessità di tale ricerca.

È attualmente allo studio della Commissione la possibilità di rivedere le priorità attribuite nell'ambito delle attività di carattere generico del programma «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche»; si pensa a tal fine di pubblicare nuovi inviti a presentare proposte in materia di ricerca sull'etica della biomedicina e sulla bioetica, conformi all'obiettivo di costituire uno spazio europeo della ricerca.

(¹) COM(2000) 6 def.

(2001/C 72 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1955/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Indennizzo dei mitilicoltori della Grecia settentrionale

I mitilicoltori delle regioni di Salonicco e del Pireo hanno avuto falcidiato il loro reddito a causa dei problemi che hanno colpito il mare di queste regioni. Inoltre, se non procedono alla raccolta dei gusci dei mitili morti, si troveranno ad affrontare gravi problemi ecologici perchè i mitili morti rimasti in fondo al mare presto entreranno in stato di putrefazione. Può la Commissione dire:

1. se la Grecia ha fatto una richiesta di indennizzo per i mitilicoltori che hanno subito danni;
2. se, stante il rischio di danni ecologici nelle zone marittime di Salonicco e del Pireo, c'è la possibilità di finanziare i lavori necessari per ripulirle dai molluschi morti?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 luglio 2000)

1. La Grecia ha notificato alla Commissione un progetto di regime di aiuti di Stato inteso a consentire al governo greco di concedere un'assistenza finanziaria ai mitilicoltori ed ai pescatori di mitili del golfo di Salonicco a causa della contaminazione della produzione mitilicola.

La notifica è stata registrata il 26 maggio 2000 ed è attualmente oggetto di disamina da parte della Commissione.

2. Quanto alla ristrutturazione ed al riassetto delle zone contaminate, tali azioni potranno beneficiare degli interventi in virtù del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (¹) nel quadro del programma operativo strutturale per la pesca, e ciò in base ad una decisione che dev'essere presa a livello nazionale.

(¹) GU L 337 del 30.12.1999.

(2001/C 72 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1956/00
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Affiliazione professionale e curriculum dei membri del gruppo di esperti in materia di energia atomica

Potrebbe la Commissione presentare una lista dei membri che attualmente compongono il gruppo di esperti in materia di energia atomica, unitamente a informazioni relative alla loro affiliazione professionale e al loro curriculum, e indicare se è stata esaminata la possibilità di nominare in detto gruppo membri qualificati di Organizzazioni non governative e di incoraggiare gli Stati membri a formulare raccomandazioni in tal senso?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a norme della Commissione

(24 luglio 2000)

Il gruppo Questioni atomiche è un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri cui è affidato il compito di preparare le decisioni del Consiglio nel settore nucleare. La composizione del gruppo è di esclusiva competenza del Consiglio. Spetta pertanto esclusivamente al Consiglio rispondere al quesito posto dall'onorevole parlamentare.

(2001/C 72 E/200)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1962/00
di Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Sfruttamento dei contingenti di filetti di tonno

Nella sua risposta all'interrogazione E-1087/00 ⁽¹⁾, la Commissione invita la deputata a procedere ad un'attenta lettura dello studio elaborato su questo tema su richiesta della Commissione. A prescindere dal fatto che è proprio a causa di un'attenta lettura di tale studio che sono emerse non solo l'interrogazione E-1087/00, ma anche le altre tre formulate sullo stesso tema e che tali dubbi sono venuti non solo alla deputata che le ha presentate, ma anche al settore comunitario dell'estrazione e della trasformazione, a importanti rappresentanti di paesi ACP e SPG nonché ad altri deputati, come dimostrato dalla stessa documentazione allegata dalla Commissione, la risposta della Commissione aggiunge un dato interessante per quanto riguarda lo sfruttamento da parte dell'industria comunitaria dei contingenti di filetto di tonno. Tuttavia, visto che evidentemente vi è stato un errore di trascrizione che non può essere chiarito solo mediante una «attenta lettura dello studio», si chiede alla Commissione se può spiegare a cosa si riferisce quando indica che il contingente di filetti di tonno per il 1997 è stato utilizzato per il 56 % da parte dell'Italia e per il 44 % da parte dell'Italia?

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 121.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

La Commissione ha già presentato all'onorevole parlamentare le proprie scuse per l'errore contenuto nella risposta e l'ha informata che le percentuali fornite per il contingente dei filetti di tonno per il 1997 si riferiscono per il 56 % alla Spagna e per il 44 % all'Italia.

(2001/C 72 E/201)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1967/00
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Nuova politica nei confronti dell'Indonesia

Nello scorso 12 aprile la Commissione ha risposto all'interrogazione P-0926/00 ⁽¹⁾ dell'interrogante sullo stesso argomento.

La risposta della Commissione non è stata completamente chiara rispetto ad alcune delle questioni formulate.

In particolare in un settore delicato e sensibile, nel quale è indispensabile che risulti assolutamente chiaro che la nuova politica dell'UE nei confronti dell'Indonesia dovrà dipendere, tra gli altri fattori, da:

1. la garanzia del pieno e libero rimpatrio dei timorini che desiderano ritornare a Timor orientale, senza alcuna forma di coazione o di discriminazione di trattamento per quanto riguarda i diritti acquisiti, nonché senza alcuna disinformazione, condizionamento o coinvolgimento con le «milizie» e ex TIN;

2. la garanzia che è cessato completamente ogni aiuto, diretto o indiretto, fornito dai circoli militari indonesiani alle «milizie» o a ogni altro agente provocatore che potrebbe innescare la destabilizzazione nel territorio.

Dopo le innumerevoli violenze che hanno colpito i timorini, risulta assolutamente indispensabile che l'Unione europea, così come l'intera comunità internazionale fedele alla cultura dei diritti umani, non dimentichi i fatti e sia particolarmente attenta e rigorosa nella fase di realizzazione dei piani, nonché disponga di mezzi effettivi per verificare in loco se l'evoluzione sia o meno concreta e positiva.

Può pertanto la Commissione precisare se è in grado di assicurare, in modo assolutamente chiaro e fermo, che dette garanzie minime continueranno ad essere richieste e concretamente verificate in loco, in quanto premessa per lo sviluppo di una nuova politica nei confronti dell'Indonesia, mirante a favorire il consolidamento della democrazia civile nell'Indonesia, la piena autodeterminazione e il progresso di Timor orientale e la distensione in tutta la regione?

(¹) GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 79.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(25 luglio 2000)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare di veder risolto al più presto il problema dei profughi nel Timor Occidentale. Occorre sottolineare che responsabile per l'attuazione di un rimpatrio volontario e per la sicurezza dei profughi nei campi di Timor Occidentale resta il governo indonesiano. Prima di un tale rimpatrio occorre necessariamente che gli interessati vengano informati in modo libero e obiettivo sull'attuale situazione nel Timor Orientale, affinché essi possano scegliere liberamente di ritornare in patria o di essere reintegrati in Indonesia. La Commissione constata con rammarico che tale campagna di informazione non è ancora in atto.

La Commissione ha segnalato alle autorità indonesiane la propria disponibilità a prestare assistenza agli organismi incaricati dell'attuazione di un programma di rimpatrio volontario. Riguardo ad una reintegrazione di una parte dei profughi in Indonesia, la Commissione esaminerà con gli Stati membri e con l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) le possibilità di un'assistenza.

(2001/C 72 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1968/00 di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Adesione di Timor orientale alla Convenzione di Lomé

Nella risoluzione del Parlamento europeo su Timor est del 18 novembre 1999 (B5-0271/1999) è stato in particolare deliberato, al paragrafo 15, che il Parlamento europeo «invita la Commissione a iniziare i preparativi per la rapida adesione del Timor orientale alla Convenzione di Lomé».

Può la Commissione comunicare, sei mesi dopo l'approvazione della risoluzione citata del Parlamento europeo, quali azioni concrete abbia realizzato al fine di preparare l'adesione di Timor orientale alla Convenzione di Lomé, nonché la sua attuale valutazione della situazione e le sue future prospettive in materia?

(2001/C 72 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1969/00 di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Contributi dell'Unione europea e degli Stati membri per il Timor orientale

Nella relazione recentemente presentata al Parlamento europeo sulla visita di una delegazione parlamentare in Indonesia e Timor orientale (16-21 aprile scorso) si osserva in particolare che i contributi promessi dall'Unione europea per lo sforzo di ricostruzione nel Timor orientale non sono ancora stati resi

disponibili. Secondo la sig.ra Catherine Walker, capo dell'unità di coordinamento dei donatori a Dili, l'UE si è impegnata a contribuire con 9,8 milioni di USD e 58,9 milioni di USD rispettivamente destinati all'UNTAET Trust Fund e al World Bank Trust Fund. Inoltre la sig. Cliffe, capo dell'ufficio della Banca mondiale a Timor orientale, confermando che la Commissione europea non aveva ancora versato il suo contributo, avrebbe affermato che i fondi dell'UE avrebbero potuto essere disponibili già nel corso del mese di maggio.

Il problema dei ritardi nella consegna dei contributi promessi riguarderebbe anche gli aiuti specifici di taluni Stati membri, segnatamente quelli della Germania.

Nella risoluzione del Parlamento europeo sul Timor orientale approvata il 18 novembre 1999 (B5-0271/1999) si metteva in particolare evidenza, al paragrafo 14, la necessità di mettere a disposizione d'urgenza le risorse di bilancio dell'Unione europea a favore del Timor orientale.

I ritardi di molti donatori e il conseguente ritardo che essi comportano per la ricostruzione del paese rappresentano notoriamente un serio fattore di instabilità, incertezza e insicurezza nel territorio. Inoltre, secondo le osservazioni formulate dai responsabili internazionali, gli appelli e gli allarmi dei dirigenti timorini sono vibranti, ripetuti e insistenti.

Può pertanto la Commissione comunicare i motivi di tali ritardi dell'Unione europea? In quale fase concreta — volume di fondi e calendario di erogazione effettiva — si trova il contributo promesso dall'Unione europea al Timor orientale? Quali misure ha attuato la Commissione al riguardo, sia in termini di celerità nell'espletamento dell'iter dei contributi dell'UE, sia per favorire nel contempo pari rapidità da parte di Stati membri che si sono assunti l'impegno dello stesso sforzo? Può la Commissione garantire un intervento esemplare dell'Unione europea in un campo tanto delicato in un prossimo futuro?

Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1968/00 e E-1969/00

(25 luglio 2000)

La Commissione condivide l'opinione della comunità internazionale secondo cui l'eventuale adesione del Timor Orientale alla convenzione di Lomé dovrebbe formare oggetto di una scelta politica del futuro governo timorese. Una volta costituito uno Stato del Timor Orientale indipendente, il suo governo sarà invitato ad analizzare la questione, cioè a stabilire qual è il raggruppamento economico della regione che meglio corrisponde agli interessi timoresi. Al momento opportuno, la Commissione non esiterà a fornire al governo di Timor le informazioni necessarie.

Quanto ai contributi della Comunità e alla riabilitazione di Timor Orientale, la Commissione può confermare che il contributo per il fondo fiduciario delle Nazioni Unite (UNTAET), pari a circa 10 mio EUR, è stato versato al beneficiario nella prima metà del giugno 2000 e che la prima quota del contributo per il fondo fiduciario della Banca Mondiale (TFET), pari a 9,2 mio EUR, sarà pagata subito dopo la firma dell'accordo finanziario con il gestore di detto fondo e la ricezione di una domanda di pagamento. Tale firma è prevista per il luglio 2000. Le altre quote saranno pagate successivamente, come previsto nell'accordo finanziario. Per quanto attiene ai contributi degli Stati membri, la Commissione non dispone purtroppo di un elenco completo dei diversi apporti.

(2001/C 72 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1982/00
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Ricorsi contro la proroga dell'abilitazione di An Post a pagare prestazioni sociali in Irlanda

Con riferimento all'interrogazione scritta E-0463/00 e alla successiva risposta da parte della Commissione⁽¹⁾ e, tenuto conto del ricorso proposto da uno studio legale con sede a Dublino⁽²⁾ contro la proroga

dell'abilitazione di An Post a pagare prestazioni sociali in Irlanda e dell'importanza di tale servizio per la vitalità degli uffici postali e delle comunità rurali, può la Commissione fare il punto della situazione per quanto concerne il ricorso, indicare se sono state già raccolte tutte le informazioni richieste per poter esaminare a fondo la questione, precisare la propria posizione al riguardo ovvero, qualora non le sia possibile al momento comunicare tale posizione, fissare una data per l'annuncio della propria decisione?

(¹) GU C 374 E del 28.12.2000, pag. 81.

(²) McCann Fitzgerald solicitors, a nome di Transaction Network Services, Dublino.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(19 luglio 2000)

Ad integrazione della risposta all'interrogazione scritta E-463/00 dell'onorevole parlamentare, la Commissione informa che attualmente sta raccogliendo informazioni supplementari al fine di poter esaminare quanto asserito da Transaction Network Services Limited. Spera di essere in grado di prendere posizione sul ricorso non appena avrà ricevuto tali informazioni.

(2001/C 72 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1985/00 di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(8 giugno 2000)

Oggetto: Irresponsabilità e rischi in Spagna in relazione al morbo della mucca pazza

Il Comitato scientifico dell'Unione europea, massimo organo responsabile del controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), ha fatto presente che la Spagna rientra tra i paesi in cui è probabile l'insorgenza di questo grave morbo per il fatto che essa ha importato bovini provenienti dalla Gran Bretagna. Esiste in Spagna il pericolo che alcuni animali abbiano contratto l'ESB? Qual è l'entità di queste importazioni? Quali misure dovrebbero essere adottate per evitare tale rischio? Esistono in Spagna casi accertati? È a conoscenza la Commissione del fatto che il competente Ministero spagnolo ha vivamente protestato contro questo rapporto europeo che giudica irresponsabile?

Risposta data dal commissario Byrne in nome della Commissione

(17 luglio 2000)

1.e 2. La relazione alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare è un progetto di relazione del comitato scientifico direttivo (CSD) che è stato pubblicato in Internet, su richiesta del comitato stesso, con l'invito a fornire nuove informazioni scientifiche reali, prima del suo completamento.

La questione del rischio di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) in Spagna e nelle principali importazioni della Spagna e la questione dell'esatta entità del problema non possono trovare una risposta conclusiva prima che venga resa disponibile la versione definitiva della relazione del comitato scientifico direttivo sul rischio geografico in Spagna.

3. La rimozione e la distruzione di specifici materiali a rischio dagli animali durante la macellazione è la misura di protezione della salute pubblica più importante che si possa prendere qualora non sia possibile escludere il rischio di macellazione di animali infetti dalla ESB. Tali misure diventeranno obbligatorie in tutti gli Stati membri a partire dal 1° ottobre 2000. Nel frattempo, la Comunità ha già messo in atto altre misure quali la messa al bando dei prodotti a base di carne ed ossa di mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti, l'introduzione del corretto trattamento termico dei prodotti a base di carne ed ossa destinati all'alimentazione di altre specie animali e la messa al bando delle esportazioni di capi bovini vivi e di prodotti bovini dai paesi con un elevato numero di casi di ESB. Il controllo dell'ESB in tutti gli Stati membri verrà inoltre inasprito dall'introduzione di rapidi esami post mortem a partire dal 1° gennaio 2001.

4. Non esistono casi confermati di ESB in Spagna.

5. La Commissione è al corrente del fatto che il Ministro spagnolo ha definito la relazione «irresponsabile». Essa sottolinea che il progetto di relazione proviene dal comitato scientifico direttivo che consiglia la Commissione, tra l'altro, su questioni relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), compresa l'ESB. Si tratta di un organo indipendente che agisce con la massima trasparenza possibile, come richiesto, tra gli altri, dallo stesso Parlamento. Al fine di garantire a tutte le parti interessate l'opportunità di confrontare le valutazioni dei vari Stati membri, il CSD ha deciso di pubblicare in Internet i progetti di relazione con un parere preliminare. Il comitato ha inoltre dichiarato la propria intenzione di prendere nella dovuta considerazione tutti i commenti ricevuti prima del 20 giugno 2000, a patto che si riferiscano alla valutazione e non alla gestione del rischio. La Commissione è al corrente del fatto che il comitato scientifico direttivo ha discusso seriamente della questione di tale pubblicazione, giungendo alla conclusione che era opportuno procedere per rispettare la sua responsabilità in merito alla trasparenza del suo lavoro.

(2001/C 72 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1988/00
di Carlos Coelho (PPE-DE) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: Mercato interno: ritardi nel recepimento delle direttive europee

Alla luce delle dichiarazioni rese pubbliche, secondo cui gli Stati membri hanno ridotto i loro sforzi per procedere al tempestivo recepimento nella loro legislazione nazionale della regolamentazione europea relativa al mercato interno,

È aumentato vertiginosamente il divario tra gli Stati membri che applicano la regolamentazione relativa al mercato unico (tra cui si possono citare i casi della Svezia, della Finlandia e della Spagna) e quelli che ritardano il recepimento (in 4 paesi — Grecia, Portogallo, Francia e Lussemburgo — si concentra oltre il 40 % dei ritardi);

Dato che il Portogallo rientra tra i 4 paesi con maggiori carenze nel recepimento, può la Commissione, in relazione al caso del Portogallo,

- chiarire l'attendibilità dei fatti citati,
- fornire un elenco di tutte le direttive (a prescindere dal settore) non ancora recepite, precisandone il campo di applicazione e il ritardo;
- definire una scala di priorità basata sull'importanza che essa attribuisce al rispettivo recepimento?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 luglio 2000)

La relazione sul quadro di valutazione del mercato unico⁽¹⁾, mostra un divario crescente tra gli Stati membri che applicano puntualmente la legislazione sul mercato interno e quelli che accumulano ritardi. Il 15 aprile 2000, data limite per i dati di recepimento usati nel quadro di valutazione, Grecia, Francia, Lussemburgo e Portogallo facevano registrare il 44 % di tutti i casi di ritardato recepimento (344 misure d'attuazione scadute su un totale di 786).

L'elenco di direttive scadute in Portogallo è inviato direttamente all'onorevole membro ed al Segretariato del Parlamento. Non è possibile fare una distinzione in base all'urgenza. Gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di applicare tutte le direttive puntualmente. L'omissione comporta l'apertura da parte della Commissione d'una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

⁽¹⁾ SEC(2000) 879.

(2001/C 72 E/207)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1992/00
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Televisione danese

La stazione televisiva danese TvDanmark A/S, il 5 aprile 2000 ha presentato un reclamo alla Commissione europea concernente la stazione televisiva danese TV2. La denuncia afferma che TV2 impiega la sua posizione dominante sul mercato commerciale televisivo danese in modo da distorcere la concorrenza.

Quando si aspetta la Commissione di raggiungere una decisione riguardo alla denuncia di TvDanmark A/S di una distorsione di concorrenza e fusione di redditi della licenza televisiva e delle pubblicità di cui sarebbe responsabile TV2?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione conferma di aver ricevuto una denuncia di TvDanmark riguardante le violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza da parte dell'emittente pubblica TV2.

Per quanto riguarda i due aspetti della denuncia, aiuti di Stato e antitrust, la Commissione ha iniziato ad esaminare le asserzioni al fine di valutarne la rilevanza sotto il profilo degli articoli 82, 86 e 87 del trattato CE (ex articolo 86, 90 e 92).

A questo stadio e tenuto conto della complessità della questione, la Commissione esamina la necessità di avviare un procedimento formale di esame. Per ora è impossibile prevedere i tempi per giungere ad una decisione.

(2001/C 72 E/208)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1994/00
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Trattamento dei rifiuti liquidi urbani nelle città greche

La direttiva 91/271/CEE⁽¹⁾ impone alla Grecia di mettere a disposizione dei comuni con più di duemila abitanti, entro il 2005, dei sistemi per il trattamento dei rifiuti liquidi urbani.

Può far sapere la Commissione

1. in che percentuale i comuni greci con oltre duemila abitanti sono già collegati a sistemi di trattamento dei rifiuti liquidi urbani,
2. in che percentuale lo saranno entro il 2005, e
3. quali rischi dovrà affrontare la Grecia qualora non dovesse conformarsi alla direttiva comunitaria 91/271/CEE?

(1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(28 luglio 2000)

Come dichiarato dall'on. parlamentare, la direttiva 91/271/CEE relativa alla raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue urbane impone agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli agglomerati dotati di più di 2000 abitanti equivalenti, o a.e. (l'«abitante equivalente» rappresenta un'unità di misura

dell'inquinamento organico, costituita dall'inquinamento medio prodotto quotidianamente da un individuo), siano dotati di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane. Il termine per l'adempimento a tale obbligo è il 31 dicembre 1998, il 31 dicembre 2000 o il 31 dicembre 2005 a seconda delle dimensioni dell'agglomerato e del grado di sensibilità delle acque recipienti.

E' importante sottolineare che, ai fini della progettazione degli impianti, le proporzioni dell'agglomerato dovranno essere calcolate tenendo conto non solamente del carico prodotto dalla popolazione residente, ma anche di quello relativo alla popolazione stagionale e del carico delle acque reflue industriali immesse nel sistema delle acque reflue urbane.

La Commissione sta attualmente verificando quale sia la situazione allo scadere del primo termine stabilito dalla Direttiva, ovvero il 31 dicembre 1998, termine riguardante gli agglomerati al di sopra dei 10 000 a.e. che scarichino in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti. All'inizio dell'anno 2001 verrà quindi pubblicato un rapporto sulla situazione della raccolta e del trattamento delle acque reflue in tutti gli agglomerati interessati. Secondo le informazioni fornite dalle autorità nazionali, in Grecia sono presenti 29 agglomerati superiori ai 10 000 a.e. che immettono le proprie acque reflue in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti.

Le autorità greche hanno inoltre segnalato che i 797 agglomerati greci che superano i 2000 a.e. interessati dalla direttiva adempiranno puntualmente agli obblighi da essa istituiti entro il termine stabilito del 31 dicembre 2005. Sarà cura della Commissione verificare il rispetto dei termini successivi del 31 dicembre 2000 e del 31 dicembre 2005.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla direttiva, vi è la possibilità che la Commissione decida di avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro.

(2001/C 72 E/209)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1996/00
di Pat Gallagher (UEN) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Differenze tra le tariffe postali per gli stampati

Attualmente esistono notevoli differenze di prezzo tra il Regno Unito e l'Irlanda per l'invio postale e la distribuzione di riviste vendute su abbonamento. Nel contesto delle proposte recentemente annunciate in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi postali, quale soluzione al problema prevede la Commissione?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(24 luglio 2000)

In generale, nella Comunità, le tariffe per l'affrancatura delle riviste vendute per abbonamento variano sensibilmente a seconda che si tratti di una spedizione interna, da una parte o transfrontaliera, dall'altra. Tale è effettivamente la situazione tra l'Irlanda ed il Regno Unito.

A differenza delle tariffe interne, le tariffe postali transfrontaliere, in seguito ad accordi internazionali, subiscono l'andamento delle spese terminali che deve versare la posta mittente da uno Stato membro alla posta dello Stato membro preposto alla distribuzione. Nella misura in cui le tariffe sono orientate verso i costi reali, come prescritto dall'articolo 12 della direttiva postale 97/67/CE del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali della comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio⁽¹⁾ per i servizi facenti capo al servizio universale, tale distinzione tariffaria non è contraria al diritto comunitario. Spetta alle autorità regolamentari nazionali di ciascuno Stato membro accertarsi del rispetto dell'obbligo della direttiva.

Avendo la direttiva postale 97/67/CE già determinato i principi tariffari da applicarsi al settore postale, non si prevede di affrontare nuovamente il problema nella proposta di modifica della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 15 del 21.1.1998.

(2001/C 72 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1998/00
di Didier Rod (Verts/ALE) alla Commissione*(21 giugno 2000)*

Oggetto: Contratti della DG I relativi alla concessione di sovvenzioni a ONG brasiliane

Tre anni fa la Commissione (DG I) ha firmato numerosi contratti con ONG brasiliane che operavano nel settore dell'ambiente. Dopo la firma di tali contratti nulla di nuovo si è saputo né è stato versato denaro ai beneficiari (ad esempio le ONG interessate: Ecotropica dello Stato del Mato Grosso (contratto n. BR97/023/B7-E201/04) e WWF Brasile di Brasilia).

Può la Commissione spiegare i motivi di tale ritardo e illustrare la sua politica in materia di protezione dell'ambiente e di ONG dei paesi dell'America latina? Può essa riferire quale seguito intende dare ai contratti in questione?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione*(28 luglio 2000)*

La Commissione non ha firmato nessuno dei contratti citati — né altri dello stesso «pacchetto» — con organizzazioni non governative brasiliane che operano nel settore dell'ambiente. Per il momento, non esiste pertanto alcun obbligo contrattuale con le ONG partner per quanto riguarda l'attuazione dei progetti proposti.

Tali progetti sono stati giudicati in linea di principio ammissibili al finanziamento. Essi fanno parte di un pacchetto che comprende i progetti delle ONG e uno strumento di assistenza tecnica per il loro coordinamento. Quest'ultimo richiede un accordo formale con il governo brasiliano. Il formato insolito del progetto ha reso difficile per entrambe le parti la finalizzazione degli accordi. Prossimamente la Commissione riesaminerà il pacchetto per decidere il modo più appropriato di dare seguito agli impegni.

In America Latina la Commissione ha finanziato tutta una serie di attività gestite dalle ONG che operano nel settore dell'ambiente, soprattutto attraverso le linee di cofinanziamento relative alle foreste tropicali, all'ambiente e alle ONG. Lo scorso anno, attraverso la linea di cofinanziamento delle ONG la Commissione ha finanziato in Brasile progetti per 22 milioni di euro. Tanto l'America Latina quanto la Commissione riconoscono il ruolo importante svolto dalla società civile nella protezione dell'ambiente e nello sviluppo sostenibile. Tra i progetti finanziati dalla Commissione, ci sono il progetto COAMA nell'Amazzonia colombiana (vincitore del premio Right Livelihood nel 1999), e un progetto di una ONG brasiliana per la protezione di una comunità isolata di indios nella regione del Rio Javari in Brasile.

(2001/C 72 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2001/00
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione*(21 giugno 2000)*

Oggetto: Mancanza di informazioni da parte delle società ferroviarie europee per quanto riguarda gli orari ferroviari internazionali

1. Il tasso di occupazione nelle tratte transfrontaliere dei treni passeggeri che collegano i paesi dell'Unione europea è generalmente basso. Il considerevole aumento del traffico transfrontaliero è dovuto soprattutto all'uso dell'autovettura e dell'aereo ma non del treno. Le cause di tale fenomeno vanno ricercate tra l'altro nei «pedaggi» che le società ferroviarie aggiungono alla loro tariffa normale per il traffico transfrontaliero nonché alla scarsa disponibilità di informazioni sugli orari dei servizi ferroviari in altri paesi diversi dal proprio. Non ritiene auspicabile la Commissione eliminare per quanto possibile tutti gli ostacoli (attualmente esistenti) al trasporto transfrontaliero di passeggeri per ferrovia?

2. Il 28 maggio 2000 è entrato in vigore il nuovo orario ferroviario, ma le ferrovie francesi, spagnole, italiane e inglesi non avevano ancora fornito i loro nuovi orari alle ferrovie di altri paesi europei, per cui negli orari internazionali pubblicati dalle società ferroviarie di questi paesi non figurano i treni che circolano nei quattro paesi succitati. Come intende la Commissione porre definitivamente termine a questa situazione entro il 9 giugno 2001 (prossima data di modifica degli orari ferroviari) e fare in modo che i più importanti collegamenti ferroviari all'interno dell'Unione europea figurino tempestivamente negli orari internazionali?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare che in molti casi la politica di informazione delle imprese ferroviarie e il loro coordinamento non si sono rivelati molto efficienti, soprattutto in materia di orari, gestione dei treni e altri aspetti operativi. In base alla normativa vigente, la Commissione non può costringere le imprese ad adottare una determinata politica che tenga conto delle esigenze degli utenti e delle altre imprese. La Commissione ricorda che la direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie⁽¹⁾ ha riconosciuto l'autonomia gestionale alle compagnie ferroviarie.

Per quanto riguarda gli ostacoli tecnici o organizzativi al trasporto ferroviario transfrontaliero, la Commissione precisa di aver proposto nel novembre 1999 misure finalizzate al potenziamento dell'interoperabilità del trasporto ferroviario convenzionale (ossia alta velocità esclusa)⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

⁽²⁾ COM(1999) 617 def.

(2001/C 72 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2002/00

di Erik Meijer (GUE/NGL) e Helmut Markov (GUE/NGL) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Soppressione del collegamento ferroviario diretto tra i Paesi Bassi ed Emmerich, città tedesca di frontiera prevista per il mese di novembre 2000

1. Può confermare la Commissione il fatto che la sua politica è sempre orientata a togliere dall'isolamento le zone di frontiera degli Stati membri dell'UE e a incentivare il trasporto pubblico transfrontaliero per ferrovia?

2. Sa la Commissione che a partire dal 5 novembre 2000 i treni EC tra Amsterdam (NL) e Colonia (D) non si fermeranno più nella stazione di Emmerich, città tedesca di frontiera, in quanto non è più necessario procedere al cambio della locomotiva a motivo dell'impiego di nuovi convogli del tipo ICE 3M, benché il tempo di attesa di 8-10 minuti a Emmerich continui a figurare negli orari, per cui l'unica differenza con la situazione attuale consisterà nel fatto che ad Emmerich i passeggeri non potranno più né salire né scendere e che inoltre il numero dei chilometri tariffati tra i Paesi Bassi ed Emmerich è stato aumentato a partire dal 28 maggio 2000 con il pretesto che vi passerà in novembre il treno ICE?

3. Ritiene la Commissione accettabile che dopo la soppressione della fermata dei treni rapidi la città di frontiera di Emmerich sarà più difficilmente raggiungibile all'interno della Germania a partire da Colonia e da Düsseldorf, che il collegamento diretto tra Emmerich e i Paesi Bassi sarà praticamente totalmente soppresso e che i passeggeri potranno d'ora in poi utilizzare il treno soltanto con un giro vizioso di oltre un'ora passando per la città di Wesel, a mezz'ora da Emmerich?

4. Condivide la Commissione l'opinione che la soppressione della fermata di Emmerich sia accettabile soltanto se compensata dalla fermata di altri treni, ad esempio prolungando i treni locali olandesi fino a Emmerich ovvero i treni locali tedeschi verso Zevenaar o Arnhem nei Paesi Bassi?

5. Quali iniziative intende adottare la Commissione per impedire un continuo deterioramento del traffico ferroviario transfrontaliero, tenendo conto altresì del fatto che a partire dal 28 maggio sono stati soppressi anche i treni internazionali tra Mons (B) e Aulnoye (F), introdotti a compensazione della soppressione della vecchia tratta Bruxelles-Parigi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per le informazioni fornite ed è conscia del fatto che la situazione descritta crea problemi per i cittadini residenti nell'area in questione che dipendono in maggiore o minor misura dai servizi ferroviari.

La Commissione tenta in genere di incoraggiare le imprese ferroviarie ad essere molto più ricettive rispetto alle necessità ed alle intenzioni dei clienti ma ricorda che non può influenzare o modificare la decisione dal punto di vista commerciale circa l'opportunità o meno per un'impresa ferroviaria di far fermare o no un determinato treno in una determinata stazione. Ciò è conseguenza della indipendenza di gestione delle imprese ferroviarie garantita dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽¹⁾.

Solo lo Stato membro in questione può imporre una fermata per ragioni inerenti ad obblighi di servizio pubblico.

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991.

(2001/C 72 E/213)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2004/00
di Margot Keßler (PSE) alla Commissione**

(16 giugno 2000)

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che fissa l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne e dei paesi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo

1. Può la Commissione indicare quando dovrebbe entrare in vigore il regolamento in oggetto per evitare che la Bulgaria non figuri più fra i paesi ai cui cittadini si applica l'obbligo del visto?
2. Non ritiene la Commissione che le disposizioni in materia di «opting out» relative al Regno Unito, alla Danimarca e all'Irlanda portino ad un'Europa a più velocità? Qual è, a giudizio della Commissione, il segnale trasmesso ai paesi candidati?
3. Viste le numerose deroghe previste, il regolamento sembra avere un valore molto limitato. Di conseguenza, esso ha ancora un senso?
4. L'evoluzione della situazione politica dovrebbe comportare il passaggio di un paese da un elenco all'altro: con che rapidità ciò può avvenire?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(12 luglio 2000)

1. Il 26 gennaio 2000, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono assoggettati all'obbligo di visto e quali ne sono invece esonerati ⁽¹⁾. La suddetta proposta è all'esame del Consiglio e del Parlamento. La Commissione non può anticipare la data in cui questo regolamento entrerà in vigore.

2. I paesi candidati all'adesione non possono avvalersi dei protocolli allegati al trattato di Amsterdam relativi alla posizione del Regno Unito e l'Irlanda, nonché alla posizione della Danimarca. Inoltre, il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea stabilisce espressamente che «l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione».

3. Nella proposta della Commissione, le possibilità lasciate agli Stati membri di fare delle eccezioni o applicare delle deroghe per talune categorie di individui sono conformi alle pratiche contemplate dal diritto internazionale o agli usi fondati sulle consuetudini internazionali.

4. Gli articoli 62, 64 e 67 (ex-articoli 73 J, 73 L et 73 O) del trattato CE stabiliscono la procedura per il passaggio di un paese terzo dalla lista degli Stati i cui cittadini soggiacciono all'obbligo di visto alla lista degli Stati i cui cittadini sono esonerati da tale formalità.

(¹) COM(2000) 27 final.

(2001/C 72 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2005/00
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Legge 196 del 1997 (Pacchetto TREU)

Nella GU (¹) è stata pubblicata la decisione della Commissione dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE) relativa al regime degli aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione attraverso contratti di formazione e di lavoro, sia con riguardo a quelli stipulati a tempo determinato, concessi dal novembre 1995, sia con riguardo alla trasformazione dei contratti stessi, da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato, per effetto dell'articolo 15 della legge 196 del 24.6.1997 (Pacchetto TREU). Il Mezzogiorno d'Italia è uno dei territori con la più alta disoccupazione. Moltissime sono le aziende del Mezzogiorno d'Italia che hanno stipulato contratti di formazione e lavoro dal novembre 1995, in virtù di una legge italiana (L 863/84) che dettava requisiti di accesso e modalità di attuazione in difformità a quanto stabilito dalla Commissione europea. Tali aziende si troverebbero quindi oltremodo penalizzate soltanto per aver rispettato leggi dello Stato italiano e il recupero retributivo degli aiuti concessi a dette aziende negli ultimi 15 anni ne comporterebbe il sicuro crollo finanziario, con la perdita ulteriore di migliaia di posti di lavoro.

Può dire la Commissione quali decisioni intende prendere per impedire l'eventuale danno perpetuato alle aziende del Mezzogiorno?

(¹) GU L 42 del 15.2.2000.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

Con decisione dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE) relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (¹), la Commissione ha constatato che gli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro sono compatibili con il mercato comune soltanto a condizione che riguardino la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a vantaggio dei lavoratori che non abbiano ancora ottenuto un'occupazione o abbiano perso l'occupazione precedente, e l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà particolari ad inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Riguardo agli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, la Commissione ha constatato che sono compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino l'obbligo di realizzare un aumento netto dei posti di lavoro permanenti rispetto ai posti già esistenti nell'impresa.

Tutti gli aiuti per l'assunzione con contratti di formazione e lavoro e per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non rispettino le condizioni suddette sono stati considerati incompatibili con il mercato comune e devono quindi essere recuperati per ristabilire la situazione di concorrenza esistente prima della concessione illegale degli aiuti, che hanno influito sugli scambi comunitari e falsato la concorrenza.

Nella sua decisione sul regime di aiuti suddetto la Commissione ha tenuto in considerazione i problemi specifici relativi alla situazione economica e all'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia.

Per quanto riguarda gli aiuti considerati incompatibili con il mercato comune, il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽²⁾ stipula che, in caso di decisione negativa riguardante un aiuto illegale, la Commissione esige che lo Stato membro interessato adotti tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto presso i beneficiari.

⁽¹⁾ GU L 42 del 15.2.2000.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999.

(2001/C 72 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2010/00
di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Cambio di vecchie monete in euro

Al più tardi entro il 1° gennaio 2002 le vecchie valute della zona euro saranno cambiate direttamente in euro. Secondo informazioni delle banche centrali dei Länder tedeschi non esiste ancora un regolamento che disciplini il cambio delle monete diverse dalla valuta nazionale. E' probabile che nelle mani o nelle tasche dei cittadini europei ci siano monete di altri Stati della zona euro per un importo di miliardi.

Potrebbe la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Qual è il trattamento che secondo la Commissione dovrà essere riservato a queste monete?
2. Non sarebbe forse opportuno far obbligo alle rispettive banche centrali di cambiare in euro non solo le banconote, bensì anche le monete di tutta la zona euro?
3. Quali iniziative concrete intende adottare la Commissione al riguardo?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

E' opportuno ricordare che finora, generalmente, non era possibile in nessuno Stato membro della zona euro cambiare monete metalliche di un altro Stato membro. Il problema che si pone dunque è quello di esaminare l'opportunità di istituire tale nuovo servizio in occasione dell'introduzione delle monete in euro, di valutarne i costi e di fissarne le modalità oltre che di stabilire chi dovrebbe sostenerne le spese. Per via dei problemi pratici connessi alla manipolazione di diverse denominazioni o tagli delle monete, la conversione delle riserve esistenti nella Comunità richiederebbe probabilmente ingenti risorse, indipendentemente da chi dovrebbe assicurare tale servizio, che si tratti di un'istituzione pubblica o privata o delle banche centrali. Tuttavia, la Commissione è consapevole dell'esistenza di tale problema e sta studiando come trovare una soluzione che sia economicamente valida e soddisfacente per i cittadini.

(2001/C 72 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2016/00
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Industria europea delle costruzioni navali

Nella sua risposta all'interrogazione E-2795/99⁽¹⁾ del sottoscritto, il Commissario Monti afferma che ai sensi del regolamento n. 1540/98⁽²⁾ del Consiglio, relativo agli aiuti alla costruzione navale, gli aiuti al

funzionamento verranno aboliti alla fine del 2000, ma che tuttavia «il regolamento prevede una serie di altri aiuti che possono essere concessi all'industria cantieristica a determinate condizioni fino al 2003, tra questi: aiuti alla ristrutturazione e alla chiusura, aiuti alla ricerca e allo sviluppo, aiuti all'innovazione, e aiuti regionali agli investimenti finalizzati all'adeguamento e ammodernamento dei cantieri esistenti».

Può la Commissione far sapere se questi aiuti autorizzati fino al 2003 costituiscono un elenco chiuso, o se invece potranno essere concessi altri aiuti supplementari per la difesa della cantieristica europea, soprattutto qualora la Corea del Sud continui a ricorrere a pratiche sleali nel campo delle costruzioni navali, una volta arrivato il settembre 2000?

Può inoltre la Commissione comunicare se ha previsto o, qualora non l'abbia fatto, se prevede di adottare misure speciali di aiuto a favore dei cantieri situati in regioni marittime dell'obiettivo n.1 appartenenti a zone periferiche dell'Unione europea?

(¹) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 132.

(²) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale stabilisce chiaramente che possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo gli aiuti conformi alle disposizioni del regolamento stesso. Non è ammesso, in altri termini, nessun altro tipo di aiuto.

Riguardo agli aiuti speciali per i cantieri situati in regioni marittime dell'obiettivo 1, vengono considerati aspetti d'ordine regionale per la valutazione di alcune categorie di aiuti disciplinati dal regolamento. Quanto agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo e agli aiuti alla tutela ambientale, sono previsti correttivi al di sopra del massimale applicabile ai cantieri delle regioni svantaggiate. Il regolamento autorizza inoltre aiuti agli investimenti finalizzati all'adeguamento e all'ammodernamento dei cantieri esistenti nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3 (ex articolo 92), lettere (a) e (c) del trattato.

(2001/C 72 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2025/00 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Contributi di bilancio agli Stati membri

Può la Commissione indicare quali sono stati, nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, i contributi netti versati e percepiti da ciascuno degli Stati membri?

Risposta data dal sig. Schreyer a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

L'esercizio più recente per cui sussistono dati sui saldi di bilancio è il 1998.

Le stime per il 1999 saranno pubblicate contestualmente alla relazione sulla ripartizione delle spese dell'UE, attualmente in preparazione. Come per gli esercizi precedenti, la relazione sarà probabilmente disponibile all'inizio dell'autunno. Trattandosi di un documento pubblico, sarà consultabile anche sul sito Web della Commissione.

I dati di bilancio relativi agli esercizi precedenti (dal 1992 al 1998) sono invece raccolti nella relazione «Allocation of 1998 EU operating expenditures by Member State», che è disponibile al seguente indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/agenda2000/statdepenses98.pdf>.

Nonostante le stime disponibili sui saldi di bilancio per Stato membro, è fuor di dubbio che non esistono strumenti ottimali per misurare i contributi netti. La Commissione si oppone inoltre fermamente all'uso di tali misure quando l'obiettivo è ponderare costi e benefici del far parte dell'Unione. Tale problematica è diffusamente discussa nella relazione sulle risorse proprie dell'ottobre 1998, in particolare all'allegato 3. La relazione è consultabile al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/budget/fr/agenda2000/a2000rp.htm>.

(2001/C 72 E/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2027/00
di Reino Paasilinna (PSE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Posizione dei lavoratori, tutela giuridica e del posto di lavoro nei casi di pedofilia

In vari Stati membri dell'Unione europea sono venuti ultimamente alla luce gravi casi di pedofilia fra persone che lavorano con i bambini. I casi hanno avuto un profondo impatto sull'ambiente di lavoro. Il lavoratore che ha cercato di aiutare i bambini e chiesto spiegazioni è stato spesso vittima di una controreazione, ad esempio tramite processi e procedure d'appello. Nel peggiore dei casi il lavoratore è stato licenziato e ha inoltre dovuto assumersi le spese processuali.

Può la Commissione fare sapere quali misure a livello europeo ha adottato, o intende adottare, per proteggere i lavoratori, nonché garantirne la tutela giuridica, qualora siano ricorsi a misure a favore dei bambini e per far luce su casi di pedofilia nel luogo di lavoro?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione

(20 settembre 2000)

L'argomento sollevato non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

(2001/C 72 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2031/00
di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Vietnam: incontro fra R. Prodi e Lê Kha Phiêu

Mentre dal Vietnam non proviene alcun segnale indicativo di una seppur minima evoluzione positiva del regime in carica, ma al contrario si ha notizia di nuove incarcerazioni di personalità politiche e religiose, l'Agenzia di stampa vietnamita informa che il Presidente della Commissione ha ritenuto di dover incontrare, sabato 27 maggio, Lê Kha Phiêu, Segretario generale del partito comunista vietnamita, ossia la personalità politica che rappresenta al più alto livello e più direttamente la natura antidemocratica del Vietnam.

Questo atto del Presidente della Commissione può essere interpretato come il punto di partenza di un cambiamento della politica estremamente critica attuata finora dall'Unione nei confronti del Vietnam e come l'abbandono delle precise richieste di riforma nei settori politico, economico e dei diritti dell'uomo fatte alle autorità vietnamite dalle Istituzioni europee e, in particolare, dal Parlamento europeo? Se questo non è il caso, quali garanzie ha ricevuto il Presidente della Commissione dal Segretario generale del partito comunista vietnamita circa la volontà delle autorità vietnamite di realizzare rapidamente le riforme necessarie ad instaurare la democrazia e lo stato di diritto nel Vietnam?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(17 luglio 2000)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta E-1517/00 e ribadisce che l'incontro del 27 maggio 2000 tra il presidente della Commissione e il segretario generale del partito comunista vietnamita non va interpretato come il segnale di un cambiamento della politica dell'Unione nei confronti del Vietnam.

(2001/C 72 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2035/00**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Collegamenti aerei internazionali a partire dalla Galizia

Una regione europea come la Galizia con quasi tre milioni di abitanti ha tre aeroporti situati a Santiago di Compostela, Vigo e la Coruna, ma dispone soltanto di un collegamento aereo internazionale diretto con Londra. In tal modo per comunicare con l'Europa e con il resto del mondo i cittadini galiziani devono farlo tramite Madrid, Barcellona o Bilbao. I collegamenti internazionali tramite Londra sono difficili in quanto esiste soltanto un volo al giorno. Il viaggio da Santiago a Bruxelles dura cinque ore da un aeroporto all'altro e il viaggio a Strasburgo, con due scali intermedi, dura sette ore. Nella risposta a una interrogazione precedente (E-0110/00)⁽¹⁾ del sottoscritto sul decentramento dei collegamenti aerei, la Commissione dichiarava che gli Stati membri imponevano alle società straniere che desiderassero utilizzare il loro territorio per voli internazionali l'utilizzo degli aeroporti centrali, aggravando una situazione di saturazione di questi ultimi e pregiudicando il decentramento, adottando una decisione che a quanto pare è dovuta alla difesa degli interessi delle società di bandiere di ogni Stato, contro gli interessi economici e sociali dei cittadini e senza tener conto dell'idea e del progetto di «cielo unico europeo» promosso dalla Commissione.

Con queste premesse, quali problemi e condizionamenti economici, giuridici e tecnici è necessario risolvere affinché la Galizia possa disporre di collegamenti aerei diretti con le principali città europee oppure, in via alternativa, dei voli necessari per avere quale aeroporto di collegamento quello di Londra, in quanto aeroporto vicino e collegato con tutto il mondo o quello di Bruxelles evitando la costosa esigenza di recarsi a Madrid, Barcellona o Bilbao, in quanto questi aeroporti hanno scarsissimi collegamenti con determinati voli internazionali ed in particolare con città europee come Strasburgo? Sono compresi nel progetto di «cielo unico europeo» obiettivi come questo, che riguardano senza dubbio numerose città e territori europei?

⁽¹⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 85.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, dei tre regolamenti che compongono «il terzo pacchetto aereo» (regolamento (CEE) n°2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci; regolamento n°2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie; regolamento (CEE) n°2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽¹⁾) e che liberalizzano il mercato comunitario dell'aviazione civile, i vettori aerei della Comunità hanno piena libertà di decidere quali servizi offrire tra gli aeroporti commerciali della Comunità. Di conseguenza non esiste più alcun ostacolo regolamentare o tecnico alla creazione del servizio aereo auspicato per la Galizia dall'onorevole parlamentare. Va notato che la politica di liberalizzazione si è tradotta nel complesso in un incremento del numero dei collegamenti all'interno della Comunità.

È ovvio invece che, in un mercato liberalizzato, le scelte delle compagnie aeree sono dettate da imperativi di redditività economica. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico su alcuni collegamenti.

Il progetto di «Cielo unico europeo» mira ad unificare i diversi sistemi di controllo del traffico aereo esistenti negli Stati membri per migliorare in particolare la capacità di controllo e ridurre conseguentemente i ritardi che si registrano attualmente negli aeroporti.

(¹) GU L 240 del 24.8.1992.

(2001/C 72 E/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2036/00
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: La disoccupazione in Galizia

Secondo le ultime informazioni statistiche, la disoccupazione in Galizia raggiunge il 15,88% della popolazione attiva e questa percentuale è il doppio di quella che si registra nella Comunità autonoma di Navarra, che è la più bassa dello Stato spagnolo, e della maggior parte dei paesi europei. Il Quadro comunitario di sostegno dello Stato spagnolo prevede un sistema valido e specifico per risolvere questo grave problema della Galizia tenendo conto, inoltre, del suo carattere di regione dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(19 luglio 2000)

In seguito alla presentazione del piano di sviluppo regionale per le regioni dell'obiettivo n. 1 in Spagna e al fine di stabilire il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per il periodo 2000-2006, la Commissione sta attualmente negoziando con le autorità spagnole gli orientamenti strategici e gli obiettivi del QCS.

La Commissione può assicurare all'onorevole membro che in questi negoziati sarà considerata la situazione del mercato del lavoro nelle regioni spagnole dell'obiettivo n. 1, in particolare la mancanza di risorse umane qualificate e il tasso di attività e di disoccupazione.

La crescita e la qualificazione dell'occupazione, nonché la diminuzione del tasso di disoccupazione, costituiranno gli obiettivi del Quadro comunitario di sostegno per le regioni dell'obiettivo n. 1 in Spagna per il periodo 2000-2006.

Questi obiettivi terranno conto dei pilastri e delle linee d'orientamento per l'occupazione fissati dai piani nazionali d'azione e dei settori prioritari d'azione definiti dal regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, principale strumento finanziario di sostegno alla strategia europea per l'occupazione.⁽¹⁾

La Commissione trasmetterà al Parlamento il Quadro comunitario di sostegno non appena esso sarà approvato.

(¹) GU L 213 del 13.8.1999.

(2001/C 72 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2061/00
di Per Gahrton (Verts/ALE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Obbligo del visto per la Romania e la Bulgaria

Dall'inizio del 2000 la Commissione ha manifestato l'intenzione di eliminare l'obbligo del visto per la Romania e la Bulgaria. Ciò costituirebbe un passo importante per favorire uno sviluppo più positivo di tali paesi e soprattutto farebbe chiaramente capire che l'UE non intende continuare la discriminazione nei confronti di stati europei che non fanno parte dell'Unione.

Ciò premesso, come è stata accolta la proposta rivolta dalla Commissione agli Stati membri di abolire l'obbligo del visto per la Bulgaria e la Romania? Intende la Commissione continuare ad adoperarsi per far cessare la discriminazione nei confronti di questi due paesi?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

Il 26 gennaio la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁽¹⁾. In tale proposta, la Bulgaria e la Romania sono fra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto.

La proposta della Commissione è stata trasmessa per esame al Consiglio e al Parlamento, conformemente alle procedure previste a tal fine.

⁽¹⁾ COM(2000) 27 def.

(2001/C 72 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2064/00
di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Ruolo delle società di consulenza e monitoraggio dei progetti nell'attuazione del programma LIFE-Natura

Secondo quanto riportato nel formulario standard di candidatura per i progetti LIFE-Natura, la Commissione è assistita da gruppi esterni di consulenza nel monitoraggio dei progetti e nella verifica della correttezza formale e amministrativa delle proposte. Le società di consulenza non possono fornire assistenza nell'ideazione di un progetto o collaborare alla messa a punto istituzionale o finanziaria dello stesso e devono garantire trasparenza e imparzialità per poter svolgere correttamente il loro compito.

Può la Commissione specificare:

- quali sono i requisiti richiesti alle società di consulenza affinché siano dichiarate idonee a stipulare un contratto per l'attuazione del programma LIFE-Natura;
- quale ruolo deve svolgere, nel rispetto delle norme contrattuali, una società di consulenza;
- se è compito delle società di consulenza esprimere pareri sulle strategie e finalità delle azioni progettuali;
- quali costi sono da ritenersi giustificati per tali contratti?

Può la Commissione specificare se i responsabili di una società di consulenza possono avere rapporti o rivestire incarichi strategici in seno alle società o agli enti beneficiari dei progetti LIFE-Natura?

Può, infine, la Commissione comunicare quali misure vengono adottate per assicurare il rispetto dei principi di equità e di trasparenza nei confronti di tutti coloro che partecipano al programma LIFE-Natura?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

I gruppi esterni LIFE-Natura che assistono la Commissione sono selezionati mediante bando di gara pubblico. Tra le qualificazioni necessarie figurano l'esperienza professionale, la competenza scientifica, la composizione del gruppo e le conoscenze linguistiche dei componenti, la loro indipendenza nei confronti dei proponenti.

In base al contratto, la società di consulenza assiste la Commissione nei contatti con i proponenti e con le amministrazioni nella fase della presentazione delle richieste di finanziamento. Ove necessario, fornisce informazioni supplementari tecniche e scientifiche utili per la valutazione dei progetti presentati. Segue la realizzazione di ciascun progetto (analisi delle misure attuate, consulenza tecnica su ciascun rapporto di attività presentato dal beneficiario, dettagliato controllo semestrale, nonché, a progetto ultimato, valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi iniziali). La società di consulenza funge anche da interfaccia permanente tra la Commissione, i beneficiari, le amministrazioni nazionali e le comunità locali e assiste i beneficiari nella preparazione dei documenti da presentare alla Commissione. Infine essa favorisce lo scambio di esperienze tra i vari progetti.

I pareri espressi dai gruppi esterni sono destinati alla Commissione, l'unica competente a decidere in merito al seguito da dare ad un progetto (pagamenti, richiesta di informazioni supplementari, modifica degli obiettivi di un'azione). Le spese dei gruppi esterni ammesse al rimborso sono principalmente i costi di personale e le spese di missione.

I gruppi esterni e i loro collaboratori sono soggetti ad un obbligo di assoluta indipendenza nei confronti dei beneficiari del programma LIFE-Natura. Non possono né ricevere compensi di qualsiasi natura da parte dei beneficiari né ricoprire ruoli di responsabilità, neanche a titolo onorario, in seno ai loro organi decisionali.

La Commissione si sforza di garantire al massimo la parità di trattamento dei proponenti dei progetti nel quadro del programma LIFE-Natura, nel limite delle risorse umane disponibili. Per esempio: i corsi di informazione e di formazione sul programma LIFE-Natura organizzati negli Stati membri sono aperti a tutti; la Commissione e i gruppi esterni non rispondono a richieste d'informazione sull'ammissibilità o la qualità di una proposta in fase di elaborazione; e non accettano inviti a visitare il sito di un progetto prima che la Commissione abbia preso la decisione di cofinanziamento.

(2001/C 72 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2065/00 di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Riconoscimento dei titoli di studio

Il problema del riconoscimento dei titoli di studio nell'UE da parte degli Stati membri è un tema di grande importanza, che ricade direttamente sui cittadini e che limita il loro diritto alla libera circolazione e il loro stabilimento per motivi di lavoro.

Pertanto, si desidera sapere:

- se esiste la possibilità di un'iniziativa della Commissione europea diretta ad istituire un «esame europeo di abilitazione alla professione» — che si basi su un unico programma di studio e le cui materie di esame, per ciascuna professione, siano stabilite con il concorso di tutti gli Stati membri — da tenersi periodicamente e contestualmente negli stessi al fine di definire uno «status giuridico del professionista europeo» che sia accettato in tutto il territorio dell'Unione.
- Il rilascio del titolo di abilitazione potrebbe essere illimitato o potrebbe prevedere la fissazione di un numero di abilitazioni definite periodicamente, questo se si ritiene di dover condizionare la domanda che scaturisce dall'analisi del mercato del lavoro.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(17 luglio 2000)

Innanzitutto si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta che la Commissione ha dato alle interrogazioni scritte E-2378/94 della sig.ra Pack⁽¹⁾ e E-3037/95 del sig. Schnellhardt⁽²⁾.

Inoltre la Commissione ritiene che la questione dell'«esame europeo» e quindi dell'armonizzazione della formazione debba altresì essere valutata con riferimento agli articoli 149 e 150 del trattato CE (ex articoli 126 e 127), il quale fa riferimento specificamente all'esclusione d'ogni possibilità d'armonizzazione di tali sistemi.

In assenza di disposizioni comunitarie che disciplinino il contenuto e la struttura dell'insegnamento negli Stati membri, lo Stato membro d'accoglienza può esigere dall'immigrante l'attestazione d'un certo livello di conoscenze in rapporto alle esigenze stabilite dalla sua legislazione per l'ammissione ad un esame d'abilitazione professionale. Tuttavia gli Stati membri devono astenersi, in caso di procedure d'iscrizione ad esami d'abilitazione professionale da parte di persone titolari di diplomi ottenuti in altri Stati membri, da ogni discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità, in virtù degli articoli 12, 149 e 150 del trattato CE (ex articoli 6, 126 e 127).

⁽¹⁾ GU C 152 del 19.6.1995.

⁽²⁾ GU C 91 del 27.3.1996.

(2001/C 72 E/225)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2067/00
di Joachim Wuermeling (PPE-DE) alla Commissione**

(27 giugno 2000)

Oggetto: Requisiti eccessivi in materia di certificazione che provocano restrizioni all'importazione di stoviglie in Turchia

Dal luglio dello scorso anno, per l'importazione di stoviglie in Turchia è necessario presentare un certificato turco. Nel quadro dei controlli effettuati sulla merce, su ogni spedizione vengono prelevati campioni che non vengono restituiti e vengono imposti dazi. Ciò equivale ad una restrizione all'importazione e, in pratica, ad un «prelievo all'importazione» pari a circa il 20 % del valore del prodotto.

1. È la Commissione al corrente di questa prassi applicata dalle autorità turche per l'importazione di stoviglie destinate ad uso domestico e alberghiero?
2. Ritiene che detto regime di importazioni rechi pregiudizio all'accordo di associazione tra l'UE e la Turchia?
3. Quali misure intende adottare in merito?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

Il problema al quale si riferisce l'onorevole parlamentare è stato sottoposto alla Commissione dai rappresentanti del settore privato.

La Commissione ritiene che dette misure rappresentino, in effetti, un ostacolo al commercio e violino la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale⁽¹⁾.

Per questa ragione, già nel gennaio 2000 la Commissione ha preso contatto con le autorità turche per risolvere tale problema nel quadro del comitato misto dell'unione doganale CE-Turchia.

⁽¹⁾ GU L 35 del 13.2.1996.

(2001/C 72 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2104/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Lobby

Martedì 6 giugno 2000 membri di vari gruppi di pressione si sono accampati al terzo piano dell'edificio del Parlamento europeo a Bruxelles. Tra questi vi erano rappresentanti dei Giovani federalisti europei, del Movimento europeo, dell'Unione dei federalisti europei.

Ritiene la Commissione giustificabile che tali organizzazioni ricevano fondi UE per esercitare pressioni sulla legislatura dell'Unione al fine di perseguire un'obiezione politica? Non conviene che si tratta di un approccio particolare al concetto di democrazia?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 luglio 2000)

Le tre organizzazioni citate dall'onorevole parlamentare ricevono sovvenzioni — due su richiesta specifica dell'Autorità di bilancio nei commenti alla linea A-3021 — in qualità, la prima, di «organizzazione internazionale non governativa della gioventù» a titolo della linea A-3029, e le altre due di «organizzazioni che promuovono l'idea europea» a titolo della linea A-3021. La Commissione non ha nulla da obiettare a che organizzazioni beneficiarie di sovvenzioni comunitarie si impegnino in una legittima attività di campagna per perseguire i loro obiettivi statuari.

(2001/C 72 E/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2109/00
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Voce A-3026

Alla voce di bilancio A-3026 sono stati stanziati 350 000 euro per «comitati di esperti europei».

Chi sono questi esperti, che cosa sono stati incaricati di fare e quando termineranno e pubblicheranno i loro lavori?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

I tre gruppi di riflessione (think-tank) che beneficiano della sovvenzione a titolo della linea citata, la Trans-European Policy Studies Association, il Centre européen d'études politiques e European Policy Centre, sono stati selezionati dall'autorità di bilancio (vedi i commenti alla linea) e conducono ricerche autonome nel settore dell'integrazione europea. Ogni anno i tre gruppi riferiscono alla Commissione presentando una relazione sulle loro attività.

(2001/C 72 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2114/00
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Effetti degli aiuti pubblici alle imprese spagnole del settore dell'elettricità: concorrenza effettiva nel mercato della generazione

Il Tribunal de Defensa de la Competencia, l'organismo competente in materia di concorrenza in Spagna, afferma nella sua relazione sulla fusione Unión Fenosa – Hidrocarbónica che il sistema dei CTC (costi di transizione alla concorrenza) adottato in Spagna, consentendo la mobilitazione dei CTC mediante la loro cessione a terzi, elimina l'attuale disincentivo al superamento di un determinato livello del prezzo sul mercato all'ingrosso.

Non ritiene la Commissione che la conversione in titoli dei CTC, che di fatto implica il riconoscimento di un ammontare fisso di CTC senza tenere conto di variabili di mercato che mutano nel tempo, elimini la possibilità di controllare i prezzi sul mercato all'ingrosso?

Data l'assenza di reale concorrenza sul mercato spagnolo della generazione di elettricità, assenza riconosciuta dall'organismo spagnolo di tutela della concorrenza, non ritiene la Commissione che la mobilitazione dei CTC significa semplicemente abbandonare l'unico meccanismo di controllo del potere di mercato che le imprese esercitano sul prezzo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso?

Non ritiene che la mobilitazione dei CTC quale proposta dal sistema spagnolo implica di fatto l'abbandono della possibilità di introdurre nel mercato una concorrenza effettiva?

Come valuta il fatto che il prezzo sul mercato all'ingrosso ha subito un aumento del 20% nei primi quattro mesi dell'anno, come riconosce il Tribunal de Defensa de la Competencia spagnolo?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(8 settembre 2000)

Le prime tre precisazioni chieste dall'onorevole parlamentare riguardano la «cartolarizzazione» o possibilità di cedere a terzi il diritto di percepire compensazioni a titolo dei costi di transizione alla concorrenza (CTC).

Questa possibilità fa parte dell'insieme delle misure previste dalla legge spagnola sul settore dell'elettricità. Queste misure sono attualmente all'esame della Commissione a fronte delle disposizioni del trattato CE relative agli aiuti di stato. Finché la Commissione non avrà adottato decisioni sul fascicolo, sarebbe prematuro qualsiasi giudizio sulle singole misure.

Per quanto riguarda la quarta precisazione chiesta dall'onorevole parlamentare, gli elementi d'informazione di cui dispone la Commissione non le consentono di affermare che il livello dei prezzi osservati sul mercato spagnolo dell'elettricità deriva esclusivamente dall'esistenza dei CTC o ancor meno dalla possibilità di cartolarizzazione, che, per il momento, non ha avuto luogo.

(2001/C 72 E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2115/00
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Quantificazione dei costi di transizione alla concorrenza (CTC) per il settore spagnolo dell'elettricità nella pratica aperta dalla Commissione

La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico spagnola, ora integrata nella Comisión Nacional de la Energía, ha elaborato in data 28 settembre 1998 una relazione pubblica nella quale raccomandava al governo spagnolo di non adottare il sistema di mobilitazione dei CTC, raccomandazione cui non ci si è attenuti. In tale relazione l'organismo spagnolo di regolamentazione ha quantificato i CTC delle imprese elettriche in un massimo di 480 miliardi di pesetas, tenendo conto dei costi variabili delle attività di generazione, della

vita utile di tali attività, dell'evoluzione della domanda e dei tassi di sconto. Ciononostante il governo spagnolo intende concedere alle imprese del settore dell'elettricità il diritto di mobiliarizzare (vale a dire ricevere in un'unica soluzione) 1 000 miliardi di pesetas.

Ha intenzione la Commissione di tener conto dell'opinione informata dell'organismo spagnolo di regolamentazione in merito alla quantificazione dei CTC?

Non ritiene che detto organismo si trovi, ai fini della quantificazione dei CTC, in una posizione migliore rispetto alla stessa Commissione?

Visto che il commissario Monti, nella sua risposta in data 28.3.2000 all'interrogazione E-0492/00 ⁽¹⁾, ha confermato che né la Commissione né l'esperto indipendente da essa scelto come consulente stavano procedendo a un nuovo calcolo dei CTC spagnoli, non sarebbe consigliabile per semplice prudenza che nell'applicare l'articolo 87 del Trattato la Commissione verificasse il calcolo effettuato da un organismo indipendente, che fra l'altro risulta essere l'organismo di regolamentazione del mercato in Spagna?

Intende la Commissione accettare senza discussioni l'importo di 1 000 miliardi di pesetas di aiuti statali di funzionamento, senza neppure chiedere il parere di chi, avendo svolto un esame imparziale, quantifica tale importo in una cifra nettamente inferiore?

⁽¹⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 174.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

Nel contesto della valutazione di un fascicolo di aiuti di stato, la Commissione prende in considerazione tutti gli elementi di cui dispone, indipendentemente da quelli forniti dalle autorità nazionali, senza essere vincolata da nessuno di essi.

La Commissione considera che il proprio ruolo e quello della Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), attualmente integrata nella Comisión Nacional de la Energía (CNE), siano diversi. Il ruolo della Commissione è di valutare, a norma degli articoli 87 e 88 (ex-articoli 92 e 93) del trattato CE, la compatibilità delle misure all'esame con il mercato comune. La CNSE è invece competente come organo consultivo dell'amministrazione spagnola nel settore dell'elettricità e, in tale ruolo, partecipa al processo legislativo con proposte o pareri. A tale riguardo, l'onorevole parlamentare noterà che, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 54/1997 sul settore dell'elettricità, i pareri della CNSE in materia di concorrenza non vincolano le autorità nazionali competenti per la concorrenza, né tantomeno, ovviamente, la Commissione.

Sebbene fosse al corrente della relazione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare, la Commissione ha preferito, in considerazione della missione assegnatale dal trattato CE, decidere le analisi e gli studi necessari alla propria valutazione.

Nel quadro dell'istruzione di un fascicolo di aiuti di stato, non è pratica corrente che la Commissione consulti formalmente terzi come la CNSE.

(2001/C 72 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2119/00 di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Futuro del programma comunitario sui gemellaggi tra città

In un'intervista al quotidiano italiano «la Repubblica» del 20 marzo u.s. pubblicata a pagina 17, il Vicepresidente della Commissione, Neil Kinnock, rispondendo alla domanda del giornalista riguardo al futuro del programma europeo sui gemellaggi, dice testualmente: «Ci occupiamo di gemellaggi tra città. È un compito che abbiamo accettato con piacere e che i nostri funzionari hanno svolto sempre molto bene. Ma per il fatto che abbiamo carenza di personale, dobbiamo interrogarci se i gemellaggi siano un compito centrale per la Commissione».

Considerato che i gemellaggi costituiscono un importante strumento ai fini della sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini alla costruzione dell'Europa, può la Commissione dare maggiori delucidazioni sul suo atteggiamento di fronte ai gemellaggi?

Risposta data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione

(12 settembre 2000)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1366/00 dell'Onorevole Muscardini ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 178.

(2001/C 72 E/231)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2135/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Mancata osservanza del regolamento CITES da parte della Grecia

In un opuscolo edito dall'organizzazione britannica RSPCA si accusa la Grecia di non osservare il regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (regolamento (CE/338/97 – CITES ⁽¹⁾) e si denuncia il paese per non aver provveduto a dotarsi di un comitato consultivo in materia, non aver fissato condizioni per la protezione e multe per le violazioni e aver predisposto un insufficiente controllo doganale. Da una ricerca effettuata sul mercato greco è emerso che gran parte dei prodotti ottenuti da specie protette (in particolare, pellami e avorio) sono oggetto di libera vendita senza che vengano richiesti permessi e certificati.

Può la Commissione smentire o confermare le informazioni fornite dall'organizzazione di cui sopra? In caso di conferma, può essa dire quali punti esatti della procedura ritiene che denotino le maggiori lacune e quali provvedimenti intende prendere per far cessare questa forma di commercio illegale in Grecia?

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(31 luglio 2000)

La Commissione è stata informata dalle autorità greche dell'adozione delle norme nazionali (legge 2637/1998, accompagnata ove necessario da decisioni ministeriali) necessaria per dare attuazione alle norme comunitarie sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche.

In conformità con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è stato istituito un comitato scientifico. Inoltre sono state stabilite multe e sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, sono stati fissati limiti allo scopo di tutelare le specie interessate ed è stato ridotto il numero di porti di entrata e di uscita.

Il commercio illegale resta ovviamente un fenomeno preoccupante che va represso energicamente. La Commissione intende seguire da vicino il problema nel quadro delle attività del gruppo di lavoro «esecuzione» istituito dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 338/97.

(2001/C 72 E/232)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2136/00
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Divieto di andare a cavallo su determinate strade

Conferma la Commissione che non ha intenzione di proporre norme volte ad imporre il divieto di cavalcare su determinate strade nell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio A nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione è in grado di confermare che allo stato attuale non ha alcuna intenzione di proporre norme volte ad imporre il divieto di cavalcare su determinate strade nell'Unione europea.

(2001/C 72 E/233)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2137/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Stato di avanzamento della procedura di infrazione avviata nei confronti della Spagna per incorretto recepimento della direttiva sugli appalti pubblici di lavori

All'inizio del mese di marzo la Commissione ha reso pubblica la sua intenzione di concedere due mesi di tempo al Regno di Spagna affinché le autorità di questo paese correggessero le irregolarità all'origine dell'avvio di una procedura di infrazione per incorretto recepimento della direttiva 93/37/CEE⁽¹⁾ sugli appalti pubblici di lavori. In concreto, la denuncia è dovuta alla procedura seguita per la selezione dell'impresa incaricata di costruire un nuovo stabilimento carcerario a Segovia. Ciò nondimeno, con questo provvedimento in realtà è stato posto in questione il modello spagnolo di aggiudicazione di contratti a imprese commerciali a capitale pubblico, modello utilizzato da numerosi governi delle comunità autonome.

Dato che il termine concesso alle autorità spagnole è scaduto e visto che non è stato trovato alcun riferimento all'avvio della procedura nell'elenco di cause relative alla Spagna pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (aggiornato al 18 maggio 2000).

Può la Commissione far sapere se ha, effettivamente, adito la Corte di giustizia per inadempimento della direttiva 93/37/CEE e, in caso affermativo, qual è lo stato di avanzamento di tale procedura?

Ha la Commissione ricevuto nuove argomentazioni da parte delle autorità spagnole? In caso affermativo, può far sapere quali?

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nel quadro di una procedura di infrazione nei confronti della Spagna relativa ad una gara d'appalto indetta dalla «Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios» (SIEPSA) per la realizzazione dei lavori del centro educativo penitenziario sperimentale di Segovia.

La gara d'appalto in questione, il cui bando è stato pubblicato nella stampa nazionale ma non nella Gazzetta ufficiale, è stata indetta senza rispettare le disposizioni della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. Le autorità spagnole contestano l'applicazione di questa direttiva alla SIEPSA, che è una società commerciale pubblica

di diritto privato. La SIEPSA è tuttavia una amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva, nella misura in cui rispetta le condizioni di cui all'articolo 1, in particolare l'essere stata istituita per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

La decisione di adire la Corte di giustizia è stata adottata dalla Commissione in seguito alla risposta fornita dalla Spagna il 22 novembre 1999 al parere motivato formulato dalla Commissione il 25 agosto 1999, in quanto gli argomenti contenuti in tale risposta non sono stati tali da modificare il giudizio della Commissione.

L'istanza è stata presentata alla Corte di giustizia recentemente.

(2001/C 72 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2146/00

di Glyn Ford(PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Latte per l'industria dolciaria

Vigono attualmente restrizioni nella Comunità riguardo all'uso di latte di provenienza comunitaria per l'industria dolciaria?

Qual'è la situazione legale di un'impresa che intenda specificare ai produttori da quale/i paese/i dell'UE deve provenire il latte prima di acquistare i prodotti dolciari?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(13 settembre 2000)

L'utilizzazione per i prodotti dolciari di latte prodotto all'interno della Comunità non è oggetto di restrizioni all'interno della Comunità.

In generale, il diritto comunitario non osta a che un'impresa che si procuri prodotti dolciari a base di latte precisi, ai suoi fornitori, lo Stato membro o gli Stati membri da cui il latte adoperato deve provenire.

Inoltre, nel caso di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, può essere previsto, nel capitolato d'onere della denominazione protetta, che il latte deve provenire da una zona geografica determinata.

(2001/C 72 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2153/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Etica e diritto europeo

E' al corrente la Commissione del fatto che il comitato etico francese (Comité Consultatif National D'Ethique) ha esortato l'Assemblea Nazionale francese a non trasporre nell'ordinamento nazionale la recente direttiva sulla brevettabilità del genoma umano?

Può uno Stato membro sospendere per ragioni etiche l'attuazione di un atto legislativo europeo? Quali passi compirà la Commissione per assicurare che il diritto europeo non abbia in tal modo a soffrire un danno? Intende prendere in considerazione l'opportunità di istituire un proprio comitato etico o una propria unità competente in materia, affinché queste importanti questioni non vengano «nazionalizzate» ma siano affrontate a livello paneuropeo?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione è a conoscenza del parere n. 64 espresso dal comitato etico francese (comité consultatif national d'éthique) l'8 giugno 2000, relativo alla direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche⁽¹⁾.

L'accordo sulla direttiva è stato raggiunto dopo discussioni in sede di Parlamento e Consiglio in cui sono stati soppesati con la massima attenzione gli aspetti etici connessi alle invenzioni biotecnologiche. La direttiva cerca di contemperare l'esigenza di tenere conto delle considerazioni di natura etica e di fornire i necessari incentivi per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo nelle biotecnologie.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 30 luglio 2000. Lo Stato membro che intendesse impugnarne la validità dinanzi alla Corte di giustizia non sarebbe comunque esentato dall'obbligo di recepirne il disposto nell'ordinamento nazionale entro i termini previsti. La Commissione, che è la custode dei trattati, è tenuta a garantire la corretta applicazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri.

Nel 1992, la Commissione ha istituito il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie incaricato di dare consulenza alle istituzioni europee sulle questioni d'ordine etico. Il Gruppo ha l'esplicito mandato, a norma dell'articolo 7 della direttiva, di valutare tutti gli aspetti etici connessi con la biotecnologia.

⁽¹⁾ GU L 213 del 30.7.1998.

(2001/C 72 E/236)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2159/00
di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

(22 giugno 2000)

Oggetto: Domanda di prestiti per studenti

Questa interrogazione viene presentata in seguito a una richiesta d'informazioni di due elettori del collegio dell'interrogante, il sig. e la sig.ra Grief, già residenti a Kings Lynn, nel Norfolk (Inghilterra), e ora residenti in Spagna, riguardante i loro due figli Anthony e Jonathan (di 19 anni).

Anthony e Jonathan hanno risieduto nella suddetta località del Norfolk dal 3.11.1981 al 13.8.1990; si sono quindi trasferiti con i loro genitori in Spagna, paese nel quale sono rimasti fino al 3.9.1998; in tale data sono tornati a vivere presso dei parenti a Kings Lynn, dove da allora risiedono. I due ragazzi hanno dunque trascorso 8 anni in Spagna con i loro genitori. Esistono elementi di diritto comunitario, di cui la Commissione sia a conoscenza, dai quali possa dipendere il fatto che tali studenti abbiano o non abbiano i requisiti necessari per ottenere nel Regno Unito un prestito per studenti al fine di intraprendere studi superiori?

Risposta data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione

(27 luglio 2000)

In base all'attuale legislazione comunitaria la responsabilità di fissare le modalità per il sostegno agli studenti (sussidi, prestiti a studenti o qualsiasi altra forma di aiuti finanziari) ricade sugli Stati membri. Tuttavia essi devono rispettare il principio della parità di trattamento, secondo cui l'Università o il college dove un cittadino dell'Unione desidera studiare deve accettare studenti stranieri in base alle medesime condizioni valide per gli studenti non stranieri. Quindi, qualora i cittadini di uno Stato membro ricevano sussidi a titolo di rimborso per tasse d'iscrizione a corsi, un cittadino di un altro Stato membro che desidera studiare nel medesimo Stato membro ha diritto allo stesso trattamento. Tuttavia il principio di parità di trattamento, così come è interpretato dalla giurisdizione della Corte di giustizia non è applicabile ai sussidi per vitto e alloggio e, nel caso del Regno Unito, a sussidi, prestiti studenteschi e sussidi supplementari volti ad aiutare gli studenti a pagare le proprie spese di sostentamento quotidiano (a meno

che lo studente non sia al contempo un lavoratore migrante o un familiare di lavoratore migrante). Si rammenta che in base all'attuale stato della legislazione comunitaria i lavoratori migranti e i loro familiari possiedono diritti più ampi nello Stato membro ospitante rispetto agli altri studenti comunitari, segnatamente per quanto riguarda i benefici sociali.

L'onorevole parlamentare non ha comunque fornito alla Commissione informazioni sufficienti per accertare se il sig. e la sig.ra Grief o i loro figli siano intitolati dalla legislazione comunitaria a beneficiare dei diritti garantiti ai lavoratori migranti.

(2001/C 72E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2175/00
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Statuto sociale europeo della casalinga

Nei vari Stati membri esistono diverse regolamentazioni relative alle casalinghe in cui viene consolidato il principio che, in qualche modo, occorrerà disciplinare il loro ruolo per soddisfare le legittime aspirazioni di questo importante nucleo di cittadini comunitari.

In Francia esiste uno statuto ufficiale della casalinga. In Italia è stata costituita da parte dell'amministrazione pubblica un'assicurazione contro gli incidenti domestici, in Spagna viene concesso un trattamento preferenziale ai risparmi destinati a migliorare le future pensioni delle casalinghe, mentre in un paese extracomunitario come la Svizzera, alle casalinghe viene concessa una pensione e compensi economici per la cura dei figli.

La Commissione può indicare se ritiene, allo scopo di disciplinare uniformemente l'attuale situazione delle casalinghe nei vari Stati membri, che occorra proporre uno statuto sociale europeo delle casalinghe che contempli tutti gli aspetti che debbono essere disciplinati per consolidare la loro dimensione sociale nel nostro ambiente economico?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(13 settembre 2000)

La questione sollevata dall'on. deputato si riferisce alla situazione delle casalinghe riscontrabile attualmente negli Stati membri. In effetti, l'on. deputato si chiede se non sarebbe opportuno proporre uno statuto sociale europeo della casalinga onde uniformare la situazione attuale che differisce notevolmente tra i diversi Stati membri.

Pur riconoscendo l'importanza delle mansioni che le casalinghe si assumono a vantaggio delle loro famiglie e della società nel suo complesso, la Commissione intende precisare che le competenze della Comunità in materia di diritto di famiglia sono estremamente limitate.

Per quanto concerne lo statuto della casalinga, è il caso di rammentare che nel 1987 la Commissione ha avanzato una proposta di direttiva⁽¹⁾ per colmare le lacune in materia di parità di trattamento tra le donne e gli uomini nel campo della sicurezza sociale. Essa prevedeva, quale alternativa ai diritti derivati, l'individualizzazione dei diritti alla sicurezza sociale anche per quanto concerneva le casalinghe.

Questa proposta non ha potuto essere adottata dal Consiglio, nonostante i pareri favorevoli del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

Nel quadro della nuova strategia di modernizzazione e di miglioramento della protezione sociale in Europa la Commissione intende approfondire la questione.

⁽¹⁾ GU C 309 del 19.11.1987.

(2001/C 72 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2181/00
di Bertel Haarder (ELDR) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Autorità responsabile del controllo delle imbarcazioni da diporto marchiate CE

1. Può la Commissione far sapere quale autorità è competente nel caso di un'imbarcazione da diporto costruita in uno Stato membro e marchiata CE da un organo autorizzato di un altro Stato membro, laddove vengano adite le vie legali per gravi carenze nella costruzione di detta imbarcazione in uno Stato membro terzo da parte di un cittadino dello stesso? Può essa far sapere in base a quali principi?

2. Le autorità marittime svedesi interpretano l'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 94/25/CE⁽¹⁾ in modo tale che alle autorità incombono obblighi di controllo in relazione ai prodotti esclusivamente «prima della loro commercializzazione o contestualmente alla stessa». Può la Commissione confermare se questa interpretazione della direttiva è corretta? Se questo fosse il caso, il marchio CE garantirebbe allora quella protezione dei consumatori prevista dalla direttiva 94/25/CE?

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

1. Nel caso citato dall'onorevole parlamentare, la persona responsabile della conformità del prodotto alla legislazione pertinente è il costruttore o il suo mandatario nello Stato membro in cui l'imbarcazione è stata immessa sul mercato per la prima volta.

I principi applicabili in materia di controversie tra acquirente e venditore relative all'acquisto di un prodotto considerato difettoso sono quelli che si applicano alla responsabilità generale del prodotto conformemente alle procedure normali di diritto civile previste nel contratto.

Inoltre, se le «gravi carenze di costruzione» menzionate dall'onorevole parlamentare sono tali da rendere l'imbarcazione non conforme ai criteri di sicurezza previsti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 giugno 1994 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto⁽¹⁾, l'autorità nazionale prevista dalla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta può invocare una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sulle imbarcazioni da diporto.

2. Per quanto riguarda la seconda domanda dell'onorevole parlamentare sull'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva sulle imbarcazioni da diporto, la Commissione conferma che il ruolo delle autorità di vigilanza del mercato nazionale, quale è definito nelle direttive «nuovo approccio» (tra cui la direttiva 94/25/CE), è di procedere a verifiche una volta che il prodotto è stato immesso sul mercato, ma prima che sia messo in servizio, cioè soltanto nella catena di distribuzione. Purtroppo, l'espressione «in relazione con» utilizzata dall'onorevole parlamentare non è sufficientemente precisa per consentire alla Commissione di valutare se l'interpretazione è corretta o no.

In ogni caso, per quanto riguarda la marcatura CE, essa è affissa dal costruttore e simboleggia la conformità del prodotto ai requisiti imposti al costruttore dalla direttiva sulle imbarcazioni da diporto in base all'articolo 95 (ex articolo 100a) del trattato CE, che prevede un grado elevato di tutela del consumatore.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

(2001/C 72 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2212/00
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Finanziamento di opuscoli informativi

Recentemente, e precisamente nel settembre del 1999, è stato pubblicato un opuscolo informativo dell'ILGA Europe (La régionale européenne de l'International Lesbian and Gay Association), dal titolo «L'après Amsterdam: l'Union européenne et l'orientation sexuelle», che ha beneficiato dell'aiuto finanziario della Commissione europea.

Nella prefazione si legge che la guida è pubblicata nell'ambito di un progetto appoggiato dalla Commissione europea (DG X) nel quadro del programma Prince (programma d'informazione del cittadino europeo).

Ciò premesso s'interroga la Commissione per sapere:

1. quali siano le finalità e le modalità di esercizio del Programma Prince;
2. in quale contesto possa considerarsi formalmente lecito un finanziamento di una guida di informazione del cittadino europeo da parte della Commissione ad un'associazione privata;
3. se l'argomento oggetto della suddetta pubblicazione possa considerarsi conforme all'informazione pubblica del cittadino europeo sul finanziamento delle Istituzioni comunitarie.

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

Il programma Prince (programma d'informazione del cittadino europeo) ha come obiettivo garantire l'informazione del cittadino europeo su temi legati all'Unione e ritenuti prioritari. La scelta dei temi prioritari è stabilita, nell'ambito della procedura di bilancio, sulla base delle raccomandazioni del gruppo consultivo interistituzionale, gruppo di alto livello costituito da rappresentanti del Parlamento e della Commissione.

L'attuazione del programma Prince si fonda sui principi di partenariato sia con le autorità governative degli Stati membri che vogliono aderirvi (convenzione), sia con la società civile organizzata, tramite inviti a proporre progetti d'informazione che sono pertanto cofinanziati. Con il termine società civile organizzata s'intende il mondo associativo, le organizzazioni non governative, le federazioni, i sindacati ecc.

Nel caso specifico sollevato dall'onorevole parlamentare, l'ILGA Europe, come ogni associazione legalmente riconosciuta, possiede i requisiti per ricevere aiuti finanziari, a condizione che il progetto presentato dall'associazione sia approvato dalla commissione chiamata a scegliere i progetti.

Ogni cittadino ha diritto ad accedere alle informazioni per formarsi una propria opinione su tutti gli argomenti. L'opuscolo «L'après Amsterdam: l'Union européenne et l'orientation sexuelle» rientra nel campo di tale diritto all'informazione.

(2001/C 72 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2214/00
di Gary Titley (PSE) alla Commissione

(28 giugno 2000)

Oggetto: Esclusione delle case automobilistiche giapponesi che hanno una sede nell'UE

Perché le case automobilistiche giapponesi che hanno una sede nell'UE sono escluse dai gruppi di lavoro della Commissione che si occupano di cambiamento climatico e di Auto Oil II?

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(28 luglio 2000)

Il programma Auto-Oil II è ormai concluso. Le relative relazioni sono in fase di completamento e la Commissione intende adottare in settembre una comunicazione nella quale saranno presentati i risultati del programma.

Il programma Auto-Oil II ha visto coinvolti svariati soggetti. I produttori automobilistici sono stati in particolare rappresentati dalla loro associazione europea ACEA. I costruttori giapponesi non sono stati direttamente coinvolti, né si sono dimostrati particolarmente ansiosi di esserlo. Le case nipponiche saranno tuttavia maggiormente coinvolte in future analoghe iniziative, anche in considerazione della crescente rilevanza della loro attività costruttiva in Europa.

In materia di cambiamento climatico è stata recentemente lanciata un'importante iniziativa: il Programma europeo per il cambiamento climatico (PECCP). L'iniziativa fa seguito alla comunicazione della Commissione sulle politiche e misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra⁽¹⁾ ed intende sviluppare una serie di possibili alternative in materia di energia, trasporti e industria. Al suo interno è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro che si occupa di trasporti ed anche in questo caso i produttori giapponesi non hanno dimostrato alcun interesse per una partecipazione diretta. Come le loro controparti europee e coreane anche le case nipponiche si sono tuttavia impegnate a rispettare precisi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica degli autoveicoli e sono ora impegnate a controllare che gli impegni assunti siano rispettati, con tutte le implicazioni del caso. I costruttori giapponesi partecipano invece attivamente alle attività del gruppo di lavoro sui veicoli a motore e di quello sulle emissioni dei veicoli a motore, che la Commissione consulta sulle rispettive questioni normative.

⁽¹⁾ COM(2000) 88 def.

(2001/C 72 E/241)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2224/00
di Béatrice Patrie (PSE) alla Commissione**

(3 luglio 2000)

Oggetto: Riconoscimento della professione di odontoprotesista

L'odontoprotesia è una professione medica riconosciuta in diversi paesi europei (Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) e consiste nella realizzazione di protesi dentarie mobili, parziali o complete, nella loro installazione e nel complesso delle cure stomatologiche connesse. Nei paesi in cui è riconosciuta, è una professione a pieno titolo, distinta da quella di chirurgo-dentista o di stomatologo.

In Francia la professione di odontoprotesista non è riconosciuta e tale circostanza comporta disparità non solo sul mercato delle cure dentarie, ma anche in termini di riconoscimento delle professioni e di equivalenza dei diplomi a livello europeo.

È la Commissione a conoscenza di tale disparità all'interno dell'Unione europea?

Intende la Commissione far riconoscere da tutti gli Stati membri la professione di odontoprotesista e il relativo diploma?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione è a conoscenza del fatto che la professione di odontotecnico non è riconosciuta in tutti gli Stati membri. Il fatto che tale situazione possa dar adito a talune disparità sul mercato delle cure dentarie oltre che in termini di riconoscimento dei diplomi non pregiudica in alcun caso la competenza degli Stati membri per quanto attiene all'eventuale concessione di uno statuto ufficiale a questa professione ed alla sua regolamentazione. La Commissione rimanda al riguardo l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E-2564/99 del sig. B.Staes⁽¹⁾, relativa alla stessa professione.

Per quanto riguarda un'eventuale armonizzazione comunitaria della professione tramite direttive specifiche di coordinamento della formazione e di riconoscimento reciproco dei diplomi, la Commissione, secondo l'approccio concretizzato dalle direttive «sistema generale di riconoscimento dei diplomi» 89/48/CEE⁽²⁾ e 92/51/CEE⁽³⁾, non intenderà presentare misure di armonizzazione specifiche ad una data professione che in circostanze del tutto eccezionali ed unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni: da un lato, la proposta di direttiva in oggetto dovrebbe migliorare sostanzialmente le possibilità di libera circolazione dei professionisti di cui trattasi, mentre le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE precitate si sarebbero rivelate insufficienti a garantire il riconoscimento dei diplomi ed il libero stabilimento dei professionisti interessati; dall'altro, le misure di armonizzazione previste dovrebbero raccogliere, quanto al rispettivo principio ed ai loro elementi principali, un consenso sufficiente sia fra i professionisti di tutti gli Stati membri che tra gli stessi Stati membri.

(¹) GU C 225 E dell'8.8.2000.

(²) GU L 19 del 24.1.1989.

(³) GU L 209 del 24.7.1992.

(2001/C 72 E/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2242/00

di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) e Maria Martens (PPE-DE) alla Commissione

(5 luglio 2000)

Oggetto: Legislazione degli Stati membri concernente il prestito di opere conservate nei musei

Sa la Commissione che è particolarmente difficile per i musei di vari Stati membri organizzare mostre comuni poiché gli Stati membri applicano disposizioni molto restrittive per quanto concerne il prestito di opere conservate nei musei?

Il museo frisone di Leeuwarden, ad esempio, ha impiegato due anni per organizzare la mostra «Koningin van de Noordzee», in conseguenza, appunto, delle restrizioni imposte dalle legislazioni degli Stati membri.

È disposta la Commissione a valutare se le legislazioni concernenti tale materia possano essere armonizzate in modo tale da agevolare il prestito di opere conservate nei musei e l'organizzazione di mostre comuni all'interno dell'UE?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(8 settembre 2000)

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il trasferimento di opere d'arte fra musei situati in diversi Stati membri può essere ostacolato dall'applicazione di legislazioni nazionali che hanno lo scopo di tutelare il patrimonio nazionale. In virtù dell'articolo 30 (ex articolo 36) del trattato CE sono infatti autorizzati i provvedimenti che vietano o limitano l'importazione, l'esportazione o il transito di merci e che sono giustificati da motivi di protezione dei tesori nazionali caratterizzati da valore artistico, storico o archeologico, a condizione che siano proporzionati allo scopo. La Commissione fa rilevare che a partire dal 1° gennaio 1993 tali provvedimenti non possono più comportare controlli alle frontiere interne della Comunità. Per questo motivo la Comunità ha adottato il regolamento (CEE) n. 3911/92, relativo all'esportazione di beni culturali⁽¹⁾, e la direttiva 93/7/CEE, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro⁽²⁾.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, nel quadro dell'istituzione e del funzionamento del mercato interno, è pronta a riservare un'attenzione particolare alle difficoltà riguardanti il trasferimento fra musei anche se, in questa fase, non ha ancora intrapreso l'analisi di un'eventuale armonizzazione delle legislazioni in materia di prestiti di opere fra musei.

La Commissione tiene inoltre a ricordare che l'organizzazione di esposizioni in comune fra musei può essere oggetto di misure di incentivazione della Comunità in campo culturale. In virtù dell'articolo 151 (ex articolo 128) del trattato CE, tali misure non possono comportare una armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

(¹) GU L 395 del 31.12.1992.

(²) GU L 74 del 27.3.1993.

(2001/C 72 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2249/00**di Diana Wallis (ELDR) alla Commissione**

(29 giugno 2000)

Oggetto: Progetto di posizione comune sulla direttiva concernente il diritto d'autore

Il progetto di posizione comune sulla direttiva concernente il diritto d'autore (COM(97) 628)⁽¹⁾ contiene una Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sul considerando 23 che è di natura prettamente tecnologica, riferendosi soltanto alle «copie cache proxy».

Con tale espressione la Commissione intende le copie «cache» su rete in generale o stanno la Commissione e il Consiglio deliberatamente escludendo dall'ambito della Dichiarazione tutte le altre forme di copiatura «cache»?

Se la Dichiarazione intende riferirsi alle copie «cache» su rete in generale, può la Commissione assicurare che il testo della posizione comune rifletta tale fatto?

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6.

Risposta del sig. Bolkestein Per conto della Commissione

(8 settembre 2000)

Conformemente alla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il progetto di posizione comune, all'articolo 5(1), prevede un'eccezione obbligatoria per alcuni atti di riproduzione temporanea che sono considerati copie tecniche⁽¹⁾.

Come nel caso della proposta modificata della Commissione per questa direttiva, per poter invocare questa eccezione devono prima essere soddisfatte numerose condizioni. In base all'articolo 5(1), vengono esonerati gli atti di riproduzione transitori ed accessori, che formano parte integrante ed indispensabile di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire un'efficiente trasmissione in rete fra terzi da parte di un intermediario o un uso legittimo di un'opera o altro materiale. Inoltre, gli atti di riproduzione in questione non devono avere una rilevanza economica propria. Nella misura in cui vengono soddisfatte queste condizioni, l'eccezione comprende anche atti di riproduzione che consentono le attività di browsing e caching, compresi quelli che permettono il funzionamento efficiente dei sistemi di trasmissione. Queste «cache copies» possono essere effettuate in una rete, ma l'eccezione può comprendere anche altre forme di caching.

Per quanto riguarda il trattamento di riproduzioni effettuate nel contesto di browsing e caching, il proposto considerando 23 sottolinea che l'eccezione di cui all'articolo 5(1) si applica soltanto nella misura in cui l'intermediario non modifica le informazioni e non interferisce con l'utilizzazione legittima della tecnologia, largamente riconosciuta dall'industria, per ottenere dati sull'utilizzazione delle informazioni. Queste condizioni sono ispirate direttamente dalla sezione 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno⁽²⁾ sulle responsabilità degli intermediari. È in questo contesto che il Consiglio e la Commissione intendono effettuare una dichiarazione per confermare che questa formulazione («purché l'intermediario non modifichi le informazioni ... per ottenere dati sull'uso delle informazioni») non esclude dall'esenzione di cui all'articolo 5(1) le attività di caching «per interposta persona» (proxy) purché tali attività soddisfino le condizioni di cui sopra. Il semplice riferimento ad attività di caching «per interposta persona» non implica tuttavia che altre forme di caching possano non essere coperte dall'articolo 5(1).

⁽¹⁾ GU C 180 del 25.6.1999.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000.

(2001/C 72 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2262/00
di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Politica comunitaria dei trasporti: merci che circolano nell'Unione europea sotto il regime TIR — transport international routier -

Il 19 giugno 2000 il commercio dell'immigrazione clandestina diretto verso l'Unione europea ha costato la vita a 58 persone, scoperte morte nel rimorchio di un camion nel porto di Dover. Il camion incriminato apparteneva al regime TIR — transport international routier -. Tali veicoli sono dotati di un cordone sigillato con piombi doganali, che è vietato toccare sotto pena d'infrazione. Una volta apposti i sigilli sul carico, soltanto i doganieri possono operare un controllo, ma questo deve essere fatto sistematicamente su tutta la merce trasportata. Tale procedura ha l'effetto di scoraggiare i controlli. I veicoli TIR sono pertanto diventati il mezzo privilegiato di trasporto delle reti di immigrazione clandestina, date le difficoltà dei controlli. I trasportatori e gli autisti stessi sono nell'impossibilità di controllare il carico che trasportano sotto il regime TIR, mentre sopportano i costi dell'immigrazione clandestina (autisti incarcerati, veicoli messi sotto sequestro, merci perdute, ecc.). Di fatto il regime di trasporto TIR sembra sempre meno adatto, considerate le disgrazie che colpiscono i trasportatori internazionali, sia che si tratti di commercio di immigrati clandestini, che di traffico di stupefacenti o di contrabbando di merci.

1. Quali iniziative potrebbe rapidamente prendere la Commissione europea a livello internazionale per rafforzare i controlli sulle merci trasportate dai veicoli sotto regime TIR?
2. Quali soluzioni può proporre la Commissione europea per rafforzare i controlli doganali sulle merci trasportate sotto regime TIR e che transitano nell'Unione europea?
3. Quali proposte potrebbe presentare la Commissione europea per aiutare le imprese europee che effettuano trasporti con il regime TIR?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(8 settembre 2000)

Secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, il veicolo nel quale, a Dover, sono state trovate morte 58 persone non stava operando nel quadro del regime di trasporto internazionale di merci su strada (TIR) ma effettuava un trasporto comunitario interno.

I veicoli che trasportano merci nel quadro del regime TIR vengono sigillati dalle dogane, ed i veicoli devono essere costruiti in modo tale da impedire la rimozione o l'introduzione di merci senza lasciare tracce di manomissione o senza rompere il sigillo doganale. Le autorità doganali degli Stati membri hanno comunicato che non vi sono indicazioni del fatto che tali norme possano peggiorare il problema dell'immigrazione illegale. Al contrario, esse possono essere utili sia alle autorità preposte all'immigrazione che agli operatori dei veicoli per controllare se i veicoli stiano trasportando immigrati clandestini.

1. e 2. I problemi causati agli operatori TIR dall'immigrazione illegale sono stati discussi, in seno alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), dal gruppo di lavoro sulle questioni doganali concernenti i trasporti, che si occupa dell'applicazione della convenzione TIR a livello internazionale. È stato riferito che in taluni casi le misure prese per combattere l'immigrazione clandestina avevano causato difficoltà agli operatori TIR, ma non è risultato che le norme stesse concernenti il regime TIR abbiano contribuito a creare tali difficoltà. Si è concordato che non è necessario intraprendere azioni per quanto riguarda il regime TIR. Tale posizione non è mutata e la Commissione non propone quindi attualmente alcuna azione a livello internazionale o comunitario mirante a rafforzare i controlli doganali delle merci trasportate nel quadro del regime TIR.

3. Alla luce di quanto precede, la Commissione non è in grado di fare proposte in materia di regime TIR volte ad aiutare i trasportatori. Essa desidererebbe tuttavia invitare gli operatori ad applicare le esistenti norme in materia di sigillamento. Se un sigillo viene trovato rotto, l'operatore ne deve avvertire immediatamente le dogane o le altre autorità competenti. Qualora si ritenga necessario rompere i sigilli,

tale operazione deve avvenire esclusivamente alla presenza delle dogane o di altre autorità competenti salvo in casi di emergenza, nei quali il vettore può agire di propria iniziativa. La Commissione non ritiene utile autorizzare i trasportatori a rompere regolarmente i sigilli doganali per verificare se un veicolo stia trasportando immigranti clandestini.

La Commissione ritiene che, al momento, la soluzione ai problemi dell'immigrazione illegale mediante trasporto su strada non può essere trovata nel quadro del regime TIR. Tuttavia, essa continuerà a controllare la situazione e, qualora divenissero necessarie, proporrà le misure necessarie a livello comunitario o internazionale.

(2001/C 72 E/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2285/00
di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: Autorizzazione ad assumere un cittadino tedesco come guardiacaccia in Francia

L'appaltatore di una riserva di caccia situata nei pressi di Erstein ha presentato alla Sottoprefettura di Sélestat Erstein una richiesta per poter assumere un cittadino tedesco come guardiacaccia. Dopo quasi sette mesi la Sottoprefettura ha risposto di non poter accogliere la domanda, dal momento che la residenza del guardiacaccia proposto, che si trova in Germania, non sarebbe compatibile con l'espletamento dei suoi compiti. Da questo luogo di residenza, tuttavia, si può raggiungere il previsto posto di lavoro in soli venti minuti di viaggio.

L'interessato soddisfa tutti i requisiti stabiliti per l'incarico in questione.

Non ritiene la Commissione che il rifiuto di concedere tale autorizzazione sia in contrasto con le norme del trattato UE sulla libera circolazione delle persone?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(7 settembre 2000)

Considerate le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione non può prendere una posizione definitiva in merito alla compatibilità con i principi comunitari della decisione della sottoprefettura di Sélestat che si basa sul luogo di residenza del guardiacaccia.

L'onorevole parlamentare è invitato, al riguardo, a trasmetterle la documentazione relativa a tale rifiuto al fine di un esame.

Più generalmente, l'obbligo di residenza imposto dalle autorità nazionali di uno Stato membro sul loro territorio costituisce una restrizione sia alla libertà di stabilimento (cfr. la sentenza Commissione contro Spagna, del 29 ottobre 1998, causa C-114/97) sia alla libertà di circolazione dei lavoratori (cfr. sentenza del 7 maggio 1998, Clean Car Autoservice, causa C-350/96).

Il ricorso a tale obbligo risulta peraltro accettabile se è giustificato da una minaccia reale e sufficientemente grave che pregiudica un interesse fondamentale della società quale l'ordine o la sicurezza pubblici.

(2001/C 72 E/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2296/00
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: Brevetto comunitario unico

La ricerca scientifica e specialmente lo sviluppo tecnologico sono motori della crescita economica e della competitività delle nostre PMI. Per questo è essenziale una protezione efficace e adeguata della proprietà intellettuale.

L'attuale sistema europeo dei brevetti non solo è complesso per quanto riguarda la sua gestione da parte dei diversi Stati membri, ma è anche un sistema costoso. Per di più il costo elevato dei brevetti è generalmente percepito come uno dei principali ostacoli ad una loro larga utilizzazione in Europa. Al riguardo va segnalato che il 45% dei brevetti rilasciati in Europa sono di origine statunitense, mentre appena il 15% di quelli rilasciati negli Stati Uniti sono di origine europea. In sintesi, la protezione della proprietà intellettuale è complicata, costosa e frammentata.

Potrebbe la Commissione spiegare quali misure si è proposta di adottare per porre rimedio a tale situazione e, eventualmente, come e quando pensa di applicarle?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(13 settembre 2000)

La questione del brevetto comunitario assume carattere prioritario per la Commissione. Facendo seguito alle conclusioni dei Capi di Stato e di governo ai Consigli europei di Lisbona e Feira, il 5 luglio 2000 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento sul brevetto comunitario⁽¹⁾. Il regolamento proposto è inteso a creare un brevetto comunitario di costo accessibile e in grado di garantire all'industria la piena certezza del diritto. La proposta della Commissione su tali aspetti è al contempo ambiziosa e equilibrata.

Il calendario definitivo per l'introduzione del brevetto comunitario dipenderà da molti fattori, non ultimo il successo della revisione del trattato CE inerente all'istituzione di una nuova istanza giudiziaria comunitaria centralizzata competente a statuire sulle controversie in materia di validità e contraffazione dei brevetti comunitari. Uno dei principali requisiti per il successo del brevetto comunitario è l'esistenza di un sistema giurisdizionale integrato in grado di assicurare al brevetto comunitario unitario la massima certezza del diritto.

⁽¹⁾ COM(2000) 412 def.

(2001/C 72 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2300/00 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: «Pacchetto portuale» della Commissione e porti di pesca

La Commissione ha annunciato la presentazione nel corso di quest'anno di un «pacchetto portuale» per chiarire le regole di concorrenza dei servizi portuali e le questioni degli aiuti di Stato. L'obiettivo è quello di assicurare alle imprese indipendenti un vero accesso ai mercati dei servizi portuali.

Oltre ai porti mercantili e a quelli petrolieri, le disposizioni del «pacchetto» contempleranno anche i porti di pesca?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio A nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione intende effettivamente pubblicare verso la fine di quest'anno un «pacchetto portuale» nel quale figurerà fra l'altro un progetto di strumento giuridico sull'accesso ai servizi portuali.

Benché non sia ancora stata adottata alcuna decisione definitiva, le disposizioni del pacchetto dovrebbero riguardare solo i porti commerciali internazionali e non i porti di pesca.

(2001/C 72 E/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2323/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Inserimento di Schiniás (Attica) nella rete Natura 2000

L'organizzazione ambientalista mondiale WWF ha proposto alla Commissione di aggiungere all'elenco delle regioni della rete Natura 2000 (direttiva 92/43/CEE)⁽¹⁾ designate dagli Stati membri 2326 nuove regioni, tra le quali è incluso, con carattere prioritario, l'igrotopo di Schiniás (Attica).

Considerato che tale zona è stata selezionata per ospitare taluni impianti in occasione dei Giochi olimpici del 2004, intende la Commissione esaminare la proposta del WWF nella prospettiva di promuovere gli obiettivi di Natura 2000? Inoltre, di quale margine di intervento dispone la Commissione?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(31 luglio 2000)

L'igrotopo di Schiniás è, in effetti, uno dei siti che il Word Wide Fund for nature ha proposto alla Commissione di aggiungere all'elenco della rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche («shadow list»).

All'atto della valutazione, per le singole regioni biogeografiche, degli elenchi nazionali trasmessi dagli Stati membri, tali proposte sono esaminate dalla Commissione quando si considera che un tipo di habitat o una specie sono insufficientemente rappresentati.

Alla Commissione è pervenuta una denuncia per quanto concerne gli impianti previsti a Schiniás per i Giochi olimpici del 2004. La Commissione istruirà la relativa pratica.

(2001/C 72 E/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2325/00
di Freddy Blak (PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Foro europeo dei migranti

In data 1° gennaio 2000 la Direzione generale per la giustizia e gli affari interni ha assunto la gestione delle sovvenzioni comunitarie destinate al Foro dei migranti dell'Unione europea, in precedenza di competenza della Direzione generale per l'occupazione e gli affari sociali. Nell'esercizio in corso sono stati stanziati, a titolo della linea A-3040, 800 000 € destinati a coprire i costi operativi e il programma di lavoro di tale organizzazione.

Nella sua qualità di vicepresidente della commissione per il controllo dei bilanci, l'interrogante ha ricevuto copia di una lettera aperta, datata 8 marzo 2000 e firmata da numerose associazioni interessate tra cui l'ATMF (Association des Travailleurs Marocains en France), l'FTCR (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives), l'ATIME (Association des Travailleurs de Turquie), l'AJM (Asociación de Trabajadores e Immigrantes Marroquíes en España), l'ELELE (Maison des Travailleurs de Turquie) e il CFAIT (Conseil des Associations Françaises de Turquie), in cui si denunciano casi di cattiva gestione. A quanto risulta, anche la Commissione ha ricevuto copia di tale lettera dopo la riunione generale annuale del 16 e 17 dicembre 1999.

L'interrogante è anche venuto a sapere, tramite fonti danesi degne di fede, che, in aggiunta ai fatti di cui si parla nella lettera aperta, alcuni fondi sarebbero stati utilizzati per finanziare una campagna elettorale in Marocco e pagare spese private.

Tali denunce sono fondate?

In caso affermativo, quali azioni, incluso il recupero dei fondi, ha intrapreso la Commissione?

In che modo la Commissione può garantire che tale organismo ed altri finanziati con le sovvenzioni comunitarie del titolo A-3 soddisfino effettivamente gli obiettivi prefissati?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

In effetti, dal 1° gennaio 2000 la Direzione generale Giustizia e affari interni ha assunto la gestione del Forum dei migranti ponendolo sotto la diretta responsabilità del direttore generale.

Anche la Commissione ha ricevuto la lettera aperta dell'8 marzo 2000 e ha incaricato il comitato esecutivo del Forum di rispondere nel dettaglio a ciascun punto sollevato.

La Commissione intende avviare, nel breve termine, un'accurata operazione di audit delle attività e dei conti del Forum e, all'occasione, tratterà la questione dell'uso improprio dei fondi cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Solo allora prenderà le debite decisioni. Dovesse emergere una qualche irregolarità, la Commissione farà quanto in suo potere per correggere la situazione e ne informerà l'Ufficio europeo per la lotta contro la frode (OLAF).

Quanto a garantire che le sovvenzioni comunitarie siano spese conformemente agli obiettivi prefissati, va detto che il Forum dei migranti ha l'obbligo contrattuale di riferire alla Commissione circa le sue attività, obbligo cui ottempera con regolarità, e di presentare annualmente i conti alla Commissione, che procede al loro esame. Un funzionario della Commissione svolge inoltre funzioni di osservatore in sede di comitato esecutivo e di consiglio di amministrazione del Forum.

(2001/C 72 E/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2355/00

**di Mario Mauro (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE)
e Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione**

(13 luglio 2000)

Oggetto: Violazione del principio di non discriminazione e della concorrenza in relazione alla situazione degli insegnanti nelle scuole parificate

Il perpetuarsi, all'interno delle scuole italiane ad ordinamento parificato, di differenze e discriminazioni del tutto evidenti e contrastanti con lo spirito della Costituzione Italiana, e dell'ordinamento europeo sulla concorrenza, porta a sollevare, ad un più alto livello, i quesiti qui sotto riportati.

La presente interrogazione non intende, quindi, riferirsi nè interferire con l'art.126 del Trattato CE in quanto non si vuole occupare dell'organizzazione del sistemi scolastici bensì della violazione del diritto del lavoro attuata mediante discriminazioni tra il corpo insegnante della Scuola pubblica e quello dell'ordinamento parificato.

1. Gli insegnanti italiani delle scuole parificate hanno potuto accedere al concorso di abilitazione riservato in cui stranamente è stato riconosciuto il servizio a metà: il punteggio complessivo comprende sia la valutazione d'esame sia la metà del servizio prestato. Perché allora al momento della definizione della graduatoria permanente tale servizio viene nuovamente eliminato?

2. Può spiegare la Commissione europea per quale motivo agli insegnanti delle scuole parificate il Ministero della pubblica istruzione italiano non concede di accedere sistematicamente ai concorsi per soli titoli in quanto, ancora una volta, il servizio prestato non viene riconosciuto?

3. Perché nelle graduatorie provinciali per le supplenze, il servizio prestato presso le scuole parificate è valutato a metà (perché non 1/3 o 2/3? Un insegnante di questi istituti lavora la metà?).
4. Perché con il superamento del concorso ordinario, all'insegnante di una scuola parificata non sono riconosciuti i punteggi relativi all'insegnamento?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(13 settembre 2000)

La questione presentata dagli onorevoli parlamentari riguarda la discriminazione di cui sarebbero oggetto gli insegnanti delle scuole italiane ad ordinamento parificato, sia al momento dell'assunzione, sia nel riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Il problema sollevato non rientra nell'ambito di competenza dell'ordinamento comunitario. Spetta a ogni Stato membro stabilire le condizioni d'accesso alla propria funzione pubblica. Le controversie vertenti su questo genere di disposizioni sono dunque di competenza delle giurisdizioni nazionali.

(2001/C 72 E/251)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2422/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione delle merci tra la Spagna e il Portogallo

Gli incidenti di cui sono stati recentemente protagonisti i pescatori e i commercianti portoghesi nella località di Matosinhos e che hanno impedito la vendita di sardine provenienti dalla Spagna costituiscono una grave violazione delle libertà fondamentali comunitarie e, segnatamente, della libera circolazione delle merci tra due Stati membri.

Al fine di garantire alle persone danneggiate il normale svolgimento della loro attività professionale, sembra necessario un intervento urgente della Commissione presso le autorità portoghesi.

Può la Commissione far sapere se ha già adottato provvedimenti al riguardo? In caso affermativo, quale tipo di provvedimenti ha adottato e con quali risultati? In caso contrario, quali provvedimenti intende adottare? Può la Commissione tenere il Parlamento informato sulle misure adottate e sui risultati conseguiti?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(28 luglio 2000)

Avendo le autorità spagnole comunicato alla Commissione, in virtù del regolamento (CE) n.2679/98 del Consiglio del 7 dicembre 1998 in relazione al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri⁽¹⁾, i fatti riferiti dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha lanciato la procedura di allerta di cui all'articolo 3 di detto regolamento. In tale contesto essa ha chiesto alle autorità portoghesi una conferma dei fatti e l'adozione di misure necessarie e proporzionate per assicurare la libera circolazione delle merci. Le istanze portoghesi hanno risposto nei termini prescritti fornendo tutte le informazioni richieste sui fatti menzionando l'adozione e l'attuazione di provvedimenti quali il potenziamento delle dotazioni di polizia sui luoghi e la tenuta di riunioni «ad hoc» con gli attori interessati al fine di prevenire nuovi incidenti. Le informazioni così scambiate sono state trasmesse agli Stati membri.

Considerati i risultati positivi ottenuti in esito all'avvio della procedura di allerta, vale a dire un rapido ritorno ad una situazione normale, la Commissione non ha reputato necessario, a questo stadio, avviare la procedura di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento n.2679/98.

⁽¹⁾ GU L 337 del 12.12.1998.

(2001/C 72 E/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2434/00
di Michel Hansenne (PPE-DE) alla Commissione

(18 luglio 2000)

Oggetto: Tassa sul valore aggiunto — lavoro di manifattura

Quando un'impresa stabilita in uno Stato membro A spedisce materiali verso uno Stato membro B per essere trasformati ad opera di un manifattore indipendente e quando infine i prodotti lavorati vengono spediti direttamente da questo Stato membro B e per conto dell'impresa stabilita nello Stato membro A all'acquirente stabilito in uno Stato membro C,

- in base al testo della sesta direttiva sull'IVA, l'impresa stabilita nello Stato membro A deve conformarsi alla IVA nello Stato membro B?
- Se la risposta alla questione precedente è positiva, esistono misure atte a snellire la procedura onde evitare l'identificazione dell'impresa stabilita nello Stato membro A con quella dello Stato membro B? Si deve operare una distinzione a seconda che il lavoro manufatto sia stato fatturato dal manifattore all'impresa stabilita nello Stato membro A oppure al cliente finale di quest'ultima stabilito nello Stato membro C?
- Se dette misure di snellimento esistono, dove sono state pubblicate? Sono state adottate da tutti gli Stati membri?
- Se le eventuali misure di snellimento non sono state pubblicate dalla Commissione, quale ne è la ragione?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(7 settembre 2000)

La Commissione rileva che questa interrogazione è identica all'interrogazione scritta E-1680/00 presentata dall'Onorevole Parlamentare.

La Commissione invita pertanto l'Onorevole Parlamentare a fare riferimento alla risposta già data⁽¹⁾ all'interrogazione in questione.

⁽¹⁾ V. pag. n. 99.

(2001/C 72 E/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2489/00
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(24 luglio 2000)

Oggetto: Il lavoro carcerario

I detenuti nelle carceri italiane sono circa 54 000: molti di essi vorrebbero lavorare (anche a salari contenuti). Tuttavia non lo possono fare per ragioni burocratiche.

Qual è il giudizio della Commissione europea?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(20 settembre 2000)

La questione posta dall'Onorevole parlamentare esula dalle competenze della Commissione.

(2001/C 72 E/254)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2530/00
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione***(25 luglio 2000)*

Oggetto: Incendi nell'Europa meridionale

Nei giorni scorsi vasti incendi hanno devastato l'Europa meridionale e soprattutto la Grecia ed è ovvio che, per indennizzare quanti hanno subito danni e ripristinare l'ambiente naturale occorreranno ingenti somme di danaro. Ciò premesso, intende la Commissione attivare fondi straordinari in modo da porre rimedio a questo disastro?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(12 settembre 2000)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 72 E/255)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2545/00
di José Pomés Ruiz (PPE-DE) alla Commissione***(28 luglio 2000)*

Oggetto: Cooperazione decentrata con l'America latina

La Commissione avrebbe l'intenzione di sospendere in via temporanea o addirittura definitiva i programmi comunitari di cooperazione decentrata con l'America latina.

Detti programmi sono attualmente elementi centrali della cooperazione UE-America latina di cui sono riconosciuti la capacità di mobilitare gli attori della società civile nonché i risultati.

Quali sono i veri motivi con cui la Commissione giustifica tale sospensione?

È forse il caso di classificare questo tipo di iniziative fra le priorità negative della Commissione?

Forse l'America latina figura ormai fra le priorità negative della Commissione?

Come valuta la Commissione gli effetti politici di tale decisione, soprattutto in termini di credibilità dell'Unione europea in America latina?

Non sembra alla Commissione che la sua posizione non sia coerente con quanto dichiarato dai Capi di Stato e di governo riuniti a Rio de Janeiro nel giugno 1999?

Non ritiene infine la Commissione di contravvenire all'impegno alla trasparenza nei confronti del Parlamento che il Presidente Prodi aveva assunto al momento della sua investitura?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(8 settembre 2000)*

Non esiste a tutt'oggi nessuna decisione della Commissione intesa a sospendere o ad interrompere i programmi orizzontali di cooperazione decentrata con l'America latina (AL INVEST, ALURE, ALFA, URB-AL). Tutte le voci in questo senso sono semplici congetture.

Rientra naturalmente nei compiti della Commissione procedere alla valutazione degli strumenti di cui essa è responsabile nell'ambito degli aiuti esterni, alla luce degli obiettivi che persegue in tale settore, dei risultati concreti che ha raggiunto grazie a tali strumenti e dei mezzi di cui dispone.

In quest'ottica, si può affermare che la Commissione ha avviato una riflessione sul bilancio e sulle prospettive dei programmi orizzontali di cooperazione decentrata con l'America latina. Al momento, non è ancora possibile trarre alcuna conclusione.

Indipendentemente dalle conclusioni della riflessione in corso, la Commissione è consapevole del ruolo importantissimo che svolgono i programmi orizzontali di cooperazione decentrata con l'America latina in quanto canale privilegiato di dialogo con la società civile delle due sponde dell'Atlantico.

(2001/C 72 E/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2564/00
di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(1° agosto 2000)

Oggetto: Soppressione del visto per Bulgaria e Romania

Il 26 gennaio 2000, la Commissione europea ha proposto agli Stati membri di abolire l'obbligo del visto per l'ingresso di cittadini bulgari e rumeni nel territorio dei 15 Stati membri dell'Unione europea.

In concreto, quali misure sono state finora finora per dare attuazione al suddetto provvedimento?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(12 settembre 2000)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2061/00 dell'Onorevole Gahrton⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 174.

(2001/C 72 E/257)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2575/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) e Arlindo Cunha (PPE-DE) alla Commissione

(1° agosto 2000)

Oggetto: Regole di applicazione delle misure agro-ambientali in Portogallo

Secondo informazioni pervenute agli interroganti, esistono notevoli lacune nell'applicazione di talune misure agro-ambientali in Portogallo, segnatamente quelle concernenti la preservazione dei sistemi estensivi di coltivazione di sughero e leccio, nonché dell'agricoltura biologica.

Tali lacune hanno ripercussioni essenzialmente a tre livelli:

- nella scarsa preparazione dei quadri tecnici che effettuano le attività ispettive a livello regionale;
- nell'inesistenza di un quadro regolamentare per gli interventi ispettivi;
- nella mancanza di informazione previa agli agricoltori in materia di requisiti tecnici da rispettare per le diverse azioni.

A causa di tali lacune spesso sorgono interpretazioni differenti in materia di requisiti normativi e tecnici per l'applicazione corretta delle diverse misure e di conseguenza ingiustizie a danno di agricoltori beneficiari delle stesse.

Alla luce di quanto sopra esposto, può il Commissario responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale comunicare le informazioni dettagliate seguenti:

1. Quale legislazione disciplina gli interventi ispettivi delle misure agro-ambientali in Portogallo?
2. Qual é la formazione specifica dei tecnici del ministero dell'agricoltura del Portogallo responsabili delle attività ispettive per le misure agro-ambientali?
3. Ha la Commissione europea effettuato negli ultimi tempi ispezioni in Portogallo in detta materia?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(27 settembre 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 72 E/258)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2703/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(1° settembre 2000)

Oggetto: Cittadini della UE residenti in uno Stato membro diverso dal proprio

Può la Commissione far sapere il numero di cittadini di ogni Stato membro residenti in ciascun altro Stato membro per ciascuno degli ultimi dieci anni per i quali sono disponibili cifre?

Può essa inoltre far sapere il numero di cittadini extracomunitari presenti in ciascuno Stato membro in ciascuno dei dieci anni, indicando, se possibile, il numero di cittadini statunitensi?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(12 settembre 2000)

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(2001/C 72 E/259)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2807/00
di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione**

(4 settembre 2000)

Oggetto: Assegnazione di un terreno industriale rivalorizzato grazie ad aiuti dell'UE

Il Polo europeo di sviluppo (PED) sito fra le località di Longwy, d'Athus e di Pétange-Rodange, a cavallo delle frontiere franco-belga-lussemburghese, ha contribuito incontestabilmente alla crescita economica di questo ex bacino siderurgico.

Le spese infrastrutturali a favore della realizzazione del PED hanno largamente usufruito, alla stessa stregua di altre realizzazioni su questo sito transfrontaliero, dei fondi strutturali comunitari. Orbene, il governo lussemburghese ha appena deciso di destinare alla ricostruzione del liceo Mathias Adam di Pétange, quattro ettari di terreno industriale rivalorizzato con il sostegno dell'Unione europea.

Ciò premesso, reputa la Commissione questa decisione compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Polo europeo di sviluppo? Prevedevano i fondi europei, all'epoca stanziati, anche la destinazione di questo sito industriale ad attività scolastiche?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(20 settembre 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 72 E/260)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2811/00
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(4 settembre 2000)

Oggetto: Utilizzo ottimale dei mattatoi nei paesi candidati

Anche alla luce della prossima adesione di vari paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), sono in corso contatti tra rappresentanti del settore agricolo dell'UE e i loro eventuali partner in tali paesi. Tali contatti evidenziano che nei PECO i mattatoi non sono mai o quasi mai conformi alle severe norme europee. I rappresentanti dei mattatoi belgi sottolineano inoltre che alcuni mattatoi hanno dovuto essere demoliti a causa della loro ridotta capacità. L'Unione dispone delle conoscenze sufficienti per ricostruire, nei PECO che lo desiderano, tali mattatoi smantellati adeguando alcuni progetti e consentendo così un loro riutilizzo.

Può la Commissione far sapere se condivide tale impostazione (rimessa in attività di mattatoi vecchi o smantellati) e se è disposta a sostenere finanziariamente progetti pilota relativi alla (ri)costruzione e all'adeguamento di tali mattatoi onde renderli conformi alle norme europee?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(26 settembre 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.
